

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
DIFESA (IV)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
FINANZE (VI)	»	125
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	140
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	163
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	173
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	187
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	188
AFFARI SOCIALI (XII)	»	199
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	222

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i> 234
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	» 235
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	» 239
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	» 243
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	» 244
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 245

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	3
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-
GIO UNINOMINALE 02)**

Mercoledì 10 luglio 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 8.30 alle
9.20.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Seguito e conclusione dell'esame di un'istanza inviata dal legale dell'On. Vittorio Sgarbi	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.30.

Seguito e conclusione dell'esame di un'istanza inviata dal legale dell'On. Vittorio Sgarbi.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno prevede il seguito dell'esame di una istanza – pervenuta alla Camera il 15 maggio scorso – con la quale il legale dell'onorevole Sgarbi, in nome e per conto del suo assistito – nel denunciare alcune asserite irregolarità che sarebbero state commesse dalla magistratura inquirente nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'onorevole Sgarbi stesso – chiede che la Camera adotti talune iniziative a tutela delle prerogative parlamentari previste dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e, in particolare, valuti la sussistenza dei presupposti per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dall'Autorità giudiziaria procedente.

Ricorda che l'istanza in questione è stata trasmessa dal Presidente della Camera affinché la Giunta per le autorizzazioni esprima le proprie valutazioni di competenza.

Rammenta ancora che, nelle precedenti sedute del 20 e del 26 giugno scorsi, la

relatrice, on. Cavandoli, ha illustrato la vicenda delineando le questioni giuridiche sottese al caso in esame e che, nella seduta del 4 luglio, ha proposto alla Giunta di ritenere che non sussistano i presupposti per accogliere le richieste del legale dell'onorevole Sgarbi e, in particolare, per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dell'Autorità giudiziaria procedente.

Prima di porre in votazione la proposta della relatrice, chiede ai colleghi se intendono intervenire per dichiarazioni di voto.

Ingrid BISA (Lega) nel ringraziare l'onorevole Cavandoli per gli approfondimenti svolti, preannuncia che il Gruppo della *Lega* voterà a favore della proposta avanzata dalla relatrice. Rileva, innanzitutto, che la Camera non è legittimata a dichiarare, con efficacia vincolante nei confronti dell'Autorità giudiziaria, l'illegittimità dell'acquisizione documentale di cui si discute né, tantomeno, a espungere dal fascicolo del pubblico ministero i materiali sequestrati dalla magistratura inquirente. Ritiene inoltre che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Devis DORI (AVS) nel ringraziare l'onorevole Cavandoli per l'accuratezza e la completezza del lavoro svolto, dichiara che *Alleanza Verdi e Sinistra* aderirà alla proposta della relatrice.

Antonella FORATTINI (PD) anticipa che il Gruppo *Partito Democratico* voterà a favore della proposta formulata dalla relatrice.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) preannuncia il voto favorevole del *Movimento 5 Stelle* alla proposta della relatrice.

Alessandro PALOMBI (FDI) anticipa che il Gruppo *Fratelli d'Italia* aderirà alla proposta della relatrice. Ritiene auspicabile che l'onorevole Sgarbi dimostri in giudizio la sua estraneità rispetto ai fatti contestati. Sottolinea, inoltre, come la Giunta sia riuscita, nell'approfondire la questione dei cui si discute, a raggiungere un orientamento comune.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) dichiara che il Gruppo *Forza Italia* voterà a favore della proposta avanzata dalla relatrice.

Enrico COSTA, *presidente*, pone in votazione la proposta della relatrice secondo la quale non sussistono i presupposti per accogliere le richieste contenute nell'istanza del legale dell'onorevole Sgarbi del 15 maggio 2024 e, in particolare, per sol-

levare conflitto di attribuzione nei confronti dell'Autorità giudiziaria procedente.

La Giunta approva all'unanimità dei Gruppi presenti la proposta della relatrice.

Enrico COSTA, *presidente*, nell'informare i colleghi che comunicherà al Presidente della Camera l'orientamento espresso dalla Giunta nel caso di specie, ribadisce l'importanza di interessare la Giunta medesima – e non solamente l'ufficio di presidenza – di tutte le questioni che riguardano l'applicazione delle immunità parlamentari; e ciò, sia per garantire la trasparenza dei lavori dell'Organo, sia per tutelare la posizione soggettiva dei deputati interessati.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	16

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni e i sottosegretari di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 9 luglio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte preliminarmente che i relatori hanno presentato una proposta di nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Iezzi 15.02 (*vedi allegato*), che viene posta in distribuzione e sulla quale ha espresso parere favorevole il Governo.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso; non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella precedente seduta è stato esaminato da ultimo l'emendamento Alifano 13.6 e che dunque i lavori riprendono oggi dall'emendamento Alifano 13.7 sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso un invito al ritiro.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.7, volto a modificare la rubrica del capo II del disegno di legge, sostituendo l'espressione « sicurezza urbana » con il diverso concetto di « sicurezza pubblica in ambito urbano ». Sottolinea infatti che la sicurezza urbana presupporrebbe interventi più complessi, volti ad esempio a riqualificare le periferie, che indubbiamente necessiterebbero di risorse che il disegno di legge non prevede.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alifano 13.7.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede ai relatori e ai rappresentanti del Governo chia-

rimenti sulla portata dell'articolo aggiuntivo Varchi 13.01, che in una prima fase dell'esame era stato accantonato e sul quale solo successivamente è stato espresso parere favorevole.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preso atto che né i rappresentanti del Governo né i relatori intendono intervenire, pone in votazione l'articolo aggiuntivo Varchi 13.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Varchi 13.01 (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, concordi relatori e Governo, resta accantonato il subemendamento Iezzi 0.13.06.9 e che, conseguentemente, sono accantonati gli altri subemendamenti nonché l'articolo aggiuntivo 13.06 del Governo, nel testo riformulato. Si passa quindi all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 14.

Matteo MAURI (PD-IDP) illustra l'articolo premissivo Alfonso Colucci 014.01, che prevede un'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Evidenzia come questa proposta emendativa consenta di mettere in luce una grave mancanza del disegno di legge: se da un lato introduce norme liberticide – come quelle che puniscono la resistenza passiva o il blocco stradale con il mero corpo – ed aumenta le pene di reati già esistenti, dall'altro lato non prevede risorse economiche da destinare al comparto sicurezza.

Sottolinea infatti che il provvedimento all'esame delle Commissioni non stanziava risorse né per la sicurezza urbana né per le forze dell'ordine. Per quanto riguarda in particolare queste ultime, fa presente l'esigenza urgente e consistente di aumentare gli organici, andando oltre il mero *turn over*, perché l'età media del personale in servizio sta aumentando e perché solo con nuovi agenti sarà possibile migliorare le condizioni di lavoro di quelli già in servizio.

Sottopone poi all'attenzione delle forze di maggioranza anche l'esigenza di procedere velocemente al rinnovo del contratto

del comparto, che non dovrà limitarsi a consentire il recupero dell'inflazione, ma anche al pagamento degli arretrati che attualmente sconta un ritardo di circa 20 mesi, a fronte dei 12 mesi dell'inizio della legislatura. Ritenendo che la situazione sia ormai insostenibile, giudica inaccettabile che un governo che vuole apparire come vero paladino della sicurezza e delle forze dell'ordine, non sia in grado o non voglia stanziare risorse per le forze dell'ordine, limitandosi ad inventare nuovi reati.

Stigmatizzando la condotta del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, che nella seduta precedente sembrava assistere annoiato ai lavori delle Commissioni, auspica un diverso atteggiamento nella seduta odierna del sottosegretario Molteni e spera in particolare che si possa aprire una discussione politica sulle esigenze del personale delle forze dell'ordine.

Pasqualino PENZA (M5S) chiedendo di sottoscrivere l'articolo premissivo Alfonso Colucci 014.01, sottolinea che non si può parlare di sicurezza senza affrontare il tema delle forze dell'ordine e che è indispensabile non circoscrivere le assunzioni al recupero del *turn over*. Fa presente, inoltre, che è necessario altresì rendere maggiormente appetibili i concorsi per le forze di polizia, rilevando che attualmente molti candidati non si presentano alle prove, con la conseguenza di reclutare personale poco selezionato, e dunque personale di poca qualità. Ritiene che per ovviare a questo fenomeno sia indispensabile investire sulle forze dell'ordine, non solo attraverso il reclutamento ma anche con un'adeguata formazione.

Devis DORI (AVS) fa presente che se si chiede a un cittadino quali siano le modalità per garantire una maggiore sicurezza, difficilmente si otterrà come risposta la creazione di nuove fattispecie penali; ritiene infatti che chiunque alla domanda risponderebbe invocando una più massiccia presenza di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza sul territorio. Chiede quindi al Governo per quali ragioni l'approccio del disegno di legge non sia questo e se, in

particolare, vi sia una diversa volontà politica oppure semplicemente l'incapacità di trovare coperture. Chiede, infine, se il Governo intende ovviare a questa situazione almeno con la prossima manovra di bilancio.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustrando l'articolo premissivo 014.01, a sua prima firma, sottolinea come la carenza di organico nelle forze di polizia sia ormai strutturale e tale da influire pesantemente sulla sicurezza dei cittadini. Criticando la logica panpenalistica e securitaria del disegno di legge, che interviene solo con la repressione penale, evidenzia l'impossibilità di agire a tutela della sicurezza, in una logica di prevenzione del crimine, senza un numero adeguato di agenti sul territorio.

Rammentando che anche alcuni soggetti auditi hanno lamentato l'assenza nel provvedimento di interventi proattivi, e la mancata previsione di un sistema integrato di sicurezza, fa presente che la proposta emendativa in esame intende ovviare almeno parzialmente a questa grave carenza, non solo prevedendo assunzioni, ma introducendo nel provvedimento una logica di prevenzione, e non solo di repressione. Critica infine il disegno di legge nella parte in cui prevede una proliferazione dei reati, senza previsioni finanziarie che consentano, ad esempio, di potenziare il sistema carcerario o gli organici della magistratura. Rivolge conseguentemente un appello all'approvazione dell'articolo premissivo a sua firma.

Valentina D'ORSO (M5S) associandosi all'appello per l'approvazione dell'articolo premissivo Alfonso Colucci 014.01, sostiene che l'unica strada per impedire il compimento dei reati, e quindi tutelare veramente i cittadini, sia garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Evidenzia come il disegno di legge sostenga invece una visione opposta, legata alla repressione di condotte che si sono già tenute, senza peraltro intervenire sugli organici della polizia giudiziaria, che dovrebbe procedere all'accertamento dei reati. Rammenta che anche nel corso delle audizioni in Commissione Giustizia sulla

proposta di legge C. 566, presentata dall'onorevole Bisa e relativa alle occupazioni arbitrarie di immobili, i rappresentanti dei sindacati di polizia hanno denunciato l'impossibilità di attuare le procedure di sgombero con gli attuali organici. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe sempre tener conto – quando introduce nuovi reati, aggrava i reati esistenti e introduce nuove procedure – delle effettive capacità operative dei soggetti chiamati ad attuare le norme introdotte. Sostiene infine che, non avendo provveduto a incrementare gli organici delle forze di polizia, quando sarà passata la fase della propaganda la maggioranza resterà con un pugno di mosche in mano, e questo provvedimento si risolverà in un *boomerang*.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Alfonso Colucci 014.01.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento soppressivo 14.1 a sua prima firma, sottolinea come, in linea di principio, condivida l'idea di rafforzare la tutela nei confronti delle forze dell'ordine, ma che sia necessario allargare lo sguardo oltre il dettato di questa disposizione.

Ritiene, infatti, che, se l'obiettivo del Governo è quello di difendere la dignità delle forze dell'ordine, sarebbe preferibile operare un incremento di organico piuttosto che prevedere una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale. Evidenzia, in tal senso, che i membri delle forze dell'ordine sono spesso sottoposti a turni massacranti e che le è stato riferito da questi ultimi come via sia una profonda differenza qualitativa tra un'attività svolta da un agente nel corso del suo turno ordinario rispetto a quella svolta nel corso di un turno « straordinario ».

Rileva, inoltre, che questo provvedimento contiene diverse disposizioni che contribuiranno ad aumentare la tensione sociale, dato che vengono aumentate le pene e vengono istituite nuove fattispecie di reato: da ciò deriva la necessità di offrire una tutela maggiore alle forze dell'ordine che saranno esposti a rischi maggiori pro-

prio a causa della crescente tensione sociale.

Conclude, annunciando che per le ragioni esposte il suo gruppo non può sostenere la proposta contenuta nell'articolo 14, che dovrebbe essere soppresso.

Devis DORI (AVS), ringraziando la collega D'Orso per aver presentato l'emendamento soppressivo in esame, che condivide anche a nome del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, sottolinea come la disposizione non sia frutto di una buona tecnica legislativa, poiché introduce una circostanza aggravante riferita ad una condotta che non sembra differenziarsi in nulla rispetto a quella che concretizza la commissione del reato base.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento D'Orso 14.1, 14.2 e 14.3, nonché l'emendamento Zaratti 14.4.

Michela DI BIASE (PD-IDP), illustrando la proposta emendativa Serracchiani 14.5 e auspicando che i relatori e il Governo mutino il senso del parere espresso, esprime forti dubbi circa la costituzionalità del nuovo comma quinto dell'articolo 336 c.p. e del nuovo comma terzo dell'articolo 337 c.p., che introducono il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quella della minore età, rispetto alla circostanza aggravante introdotta tramite l'articolo in esame.

Sottolinea, quindi, che il gruppo del Partito Democratico è fortemente preoccupato circa il quadro giuridico particolarmente sfavorevole al reo che emerge da tale disposizione. Invita, quindi, i commissari che si dichiarano di orientamento liberale a votare a favore dell'emendamento in esame.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni le proposte emendative Serracchiani 14.5, le identiche Soumahoro 14.7 e Boschi 14.8, nonché l'emendamento D'Orso 14.9.

Devis DORI (AVS), illustrando l'emendamento Zaratti 14.13, specifica come esso

sia volto a limitare la portata applicativa dell'articolo 14, prevedendo che tale fattispecie sia integrata solo se le forze dell'ordine abbiano reiterato l'invito all'agente di interrompere l'azione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 14.13.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Iezzi 14.14, come riformulato, esprime forte contrarietà circa la scelta di reprimere il dissenso rispetto alla realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica.

Evidenzia come tale emendamento sia palesemente volto a limitare e contenere le manifestazioni delle comunità locali contrarie alla realizzazione di opere contestate da coloro che abitano nei territori interessati, quale ad esempio eclatante la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina e come ciò sia inaccettabile per un Paese democratico.

Rileva come, introducendo una circostanza aggravante, si presuppone che tale condotta abbia un disvalore maggiore rispetto ad altre condotte identiche, ma che non abbiano la medesima finalità.

Michela DI BIASE (PD-IDP) osserva come la riformulazione di tale emendamento sia particolarmente confusa e celi un imbarazzo da parte del Governo a indicare esplicitamente – come invece contenuto nel testo originario – l'aumento della pena nel caso in cui ricorra tale circostanza aggravante.

Filiberto ZARATTI (AVS) sostiene che tale emendamento non potrà salvare il progetto della Lega di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina, osservando, tra l'altro, che l'ANAC ha fatto proprie le considerazioni critiche sulle modalità di realizzazione del progetto del Governo, che erano state avanzate da più parti, con particolare riguardo all'assenza di un progetto complessivo dell'opera.

Rileva, ancora, che l'emendamento in esame inasprisce le pene per i cittadini che intendano manifestare il proprio dissenso

con riguardo ad un'opera che stravolge il proprio territorio, sottolineando che in altri Paesi, prima di procedere alla realizzazione di grandi opere strategiche, viene consultata la società civile favorendo il cosiddetto dibattito pubblico.

Si chiede, quindi, se la maggioranza, soprattutto quella parte di essa che si dichiara garantista, abbia veramente intenzione di approvare un emendamento di questa portata, evidenziando, inoltre, che il Governo, con questa nuova formulazione proposta, non ha nemmeno il coraggio di esplicitare il *quantum* dell'aumento di pena.

Federico FORNARO (PD-IDP) rileva che sul piano procedurale, ove vi siano profili di incertezza sulla portata di una disposizione, sarebbe opportuno che siano forniti elementi di chiarificazione da parte dei relatori e del Governo e, in questo senso, invita la presidenza a farsi parte attiva, anche perché tali incertezze potrebbero incidere sulla stessa ammissibilità della riformulazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel precisare che non spetta alla presidenza chiarire in questa sede la portata normativa del testo in esame – su cui non si è ritenuto esservi alcun profilo di inammissibilità, trattandosi di una disposizione che introduce una circostanza aggravante ad effetto comune – prende atto che l'emendamento Iezzi 14.14, come riformulato, è stato sottoscritto anche dai membri della Commissione dei gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, si associa a quanto affermato dalla collega D'Orso, ritenendo ancor più meritevole di attenzione un eventuale manifestazione di dissenso in relazione a opere strategiche da parte delle comunità locali che non dovrebbe quindi esser invece punite in modo più grave come propone l'emendamento in discussione.

Rileva, inoltre, come il gruppo della Lega, in tal modo, rinnega le proprie battaglie politiche a difesa dei territori, che

sono state uno dei pilastri del partito fin dalle sue origini.

Matteo MAURI (PD-IDP) afferma ironicamente come, secondo le intenzioni del Governo, i cittadini non dovrebbero manifestare il loro dissenso, salvo il caso in cui lo facciano a bordo di un trattore.

Ritiene, invece, che un sistema democratico, come recentemente ricordato anche dal Presidente della Repubblica, non si fonda solo su meccanismi elettorali di selezione dei propri rappresentanti ma si fonda anche sulle garanzie e tutele delle libertà dei cittadini, con particolare attenzione alle minoranze. Il provvedimento in esame, al contrario, prevede norme liberticide, come quella prevista dall'emendamento in discussione.

Si chiede, infine, se i colleghi di orientamento liberale si siano resi conto dell'operazione che il Governo sta portando avanti, peraltro senza nemmeno voler esplicitare il *quantum* dell'aumento di pena previsto nella circostanza aggravante.

Devis DORI (AVS) ritiene che il collega Iezzi, assieme ai deputati della maggioranza che hanno sottoscritto la nuova formulazione dell'emendamento in discussione, abbiano metaforicamente « passato il Rubicone » e cioè si siano posti espressamente in contrasto con il principio costituzionalmente garantito della libertà di espressione del pensiero.

Osserva, infatti, come la proposta emendativa in discussione vada oltre l'obiettivo di deterrenza, che è una delle finalità del diritto penale, in quanto con tale emendamento si instilla il dubbio che la semplice partecipazione ad una manifestazione possa comportare una denuncia e quindi una condanna grave.

Ribadisce come non si possa giustificare alcun episodio di violenza ma ritiene che la proposta in discussione sia preoccupante in quanto colpisce la libertà di partecipare alle manifestazioni e sia volta a generare nei cittadini la paura a manifestare le proprie idee. Osserva, inoltre, come la maggioranza ed il Governo concentrino la loro attenzione soltanto su alcune determinate manifestazioni,

rammentando che le Commissioni hanno bocciato un emendamento relativo al saluto romano.

Pasqualino PENZA (M5S) rileva che i colleghi della maggioranza, pur di sembrare uniti, sono disposti anche a sottoscrivere una discutibile proposta emendativa, come avvenuto nel caso di specie.

A suo avviso, il collega Iezzi, per evitare di provocare un imbarazzo nella maggioranza dovrebbe ritirare un emendamento che restringe la libertà di manifestazione garantite dalla Costituzione e chiede che, proprio al fine di un suo eventuale ritiro, sia disposto l'accantonamento di tale proposta.

Enrica ALIFANO (M5S) sottolinea come la proposta emendativa in discussione si ponga in contrasto con principi fondamentali della Costituzione quali quello della inviolabilità della libertà personale, della libertà di espressione del pensiero e della libertà di associazione.

Ricorda, infatti, come spesso per manifestare in dissenso rispetto alla realizzazione di opere straordinarie o di infrastrutture strategiche, si costituiscano proprio dei comitati ed evidenzia come la proposta emendativa in discussione compia una criminalizzazione del dissenso manifestato nelle forme lecite.

A suo avviso, pertanto, il Governo vuole adottare per la propria azione il motto «ordine e disciplina», sacrificando tuttavia per tale finalità le libertà costituzionalmente garantire.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) si domanda quale sia il senso di un emendamento che, introducendo un'aggravante in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale, tragga il fondamento di tale aggravante non dalle modalità della condotta messa in atto, ma dalla motivazione della manifestazione nel corso della quale si determina tale condotta.

Rileva, inoltre, che a seguito dell'approvazione della proposta emendativa in discussione, una medesima condotta sarà pu-

nita maggiormente se essa si verifichi nell'ambito di una manifestazione indetta per contestare la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica invece che, ad esempio, nel corso di una manifestazione sportiva.

Rileva come si agisca nel solco dell'emendamento approvato nel corso dell'ultima seduta, in cui l'aggravante era addirittura riferita al luogo di realizzazione della condotta, con inevitabili incertezze interpretative.

In questo caso, si chiede – e invita in tal senso, avendo perso la speranza di ricevere chiarimenti dai relatori o dal rappresentante del Governo, di ricevere una risposta dalla presidenza – se realmente il disvalore della condotta debba essere commisurato alla finalità della manifestazione alla quale si partecipa.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel comprendere il senso della richiesta, deve tuttavia precisare che non rientra tra i compiti della presidenza l'esegesi delle disposizioni oggetto di esame.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) prende atto della mancanza di volontà da parte dei rappresentanti del Governo e dei relatori di precisare la portata dell'emendamento in discussione – che introduce un «processo alle intenzioni» – e ritiene che la sua approvazione rappresenterebbe una scelta delirante da parte delle Commissioni di cui la maggioranza si dovrà assumere la piena responsabilità.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottolinea preliminarmente come l'emendamento in discussione si inserisca perfettamente all'interno del disegno generale che ispira il provvedimento in discussione e che è volto ad introdurre nuovi reati, innalzare le pene per quelli esistenti e inventare nuove aggravanti.

A suo avviso, se il Governo – che è in carica da quasi due anni – ritiene di dover presentare al Parlamento un tale provvedimento, ciò dovrebbe derivare dalla presa d'atto che la sicurezza del Paese è fuori con-

trollo e che il Governo in carica non è in grado di porvi rimedio.

Se così fosse, la maggioranza, invece di stravolgere, con conseguenze molto pericolose, il codice penale, farebbe meglio, per garantire la sicurezza, a chiedere al Ministro dell'Interno – che evidentemente ha dimostrato la propria inadeguatezza – di fare un passo indietro.

Con riferimento al tema delle nuove aggravanti, rammenta come già nella giornata di ieri sia stata introdotta una assurda previsione in base alla quale medesimi fatti assumono una gravità diversa in relazione al luogo in cui vengono commessi. Ora le Commissioni sono chiamate ad esprimersi su un emendamento che inasprisce le pene per condotte commesse, in ipotesi, per manifestare contro la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Rivolgendosi ai colleghi di Fratelli d'Italia, li esorta a non lasciarsi incalzare dalle pressioni del gruppo della Lega, che evidentemente desidera costruire un codice penale parallelo dedicato alle infrastrutture e alle materie oggetto di delega del Ministro Salvini, ricordando loro come il codice penale determini la vita dei cittadini e come, pertanto, gli interventi su tale codice debbano essere fatti con particolare prudenza.

Sottolinea inoltre come, nelle democrazie mature, non si faccia ricorso al codice penale come strumento di propaganda e non vengano adottati provvedimenti bandiera aventi ad oggetto il diritto penale.

Ritiene inoltre totalmente irrazionale la distinzione che il disegno di legge opera tra agenti di polizia giudiziaria e gli altri agenti di polizia.

Rileva, altresì, come con la nuova formulazione dell'emendamento Iezzi 14.14 la maggioranza ancora una volta affermi che nel bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti non debbano prevalere queste ultime. Ricorda in proposito come la Corte costituzionale si sia già espressa su tale questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale di un'analoga previsione. A suo avviso, quindi, anche questa disposizione non potrà superare il vaglio di legittimità costituzionale.

Per quanto attiene alla mancata specificazione dell'aumento sanzionatorio nel testo della riformulazione in esame, rammenta come l'emendamento Iezzi 14.14, nella sua prima versione, prevedesse un incremento « da un terzo a due terzi ». Non specificando nella riformulazione l'entità dell'incremento di pena, di fatto si rinvia alla disciplina delle aggravanti speciali ad effetto comune, che comporta un aumento di pena fino ad un massimo di un terzo. Comprende pertanto la scelta del Governo – anche a fronte delle richieste emerse nel dibattito – di non intervenire a chiarire la portata della riformulazione, per non dover ammettere di aver fatto un passo indietro rispetto al testo originario del collega Iezzi che farebbe meglio a vincere tale imbarazzo e ritirare la proposta emendativa in discussione.

Da ultimo, ribadisce come l'introduzione di nuovi reati e di ulteriori aggravanti non determinerà un incremento della sicurezza e precisa come per ottenere tale risultato sia necessario invece investire sul territorio, assumendo forze dell'ordine, senza tagliare i fondi alle amministrazioni locali.

Alfonso COLUCCI (M5S) non comprende quale sia l'interesse giuridico sotteso alla nuova formulazione dell'emendamento Iezzi 14.14 che accomuna le infrastrutture strategiche alle mere opere pubbliche. Sottolinea, infatti come tra queste due tipologie di opere vi sia una differenza enorme e ritiene che l'allargamento alle opere pubbliche faccia perdere il senso di quale sia il bene giuridico che la proposta emendativa vuole tutelare.

Ritiene, pertanto, che la proposta emendativa in discussione, anche nella nuova versione, sia formulata in maniera rudimentale ed imprecisa.

Le Commissioni approvano l'emendamento Iezzi 14.14 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento Ascari 15.1 intende sopprimere l'articolo 15 che sanziona con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque cagioni lesioni lievi a un ufficiale o agente di po-

lizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

Immagina che tale ipotesi si possa verificare, per esempio, nel corso di una manifestazione di studenti, nel momento in cui venga ordinata alle forze di polizia una carica di alleggerimento e dunque si possa verificare un contatto, anche involontario, tra un ragazzo e un agente che determini a danno di quest'ultimo un livido o un'escoriazione, vale a dire secondo la giurisprudenza una lesione lieve. Rilevando che allo studente sarebbe quindi contestabile il reato in esame, con il rischio della reclusione da 2 a 5 anni, a fronte della scena appena descritta, purtroppo più frequente di quanto si creda, manifesta la propria perplessità e addirittura la propria paura per questo stato di cose.

Sollecita quindi maggioranza e Governo ad un supplemento di riflessione, sottolineando come l'articolo 15 sembri avere la funzione di scoraggiare le manifestazioni studentesche e appaia di conseguenza come una norma liberticida, finalizzata alla repressione del dissenso, anche di quello sano e non violento. Nel rilevare a tale proposito come l'esempio da lei riportato rientri proprio in questa ultima categoria, dal momento che le cariche di alleggerimento possono essere ordinate per molti motivi, e non soltanto in occasione di azioni aggressive o violente da parte dei manifestanti, reputa gravissima la disposizione dell'articolo 15.

Matteo MAURI (PD-IDP) evidenzia che il suo gruppo ha dedicato grande attenzione all'approfondimento dell'articolo 15 per due ordini di ragioni, il primo dei quali attiene alla disponibilità del Partito democratico a mettere in campo iniziative volte a tutelare ulteriormente le forze dell'ordine. Quanto al secondo, fa presente l'esigenza parallela di assicurare ogni elemento di garanzia verso chi manifesta e dà voce al dissenso.

Nel sottolineare che occorre un adeguato bilanciamento di tali esigenze tali nel nostro ordinamento, aggiunge che il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario ad estendere le tutele alle forze del-

l'ordine in situazioni particolarmente delicate o ad incrementare le pene in determinate circostanze. Rileva tuttavia l'incongruenza della disposizione recata dall'articolo 15 rispetto all'altro aspetto della questione, vale a dire quello della tutela del dissenso, dal momento che si punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chi abbia cagionato lesioni lievi o lievissime.

Ricordando l'analoga disposizione introdotta a tutela degli operatori sanitari, sottolinea l'inopportunità di inasprire sanzioni sull'onda dell'emotività. Rileva come con l'articolo 15 si stia introducendo una inaccettabile sproporzione tra l'offensività della condotta e la pena prevista. Sollecita quindi una riflessione da parte della maggioranza e del Governo su tale aspetto.

Enrica ALIFANO (M5S) rileva come la lettura dell'intero provvedimento consenta di individuarne la *ratio* nell'esigenza di fare propaganda rispetto a episodi e situazioni montate ad arte dagli organi di stampa, ai quali si dà una risposta esorbitante, usando strumentalmente norme penali. Non rinvenendo ragioni tali da giustificare l'intervento del legislatore, ne conclude che l'obiettivo complessivo sia da ricercare fuori dall'ordinamento, nella repressione del dissenso e nella compressione delle libertà garantite dalla Costituzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ascari 15.1 e Gianassi 15.2.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che l'onorevole Iezzi accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Iezzi 15.02 e che i rappresentanti dei gruppi di Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno chiesto di sottoscriverlo.

Valentina D'ORSO (M5S) anche in ragione della corposità della proposta di riformulazione chiede al presidente di sospendere brevemente la seduta per consentire di valutare con attenzione il suo contenuto.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) propone di accantonare momentaneamente

l'esame dell'articolo aggiuntivo Iezzi 15.02, per consentire la valutazione dei contenuti della proposta di riformulazione, e di procedere all'esame della proposta emendativa successiva.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel rammentare che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Iezzi 15.02 è stata posta in distribuzione ad inizio seduta, assicura la collega che sarà concesso un tempo adeguato prima di porlo in votazione. Quanto alla richiesta del collega Cafiero De Raho, avverte che l'orientamento è quello di interrompere i lavori delle Commissioni subito dopo la votazione dell'articolo aggiuntivo Iezzi 15.02.

Filiberto ZARATTI (AVS) rileva in primo luogo che nella proposta di riformulazione è stata eliminata la parte più critica dell'articolo aggiuntivo del collega Iezzi, vale a dire quella relativa all'introduzione di una procedura speciale per l'accertamento di fatti compiuti dalle forze dell'ordine in servizio relativi all'uso delle armi e di altro mezzo di coazione fisica.

Fa tuttavia presente che permane, anche nella nuova formulazione, la parte relativa alla partecipazione dello Stato alle spese legali sostenute da appartenenti alle forze dell'ordine e al Corpo dei vigili del fuoco, rilevando come in questo caso si ribalti l'impostazione della norma generale applicabile a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione.

Precisa a tale proposito che questi ultimi, se sottoposti a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni, devono sostenere le spese legali, salvo il successivo rimborso da parte dello Stato nel caso in cui venga accertata l'assenza di responsabilità. Aggiunge che, oltre ad introdurre un'eccezione per le forze dell'ordine, la norma manca di specificare l'elenco dei reati per i quali è consentito accedere all'agevolazione introdotta, così che lo Stato sarebbe tenuto a sostenere le spese legali anche per l'eventuale poliziotto infedele o colluso con i poteri criminali.

Nel ritenere quindi che la disposizione sia inaccettabile e sbilanciata, introdu-

cendo una differenza di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, sollecita relatori e Governo a fare un ulteriore sforzo per riformulare il testo, dettagliando almeno l'elenco dei reati. Nel ritenere che tale facilitazione possa eventualmente essere accettabile con riguardo a fatti connessi a specifiche situazioni, quali per esempio gli eventi di piazza, rileva in conclusione che quando ci si oppone al numero identificativo o alla *body cam*, e quindi a tutti quegli strumenti che possono concorrere a dimostrare l'estraneità del soggetto da eventuali accuse, le conseguenze non positive ricadono sulle forze dell'ordine.

Devis DORI (AVS) rileva come la proposta di riformulazione avanzata dai relatori desti preoccupazioni, non comprendendosi le ragioni per cui l'agevolazione prevista sia riservata soltanto ad alcuni dipendenti pubblici e non sia allora estesa anche a tutti gli altri. Immaginando che a giustificazione di tale scelta possano essere portate ragioni di copertura finanziaria, evidenzia come l'articolo aggiuntivo in questione rappresenti uno delle poche misure per le quali sono state reperite le necessarie risorse.

Rilevato in particolare il fatto che, al contrario, non si siano individuate fonti di finanziamento del gratuito patrocinio a tutela degli indigenti nel rispetto dei principi costituzionali, ribadisce le proprie preoccupazioni sottolineando l'esigenza di inserire la questione all'interno di un ragionamento complessivo.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene per sottoporre all'attenzione di relatori e Governo una richiesta di chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto mal scritto della proposta di riformulazione.

Chiede in primo luogo per quale motivo sia stata prevista l'eventualità di un contributo dello Stato alle spese legali anche per il convivente, il coniuge o i figli del dipendente deceduto, che sia stato indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, considerato che, essendo la responsabilità penale personale, in caso di decesso del

soggetto, il giudizio si estingue. Fatto presente che la disposizione, come previsto dal comma 3 della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 15.02, si applica anche in caso di giudizi per responsabilità civile o amministrativa, suggerisce agli estensori di correggere il testo, trasferendo la previsione sopra richiamata ai casi in cui il giudizio sopravvive al decesso dell'imputato.

In secondo luogo, sottolinea l'inopportunità di aver previsto la rivalsa dello Stato soltanto nel caso in cui, al termine del procedimento, venga accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo, rilevando la gravità di taluni reati colposi e delle loro eventuali conseguenze.

Ritenendo in terzo luogo opinabile la legittimità di una disposizione che introduce un'eccezione riservata soltanto ad alcuni dipendenti pubblici, sulla cui tenuta costituzionale esprime dei dubbi, si domanda comunque se si tratti di una norma giusta.

Infine, essendo state reperite le risorse necessarie alla copertura della disposizione in esame, chiede per quale motivo non si sia deciso di destinarle al finanziamento di nuovi concorsi per assumere personale delle forze dell'ordine. Richiamando le riserve avanzate in sede di audizione in ordine alle condizioni di lavoro e ai turni massacranti cui tali soggetti sono sottoposti, fa presente che la vera prevenzione in termini di sicurezza nonché il riconoscimento del ruolo e della dignità delle forze dell'ordine si realizzano attraverso l'incremento dell'organico.

Ribadisce pertanto la richiesta di chiarimenti su una disposizione insensata e a tratti risibile.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), pur sottolineando che la disposizione in

esame affronta una problematica esistente ed anche urgente con riguardo alle forze dell'ordine, esposte in molte occasioni a rischi gravi, condivide tuttavia le critiche espresse dai colleghi.

Rammentato che vi sono casi in cui ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria sono imputati o indagati per fatti gravi, quali la corruzione o il collegamento con poteri mafiosi e criminali, ritiene che una limitazione dei reati che consentano l'accesso alla agevolazione andrebbe prevista, non potendosi considerare sufficiente il solo riferimento alla responsabilità a titolo di dolo.

Rileva quindi che nella sua attuale formulazione la disposizione prevede la partecipazione dello Stato alle spese legali anche per fatti gravissimi e non soltanto nei casi in cui il soggetto sia intervenuto essendo tenuto a farlo. Condivide quindi l'esigenza di tutelare le forze dell'ordine, anche al fine di evitare che le preoccupazioni in ordine agli eventuali rischi possano indurle a limitare gli interventi dovuti. Invita quindi a valutare tali esigenze ai fini di una ulteriore riformulazione della disposizione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Iezzi 15.02 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente che i suggerimenti avanzati potranno eventualmente essere oggetto di valutazione in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. In considerazione dell'imminente posizione della questione di fiducia sul decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 13.

Nel capo II, dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) dopo le parole: « dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, » sono inserite le seguenti: « nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di ciascun ente »;

b) al comma 6, le parole: « 2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.200.000 per l'anno 2024

e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2025 ».

13.01. Varchi.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 339 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, la pena è aumentata ».

14.14. *(Nuova formulazione)* Iezzi, Bordonali, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani, Varchi, Vinci, De Corato, Gardini, Kelany, Michelotti, Montaruli, Mura, Sbardella, Urzì, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellomo, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Calderone, Patriarca, Pittalis, Barelli, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci, Lupi.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. A decorrere dall'anno 2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo

18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 20.000 annui a decorrere

dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

15.02. (Nuova formulazione) Iezzi, Ravetto, Bordonali, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani, Varchi, Vinci, De Corato, Gardini, Kelany, Michelotti, Montaruli, Mura, Sbardella, Urzi, Calderone, Patriarca, Pittalis, Barelli, Paolo Emilio Russo.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	18
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	20

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Atto n. 157.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2024.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, in data 27 giugno 2024. Pertanto, avendo il Governo provveduto a integrare la richiesta di parere, già assegnata con riserva dal Presidente della Camera, le Commissioni XI e XII sono nelle condizioni di procedere all'espressione del prescritto parere.

Avverte, altresì, che la V Commissione (Bilancio) ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Ricorda che nella giornata di ieri è stata resa nota per le vie brevi a tutti i deputati la proposta di parere formulata dalle relatrici (*vedi allegato*).

Dà, quindi, la parola ai deputati che desiderano intervenire in dichiarazione di voto.

Andrea QUARTINI (M5S) osserva che l'atto in esame è importante per la tutela dei lavoratori, a maggior ragione a causa del ritardo nel recepimento della direttiva, che espone l'Italia al rischio di sanzioni da parte dell'Unione europea.

Tuttavia, come si evince anche dai rilievi della Commissione Bilancio, esprime perplessità sulla volontà di procedere a tale recepimento in un contesto di invarianza

finanziaria, dal momento che la tutela della sicurezza dei lavoratori necessiterebbe di investimenti importanti. Ritiene che il rispetto delle norme europee non sia sufficiente e che occorra anche monitorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita dei lavoratori.

Pur confermando il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, si rammarica che solo il Governo abbia potuto acquisire gli orientamenti delle regioni e della comunità scientifica. A suo avviso, sarebbe stata auspicabile una maggiore attenzione per il ruolo del Parlamento e delle Commissioni, attraverso l'organizzazione di audizioni che coinvolgessero anche gli esponenti dei gruppi di opposizione ed evitassero un recepimento

unilaterale, ad opera cioè del solo Governo, delle posizioni della comunità scientifica.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, fa presente che le presidenze delle Commissioni Lavoro e Affari sociali, oggi riunite, non hanno mai negato a nessun gruppo politico di effettuare le audizioni che ritenesse necessarie, evidenziando come nel caso di specie non sia pervenuta alcuna richiesta in tal senso da parte del Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all'unanimità la proposta di parere delle relatrici.

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Atto n. 157);

osservato che il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi delle norme di delega di cui agli articoli 1 e 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, relative al recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che ha a sua volta modificato la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, peraltro estendendone l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana;

ricordato, in particolare, che l'articolo 8 della legge n. 15 del 2024, tra i principi e criteri direttivi di delega specifici, prevede di apportare alla normativa vigente – anche previa consultazione della comunità scientifica in merito ai profili relativi a formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio – le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, nonché di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria;

osservato che il provvedimento, quindi, novella il capo II del titolo IX del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – e successive modificazioni – relativo alla protezione sul lavoro da agenti cancerogeni o mutageni, prevedendo, in via principale, l'estensione dell'ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/431, e contemplando alcune ulteriori modifiche di coordinamento;

rilevato, nel dettaglio, che l'articolo 1 dello schema inserisce l'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana nell'ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di deroga all'obbligo, per il datore di lavoro che sia committente di appalti od opere da svolgersi all'interno della propria azienda, di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi, escludendo altresì, per tale fattispecie, all'articolo 2, la possibilità – relativa ai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori – di svolgimento della valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate;

osservato che l'articolo 3 modifica le sanzioni penali, a carico del datore di lavoro, per l'omissione dell'obbligo di valutazione dei rischi, estendendo la sanzione penale ai casi in cui l'inadempimento concerne lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana;

osservato che l'articolo 10 definisce i termini dell'estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana dell'applicazione delle norme in materia di eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro;

preso atto che l'articolo 11 estende alle sostanze tossiche per la riproduzione

le norme in materia di valutazione dei rischi stabilite con riferimento all'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni;

preso atto che l'articolo 12 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione gli obblighi inerenti all'attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali posti in relazione all'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni;

rilevato che l'articolo 13 estende le norme specifiche in materia di informazione e formazione stabilite per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana;

segnalato che gli articoli 14 e 15 prevedono l'estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione dell'ambito di applicazione di diverse norme volte a prevedere adempimenti a carico del datore di lavoro a tutela dei lavoratori in caso di eventi non prevedibili e nel caso di operazioni lavorative particolari;

rilevato che la direttiva (UE) 2022/431 che si intende recepire attraverso lo schema in esame mette in risalto altresì la necessità di ottimizzare la tutela della salute degli operatori negli ambienti lavorativi rispetto all'utilizzo dei farmaci pericolosi, le cui proprietà mutagene, teratogene e cancerogene causano un'elevata esposizione professionale;

valutata, dunque, l'opportunità di aggiornare il decreto legislativo n. 81 e successive modificazioni in relazione alla gestione e manipolazione dei farmaci pericolosi – alla luce della normativa europea nonché delle evidenze scientifiche, dei dati degli Enti nazionali e delle buone pratiche regionali sostenute dai vari professionisti – al fine di prevedere un sistema di monitoraggio regionale volto a garantire più alti *standard* di sicurezza sull'intero territorio nazionale;

preso atto del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 27 giugno 2024,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di introdurre specifiche misure finalizzate a strutturare un sistema di monitoraggio regionale riguardo al corretto recepimento, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi e degli standard previsti dalla normativa di riferimento nonché dai documenti di consenso della comunità scientifica relativi alla gestione e manipolazione dei farmaci pericolosi, al fine di incrementare la sicurezza degli operatori sanitari nella manipolazione dei farmaci pericolosi, garantendo così una maggiore tutela della salute pubblica.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.10 alle 16.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
SEDE CONSULTIVA:	
DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
DL 89/24: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Sulla pubblicità dei lavori	28
Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica delle Filippine in Italia, Nathaniel Imperial (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.45.

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza
del presidente Giulio TREMONTI.*

La seduta comincia alle 8.40.

**DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime
critiche di interesse strategico.
C. 1930 Governo.**
(Parere alla X Commissione).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, in via generale, osserva che il provvedimento — che si compone di diciassette articoli, suddivisi in tre Capi — intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

Sottolinea che si tratta di un tema centrale nelle dinamiche geopolitiche globali, come sta emergendo anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare, che la III Commissione sta svolgendo in sede di Comitato sull'Agenda 2030.

Rileva che il citato regolamento UE riconosce l'essenzialità per l'economia del-

l'Unione europea delle materie prime critiche (*Critical Raw Materials*), cruciali per le transizioni verde e digitale, oltre che per applicazioni di difesa e aerospaziali. La domanda di questi materiali è destinata ad aumentare esponenzialmente nei prossimi decenni, con potenziali impatti ambientali e sociali negativi. Inoltre, come emerso anche nei lavori del Comitato, l'approvvigionamento di queste materie è a rischio a causa dell'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi.

Evidenzia che per salvaguardare il funzionamento del mercato interno si è quindi ritenuto necessario un quadro comune dell'Unione europea che garantisca un approvvigionamento sicuro e sostenibile di CRM. Il regolamento dispone, dunque, elenchi di CRM, che dovrebbero essere aggiornati periodicamente e basarsi su metodologie chiare e trasparenti.

Fa presente che, ai sensi del regolamento, l'Unione europea dovrebbe poi identificare e supportare progetti strategici nell'estrazione, trasformazione e riciclaggio delle CRM. Tali progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e di un miglior accesso ai finanziamenti.

Il regolamento prevede, inoltre, che la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero sviluppare capacità di monitorare e coordinare le scorte strategiche. Le imprese di grandi dimensioni dovrebbero a loro volta valutare i rischi delle loro catene di approvvigionamento e sviluppare strategie di attenuazione.

Sottolinea che la Commissione, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie dovrebbero poi migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti, al fine di garantire che i progetti strategici abbiano accesso ai fondi necessari.

Precisa, infine, che l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare, nell'ambito della strategia «*Global Gateway*», partenariati strategici con Paesi terzi per diversificare l'approvvigionamento di CRM.

Tornando al provvedimento in esame, osserva il Capo I contiene una disciplina specifica e puntuale relativa alla presenta-

zione della domanda di riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, riciclo e trasformazione delle materie prime, che assumono lo *status* di progetti di pubblico interesse nazionale a seguito del riconoscimento da parte della Commissione europea.

Segnala che il suddetto Capo prevede anche una procedura statale di rilascio delle autorizzazioni, limitatamente ai progetti di ricerca riconosciuti come «strategici», in modo da consentire di rispettare i termini perentori previsti dal citato regolamento UE.

Rileva che il Capo II contiene disposizioni comuni volte a dettare modalità semplificate e più celeri per il rilascio dei permessi di ricerca di materie prime strategiche, nonché norme per il recupero di risorse minerarie contenute nei rifiuti estrattivi.

Evidenzia, infine, che il Capo III contiene le disposizioni che si prefiggono come obiettivo quello di garantire un accesso facilitato agli strumenti di finanziamento necessari all'approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche ed indispensabili nel rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale, in linea con la strategia europea capace di coniugare le esigenze sociali e produttive delle filiere strategiche con quelle ambientali.

Osserva, quindi, che l'unica disposizione di competenza della III Commissione è l'articolo 14, che modifica ed integra l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, introducendo l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo, qualificando come tali i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia. La norma, inoltre, specifica che i rottami ferrosi sono quelli ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Fa presente che il nuovo comma 3-*bis* dispone l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Tavolo permanente per il

monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.

Rileva che il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. Precisa che la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

Sottolinea che si tratta di una norma puntuale, che si inserisce nel più ampio quadro geopolitico che il Comitato sull'Agenda 2030 sta approfondendo.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 89/24: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giangiaco­mo CALOVINI (FDI), *relatore*, sottolinea che, in via generale, il provvedimento – che si compone di tredici articoli, suddivisi in quattro Capi, e di un allegato – introduce, tra le altre, norme volte a: disciplinare l'aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostra-

dali; garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; razionalizzare i compiti e le funzioni attribuite ai commissari straordinari e ridurre il numero; dare impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali nel settore stradale e idrico, di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali e allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa; ridefinire l'assetto di *governance* dell'autorità nazionale competente in materia di cattura e stoccaggio della CO₂; garantire la maggiore efficienza del procedimento penale.

Precisa che nella sua esposizione si limiterà ad illustrare l'unica disposizione di competenza della Commissione Affari esteri, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Si riferisce, in particolare, all'articolo 10, che prevede misure per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a sostenerne, in particolare, la presenza nel continente africano.

In particolare, i commi 1, 2 e 3 costituiscono un nuovo specifico strumento finanziario a valere sul Fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981 (« Fondo 394/81 »).

Ricorda che tale Fondo è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, con una riserva del 70 per cento delle risorse annue a favore delle PMI. Il Fondo è gestito da SIMEST S.p.A. per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è amministrato dal comitato interministeriale denominato « Comitato agevolazioni ».

Segnala che il Fondo è stato oggetto di numerosi interventi normativi finalizzati all'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza dei cofinanziamenti a fondo perduto: in particolare, il decreto-legge 25

n. 73 del 2021 ha stabilito l'inserimento a regime della componente di cofinanziamento a fondo perduto quale incentivo riconoscibile a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con delibera del citato Comitato agevolazioni.

Evidenzia che, nello specifico, il comma 1 della disposizione in esame istituisce questo fondo speciale, dotato di 200 milioni di euro, nell'ambito delle risorse già presenti nel fondo rotativo. I fondi sono destinati alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti nel continente africano e a quelle che sono stabilmente loro fornitrici, al fine di sostenere investimenti per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali. Precisa che la riserva di 200 milioni non è riferita a una specifica annualità, ma opera fino a esaurimento, ed è già stata prudenzialmente deliberata dal Comitato agevolazioni in data 3 ottobre 2023.

Sottolinea che, come si legge nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, la misura non presenta condizioni di maggiore agevolazione rispetto alle ordinarie condizioni di finanziamento del Fondo *ex* legge 394/81. La specialità deriva esclusivamente dalla definizione di uno specifico strumento *ad hoc*, diverso da quelli già esistenti, per supportare le imprese italiane sui mercati africani.

Osserva che, in base al comma 2, l'intervento in esame è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (cosiddetti « aiuti *de minimis* »). I finanziamenti sono concessi secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che definisce, altresì, la quota parte delle risorse del Fondo 394/81 da destinare a tale intervento, nel citato limite massimo di 200 milioni di euro.

Il comma 3 individua i requisiti che devono possedere le imprese per poter beneficiare dell'intervento. In particolare, tali imprese dovranno: configurarsi come im-

prese esportatrici – caratterizzate da un fatturato estero non inferiore ad una quota minima stabilita con successiva delibera del Comitato Agevolazioni – che sono stabilmente presenti sul mercato africano, o hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore alle soglie stabilite con deliberazione del Comitato Agevolazioni; oppure essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice il cui fatturato – in misura non inferiore ad una quota minima stabilita con delibera del Comitato Agevolazioni – derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure che hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore ad una quota minima stabilita con delibera del Comitato Agevolazioni.

Il comma 4 stabilisce che alle imprese, che hanno i requisiti per accedere ai finanziamenti, e che sono localizzate in Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna possono essere concessi cofinanziamenti a fondo perduto fino al limite del 20 per cento (in luogo del limite del 10 per cento per le imprese del resto d'Italia).

Il comma 5 riguarda il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del « Piano Mattei ». In particolare, si autorizza Cassa depositi e prestiti a concedere finanziamenti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, sotto qualsiasi forma – anche mediante strumenti di debito subordinato, e anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie – prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

Al riguardo, ricorda che Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assolvere ai com-

piti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché di banca di sviluppo, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero degli Affari esteri e con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Dal 1° gennaio 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione, ovvero il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani; in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale.

Tornando alla illustrazione, rileva che il comma 6, al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma precedente, prevede che le esposizioni di Cassa depositi e prestiti siano assistite dalla garanzia dello Stato, entro il limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, in misura pari al 80 per cento in relazione al singolo intervento.

Il comma 7 stabilisce che, ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti svolga l'istruttoria e, in caso di esito favorevole, approvi l'intervento e ne dia comunicazione, sottoponendo apposita relazione, ad un Comitato tecnico, il quale ne delibera la procedibilità, previa verifica della coerenza con le finalità del « Piano Mattei » ed i settori richiamati dal comma 5. Precisa che il Comitato tecnico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del « Piano Mattei », senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è composto da: quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente; un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 8 autorizza Cassa depositi e prestiti, una volta acquisita la favorevole

delibera del Comitato tecnico, a sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi con il soggetto beneficiario degli stessi.

Il comma 9 introduce un obbligo di comunicazione in capo a Cassa depositi e prestiti, che entro trenta giorni deve riferire al Comitato tecnico e al Ministero dell'economia e delle finanze l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. Entro il 30 aprile di ciascun anno, inoltre, deve presentare al Comitato tecnico e al MEF una relazione sull'andamento di ciascuno di tali interventi ammessi alla garanzia dello Stato, relativo all'esercizio precedente.

Il comma 10 dispone in merito alla copertura finanziaria necessario per istituire il fondo di garanzia previsto dal comma 6, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 11 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il MAECI, la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare – anche in parte – a supporto delle finalità e degli obiettivi del « Piano Mattei ». In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima sono svolte dal citato Comitato tecnico. Al riguardo, ricorda che il Fondo italiano per il clima – istituito dalla legge di bilancio per il 2022 con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027 – è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.

Infine, evidenzia che il comma 12 rifinanzia per 50 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* (FVC), istituito con la legge finanziaria 2007 e gestito da SIMEST per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ricorda

che l'intervento del FVC si sostanzia in investimenti, temporanei e di minoranza, per finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi in società costituite da imprese nazionali all'estero. Dalla relazione illustrativa si evince che alla data del 29 febbraio 2024 il Fondo aveva disponibilità residue pari a circa 15 milioni di euro: il rifinanziamento previsto dalla norma in esame si rende pertanto necessario al fine di incrementare gli interventi attesi del FVC, in considerazione dell'importanza assunta dallo strumento a supporto delle piccole e medie imprese italiane interessate dai processi di internazionalizzazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), con riferimento al comma 7 dell'articolo 12 illustrato dal relatore, rileva che l'intervento di Cassa depositi e prestiti deve essere oggetto di ulteriori approfondimenti, nel quadro di una più complessiva valutazione della strategia del « Piano Mattei »: al riguardo, osserva che, contrariamente a quanto disposto dal decreto-legge n. 161 del 2023, al Parlamento non è ancora stata trasmessa la prima relazione sull'attuazione del Piano, attesa per il 30 giugno scorso. Preannuncia la presentazione, da parte del proprio gruppo, di emendamenti nella Commissione di merito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.55.

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA PER L'INDO-PACIFICO**

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza
del presidente Paolo FORMENTINI.*

La seduta comincia alle 15.05.

**Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e
dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.**

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

**Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica delle
Filippine in Italia, Nathaniel Imperial.**

(Svolgimento e conclusione).

Nathaniel IMPERIAL, *Ambasciatore della Repubblica delle Filippine in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Paolo FORMENTINI, *presidente*, a più riprese, Salvatore DEIDDA (FDI), Simone BILLI (LEGA), Nicola CARÈ (PD-IDP) e Alessandro CATTANEO (FI-PPE).

Nathaniel IMPERIAL, *Ambasciatore della Repubblica delle Filippine in Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori 29

Audizione di rappresentanti di *Innovery S.p.A. (Svolgimento e conclusione)* 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di *Innovery S.p.A.*
(Svolgimento e conclusione).

Gianvittorio ABATE, *Chief Executive Officer di Innovery S.p.A.*, Guido MOSCARRELLA, *Direttore divisione cyber di Innovery S.p.A.*, Pasquale PATRICELLI, *Sales*

director di Innovery S.p.A. e Pietro PARENTE, *Corporate affairs&business development di Innovery S.p.A.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Paola Maria CHIESA (FDI), cui risponde Pasquale PATRICELLI, *Sales director di Innovery S.p.A.*

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di *Innovery S.p.A.* per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	70
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	55
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026. Atto n. 167 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale. Atto n. 160 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	69

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente preliminarmente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, segnalando che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di una relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Fa presente, inoltre, che gli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono corredati di relazione tecnica e che il Governo ha depositato una nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato.

Nel rinviare, quindi, per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario.

Con riferimento ai commi da 1 a 5 dell'articolo 1, rileva preliminarmente che

le disposizioni in esame consentono alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito determinate riduzioni del volume d'affari o della produzione rispetto all'anno precedente, di avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito.

Evidenzia che il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è conseguentemente modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private.

In proposito, prende atto che la relazione tecnica esclude aggravii a carico della finanza pubblica in quanto i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziare e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. Al riguardo, ritiene comunque che sarebbe utile acquisire elementi volti a stimare gli effetti della proroga delle garanzie rispetto alle risorse disponibili.

Ricorda, inoltre, che il comma 5 destina, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, nonché a imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

In proposito, nel rilevare che le disposizioni si configurano come nuove finalizzazioni nell'ambito di risorse già stanziare a legislazione vigente, ritiene necessario che il Governo confermi la disponibilità utilizzata delle risorse, segnalando come, in ogni caso, andrebbe esplicitata l'annualità di riferimento della nuova finalizzazione.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 2-bis, rileva preliminarmente che le dispo-

sizioni in esame modificano l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevedendo che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) possa concedere la garanzia anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, oggi disciplinate dalla legge n. 168 del 2017 recante norme in materia di domini collettivi. Ciò premesso, reputa opportuno che siano fornite informazioni in merito alle risorse disponibili allocate sul bilancio ISMEA, soggetto che non risulta incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, al fine di poter verificare se l'estensione della fattispecie in commento alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927 comporti effetti assorbibili nell'ambito delle predette risorse o se viceversa richieda lo stanziamento di risorse aggiuntive. In questo quadro, segnala che, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica di un eventuale stanziamento aggiuntivo, dovrebbe essere esplicitata la natura delle garanzie in questione. Ricorda che, fermi restando gli effetti in termini di saldo netto da finanziare, nel caso di garanzie non standardizzate, poiché l'impatto connesso alle eventuali escussioni non è prevedibile nell'*an*, nel *quantum* e nel *quando*, non si procede all'iscrizione di effetti né sul fabbisogno e né sull'indebitamento netto, viceversa, in caso di garanzie standardizzate, poiché tale impatto può essere stimato *ex ante*, i relativi effetti vengono iscritti sull'indebitamento netto.

In relazione all'articolo 1, comma 4-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per ciascuno dei tre settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agri-

micolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-*quater* dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal predetto comma 4-*bis*, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, con le seguenti modalità: quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario; quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario; quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario. In proposito, segnala che i citati articoli 3-*bis*, 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge n. 51 del 2015 hanno riconosciuto specifici contributi a sostegno, rispettivamente, dei settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario e agrumicolo, nel limite di spesa, per ciascun contributo, di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Ricorda che i suddetti contributi sono iscritti, rispettivamente, sui capitoli 7746, 7747 e 7748 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Evidenzia che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data dello scorso 3 luglio, risultano accertati, per ciascun capitolo, residui di stanziamento, corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate, i cosiddetti residui di lettera *f*), pari a 5 milioni di euro. In proposito, ritiene comunque utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e inde-

bitamento netto derivanti dall'utilizzo di tali risorse nell'anno 2024.

In relazione all'articolo 1, commi 6 e 8, evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*, sospendendo per due anni, uno in più di quanto già previsto a legislazione previgente, i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. Inoltre, la disposizione reca la copertura nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge di stabilità per il 2016, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023. Ricorda, inoltre, che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Fa presente che qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. Rammenta che a una precedente analoga disposizione di proroga, contenuta nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito non formula osservazioni considerate che in linea generale dalla proroga dei termini per la notifica di atti di recupero non sono attesi effetti di riduzione di gettito, consentendosi semmai all'Agenzia delle entrate di effettuare le operazioni di recupero in più tempo e che a una precedente analoga proroga non sono stati ascritti effetti finanziari. Rileva, inoltre, che, prudenzialmente, stante l'estensione della presente proroga anche al credito d'imposta per il Mezzogiorno, la relazione tecnica indica le ragioni per le quali, per questo caso specifico, dalla proroga potrebbe con-

seguire una sanatoria di talune posizioni; gli oneri per questa fattispecie sono configurati come limite di spesa ed è previsto che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate siano determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Osserva, in ogni caso, che la relazione tecnica indica gli elementi sulla cui base si rileva che il tetto di spesa è sostanzialmente congruo rispetto agli oneri massimi che potrebbero derivare dall'eventuale sanatoria. Ciò premesso, anche in considerazione del differente trattamento rispetto alla precedente proroga, potrebbe essere opportuno acquisire un chiarimento di carattere generale in ordine alle ragioni per le quali taluni regimi di aiuto o beneficio risultino suscettibili di dilazioni o sanatorie nell'ipotesi di proroga delle notifiche degli atti di recupero, mentre altri non lo sarebbero.

In relazione all'articolo 1, comma 9-bis, evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla normativa in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico ampliandone la portata alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali e prorogando la disciplina autorizzatoria di un anno, fino al 31 dicembre 2025. Ricorda, inoltre, che a tal fine essa integra la disciplina già prevista, a legislazione vigente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. Fa presente che a quest'ultima disposizione, comunque corredata di una clausola di invarianza, non sono stati ascritti effetti finanziari e che la relativa relazione tecnica dava conto delle ragioni per le quali le amministrazioni coinvolte sarebbero state in grado di fronteggiare i relativi adempimenti, peraltro già loro spettanti a legislazione previgente, a invarianza di risorse.

Ciò premesso, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene che andrebbe acquisita una conferma, che le stesse valutazioni già formulate con riferimento alla disciplina originaria risultino applicabili anche all'estensione del suo campo d'applicazione introdotta dalla norma ora in esame. Ritiene che andrebbe, inoltre, assicurato che le attività connesse con la

proroga annuale della disciplina autorizzatoria possano essere svolte dalle autorità competenti nel limite delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 1, comma 9-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, incidono sulle accise agevolate applicabili ai prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati, quali orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica. Fa presente, in particolare, che la norma in esame, limitatamente al 2024, proroga dal 30 giugno al 31 agosto i termini procedurali per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e per presentare una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati, con l'indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati nell'anno solare precedente. In proposito non formula osservazioni, considerato che la disposizione proroga i termini per l'ammissione al predetto beneficio fiscale, nel presupposto tuttavia che l'eventuale rimessione in termini di soggetti che, ad oggi, siano decaduti dal beneficio per il decorso delle scadenze non comporti una spesa fiscale maggiore di quella già scontata nei tendenziali, bensì solamente una rinuncia, per l'erario, a beneficiare degli eventuali risparmi che sarebbero derivati, a consuntivo, dal mancato riconoscimento delle agevolazioni sugli oli minerali agricoli. Chiede, comunque, una conferma al Governo in ordine a tale ricostruzione.

Fa presente, poi, che l'articolo 1-bis introduce una procedura per consentire all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ricorda che, a tal fine, si prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'ANCI che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle

documentate richieste da questi pervenute. Ciò stante, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la possibilità di reperire nell'ambito del predetto fondo la somma di 4 milioni di euro senza compromettere le destinazioni del fondo medesimo già disposte ai sensi della legislazione vigente.

In relazione ai profili concernenti la copertura finanziaria dell'articolo 1-ter, fa presente che la novella introdotta dal comma 1, lettera b), provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della medesima disposizione, relativa alla ricostruzione privata a seguito di eventi alluvionali, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023. In proposito, ricorda che il citato articolo 20-quinquies ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Fa presente che tali risorse, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 20-quinquies, sono assegnate alla contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione. Al riguardo, nel segnalare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7466 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, prende atto del fatto che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 3 luglio 2024, il predetto capitolo di spesa reca una disponibilità di competenza per l'anno in corso pari a 750.000.000 di euro. Ciò posto, ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalla disposizione in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pre-

giudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è già destinato a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 2, commi 1 e 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, come modificata in Senato, prevede lo sgravio parziale dei contributi riferiti al 2024 a carico del datore di lavoro che impiega lavoratori dipendenti nel settore agricolo in territori particolarmente colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2024 e che i relativi oneri sono valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ricorda che nel testo originario della norma, gli oneri per ciascuna annualità erano valutati in 83,7 milioni e la relazione tecnica si basava su una massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024 e su un'aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL pari al 45,54 per cento. Fa presente che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la misura degli oneri è stata ridotta da 83,7 a 67,45 milioni di euro. Sebbene l'emendamento che ha introdotto tale modifica non sia stato corredato di relazione tecnica, rileva che la riduzione disposta risulta derivare dall'applicazione di un'aliquota pari a 36,7 per cento, che non include la quota a carico dei lavoratori, pari all'8,84 per cento e che corrisponde a quella effettivamente applicabile alla misura in esame. In definitiva, fa presente che la quantificazione dell'onere relativo alle agevolazioni contributive nel testo trasmesso dal Senato è pertanto ricostruibile moltiplicando la massa retributiva utilizzata dalla relazione tecnica, pari a 540 milioni di euro, per un'aliquota contributiva del 36,7 per cento, anziché del 45,54 per cento, e applicando all'ammontare dei contributi così ottenuto la percentuale relativa all'agevolazione introdotta, pari al 68 per cento.

Ciò posto, riguardo alla massa retributiva ritiene opportuno acquisire informazioni dal Governo sull'origine del dato assunto a base della quantificazione, mentre con riferimento all'aliquota contributiva utilizzata, non ha osservazioni da formulare, posto che essa appare prendere in consi-

derazione quelle applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2024 come ridefinite dall'INPS il 31 gennaio 2024.

Con riguardo all'articolo 2-bis, commi da 1 a 4, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024. Ricorda che i suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024 e sono erogati dall'INPS, che provvede al monitoraggio degli oneri, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa. Fa presente che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, secondo quanto disposto ai commi 1 e 3. Inoltre, fa presente che per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovano applicazione con riferimento agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*), e *o*), del medesimo decreto legislativo. Ricorda che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Fa presente che i suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite.

In proposito, pur rilevando che le quantificazioni relative ai commi 1 e 2 risultano prudenziali rispetto alle stime previste per il 2023, in assenza della relazione tecnica aggiornata e del relativo prospetto riepilogativo, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità dei limiti di spesa rispetto alla finalità della norma, anche alla luce dell'effettivo utilizzo registrato nell'esercizio precedente, ferma restando la necessità di conoscere l'impatto effettivo degli oneri sui tre saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i commi 3 e 4 provvedono agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari rispettivamente a 2 milioni di euro e 11 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, nel rilevare che il Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca una dotazione iniziale di bilancio per il triennio in corso pari a euro 2.060.279.713 per l'anno 2024, a euro 1.504.561.713 per l'anno 2025 e a euro 1.381.183.713 per l'anno 2026, prende atto del fatto che, come è dato ricavare da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 3 luglio 2024, il predetto capitolo di spesa reca al momento una disponibilità di competenza per l'anno in corso pari a euro 2.004.279.346.

Ciò posto, ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalle disposizioni in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è destinato a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 2-bis, comma 5, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono l'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché il tratta-

mento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa nel territorio dei sistemi locali del lavoro di Melfi, di Potenza e di Rionero in Vulture riconosciute, con decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. In proposito, pur considerando che l'onere si configura come limite massimo di spesa, ritiene opportuno acquisire indicazioni, eventualmente in base ai fabbisogni comunicati dalla Regione interessata, riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati e al costo medio effettivo degli interventi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il medesimo comma 5 concede anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa, per l'anno 2024, nel limite di spesa di 7,5 milioni, il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a valere sulle risorse del medesimo Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, nel rilevare che l'intervento previsto dalla norma appare coerente con le finalità del medesimo Fondo, ritiene opportuno che il Governo confermi che la nuova destinazione di risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per la medesima annualità sulle medesime risorse.

In relazione all'articolo 2-ter, rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, modificano l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 disciplinante l'attività di controllo ispettivo in materia di assegno di inclusione, prevedendo, tra le finalità dell'attività ispettiva prevista dal medesimo comma, anche il rafforzamento dei controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare, come previsto al comma 1, lettera a).

Ricorda, inoltre, che nell'ambito dei controlli sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, viene esteso anche al personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'Ispettorato nazionale del lavoro l'accesso a tutte le informazioni e le banche dati trattate dall'INPS, come previsto al comma 1, lettera b), del medesimo articolo.

Al riguardo, pur considerato il tenore ordinamentale delle suddette novelle, rileva che andrebbe in particolare acquista la valutazione del Governo circa la possibilità che il suddetto ampliamento delle finalità dell'attività ispettiva in materia di assegno d'inclusione possa essere attuato in condizioni di neutralità finanziaria senza, pertanto, generare un fabbisogno di risorse aggiuntive per i soggetti coinvolti.

Rileva che le norme autorizzano, altresì, l'INPS e l'INAIL, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato rispettivamente sino a 403 e 111 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari – ispettori di vigilanza. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024. Ricorda che a tal fine, le medesime amministrazioni sono autorizzate, per la stessa annualità, a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta, su base regionale anche avvalendosi della Commissione RIPAM, secondo quanto previsto ai commi da 2 a 4.

Al riguardo, rileva che le suddette assunzioni verranno disposte nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio intervenute in un arco temporale già decorso: in proposito, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, che, come sembra prefigurare la portata testuale della norma, le immissioni in servizio debbano avvenire nell'ambito dei *budget* assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate, posto che tali economie già a legislazione vigente risultano utilizzabili ai fini

della determinazione dei medesimi *budget* assunzionali.

Con riguardo alla procedura concorsuale prevista dalle medesime disposizioni, fa presente che andrebbero acquisiti elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare che la stessa possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 2-*quater*, segnala che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura cui concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e l'ISTAT.

Ricorda che dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni stesse nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che l'istituzione e la gestione del Sistema informativo in oggetto, incluse le dotazioni informatiche necessarie all'invio e la condivisione dei dati da parte di tutte le amministrazioni chiamate in causa, possano essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle allocate sul Fondo per le politiche migratorie e utilizzate per far fronte agli oneri di funzionamento del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ai sensi del comma 6 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018.

In relazione all'articolo 2-*quinquies*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, presso l'INPS, la Banca

dati degli appalti in agricoltura alla quale si iscrivono le imprese aventi determinati requisiti che intendano partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. Fa presente che la norma, inoltre, prevede che l'INPS rilasci all'impresa richiedente un'attestazione di conformità all'esito della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore individuati con decreto ministeriale. Rileva che la disposizione è assistita da una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale alle attività ora descritte l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che l'emendamento che ha introdotto la norma in esame non era corredato di relazione tecnica, a suo avviso, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che l'istituzione e la gestione a regime delle attività connesse alla banca dati in oggetto e al rilascio delle attestazioni di conformità siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 4, lettere da *a*) a *c*), provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, che restano acquisite all'erario; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023.

Con specifico riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria dianzi

indicata, fa presente che l'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nel novellare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, vi ha introdotto il comma 6, che reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinata alla creazione e al consolidamento dei distretti del cibo, successivamente oggetto a più riprese di rifinanziamento attraverso la seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Al riguardo, rileva che la disposizione in esame dovrebbe intendersi riferita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001, che reca l'autorizzazione di spesa richiamata dalla norma in esame, anziché delle somme in conto residui di cui al comma 499 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Rileva che, coerentemente a quanto testé esposto, il comma 8-*bis* dello stesso articolo 3 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001, per finalità di copertura degli oneri recati dal medesimo comma 8-*bis*. Tanto premesso, segnala che le risorse di cui trattasi sono iscritte sul capitolo 7049 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca per l'anno 2024 uno stanziamento di 39,9 milioni di euro in termini di competenza e di circa 78,2 milioni di euro in termini di cassa. Per quanto concerne, nello specifico, le somme in conto residui di cui la norma in esame prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per finalità di copertura, segnala che – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul predetto capitolo risultano al momento accertati residui pari a circa 143 milioni di euro, qualificati come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a spese in conto capitale rispetto alle quali non si è perfezionato alcun impegno contabile, i cosiddetti residui di lettera *f*).

Al riguardo, nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti risorse, anche considerando l'ulteriore ricorso alla medesima

modalità di copertura finanziaria disposto dal successivo comma 5 dell'articolo 3, nonché del fatto che le stesse risorse non risultano gravate da obbligazioni giuridiche, segnala comunque l'esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'utilizzo per l'anno 2024 delle predette risorse.

Fa quindi presente che il comma 5 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, che restano acquisite all'erario. In proposito, quanto alla prima modalità di copertura, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), del provvedimento in esame, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento alla seconda modalità di copertura, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo 3, ribadisce l'esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'utilizzo per l'anno 2024 delle predette risorse.

Inoltre, fa presente che il comma 8-bis dello stesso articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001. Ricorda che, come già segnalato, tale disposizione, novellata dall'articolo 1, comma

499, della legge n. 205 del 2017, ha previsto un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, successivamente oggetto di rideterminazioni attraverso la seconda sezione della legge di bilancio. Al riguardo, fa presente che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 7049 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca una previsione iniziale, per l'anno in corso, pari a euro 39.900.000. In proposito, pur rilevando che, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua una disponibilità per l'anno 2024 di circa 34 milioni di euro, ritiene tuttavia necessario che il Governo confermi che la predetta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di spesa già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando che si dispone un cospicuo definanziamento della predetta autorizzazione di spesa.

Con riguardo all'articolo 3, commi da 5-bis a 5-quater, evidenzia preliminarmente che la norma interviene sul Fondo per la tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia del *Ips typographus*, che a legislazione vigente può essere impiegato per misure di lotta nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva che le norme ora introdotte intervengono in tale quadro disponendo che: il Fondo possa essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*. Si prevede, inoltre, la dotazione del fondo sia rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Fa presente che l'emendamento che ha introdotto le disposizioni non è corredato

di relazione tecnica. In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo opera nel limite delle disponibilità, e limitatamente a questo profilo non formula osservazioni. Per altro verso, ritiene che andrebbero acquisiti i seguenti chiarimenti circa il tenore testuale delle norme, al fine di verificare, in particolare, se al comma 5-*bis*, capoverso comma 855-*bis*, il riferimento alle « regioni », consenta l'utilizzo del finanziamento anche alle province autonome di Trento e di Bolzano, interessate dall'infe-stazione e incluse esplicitamente nella normativa vigente e se il predetto comma 5-*bis*, capoverso comma 855-*bis*, incida solo sull'ambito oggettivo delle misure finanziabili o anche sull'ambito geografico di applicazione, ossia consenta interventi anche al di fuori delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano indicate a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5-*quater* dello stesso articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal comma 5-*ter*, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al riguardo, fa presente che, alla luce di un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo, iscritto sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, residuano al momento 89 milioni di euro per il corrente esercizio finanziario, tenuto conto degli accantonamenti disposti in attuazione dei commi 4, lettera c), e 5 del medesimo articolo 3. Ciò posto, con riferimento all'anno 2024 prende atto della disponibilità delle occorrenti risorse a valere sul Fondo, anche in considerazione della riduzione disposta dal comma 8-*quater* del medesimo articolo 3, e della conformità degli interventi in esame rispetto alle fina-

lità cui il Fondo stesso risulta preordinato ai sensi della norma istitutiva. Tanto premesso, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità delle necessarie risorse a valere sul medesimo capitolo per gli anni 2025 e 2026.

In relazione all'articolo 3-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli siano collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Al riguardo, considerato che la dematerializzazione dei registri ha già avuto avvio, ritiene necessario che il Governo assicuri che il collegamento di cui trattasi possa essere effettuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano i commi da 139 a 142 all'articolo 1 della legge n. 170 del 2020, relativi al monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali. In particolare, rileva che esse rivedono in senso meno restrittivo l'obbligo per i soggetti che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri di comunicare il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, escludendo inoltre da tale obbligo le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi. Rileva come venga, altresì, modificato l'apparato sanzionatorio la cui decorrenza viene differita dal 1° gennaio 2024 al 1° marzo 2025. Segnala che si prevede, inoltre, la designazione del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente allo svolgimento delle attività di controllo. Evidenzia come venga previsto, infine, che dalle disposizioni in esame non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni stesse nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare circa le novelle riguardanti le modifiche all'obbligo di registrazione, data la natura ordinamentale delle stesse.

Con riferimento invece alle modifiche apportate alle sanzioni pecuniarie previste e al differimento della relativa decorrenza, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'eventuale gettito derivante dalle sanzioni stesse non sia stato scontato nei tendenziali di finanza pubblica. Per quanto attiene alla designazione del citato Dipartimento quale autorità competente allo svolgimento delle attività di controllo, reputa altresì necessario che il Governo assicuri che dette attività siano già svolte nell'ambito degli adempimenti istituzionali attribuiti al citato Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.

Con riferimento all'articolo 6, osserva che il comma 3, lettera b), introducendo al citato decreto-legge n. 9 del 2022 l'articolo 2-bis, prevede la partecipazione del personale delle Forze armate, nel limite di un contingente massimo di 177 unità per un periodo non superiore a dodici mesi, previa formazione e con dotazione di specifico equipaggiamento, alle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Segnala che la norma prevede inoltre la definizione degli oneri di personale e di funzionamento relativi all'impiego del suddetto personale nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, posti a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, nonché l'eventuale corresponsione, al personale delle Forze armate in oggetto, di compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi previsti a legislazione vigente, nel limite di 55 ore mensili *pro capite* per il

personale appartenente ai gruppi operativi territoriali e 20 ore mensili *pro capite* per il restante personale e l'attribuzione di funzioni di agente di pubblica sicurezza, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri impiegato nei medesimi gruppi operativi territoriali.

Al riguardo, prende atto che gli oneri recati derivanti dall'impiego delle Forze armate per le finalità della norma sono configurati come limite massimo di spesa. Alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, segnala che i medesimi importi appaiono, nel complesso, verificabili e confermabili, salvo per quanto riguarda la componente degli oneri di funzionamento relativi all'impiego del personale «*Predator*», con specifico riguardo a viveri, servizi generali ed equipaggiamento e vestiario, in quanto l'importo complessivo sembrerebbe essere stato sottostimato, presumibilmente per effetto di un errore materiale. Infatti, rileva che, applicando il costo unitario al periodo considerato, si ottiene un onere pari a circa 200.000 euro contro i circa 20.000 indicati dalla relazione tecnica. Sul tale aspetto, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme autorizzano l'istituzione, fino al 31 dicembre 2006, di un Commissario straordinario per affrontare l'emergenza sulla diffusione del cosiddetto granchio blu e che al citato Commissario è attribuito un compenso massimo annuo di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Fa presente che i relativi oneri sono quantificati in misura pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e a 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Pertanto, evidenzia che, ai fini della determinazione dell'onere derivante dal compenso del Commissario, l'importo massimo annuo di euro 100.000 previsto dall'articolo

15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui la norma fa espresso rinvio, viene determinato in termini maggiorati, euro 132.700 euro, presumibilmente al fine di tener conto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, peraltro determinati secondo un'aliquota del 32,7 per cento. Sul punto, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme istituiscono, per un periodo di ventiquattro mesi prorogabile di un pari periodo, un Commissario straordinario nazionale volto al contrasto di alcune patologie animali, che ha la facoltà di nominare un sub commissario cui sono attribuiti specifici settori nonché funzioni vicarie. Segnala che il Commissario straordinario opera presso la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute che assicura il necessario supporto tra cui rientra, tra l'altro, il solo rimborso spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Fa presente che per l'azione di supporto viene riservata la facoltà di assegnare a tale Divisione un contingente di personale nel limite massimo di 15 unità proveniente da altre amministrazioni e che il personale individuato, posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Rileva, inoltre, che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Evidenzia che le norme chiariscono che al Commissario straordinario e al sub commissario non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti fatta eccezione per i rimborsi spese summenzionati, mentre, con riferimento al contingente di personale distaccato, è autorizzata la spesa di euro 76.720 euro per l'anno 2024, 125.160 euro per

l'anno 2025 e 54.800 euro per lavoro straordinario, buoni pasto e missioni.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, come integrati in virtù delle valutazioni e dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame al Senato, che consentono di verificare e confermare gli importi recati dalla suddetta autorizzazione di spesa. Prende atto, in particolare, di quanto chiarito circa la portata applicativa della norma, ovvero che, stante la possibilità e non l'obbligo di prorogare di ulteriori ventiquattro mesi la struttura commissariale, alla proroga si provvederà al sussistere delle necessarie disponibilità, nonché in merito ai criteri utilizzati nella stima dell'onere relativo ai corrispettivi per lavoro straordinario dovuti al personale della struttura commissariale. Tanto premesso, chiede peraltro di acquisire una valutazione in merito alla possibilità che l'operatività della struttura commissariale presso il Ministero della salute possa essere assicurata, da parte di quest'ultimo, nell'ambito delle dotazioni strumentali e logistiche disponibili a normativa vigente in capo al medesimo dicastero.

Con riferimento all'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame integrano e modificano specifiche disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, al fine di istituire la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, demandando all'adozione di un decreto interministeriale la definizione delle relative competenze e dei criteri generali per lo svolgimento di tali attività ispettive. Si dispone, inoltre, che il suddetto personale venga individuato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che ne determina altresì i requisiti, l'attività di formazione e l'aggiornamento. Fa presente che è, altresì, previsto che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, già funzionalmente dipendente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia ora posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste. Segnala, infine, che all'attuazione dell'articolo in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'istituzione del suddetto personale ispettivo e in particolar modo alla relativa attività di formazione e aggiornamento, considerato che la relazione tecnica e la nota governativa di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame al Senato si limitano a richiamare la clausola di neutralità finanziaria dianzi descritta, rileva l'opportunità che vengano forniti, in linea con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, dati e pertinenti elementi di valutazione volti a consentire l'effettiva verifica dell'asserita invarianza finanziaria della disposizione in riferimento.

Con riferimento all'articolo 9-*bis* rileva preliminarmente che la norma in esame novella il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019 recante specifici obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in capo ai primi acquirenti di latte crudo e da parte delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari, con il relativo regime sanzionatorio pecuniario in caso di violazione dei medesimi obblighi. In particolare, rileva che viene sostituito il suddetto comma 4 al fine di ridefinire, in riduzione, la relativa cornice edittale, da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro, rispetto a quanto previsto a normativa vigente, ossia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 20.000 euro. Rileva che vengono, altresì, rimosse le casistiche relative a sanzioni accessorie e decurtazione di sanzioni. Fa presente che, ai sensi del nuovo comma 4-*bis* introdotto alla medesima disposizione, nel caso di piccoli produttori inadempienti, il regime sanzionatorio così come novellato viene applicato a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nel 2024. Al riguardo, evidenzia che tali novelle sono suscettibili di incidere in senso riduttivo sui proventi da sanzioni rispetto a quanto potenzialmente determi-

nabile ai sensi dell'assetto vigente. In proposito, andrebbe dunque assicurato, a suo avviso, che le entrate riferite alle sanzioni di cui trattasi non siano state scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 9-*quater*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono l'incorporazione nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della società per azioni Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN), attualmente configurata come società *in house* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Fa presente che ai componenti degli organi di SIN Spa sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti fino alla data dell'incorporazione mentre ai medesimi organi, per gli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di chiusura e della relativa situazione patrimoniale, spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute. Segnala che, con riferimento al personale a tempo indeterminato di SIN Spa, viene, poi, previsto, che, previa procedura di selezione pubblica, lo stesso sia trasferito alle dipendenze dell'Agenzia e inquadrato nei corrispondenti ruoli sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto interministeriale e che tale trasferimento avvenga assicurando che la spesa massima sostenuta dall'AGEA relativa a tale personale non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN Spa per il 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fa presente che, a conclusione della procedura, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN Spa effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia. Rileva che a tale personale si applica il trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente di AGEA con l'attribuzione di un eventuale differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, nel caso in cui il trattamento economico fondamentale già percepito risultasse maggiore rispetto a quello goduto

dal personale AGEA, nonché un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui sopra. Segnala che il personale in riferimento mantiene il regime previdenziale in godimento e che il direttore dell'Agenzia predispone, altresì, un piano triennale per la gestione unitaria del SIAN, la razionalizzazione e l'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, finalizzato al conseguimento del maggior risparmio di spesa possibile. Rileva come, a tal fine, vengano disposte conseguenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 74 del 2018 disciplinante l'organizzazione di AGEA e il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.

Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica riferisce la non onerosità della disposizione, precisando, in particolare, che il quadro delle risorse destinate al finanziamento di SIN Spa non viene mutato rispetto a quanto previsto nell'assetto vigente. Fa presente come venga, inoltre, evidenziato che, al fine di escludere impatti negativi sulla finanza pubblica e allo scopo di determinare la sostenibilità finanziaria da parte del soggetto incorporante AGEA, il bilancio della società SIN Spa, approvato dalla relativa Assemblea il 20 giugno 2024, è stato redatto secondo i criteri civilistici e che quindi non sussistono poste fuori bilancio, che possano riversarsi quale peso economico non stimato in capo ad AGEA.

Evidenzia che la relazione tecnica riferisce, altresì, che alle spese relative ai rimborsi spettanti agli organi per gli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di chiusura e della relativa situazione patrimoniale, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che i suddetti adempimenti potrebbero svolgersi in poche riunioni, anche solo telematiche, degli organi in proroga, stimando una spesa di 5.000 euro che viene valutata

dalla medesima relazione tecnica più che sufficiente per coprire i relativi costi.

Rileva che, quanto al regime retributivo del personale trasferito da SIN Spa ad AGEA, la relazione tecnica afferma che saranno impiegate le medesime risorse già attualmente destinate a tale scopo da parte della Società in riferimento senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito, infine, alla procedura selettiva afferente il personale da trasferire in AGEA rileva che, poiché la stessa andrebbe a configurarsi come una mera selezione per titoli e colloquio effettuabile anche presso la sede AGEA e da parte di personale interno, le relative spese possano essere contenute entro il limite di 10.000 euro e alle stesse si può effettivamente fare fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto sopra riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma, con riferimento specifico alla retribuzione del personale transitato della società SIN Spa nell'AGEA, ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali profili di onerosità, non quantificati né valutati dalla relazione tecnica, derivanti dalla previsione che consente di attribuire al medesimo personale della società SIN Spa un trattamento retributivo accessorio nell'ipotesi in cui il trattamento economico complessivo spettante al corrispondente personale dell'Agenzia risulti superiore, anche in considerazione del fatto che non sono ravvisabili effetti compensativi nell'ipotesi opposta in cui il trattamento retributivo spettante al personale dell'Agenzia risulti inferiore, giacché in tal caso il personale trasferito mantiene invece il trattamento retributivo di provenienza.

Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023, prevedendo una procedura per l'individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione,

strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, nonché l'indicazione delle risorse disponibili per la loro realizzazione. Fa presente, in proposito, che la relazione tecnica afferma che dai relativi adempimenti non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritiene utile acquisire elementi di valutazione al fine di confermare che i soggetti pubblici chiamati allo svolgimento delle misure, vale a dire la Cabina di regia, l'Autorità di bacino e il Commissario straordinario, siano in grado di provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che le norme inoltre destinano, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla cabina di regia e con la ricognizione delle risorse disponibili, agli interventi di urgente realizzazione di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 39 del 2023, introdotti dal provvedimento in esame, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Segnala che ai suddetti oneri, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, relativo al Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva. In proposito, rileva che la relazione tecnica fornisce gli elementi di dettaglio alla base di tali disponibilità e la loro ripartizione per il finanziamento delle opere da realizzare. Preso atto di tali chiarimenti, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato, che ha soppresso la terza riga dell'Allegato 1, relativa alle opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore-Reno del canale emi-

liano romagnolo, ritiene utile acquisire conferma che la ripartizione delle risorse sia compatibile con i profili di cassa previsti a legislazione vigente e che la riprogrammazione delle risorse non pregiudichi lo svolgimento di altri interventi eventualmente già previsti a valere sulle medesime risorse.

Fa presente che la durata dell'incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica è quindi prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 e che, conseguentemente, vengono estesi fino al 2025 il relativo compenso, pari a 132.700 euro, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e gli oneri connessi alla struttura commissariale, pari a 1.497.584 euro. Rileva che viene altresì previsto che il Commissario possa avvalersi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, evidenzia che tra i compiti del Commissario sono inclusi il coordinamento relativo alla ricognizione delle risorse, nonché la verifica e il coordinamento della proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, eliminando specificamente le attività di ricognizione di interventi urgenti su dighe.

Al riguardo, pur considerando che gli importi per l'esercizio 2025 replicano quelli previsti per l'anno in corso, appare comunque necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che gli importi medesimi risultino congrui alla luce degli adempimenti posti in capo al Commissario e alla sua struttura, come modificati dalle disposizioni in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i numeri 1) e 6) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11 prevedono agli oneri derivanti dalle proroghe ivi disposte, pari, rispettivamente, a 132.700 euro e a 1.497.584 euro per l'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, nel rammentare che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno 2025 una dotazione iniziale di bilancio di 106.371.658,

ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta, per il medesimo anno 2025, dall'articolo 12, comma 7, lettera b), del decreto-legge in esame.

Con riferimento, quindi, al comma 2-*bis* dell'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono il comma 1-*bis* all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, prevedendo che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni siano predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati. Al riguardo, ricorda che le Autorità di bacino rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Ciò premesso, andrebbe chiarita, a suo avviso, la natura degli adeguamenti tecnici richiamati dalle norme e la titolarità degli eventuali adempimenti agli stessi connessi al fine di assicurare la loro sostenibilità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui comma 3 dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022.

Per quanto concerne l'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare che subentra, assumendone le funzioni, alla Struttura di missione per le politiche del mare già operante presso la medesima Presidenza del Consiglio e di cui viene conseguentemente disposta la soppressione, di cui ai commi 1 e 2. Segnala

che presso il Dipartimento sono istituiti 2 uffici dirigenziali di livello generale e 4 uffici di livello dirigenziale non generale ed è, altresì, incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di 2 unità di personale dirigenziale generale e di 2 unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unità dirigenziale generale e alle 2 unità dirigenziali non generali già assegnate alla sopprimenda struttura di missione. Fa presente che a tal fine è autorizzata una spesa di 930.791 euro per il 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere al 2025, di cui al comma 3 e che al medesimo Dipartimento, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione, è assegnato un contingente di 11 unità non dirigenziali, di cui 7 di categoria A e 4 di categoria B del Contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da Ministeri, in posizione di fuori ruolo, di comando o di altro analogo istituto, prevedendo che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Rileva che l'entità del suddetto contingente di personale di prestito è stata modificata per effetto dell'approvazione al Senato dell'emendamento 12.100 e del relativo subemendamento 12.100/5^a Commissione volto a recepire nel testo il parere non ostativo condizionato della medesima 5^a Commissione del Senato. In particolare, evidenzia che l'originario contingente di 5 unità di funzionari è stato portato a 11 unità con un incremento di 2 ulteriori unità di pari qualifica e di 4 unità di personale amministrativo. Segnala che i suddetti emendamenti hanno, inoltre, modificato, in riduzione, gli importi dell'autorizzazione di spesa riferita al suddetto contingente di personale in prestito, che sono stati rideterminati in euro 612.278 per il 2024, 615.400 euro nel testo originario della norma, e in euro 1.049.619 annui a decorrere dal 2025, 1.054.972 euro nel testo originario della norma, di cui al comma 4.

Rileva che al Dipartimento è assegnato, inoltre, un contingente di esperti – già attribuito alla Struttura di missione, il cui trattamento economico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, è fissato nel limite massimo annuo *pro capite* di 50.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per il 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dal 2025, di cui al comma 5. Fa presente che i suddetti emendamenti hanno infine modificato, anche in tal caso in riduzione, gli importi degli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5 rideterminando gli stessi in misura pari a euro 1.747.236 per il 2024, 1.750.358 euro nel testo originario della norma, e a euro 2.995.261 annui a decorrere dal 2025, 3.000.614 euro nel testo originario della norma.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare gli importi riferiti agli oneri di personale, con l'esclusione del contingente non dirigenziale in prestito la cui composizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. A tale proposito, evidenzia l'opportunità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la rideterminazione dei relativi oneri che, come ha già accennato, a fronte di un incremento di numero delle unità, 6 unità complessive, 2 di categoria A e 4 di categoria B, vengono stimati in riduzione rispetto a quanto previsto nel testo originario del decreto-legge. Fa presente che la richiesta appare opportuna, pur considerato quanto riferito dal Governo al Senato in merito alla prudenzialità dei criteri di quantificazione adottati nella relazione tecnica per la stima originaria degli oneri di personale, ovvero di come fosse stato ipotizzato uno stanziamento economico idoneo a supportare il reclutamento integrale delle 20 unità complessive di personale, ossia 15 della struttura di missione più 5 in prestito, come interamente appartenenti alla categoria A, con l'intero trattamento, fondamentale e accessorio, a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonostante il perso-

nale della struttura di missione, di cui è prevista l'automatica assegnazione al Dipartimento, risultasse in parte riconducibile alla categoria B e, in quanto in prestito, fosse titolare di un trattamento economico fondamentale a carico delle Amministrazioni di provenienza. Posto che le unità complessive per effetto delle modifiche intervenute al Senato risultano ora 26, di cui 15 della struttura di missione più 11 in prestito, andrebbe acquisita, a suo avviso, conferma da parte del Governo che la suddetta rideterminazione degli importi degli oneri di personale possa trovare giustificazione alla luce del criterio prudenziale adottato per la stima originaria degli oneri.

Osserva come andrebbe altresì confermata la possibilità di soddisfare i fabbisogni di funzionamento della nuova struttura dipartimentale, anche alla luce delle modifiche intervenute, nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente.

Con riferimento invece al contingente di esperti, rileva preliminarmente che l'onere è configurato come tetto di spesa – sia individuale, per 50.000 euro, sia complessivo, per 350.000 euro annui dal 2025. Pur non avendo osservazioni circa tale quantificazione, ritiene che andrebbero comunque acquisiti ulteriori chiarimenti posto che i due tetti possono essere raggiunti con un massimo di sette esperti, mentre, da un lato, la relazione tecnica, non dettagliando il costo unitario, stima che il contingente sia composto da 10 unità, e, dall'altro lato, la norma non individua esplicitamente un numero massimo di esperti, ma dispone l'assegnazione del contingente di esperti già attribuito all'attuale Struttura di missione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 7 dell'articolo 12 provvedono agli oneri di personale previsti dai commi 3, 4 e 5 medesimo articolo, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dal 2025, tramite due modalità. Quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dal 2025, ai sensi del comma 7, lettera *a)*, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557

euro a decorrere dal 2025, ai sensi del comma 7, lettera *b*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che la disposizione in esame non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso stretto, limitandosi a indicare che, per quota parte degli oneri, si provvederà a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, evidenzia che potranno essere oggetto di utilizzo le risorse riferibili alle economie di spesa derivanti dalla soppressione, disposta dal comma 2 del presente articolo, della Struttura di missione per le politiche del mare, costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Segnala che tale ricostruzione appare suffragata dal fatto che, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, sono evidenziate – solo per memoria – minori spese correnti, in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, riferibili proprio alla soppressione della predetta Struttura di missione. Al riguardo, rileva che, nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2024-2026, le risorse relative alle spese di funzionamento e, dall'altro, alla retribuzione del personale in servizio della citata Struttura di missione sono iscritte sui capitoli 304 e 305, che recano, rispettivamente, uno stanziamento di 488.200 euro e di 939.208 euro per ciascuno degli anni del suddetto triennio, per un importo totale di 1.427.408 euro annui, inferiore rispetto al complessivo utilizzo previsto, a decorrere dall'anno 2025, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tale quadro, pertanto, considera opportuno che il Governo fornisca elementi di maggiore informazione in merito agli ulteriori capitoli del predetto bilancio autonomo da cui saranno attinte, quantomeno in relazione alle spese a partire dal 2025, le occorrenti risorse finanziarie.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, rammenta che il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno 2024, sulla base di quanto risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità residua di 25.968.674 euro, mentre per gli anni 2025 e 2026 la dotazione iniziale di bilancio è pari, rispettivamente, a euro 106.371.658 e a euro 268.515.522. Ciò posto, a suo avviso, andrebbe confermata dal Governo la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura anche per gli anni successivi al 2024, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso per le medesime annualità, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta per l'anno 2025 dai numeri 1) e 6) della lettera *b*) dell'articolo 11.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Ad integrazione della predetta documentazione, assicura inoltre che l'ISMEA potrà concedere le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, come previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, senza necessità di prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Rileva, quindi, che la previsione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme in conto residui, previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, e dall'articolo 3, commi 4, lettera *b*), e 5, non determina per l'anno 2024 effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Segnala, inoltre, che le attività connesse all'attuazione del comma 9-*bis* dell'articolo 1, che proroga fino al 31 dicembre 2025 la disciplina in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico e prevede la sua estensione alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, potranno essere svolte dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse già destinate all'attuazione della disciplina vigente.

Evidenzia, altresì, che, con riferimento all'articolo 2, la stima della massa retributiva dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo operanti nei territori colpiti da recenti eventi alluvionali nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana è stata effettuata sulla base dei più recenti dati amministrativi disponibili.

Osserva che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 1, che reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, sono state utilizzate le informazioni desumibili dagli archivi INPS, ipotizzando che circa il 10 per cento della platea di circa 20.000 lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale possa rientrare nel campo di applicazione della norma in esame e considerando una durata del trattamento pari a quindici giorni, una retribuzione giornaliera di 85 euro e l'applicazione di un'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti pari al 30,10 per cento.

Per quanto concerne, invece, la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 2, in materia di disapplicazione, per eventi oggettivamente non evitabili, dei limiti di durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, rileva che essa è stata effettuata considerando che, sulla base dei dati presenti negli archivi gestionali dell'INPS, circa il 50 per cento delle ore di cassa integrazione autorizzate per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e dei settori affini è riferito a eventi oggettivamente non evitabili e, in

tale ambito, il 20 per cento delle ore è riconducibile ad imprese che hanno già raggiunto o sono in procinto di raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti.

Fa, inoltre, presente che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 5, che estendono l'applicazione di specifici ammortizzatori sociali alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa di alcuni territori della Regione Basilicata, è stata considerata una platea di 600 lavoratori potenzialmente interessati.

Segnala, quindi, che le immissioni in servizio previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 2-*ter* avranno luogo nell'ambito dei *budget* assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate e la procedura concorsuale a tal fine autorizzata dal successivo comma 4 potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse già destinate a legislazione vigente allo svolgimento dei concorsi.

Con riferimento all'istituzione e alla gestione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 2-*quater*, evidenzia che ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, gli oneri per la gestione e lo sviluppo della predetta piattaforma saranno posti a carico delle risorse destinate allo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro, iscritte sul capitolo 7821 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Precisa, inoltre, che l'INPS potrà provvedere all'istituzione della banca dati degli appalti in agricoltura di cui all'articolo 2-*quinqüies*, nonché alla gestione a regime delle attività connesse e al rilascio delle attestazioni di conformità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il medesimo Istituto potrà avvalersi in buona parte dei dati già in suo possesso, potendo raccogliere gli ulteriori dati necessari attraverso le dichiarazioni

delle imprese e la cooperazione applicativa delle altre pubbliche amministrazioni.

Conferma, altresì, che le attività di cui all'articolo 3-*bis*, che prevede il collegamento dei registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli allo schedario viticolo istituito dall'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando i sistemi informatici già operativi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con riferimento all'articolo 4-*bis*, assicura che le modifiche apportate alle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare e il differimento della relativa decorrenza non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica.

Chiarisce, quindi, che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvederà ai compiti ad esso assegnati dall'articolo 4-*bis* in qualità di autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzioni che rientrano comunque tra quelle istituzionalmente assolve dal citato Dipartimento. Con riferimento alla novella introdotta dall'articolo 6, comma 3, lettera *b*), avverte che la partecipazione del personale delle Forze armate, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite di un contingente massimo prestabilito, all'attuazione delle azioni di contenimento e contrasto della peste suina africana sarà assicurata nel rispetto del limite massimo di spesa indicato dalla medesima disposizione.

Osserva poi che la quantificazione del compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu di cui all'articolo 7, determinato in misura pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e a 132.700 euro per l'anno 2025, tiene conto dell'importo massimo annuo di 100.000 euro stabilito in via generale, per il compenso di commissari straordinari o sub commissari, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui la disposizione in esame fa espresso riferimento, nonché degli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'amministrazione.

Rileva, inoltre, che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute potrà provvedere alle attività di supporto del Commissario straordinario per il contrasto della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, di cui all'articolo 8, nell'ambito delle dotazioni strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

Fa, quindi, presente che alle attività formative e di aggiornamento del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 9, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla formazione e all'aggiornamento del personale.

Conferma che la rideterminazione del quadro sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), prevista dall'articolo 9-*bis*, non è suscettibile di determinare effetti negativi rispetto alle previsioni già scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene alla procedura di incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, disciplinata dall'articolo 9-*quater*, segnala che alla corresponsione dei trattamenti economici complessivi al personale di SIN S.p.A. transitato in AGEA, si provvederà a valere sulle risorse già oggetto di trasferimento alla

predetta società, secondo quanto previsto dai commi 7 e 11 del medesimo articolo 9-*quater*.

Chiarisce, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), volte all'individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, si inseriscono a valle della complessiva ricognizione delle opere e degli interventi operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2023, e, pertanto, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che l'approvazione dell'elenco delle misure più urgenti ha carattere tecnico e non economico.

Con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 3), fa presente che la ripartizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 è compatibile con i profili di cassa già scontati a legislazione vigente e la relativa riprogrammazione non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle risorse medesime.

Precisa, inoltre, che l'ammontare delle somme stanziare per la proroga, stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 1), dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della durata dell'incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto risulta congruo anche alla luce della ridefinizione dei compiti del Commissario straordinario.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, rileva che le Autorità di bacino distrettuali potranno provvedere alla predisposizione degli adempimenti tecnici relativi al rilascio dei deflussi ecologici nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando gli specifici finanziamenti previsti al riguardo nell'ambito della linea d'azione 2.3.1 del Piano Operativo Ambiente, finanziata con i fondi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020.

Avverte, altresì, che gli oneri derivanti dai trattamenti economici da riconoscere

alle sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A e alle quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da impiegare presso il Dipartimento per le politiche del mare della medesima Presidenza del Consiglio, istituito dall'articolo 12, sono stati quantificati sulla base dei trattamenti da riconoscere a tali lavoratori sulla base della normativa e dei contratti collettivi applicabili.

Con riferimento al medesimo articolo 12, fa presente che alle spese di funzionamento della nuova struttura dipartimentale, così come riconfigurata a seguito delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al compenso degli esperti si provvederà nel rispetto del limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, indicato dal comma 5 del medesimo articolo 12.

Conferma, infine, che le risorse a vario titolo impiegate per finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal presente provvedimento sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1946, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del

2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'ISMEA potrà concedere le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, come previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, senza necessità di prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive;

la previsione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme in conto residui, previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, e dall'articolo 3, commi 4, lettera b), e 5, non determina per l'anno 2024 effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

le attività connesse all'attuazione del comma 9-*bis* dell'articolo 1, che proroga fino al 31 dicembre 2025 la disciplina in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico e prevede la sua estensione alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, potranno essere svolte dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse già destinate all'attuazione della disciplina vigente;

con riferimento all'articolo 2, la stima della massa retributiva dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo operanti nei territori colpiti da recenti eventi alluvionali nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana è stata effettuata sulla base dei più recenti dati amministrativi disponibili;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 1, che reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, com-

prese quelle relative a straordinarie ondate di calore, sono state utilizzate le informazioni desumibili dagli archivi INPS, ipotizzando che circa il 10 per cento della platea di circa 20.000 lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale possa rientrare nel campo di applicazione della norma in esame e considerando una durata del trattamento pari a quindici giorni, una retribuzione giornaliera di 85 euro e l'applicazione di un'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti pari al 30,10 per cento;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 2, in materia di disapplicazione, per eventi oggettivamente non evitabili, dei limiti di durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, è stata effettuata considerando che, sulla base dei dati presenti negli archivi gestionali dell'INPS, circa il 50 per cento delle ore di cassa integrazione autorizzate per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e dei settori affini è riferito a eventi oggettivamente non evitabili e, in tale ambito, il 20 per cento delle ore è riconducibile ad imprese che hanno già raggiunto o sono in procinto di raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 5, che estendono l'applicazione di specifici ammortizzatori sociali alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa di alcuni territori della Regione Basilicata, è stata considerata una platea di 600 lavoratori potenzialmente interessati;

le immissioni in servizio previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 2-*ter* avranno luogo nell'ambito dei *budget* assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate e la procedura concorsuale a tal fine autorizzata dal successivo comma 4 potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse già destinate a legislazione vigente allo svolgimento dei concorsi;

all'istituzione e alla gestione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 2-*quater* si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, gli oneri per la gestione e lo sviluppo della predetta piattaforma saranno posti a carico delle risorse destinate allo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro, iscritte sul capitolo 7821 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

l'INPS potrà provvedere all'istituzione della banca dati degli appalti in agricoltura di cui all'articolo 2-*quinqüies*, nonché alla gestione a regime delle attività connesse e al rilascio delle attestazioni di conformità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il medesimo Istituto potrà avvalersi in buona parte dei dati già in suo possesso, potendo raccogliere gli ulteriori dati necessari attraverso le dichiarazioni delle imprese e la cooperazione applicativa delle altre pubbliche amministrazioni;

le attività di cui all'articolo 3-*bis*, che prevede il collegamento dei registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli allo schedario viticolo istituito dall'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando i sistemi informatici già operativi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

con riferimento all'articolo 4-*bis*, le modifiche apportate alle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare e il differimento della relativa decorrenza non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica;

il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvederà ai compiti ad esso assegnati dall'articolo 4-*bis* in qualità di autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzioni che rientrano comunque tra quelle istituzionalmente assolute dal citato Dipartimento;

con riferimento alla novella introdotta dall'articolo 6, comma 3, lettera *b*), la partecipazione del personale delle Forze armate, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite di un contingente massimo prestabilito, all'attuazione delle azioni di contenimento e contrasto della peste suina africana sarà assicurata nel rispetto del limite massimo di spesa indicato dalla medesima disposizione;

la quantificazione del compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu di cui all'articolo 7, determinato in misura pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e a 132.700 euro per l'anno 2025, tiene conto dell'importo massimo annuo di 100.000 euro stabilito in via generale, per il compenso di commissari straordinari o sub commissari, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui la disposizione in esame fa espresso riferimento, nonché degli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'amministrazione;

la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute potrà provvedere alle attività di supporto del Commissario straordinario per il contrasto della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, di cui all'articolo 8, nell'ambito

delle dotazioni strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente;

alle attività formative e di aggiornamento del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 9, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla formazione e all'aggiornamento del personale;

la rideterminazione del quadro sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), prevista dall'articolo 9-bis, non è suscettibile di determinare effetti negativi rispetto alle previsioni già scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica;

per quanto attiene alla procedura di incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, disciplinata dall'articolo 9-quater, alla corresponsione dei trattamenti economici complessivi al personale di SIN S.p.A. transitato in AGEA, si provvederà a valere sulle risorse già oggetto di trasferimento alla predetta società, secondo quanto previsto dai commi 7 e 11 del medesimo articolo 9-quater;

le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), volte all'individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, si inseriscono a valle della complessiva ricognizione delle opere e degli interventi operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2023, e, pertanto, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che l'approvazione dell'elenco delle misure più urgenti ha carattere tecnico e non economico;

con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), la ripar-

tizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 è compatibile con i profili di cassa già scontati a legislazione vigente e la relativa riprogrammazione non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle risorse medesime;

l'ammontare delle somme stanziato per la proroga, stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 1), dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della durata dell'incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto risulta congruo anche alla luce della ridefinizione dei compiti del Commissario straordinario;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, le Autorità di bacino distrettuali potranno provvedere alla predisposizione degli adempimenti tecnici relativi al rilascio dei deflussi ecologici nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando gli specifici finanziamenti previsti al riguardo nell'ambito della linea d'azione 2.3.1 del Piano Operativo Ambiente, finanziata con i fondi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020;

gli oneri derivanti dai trattamenti economici da riconoscere alle sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A e alle quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da impiegare presso il Dipartimento per le politiche del mare della medesima Presidenza del Consiglio, istituito dall'articolo 12, sono stati quantificati sulla base dei trattamenti da riconoscere a tali lavoratori sulla base della normativa e dei contratti collettivi applicabili;

con riferimento al medesimo articolo 12, alle spese di funzionamento della

nuova struttura dipartimentale, così come riconfigurata a seguito delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al compenso degli esperti si provvederà nel rispetto del limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, indicato dal comma 5 del medesimo articolo 12;

le risorse a vario titolo impiegate per finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal presente provvedimento sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

Nuovo testo C. 1835 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge reca l'istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale, segnalando che il testo oggi all'esame della Commissione

è quello elaborato in sede referente dalla Commissione difesa.

In merito ai profili di quantificazione recati dal provvedimento, rileva preliminarmente che lo stesso istituisce, all'articolo 1, la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi e che per le relative celebrazioni in ciascuna provincia gli organi competenti possono promuovere e organizzare apposite iniziative, manifestazioni e cerimonie. Segnala che in occasione della Giornata è conferita, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1, la medaglia d'onore istituita dal comma 1272 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, mentre l'articolo 2, comma 1, si prevede che, fatta salva la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, a livello ministeriale siano stabilite direttive volte al coinvolgimento pubblico, delle scuole e delle università sulle attività volte celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata. Rileva che a tali iniziative partecipano inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca con funzioni di coordinamento, nonché l'Associazione nazionale ex internati (ANEI). Evidenzia che le stesse associazioni partecipano altresì, ai sensi del successivo comma 3, alla realizzazione e alla promozione delle iniziative in tema promosse dagli organi a livello provinciale, come previsto dagli articoli 1 e 2. Rammenta, inoltre, che l'articolo 3 stabilisce che alla Giornata degli internati non sono associati gli effetti delle festività civili. Fa, quindi, presente che il provvedimento reca all'articolo 4 una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione degli articoli 1 e 2 le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di tale quadro, non ha osservazioni da formulare, considerato che le attività e le iniziative delle ammini-

strazioni pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 hanno carattere facoltativo e sono assistite dalla citata clausola di invarianza e che, pertanto, gli enti interessati potranno darvi corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio. In tale contesto, per quanto riguarda, in particolare, il conferimento della medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rammenta che la medaglia è già stata istituita dalla citata disposizione. Segnala, pertanto, che la previsione ora introdotta, limitandosi a individuare la Giornata in cui debba essere svolto il conferimento, nel summenzionato quadro di neutralità finanziaria, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Rammenta, inoltre, che attualmente la pertinente autorizzazione di spesa è allocata, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, sul capitolo 238 denominato «Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 c. 1274/1276 », recante uno stanziamento di 48.870,00 euro per ciascuna annualità del triennio di bilancio. Evidenzia, quindi, che la Giornata non determina, come sopra detto, gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e non comporta pertanto effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico e che a precedenti iniziative legislative di analogo contenuto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel prendere atto delle valutazioni svolte dal relatore, rappresenta tuttavia l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, prevedendo che le direttive adottate dai Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno facciano riferimento all'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni,

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 e abb., recante istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale;

preso atto che il Governo ha evidenziato l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, prevedendo che le direttive adottate dai Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno facciano riferimento all'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: per il coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado con le seguenti: per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente che la misura dei compensi da riconoscere al Presidente e ai quattro componenti della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, sarà determinata, nel rispetto di un limite di spesa annuo pari a 550.000 euro, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, previsto dal comma 6, quattordicesimo periodo, del citato articolo 13-bis.

Con riferimento, invece, agli oneri derivanti dal trattamento economico da riconoscere al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, fa presente che il trattamento da applicare al personale proveniente dal comparto funzioni centrali è stato determi-

nato ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e dell'articolo 85, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al quadriennio normativo 2002-2005. Rileva quindi che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il personale di prestito proveniente dal comparto ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a riconoscere l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quello dell'indennità di Presidenza. Alla luce di tale quadro normativo, chiarisce dunque che al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sarà riconosciuto il 70 per cento dell'importo dell'indennità di Presidenza, a titolo di differenza tra tale indennità e l'indennità di amministrazione riconosciuta al personale del comparto funzioni centrali.

Avverte, inoltre, che la soglia massima del contributo posto a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, individuata dall'articolo 13-bis, comma 11, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, in misura pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, è stata determinata sulla base di un'analisi dei dati storici del medesimo fatturato e garantisce il raggiungimento di un introito complessivo annuo pari ad almeno 1.600.000 euro, assicurando un ampio margine di copertura anche in caso di fluttuazioni del fatturato delle società interessate.

Evidenzia, altresì, che le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono già state versate all'entrata del bilancio dello Stato, in misura complessivamente pari a 5,7 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera a).

Assicura, inoltre, che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 13-bis, comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera b), del presente decreto sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione.

Chiarisce, poi, che agli adempimenti connessi alla comunicazione dei dati relativi ai rimborsi forfetari per le prestazioni sportive dei volontari, previsti dalla novella di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è già integrato con i sistemi dell'INPS e dell'INAIL, con i quali comunica in tempo reale in merito agli adempimenti in tema di lavoro sportivo.

Con riferimento, invece, alle disposizioni di cui all'articolo 4, che disciplinano le attività dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia), segnala che la quantificazione degli oneri relativi alle spese di personale della medesima Organizzazione, in misura pari a 0,7 milioni di euro nell'anno 2024 e a 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è stata effettuata sulla base degli elementi e dei dati relativi al costo annuale del lavoro del personale dipendente

della società Sport e salute Spa attualmente a servizio della NADO Italia, che ammonta a complessivi 1.198.974,00 euro annui.

Per quanto attiene alle qualifiche del personale di cui si avvarrà o continuerà ad avvalersi la NADO Italia e alle modalità di utilizzo del medesimo personale, fa presente che la medesima Organizzazione procederà in autonomia alla definizione del proprio assetto organizzativo, anche al fine di uniformarsi alle linee guida formulate dalla WADA, individuando i propri fabbisogni in termini di risorse e competenze e provvedendo alla selezione del personale in conformità alle procedure seguite da Sport e salute Spa.

In tale quadro, osserva che dalla riduzione, a decorrere dall'anno 2026, delle risorse destinate dalla società Sport e salute Spa al finanziamento di enti operanti in campo sportivo, per effetto della novella di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), non deriveranno effetti pregiudizievoli per la funzionalità di enti rientranti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quali i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, anche considerando che le variazioni annuali dei contributi riconosciuti a tali ultimi enti non risultano correlate all'ammontare complessivo dei contributi ripartiti annualmente tra gli enti beneficiari.

Evidenzia quindi la necessità di precisare, all'articolo 9, che la spesa ivi prevista per i compensi e il rimborso delle spese di missione spettanti agli esperti di cui potrà avvalersi il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è limitata al solo anno 2024, giacché l'eventuale proroga, fino a non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi affidati ai predetti esperti in relazione alle attività formative da svolgere per il medesimo anno nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sarà disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024, a valere sulle risorse del fondo a tale fine istituito dal comma 3 del medesimo articolo 32.

Analogamente, ritiene opportuno prevedere, al medesimo articolo 9, un unico limite di spesa, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento tanto ai servizi prestati da Formez PA quanto alla stipula di protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative, di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, al fine di consentire in sede attuativa di individuare in modo più preciso quali attività formative affidare a Formez PA e quali, invece, svolgere avvalendosi dei predetti protocolli di intesa e convenzioni.

Con riferimento, invece, alle attività affidate, dall'articolo 9, comma 5, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ravvisa la necessità di precisare che alle predette disposizioni si provvederà nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.

Fa, quindi, presente che la platea dei docenti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto presso scuole secondarie di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che potranno sottoscrivere un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è quantificabile in 125 unità, a fronte di facoltà assunzionali per il personale docente pari per l'anno scolastico 2024/2025 pari a oltre 45.000 posti. In relazione a ciò, al fine di assicurare con certezza che i posti vacanti e disponibili da coprire con contratti annuali di supplenza siano sufficienti ad assorbire l'intera platea dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, evidenzia l'esigenza di precisare che la sottoscrizione del contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili previsto dalla medesima norma abbia luogo con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025.

Assicura, infine, che le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma

2, del decreto-legge n. 154, del 2008, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 16, comma 2, risultano effettivamente disponibili anche con riferimento agli anni 2025 e 2026 e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1902, di conversione in legge del decreto-legge n. 71 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la misura dei compensi da riconoscere al Presidente e ai quattro componenti della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, sarà determinata, nel rispetto di un limite di spesa annuo pari a 550.000 euro, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, previsto dal comma 6, quattordicesimo periodo, del citato articolo 13-*bis*;

con riferimento agli oneri derivanti dal trattamento economico da riconoscere al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ai sensi

dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, il trattamento da applicare al personale proveniente dal comparto funzioni centrali è stato determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e dell'articolo 85, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al quadriennio normativo 2002–2005;

ai sensi delle richiamate disposizioni, il personale di prestito proveniente dal comparto ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a riconoscere l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quello dell'indennità di Presidenza;

alla luce di tale quadro normativo, al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sarà riconosciuto il 70 per cento dell'importo dell'indennità di Presidenza, a titolo di differenza tra tale indennità e l'indennità di amministrazione riconosciuta al personale del comparto funzioni centrali;

la soglia massima del contributo posto a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, individuata dall'articolo 13-*bis*, comma 11, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, in misura pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, è stata determinata sulla base di

un'analisi dei dati storici del medesimo fatturato e garantisce il raggiungimento di un introito complessivo annuo pari ad almeno 1.600.000 euro, assicurando un ampio margine di copertura anche in caso di fluttuazioni del fatturato delle società interessate;

le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono già state versate all'entrata del bilancio dello Stato, in misura complessivamente pari a 5,7 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13-*bis*, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera *a*);

le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 13-*bis*, comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera *b*), del presente decreto sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione;

agli adempimenti connessi alla comunicazione dei dati relativi ai rimborsi forfetari per le prestazioni sportive dei volontari, previsti dalla novella di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è già integrato con i sistemi dell'INPS e dell'INAIL, con i quali comunica in tempo reale in merito agli adempimenti in tema di lavoro sportivo;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, che disciplinano le at-

tività dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia), la quantificazione degli oneri relativi alle spese di personale della medesima Organizzazione, in misura pari a 0,7 milioni di euro nell'anno 2024 e a 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è stata effettuata sulla base degli elementi e dei dati relativi al costo annuale del lavoro del personale dipendente della società Sport e salute Spa attualmente a servizio della NADO Italia, che ammonta a complessivi 1.198.974,00 euro annui;

per quanto attiene alle qualifiche del personale di cui si avvarrà o continuerà ad avvalersi la NADO Italia e alle modalità di utilizzo del medesimo personale, la medesima Organizzazione procederà in autonomia alla definizione del proprio assetto organizzativo, anche al fine di uniformarsi alle linee guida formulate dalla WADA, individuando i propri fabbisogni in termini di risorse e competenze e provvedendo alla selezione del personale in conformità alle procedure seguite da Sport e salute Spa;

dalla riduzione, a decorrere dall'anno 2026, delle risorse destinate dalla società Sport e salute Spa al finanziamento di enti operanti in campo sportivo, per effetto della novella di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), non deriveranno effetti pregiudizievoli per la funzionalità di enti rientranti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quali i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, anche considerando che le variazioni annuali dei contributi riconosciuti a tali ultimi enti non risultano correlate all'ammontare complessivo dei contributi ripartiti annualmente tra gli enti beneficiari;

all'articolo 9 occorre precisare che la spesa ivi prevista per i compensi e il rimborso delle spese di missione spettanti agli esperti di cui potrà avvalersi il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è limitata al solo anno 2024, giacché l'eventuale proroga, fino a non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi affidati ai predetti esperti in

relazione alle attività formative da svolgere per il medesimo anno nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sarà disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024, a valere sulle risorse del fondo a tale fine istituito dal comma 3 del medesimo articolo 32;

al medesimo articolo 9, è opportuno prevedere un unico limite di spesa, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento tanto ai servizi prestati da Formez PA quanto alla stipula di protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative, di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, al fine di consentire in sede attuativa di individuare in modo più preciso quali attività formative affidare a Formez PA e quali, invece, svolgere avvalendosi dei predetti protocolli di intesa e convenzioni;

con riferimento alle attività affidate, dall'articolo 9, comma 5, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, è necessario precisare che alle predette disposizioni si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024;

la platea dei docenti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto presso scuole secondarie di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che potranno sottoscrivere un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è quantificabile in 125 unità, a fronte di facoltà assunzionali per il personale docente pari per l'anno scolastico 2024/2025 pari a oltre 45.000 posti;

al fine di assicurare con certezza che i posti vacanti e disponibili da coprire con contratti annuali di supplenza siano

sufficienti ad assorbire l'intera platea dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, occorre precisare che la sottoscrizione del contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili previsto dalla medesima norma abbia luogo con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025;

le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154, del 2008, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 16, comma 2, risultano effettivamente disponibili anche con riferimento agli anni 2025 e 2026 e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

rilevata l'esigenza di:

precisare, nell'ambito dall'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, che, all'atto del collocamento fuori ruolo del Presidente e dei componenti diversi da quelli di diritto della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, sia reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, in modo da garantire che dal predetto collocamento fuori ruolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

reformulare il comma 3 dell'articolo 4, al fine di riferire l'autorizzazione di spesa ivi prevista all'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, anziché al comma 2, che si limita a confermare fino all'anno 2025 e a rimodulare, a decorrere dall'anno 2026, lo stanziamento

complessivo destinato al sistema sportivo nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 13-bis", comma 6, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1;

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024;

al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024;

al comma 4:

a) al primo periodo, sostituire le parole: di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro con le seguenti: di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024;

b) al terzo periodo, dopo le parole: 120.000 euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2024;

c) sopprimere il quarto periodo;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.

al comma 7:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: , e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa con le seguenti: del Fondo;

All'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo la parola: sottoscrivono aggiungere le seguenti: , con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026.

Atto n. 167.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che la Commissione è oggi chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, in ordine ai profili di natura finanziaria dello schema di decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione, che reca l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026.

Rileva che lo schema di decreto in esame, corredato di una relazione illustrativa e dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 14 giugno 2024, prevede, all'articolo 1, l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura ».

Fa presente che i successivi articoli 2 e 3 dello schema definiscono – rispettivamente – gli obiettivi generali e le priorità del Piano nazionale nonché le azioni dallo stesso perseguite e che l'articolo 4 reca la puntuale indicazione delle linee di azione tra cui ripartire, per ciascuno degli anni 2024-2026, le risorse del citato Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, specificando in relazione ad ognuna di esse l'importo massimo complessivo di spesa.

Evidenzia che gli articoli 5 e 6, anch'essi attuativi della citata legge n. 15 del 2020, recano, rispettivamente, disposizioni in materia di patti locali per la lettura,

cui i comuni e le regioni potranno dare attuazione compatibilmente con l'equilibrio dei relativi bilanci, e di promozione della lettura nella scuola.

Segnala, infine, che gli articoli 7, 8 e 9 dettano, rispettivamente, disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa, di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Piano nazionale d'azione ad opera del Centro per il libro e la lettura e di promozione dell'utilizzo nelle pubblicazioni di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

Per quanto concerne i profili di natura finanziaria del provvedimento, ricorda che il summenzionato articolo 2, comma 6, della legge n. 15 del 2020 ha istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dal 2020. In proposito, rappresenta che il Fondo risulta iscritto sul capitolo 2094 dello stato di previsione del Ministero della cultura, che, per il triennio 2024-2026, a seguito della riduzione del 5 per cento degli stanziamenti, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 213 del 2023, reca una dotazione, in termini di competenza e di cassa, pari a 4.132.500 euro per ciascun anno del triennio.

Segnala che, alla luce di tali disponibilità, l'articolo 4, comma 2, dello schema di provvedimento ha individuato gli importi massimi per ciascuna linea d'azione per un ammontare complessivo pari a euro 4.049.850. Rileva che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto interministeriale del 7 gennaio 2021, il comma 3 dell'articolo 4 specifica, infine, che una quota non superiore al 2 per cento dell'importo annuo del Fondo può essere destinata dal Centro per il libro e la lettura alla realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni finanziate. Segnala che l'importo massimo che potrà essere destinato a tale finalità è quindi pari, per il triennio 2024-2026, a 82.650 euro.

Fa, inoltre, presente che l'importo massimo oggetto di destinazione ai sensi dell'articolo 4 dello schema risulta, quindi, pari, nel complesso, a 4.132.500 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, in linea con gli stanziamenti previsti dal vigente bilancio triennale dello Stato.

Tutto ciò considerato, non ha osservazioni da formulare in ordine ai profili finanziari del provvedimento in esame e propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Atto n. 161.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto in esame contiene disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, che all'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, segnala in primo luogo che per effetto delle modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, previste dall'articolo 3 dello schema in esame, il numero dei componenti del Comitato ETS per effetto delle novelle aumenta dagli attuali 15 a 22 membri, mentre la Segreteria tecnica passa dagli attuali 5 a 11 membri. Rileva che, ai sensi del successivo articolo 23, comma 7, lettera n), del presente schema, si pongono a carico dei proventi delle aste di CO₂ i compensi per i nuovi componenti del Comitato ETS e della sua segreteria tecnica, oltre al finanziamento delle altre tipologie di spesa già previste a legislazione vigente e l'aggiornamento delle convenzioni che saranno sottoscritte con Unioncamere, ENAC, GSE, Sogesid, ISPRA e Agenzia delle dogane e dei monopoli, segnalando

che, rispetto al testo vigente, l'unica aggiunta è quella dell'Agenzia delle dogane.

Andrebbero quindi, a suo avviso, illustrati singolarmente gli effetti finanziari determinati dalle disposizioni in esame e il procedimento di quantificazione, anche fornendo dati sui compensi già corrisposti e sulle convenzioni già vigenti e indicando per queste ultime se si prevedono aumenti in ragione dell'incremento di attività. Fa presente inoltre che, posto che il comma 9 dell'articolo 4, come modificato dallo schema in esame, prevede che per le attività inerenti al sistema aereo (COR-SIA) il Comitato ETS si avvalga del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, andrebbe garantito che il Ministero suddetto possa svolgere tale nuovo compito avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al nuovo articolo 4-*bis*, inserito nel decreto legislativo n. 47 del 2020 dallo schema in esame, pure se i costi derivanti dall'istituzione del Comitato ETS 2 saranno coperti con i proventi delle aste di CO₂, ritiene che questi andrebbero comunque quantificati, illustrando il procedimento utilizzato a tal fine. Inoltre, posto che la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà d'ora innanzi assicurare supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso alle nuove due sezioni del Comitato ETS e al nuovo Comitato ETS 2, andrebbero forniti, a suo avviso, dati specifici sulle risorse disponibili nella Direzione generale competente e assicurato che siano sufficienti a fare fronte ad un prevedibile aumento di attività.

Anche in relazione al nuovo portale ETS 2, pure se i relativi costi saranno coperti tramite tariffe, osserva che andrebbero illustrati i relativi costi di sviluppo e quelli permanenti di gestione e manutenzione e che andrebbe assicurato l'allineamento temporale tra le entrate da tariffe e i costi, che presumibilmente saranno più alti all'inizio per la necessità di realizzare il nuovo portale.

Rileva che il comma 10 del nuovo articolo 4-bis prevede che anche il Comitato ETS 2, analogamente a quanto già previsto per il Comitato ETS, debba presentare annualmente una relazione al Parlamento sull'attività svolta nell'anno precedente. A tale proposito, segnala che finora il Comitato ETS ha presentato al Parlamento la prevista relazione annuale soltanto una volta, per cui andrebbero fornite, a suo avviso, rassicurazioni che i due Comitati dispongano di risorse sufficienti per assolvere a tale obbligo informativo.

Con riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 4, comma 5, dello schema, considerato che il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 47 del 2020, e, contestualmente, non si è proceduto alla riassegnazione dei proventi delle aste, né sono cambiate le finalizzazioni previste a legislazione vigente cui devono essere destinati tali proventi, ritiene che andrebbe chiarito se sono previsti minori introiti e conseguentemente interventi di rimodulazione al ribasso delle spese per le finalità già previste a legislazione vigente e l'assenza di pregiudizi per interventi già avviati. Più in generale, evidenzia come sarebbe utile chiarire gli effetti che tale previsione potrebbe determinare in termini finanziari.

In relazione alla riduzione progressiva delle assegnazioni gratuite di quote ETS nel trasporto aereo fino al loro azzeramento nel 2026, merita di essere approfondita, a suo avviso, l'osservazione espressa dalla Regione Sardegna nel parere reso dalla Conferenza permanente Stato-regioni sullo schema in esame, secondo cui «ciò determinerà un inevitabile incremento del livello tariffario del trasporto aereo e che essendo i servizi in questione soggetti ad oneri di servizio pubblico e

compensazione finanziaria a valere del bilancio regionale, le dinamiche sopradette determineranno inevitabili e logiche conseguenze non solo per gli utenti finali ma anche per lo stesso bilancio regionale».

Fa presente che analoghe considerazioni possono valere per il trasporto marittimo, qualora fosse incluso il servizio di linea di trasporto tra Sardegna e Corsica e tra Sardegna e isole minori in quanto assoggettati ad oneri di servizio pubblico. Ricorda che ai sensi dell'articolo 19 della legge di contabilità le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Relativamente alle attività svolte dagli enti pubblici coinvolti nelle procedure e nelle attività amministrative per regolare le quote di emissione nei settori del trasporto aereo e marittimo, considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che evidenzia l'assoggettamento dei costi delle attività svolte in favore dei beneficiari a tariffa, con integrale copertura dei costi effettivi dei servizi resi, evidenzia che andrebbero singolarmente indicati i relativi oneri e il procedimento di quantificazione.

In relazione all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 5, comma 7, dello schema, osserva che rispetto alla normativa vigente riferita al riparto delle risorse derivanti dai proventi delle aste sono state inserite nuove finalizzazioni. Posto che si tratta di un ampliamento delle possibilità di spesa rimesse in ogni caso alla discrezionalità delle amministrazioni interessate, non ha osservazioni da formulare, non rilevandosi pregiudizi potenziali per gli interventi già programmati per le finalità preesistenti.

Circa l'assenza di impatti sui proventi delle aste derivanti dall'esclusione degli impianti di dimensioni ridotte, pur se la relazione tecnica afferma l'assenza di ef-

fetti finanziari negativi ad oggi prevedibili, segnala che andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'incidenza di tali esclusioni in termini di proventi dalle aste e se a legislazione vigente risulta già esclusa qualsiasi restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 36 del decreto.

In merito all'articolo 5, comma 12, dello schema e all'affidamento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle funzioni relative al Fondo per l'innovazione, anche attraverso il *National Contact Point*, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che la relazione tecnica riferisce che la struttura è già operativa e gli oneri derivanti dallo svolgimento della sua attività sono già assorbiti nell'ambito della convenzione in essere con Sogesid, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'incremento degli adempimenti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'introduzione di un nuovo sistema sanzionatorio, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 6, comma 7, dello schema, osserva che il comma 25 dell'articolo 42 dello schema di decreto destina i proventi delle nuove sanzioni al predetto Ministero per il miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché per la verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Rileva che sul medesimo punto la relazione tecnica afferma che i citati nuovi proventi saranno destinati alle attività del medesimo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica senza chiarire se tali proventi finanzieranno le predette attività a titolo di concorso, come invece specificato ai commi 14 dell'articolo 42-*octiesdecies* e 7 dell'articolo 42-*vicies* del decreto. Ciò premesso, segnala che andrebbe chiarito se i nuovi proventi da sanzione partecipano, solo nel caso in cui siano effettivamente realizzati, al finanziamento dei nuovi adempimenti in capo allo stesso Ministero e che dunque lo

svolgimento di tali attività non dipende dalle eventuali entrate discendenti da tali sanzioni, essendo le attività logicamente antecedenti l'incasso delle sanzioni.

Con riferimento al nuovo articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 47 del 2020, inserito dall'articolo 6, comma 8, dello schema, in relazione alla previsione che l'autorità marittima territorialmente competente possa adempiere le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, al fine di valutare la sostenibilità di tali attività da parte dell'autorità senza aggravio di risorse andrebbero forniti, a suo avviso, maggiori elementi di chiarimento circa la disponibilità delle risorse necessarie per le nuove attività e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per le altre attività ordinariamente svolte dalle predette autorità.

Relativamente alla quantificazione dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote del nuovo sistema ETS 2, di cui al nuovo Capo V-*bis* del decreto legislativo n. 47 del 2020, pur se tali entrate non risultano scontate nei saldi di finanza pubblica – punto sul quale segnala che andrebbe acquisita una conferma – osserva che esse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dal nuovo articolo 42-*undecies*, comma 4, del decreto legislativo n. 47 del 2020, per essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa, pertanto l'accuratezza della quantificazione appare rilevante. In tal senso, osserva che la quantificazione esposta dalla relazione tecnica risulta basata su un solo anno, l'anno 2021. A tal fine fa presente che sarebbe opportuno fornire ulteriori informazioni circa l'andamento annuale delle tonnellate di CO₂ equivalente rientranti nell'ambito di applicazione dell'ETS 2, in modo da avere un ulteriore elemento di valutazione connesso alla variabilità nel tempo. Inoltre, andrebbero forniti, a suo avviso, chiarimenti circa le modalità con cui è stato determinato il prezzo medio di 22,5 euro che la relazione tecnica riferisce valutato rispetto al valore delle quote previsto dall'articolo 30-*novies* della direttiva 2003/

87/CE. A tale proposito, osserva che la norma citata stabilisce le misure da applicare in caso di aumento eccessivo dei prezzi, prevedendo tra l'altro l'utilizzo delle quote della riserva stabilizzatrice nel caso di prezzo più alto di 45 euro per due mesi consecutivi. Segnala come si possa quindi dedurre che nello stabilire il prezzo medio la relazione tecnica abbia escluso rialzi troppo repentini del prezzo e tenuto conto della soglia di 45 euro citata, tuttavia rileva che non sono forniti ulteriori elementi circa le ipotesi e i dati alla base della stima.

In merito all'incremento degli adempimenti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, osserva che i commi 14 dell'articolo 42-*octiesdecies* e 7 dell'articolo 42-*vicies* del decreto legislativo n. 47 del 2020 assegnano i proventi delle nuove sanzioni al medesimo Ministero al fine di destinarli al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Rileva che sul medesimo punto la relazione tecnica afferma che i citati nuovi proventi saranno destinati, a titolo di concorso, alle attività del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ciò premesso, andrebbe chiarito, a suo avviso, se i nuovi proventi da sanzione partecipano, solo nel caso in cui siano effettivamente realizzati, al finanziamento dei nuovi adempimenti in capo allo stesso Ministero e che dunque lo svolgimento di tali attività non dipende dalle eventuali entrate discendenti da tali sanzioni.

Infine, in merito alla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore dei servizi energetici, prevista dall'articolo 42-*undecies*, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 7 dello schema, con copertura del relativo costo a valere sui proventi delle aste, evidenzia come andrebbe fornita una stima dell'onere della convenzione, mentre in relazione ai proventi delle aste andrebbe evidenziata la

disponibilità delle risorse in parola per i fini di copertura degli oneri discendenti dalla convenzione.

In relazione agli accordi di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane, previsti dall'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto in esame, atteso che la copertura dei costi di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è garantita dai proventi delle aste di CO₂ nell'ambito del sistema EU ETS destinati alla copertura dei costi gestionali e considerato che nell'ambito del presente provvedimento sono previste altre collaborazioni con enti pubblici sempre a valere su tale forma di copertura, andrebbero fornite, a suo avviso, rassicurazioni circa la disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni sempre previste a valere sulle medesime risorse.

Per i profili di copertura, per tutte le spese recate dal presente schema che trovano copertura a valere sui proventi delle aste di CO₂, pur non essendoci particolari osservazioni, attesa la cospicua entità delle entrate e la rimodulabilità delle relative destinazioni, segnala che sarebbe utile acquisire una conferma su tali rilievi.

Cita le nuove spese che trovano copertura a valere delle tariffe: il nuovo portale ETS 2 e gli accordi di cooperazione con Unioncamere, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 47 del 2020; i costi delle attività amministrative svolte da parte del Comitato ETS e di ENAC a favore degli operatori aerei, ai sensi degli articoli 7-*bis* e 9-*bis* del medesimo decreto legislativo; i costi delle attività amministrative svolte da parte del Comitato ETS a favore degli operatori del trasporto marittimo, ai sensi degli articoli 12-*quater* e 12-*septies* del decreto legislativo n. 47 del 2020; i costi delle attività amministrative svolte da parte del Comitato ETS nel settore degli impianti fissi, ai sensi dell'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del citato decreto legislativo; i costi derivanti dall'applicazione delle di-

sposizioni comuni a impianti fissi, trasporto aereo e marittimo, da parte del Comitato ETS ed ENAC, ai sensi dell'articolo 35, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legislativo n. 47 del 2020 e, infine, i costi delle attività amministrative derivanti dal nuovo sistema ETS 2, ai sensi degli articoli da 42-*quater* a 42-*decies*, da 42-*terdecies* a 42-*quinquiesdecies* e 42-*noviesdecies* del decreto legislativo n. 47 del 2020 da parte del Comitato ETS 2 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del GSE.

In relazione a tali spese, fa presente che andrebbero singolarmente indicati i relativi oneri e il procedimento di quantificazione. In relazione alle coperture a carico delle tariffe, osserva che andrebbe indicato l'ammontare che si prevede di incassare, distinguendo i vari settori, al fine di poter valutare l'integrale copertura dei servizi resi.

In merito all'allineamento temporale tra le entrate da tariffe e le spese per rendere i necessari servizi, fa presente che l'articolo 46, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, fissa un ammontare *una tantum*, che secondo la relazione tecnica è propedeutico appunto a garantire che i costi relativi ai servizi siano pagati prima dell'espletamento delle attività amministrative. Tuttavia, rileva che non vengono forniti dati quantitativi che consentano di verificare l'effettiva integrale copertura tra spese ed entrate, per cui andrebbero fornite spiegazioni sui criteri con cui sono stati fissati gli importi in norma primaria. Segnala, inoltre, che le norme prevedono il versamento entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto. Ciò posto, andrebbe chiarito, a suo avviso, in che modo tale previsione possa garantire il pagamento prima dell'avvio delle attività amministrative.

In via generale, osserva che in presenza di clausole di invarianza finanziaria, la relazione tecnica, oltre a ribadire l'assenza di oneri, dovrebbe fornire dati utili a dimostrare la sostenibilità delle attività e dei compiti in carico alle autorità pubbliche a valere sulle risorse disponibili, anche attraverso una loro rimodulazione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.

Atto n. 160.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, essendo tuttora in corso le opportune verifiche da parte dei competenti uffici ministeriali, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento al fine di completare l'istruttoria sui suoi profili finanziari.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****RELAZIONE TECNICA****CAPO I – Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati****Articolo 1**

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, **florovivaistiche**, della pesca e dell'acquacoltura)

Comma 1: La disposizione, esplicitando le finalità cui sono preordinati gli interventi urgenti disciplinati nei successivi commi, ha carattere ordinamentale; pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2 non determinano un aggravio a carico della finanza pubblica. La disposizione prevede che i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziare e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. D'altra parte, tale misura, consentendo alle imprese che abbiano avuto maggiori difficoltà a fronteggiare momenti di crisi, di poter usufruire di un periodo di tempo più ampio per ripagare il prestito, è destinata a scongiurare proprio situazioni di definitivo inadempimento dell'impresa, con conseguente escussione della garanzia pubblica. In sintesi, lungi dal rendere maggiormente probabile l'escussione delle garanzie pubbliche, la misura consente di limitare fortemente tale rischio.

Comma 2-bis: la disposizione prevede l'estensione anche alle imprese agro-silvo-pastorali della possibilità di accedere alla garanzia rilasciata da ISMEA a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni. La disposizione si muove nell'ambito delle risorse già previste senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 3-4: Al comma 4 viene previsto l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare di **1 milione di euro per l'anno 2024** e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Comma 4-bis; 4-ter; 4-quater: Le disposizioni di cui ai presenti commi, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, autorizzano la spesa di 5 milioni di euro



per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per i contributi di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio – lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli artt. 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dai Consorzi di organizzazioni di produttori.

Le disposizioni prevedono la copertura degli oneri previsti complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024. In particolare: a) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, ricorrendo ai residui di stanziamento a valere sugli appositi capitoli dello stato previsionale per l'anno 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste destinati agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

b) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, ricorrendo ai residui di stanziamento a valere sugli appositi capitoli dello stato previsionale per l'anno 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste destinati agli interventi di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

c) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, ricorrendo ai residui di stanziamento a valere sugli appositi capitoli dello stato previsionale per l'anno 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste destinati agli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91

Dalle disposizioni descritte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli previsti e debitamente coperti.

Comma 5: La disposizione in oggetto prevede che con decreto di cui all'articolo 1, comma 129 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui al comma 128 della medesima disposizione richiamata, possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro:

- a) ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b) nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

Dalla disposizione in oggetto, pertanto, non derivano ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Comma 5-bis; 5-ter: la disposizione ha lo scopo di favorire l'allevamento di razze autoctone e di scarsa diffusione in un'ottica di biodiversità finalizzata alla rigenerazione e ampliamento in termini numerici in modo da renderle idonee anche ad ampliare l'offerta di mercato. Concretamente la proposta ha lo scopo di introdurre una premialità a favore degli allevatori che, rinunciando alla loro macellazione ed a un conseguente ritorno economico immediato, portano più esemplari a superare i 24 mesi e a qualificarsi come "nutrici". La presenza di un maggior numero di "nutrici" ossia di vacche destinate alla produzione e svezzamento dei vitelli e nell'allevamento di questi fino al peso di macellazione, è chiaramente funzionale all'aumento



numerico della specie. La premialità va rapportata a ciascun esemplare che viene portato oltre i 24 mesi e, ipotizzando un “premio” compreso tra i 100 e i 150 euro a capo, l'importo stanziato, pari a 4 milioni di parte corrente, favorisce lo sviluppo di un numero tra le 30.000 e le 40.000 “nutrici”. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Comma 6: La disposizione proroga, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge e in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, da giugno 2024 al 31 dicembre 2025, il rinvio del recupero delle somme da parte dell'Agenzia delle entrate, relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad *hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Tale dilazione dei termini potrebbe indurre, in particolare, le citate Autorità inadempienti, a provvedere in via amministrativa a sanare le posizioni in sospeso, generando, per il caso specifico del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, maggiori oneri valutati in 90 mln di euro per l'anno 2024, computati in relazione alle prenotazioni registrate per gli investimenti effettuati nelle annualità precedenti. Di seguito i dati presi a riferimento.

ANNO	TRIBUTO	IMPORTO COMUNICATO	N. SOGGETTI	IMPORTO FRUITO	NUMERO RIGHE FRUITO	NUMERO SOGGETTI FRUITO
2022	6869	3.491.721.117,83	83.028	2.482.981.475,26	615.641	72.867
2023	6869	2.349.764.640,03	60.672	944.306.058,42	238.259	44.388

Di cui, la quota parte relativa all'agricoltura e pesca, sul 2022 ha generato i seguenti flussi.

frequenza istanze	frequenza beneficiari	importo credito anno 2022
4.298	3.737	136.220.026

Ipotizzando analoga proporzione per il 2023, si genera un onere di 90 milioni di euro per il 2024.

Ai relativi oneri, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 8.

Comma 7: La disposizione introduce l'articolo 16-bis al DL 124/2023 che riconosce, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per



il settore della produzione primaria di prodotto agricoli e della pesca e dell'acquacultura. In tal ambito, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 9.

Comma 8: la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, della pesca **e dell'acquacoltura** fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del DL n. 124/2023. Inoltre, la disposizione in esame prevede che, qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, i corrispondenti risparmi siano destinati a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis, del DL n.124/2023, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

Comma 9: Agli oneri relativi all'articolo 1, comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del DL n. 124/2023.

Comma 9-bis; 9-ter; 9-quater: I presenti commi, introdotti in esito dell'esame del Senato sono di carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1-bis

(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento “dedicata a te”)

La disposizione in esame, al fine di rimborsare i Comuni dalle spese sostenute per comunicare ai beneficiari l'assegnazione del contributo relativo alla “Carta dedicata a te”, istituita con l'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, autorizza il MASAF a trasferire la somma di euro 4 milioni per il 2024 all'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), che provvede alla successiva erogazione ai Comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. Si specifica che la quantificazione di 4 milioni di euro corrisponde alle spese sostenute dai Comuni l'anno precedente per la comunicazione ai beneficiari della Carta, dunque, alla luce del dato storico, risulta essere idonea.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni per il 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.



Articolo 1-ter

(Modifiche al decreto-legge 1 giugno, 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100)

L'articolo interviene sull'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 introducendo alla lettera a) ulteriori compiti per il Commissario straordinario in relazione ai danni subiti dal settore agricolo. Alla lettera b) detta la procedura che il soggetto gestore (ISMEA) del fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (AGRICAT) deve seguire per la trasmissione alle regioni delle denunce di danni ricevute.

Per l'attuazione della disposizione, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20- quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. La struttura commissariale trasmette le disponibilità indicate nella seguente tabella:

STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
SITUAZIONE FINANZIARIA PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA (in M€)

	Ricostruzione Privata
Assegnato	1.199.650.000,00
Impegnato	16.876.344,33
Di previsto impegno	911.457.200,00
Disponibilità	271.316.455,67

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)

Comma 1: Alla luce di una stima della massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento, pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024 e considerata l'aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL pari al 45,54%, si determinano mancate entrate contributive e per premi assicurativi valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 2:

La disposizione prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

- a) per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che presenta le necessarie disponibilità. La



riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio acquisita e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

b) per l'anno 2025 mediante **corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.**

Commi 3-4: La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che l'INPS comunque già effettua per gli elenchi annuali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, si fa presente che la disposizione riguardante la pubblicazione degli elenchi trimestrali era stata abrogata con l'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, la cui relazione tecnica non aveva previsto effetti positivi ascrivibili per la finanza pubblica. Conseguentemente, nessun impatto negativo si rinviene nel ripristino di tali elenchi, anche in considerazione del fatto che resta ferma la comunicazione individuale ai soggetti interessati, a suo tempo introdotta sempre con il d.l. n. 76 del 2020. Da ultimo, alla luce di quanto sopra evidenziato, non si ravvisano effetti per l'erogazione di prestazioni, dal momento che la misura introdotta riguarda solo un miglioramento della trasparenza e della conoscibilità del contenuto degli elenchi.

Articolo 2-bis

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

Il comma 1 della proposta emendativa in esame consente, relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, avvenuti tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2024, di ricorrere alla CISOA prevista nei casi di intemperie stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. La disposizione non interviene in merito ai requisiti di accesso alla prestazione e sul numero massimo di giornate complessivamente fruibili, ma consente un utilizzo più flessibile del beneficio per le aziende. La disposizione sterilizza i periodi fruiti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nei casi di intemperie stagionali ai fini del raggiungimento del limite delle 90 giornate annue: tali periodi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Sulla base delle informazioni desumibili dagli archivi dell'INPS su circa 20.000 lavoratori interessati al trattamento in un anno, circa il 10% potrebbe rientrare nel campo di applicazione della norma in esame perché hanno un numero di giornate indennizzate prossimo alle 90. Pertanto, con riferimento a tali lavoratori è stata predisposta la presente relazione tecnica sulla base delle seguenti parametri:

- Durata del trattamento: 15 giorni;
- Retribuzione giornaliera: 85 euro;
- Aliquota IVS: 30,10%.

Le rivalutazioni di importi e retribuzioni sono state effettuate sulla base di parametri contenuti nel Def 2024 deliberato il 9 aprile 2024. Dalla norma in esame derivano oneri per 2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per prestazione e 0,5 milioni di euro per copertura figurativa) che costituiscono limite di spesa e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 3), che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 2 ha lo scopo di non considerare i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, avvenuti tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, per gli eventi oggettivamente non evitabili, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nel computo del numero di settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria. Dal consuntivo INPS 2023, risultano spese annue per cassa integrazione edile e lapidea pari a 135 milioni di euro, 75,5 milioni di euro di copertura figurativa e 1,9 milioni di euro di contribuzione aggiuntiva. Dagli archivi



gestionali dell'INPS risulta che il 50% delle ore autorizzate di cassaintegrazione per i settori indicati è riferito a eventi oggettivamente non evitabili. Si ipotizza che il 20% di tali ore sia riferito ad aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il periodo massimo concedibile. Le rivalutazioni di importi e retribuzioni sono state effettuate sulla base di parametri contenuti nel Def 2024 deliberato il 9 aprile 2024. Pertanto, dalla norma in esame risultano oneri totali, che costituiscono limite di spesa, pari a 11 milioni di euro (di cui 7,1 milioni di euro per prestazioni e 3,9 milioni di euro per copertura figurativa) e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 4), che presenta le relative disponibilità.

Con riferimento al comma 5, la quantificazione del limite di spesa è stata effettuata dalla Regione Basilicata, previo confronto con Confindustria Basilicata e la sede Provinciale Inps Potenza, tenendo conto:

- del numero dei lavoratori coinvolti
- delle tipologie di interventi da effettuare.

Più nello specifico la Regione Basilicata ha ipotizzato una platea potenziale di 600 lavoratori e ha proceduto a calcolare le ore annuali e ad applicare il parametro medio per ora di € 9,00:

- 600 Lavoratori x 173 ore x 6 mesi = 622.800 ore totali
- 622.800 ore to. x 11,8 € (di cui 7 euro per prestazione e 4,8 euro per contribuzione figurativa) = € 7.349.040 (di 2.989.440 euro).

All'onere derivante dalla norma, pari dunque ad € 7,5 milioni, secondo la quantificazione precedentemente riportata, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 2-ter

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e lavoro)

Le attività previste dal comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono effettuate dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 sono finalizzate a potenziare la vigilanza svolta da INPS ed INAIL, attraverso l'attività di controllo svolta sul territorio dagli ispettori di vigilanza dei predetti Istituti, in materia di lavoro e legislazione sociale, specie con riferimento all'emersione del lavoro sommerso e al contrasto del caporalato.

Vengono immediatamente potenziate le risorse ispettive degli Istituti, nei limiti delle facoltà assunzionali derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo avvenute dal 1° gennaio 2017 a tutto il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 individuate con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede in particolare, ai commi 2 e 3, l'autorizzazione per Inps e Inail, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a un massimo di n. 403 unità di personale per Inps e di 111 unità di personale per Inail, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza nei limiti delle facoltà assunzionali maturate da ciascun istituto.

Il comma 4 specifica che, ai fini delle suddette assunzioni, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati, per l'anno 2024, a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, svolta anche mediante l'uso di tecnologie digitali, anche avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disposizione, che intende derogare alle procedure autorizzative per l'espletamento dei concorsi, non comporta oneri, tenuto conto che le assunzioni avverranno nei limiti delle risorse



previste all'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, accertate con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2-quater

(Disposizioni urgenti in materia di sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura)

La disposizione di cui al comma 1, relativa all'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato, obbliga gli enti ivi indicati al conferimento dei dati già previsti dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto vi provvedono “nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”. Alla disposizione può infatti darsi attuazione senza nuovi oneri per lo Stato e ricorrendo alle risorse già a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La modifica proposta, infatti, prende le mosse da quanto previsto nel “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato” (2020 -2022) nell'ambito del quale, tra le priorità di intervento trasversali riguardanti interventi comuni a diverse aree tematiche, viene indicato lo sviluppo di un sistema informativo per la programmazione degli interventi e per il monitoraggio del mercato del lavoro agricolo. La previsione normativa ammette l'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) dove è stata già predisposta l'infrastruttura per l'implementazione di tutte le componenti del Sistema, necessarie per gestire il ciclo di vita del processo di integrazione dei dati tramite i servizi di interoperabilità. Al fine di migliorare la produzione statistica, è stato, inoltre, già avviato un percorso per l'inserimento del progetto all'interno del Programma Statistico Nazionale (PSN). I contenuti, le soluzioni tecniche e le risorse per lo scambio di informazioni sono, pertanto, già state individuate e la modifica normativa si rende necessaria per far sì che il Sistema informativo, l'attività del gruppo e, conseguentemente, lo scambio dei dati, siano supportati da una normativa primaria, necessaria anche per ragioni connesse al rispetto della normativa sulla privacy.

Con riferimento all'individuazione della fonte di copertura della disposizione, la norma non ha nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività necessarie per la gestione della piattaforma gravano sui contratti di sviluppo dei sistemi informatici ministeriali la cui spesa è imputata alle risorse già stanziare ordinariamente sulla Missione 26, programma 12, capitolo 7821, dello stato di previsione della spesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'Amministrazione per attuare la disposizione in argomento non avrà bisogno di ricorrere a risorse aggiuntive in quanto già è attivo un contratto – nell'ambito dell'accordo CONSIP SAC 2 – con un soggetto esterno ai fini della fornitura di tutti i servizi di sviluppo necessari all'Amministrazione nel quale potranno essere convogliate eventuali attività necessarie a dare attuazione alla norma. Il contratto grava sul capitolo 7821, capitolo dedicato nel bilancio dello Stato agli investimenti informatici. Trattasi di capitolo in conto capitale.

Articolo 2-quinquies

(Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura)

Con i commi da 1 a 7, si costituisce una banca dati appalti in agricoltura al fine di contrastare il fenomeno delle imprese senza terra che operano in modo irregolare. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni



sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, individua i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fidejussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto.

Il contratto di appalto stipulato in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

L'Inps provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente gestendo già buona parte dei dati riguardanti le aziende di cui al comma 2 e potendo raccogliere ulteriori informazioni sulla base delle dichiarazioni delle imprese o in cooperazione applicativa per le informazioni presenti presso altre pubbliche amministrazioni, e verificandone amministrativamente i requisiti definiti con provvedimento dell'Istituto. Infine, con specifico riferimento alle attività di cui al comma 5, relativo alla comminazione della sanzione amministrativa in caso di contratto stipulato in violazione delle disposizioni citate, si conferma l'invarianza finanziaria della previsione, tenuto anche conto che le sanzioni amministrative previste sono irrogate da tutto il corpo ispettivo dell'INPS, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL, rientrando nella loro ordinaria attività.

Articolo 3

(Misure urgenti per le produzioni di kiwi – *Actinidia* spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla *xilella fastidiosa* e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

Comma 1: La disposizione prevede la possibilità di accesso da parte delle imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, a causa del fenomeno denominato “moria dei kiwi”, abbiano subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante *actinidia*, agli interventi previsti per la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legislativo 102/2004, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5, comma 4, del decreto legislativo citato, utilizzando quota parte dell'incremento, previsto dal comma 4, del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite delle risorse allo scopo previste al comma 4.

Commi 2 e 3: Si specifica che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene sulla base delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n.102 del 2004 presentate dai beneficiari a seguito della declaratoria di eccezionalità di cui al comma 1. Alla ripartizione si provvede, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, mediante decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e



Bolzano favorendo quelle imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della “moria del kiwi”.

Comma 4: La disposizione incrementa la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per complessivi **44 milioni di euro per l’anno 2024**, dei quali:

- **4 milioni di euro** sono destinati agli interventi di cui al comma 1, funzionali a contrastare la “moria del kiwi”. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- **40 milioni di euro** sono destinati all’attuazione delle misure di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativi alla peronospora. A questi ultimi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Ai relativi oneri, pari a 44 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all’erario;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Comma 5: La disposizione prevede che la dotazione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all’articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sia incrementata di **2 milioni di euro per l’anno 2024. Ai conseguenti oneri si provvede per un milione mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e quanto a un milione di euro mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all’erario.**

Comma 5-bis: la disposizione, di carattere ordinamentale, indica un possibile uso ulteriore per il fondo di cui al comma 855 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-ter; 5-quater: la disposizione prevede la rideterminazione in tre milioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il comma 5-ter da indicazioni



circa la copertura che prevede il trasferimento di risorse dal fondo emergenze al fondo per il contrasto all'epidemia dell'insetto *ips typographus*.

Comma 6: La presente disposizione prevede che la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale – AgriCat, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.

Il Fondo in questione è stato istituito per introdurre, nel sistema di gestione del rischio in agricoltura, una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione).

Il Fondo, per lo svolgimento delle attività di sperimentazione, avvio e gestione, viene istituito con una dotazione di 50 milioni di euro e poi successivamente rifinanziato.

In considerazione dell'entrata in operatività del Fondo e constatato il rilievo pubblico che riveste fin dal primo anno di attività, la presente disposizione prevede che la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale – AgriCat è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie, anche per garantire l'operatività del soggetto gestore per tutta la durata della vigente Politica Agricola Comunitaria. Ai relativi oneri, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Comma 7: Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, tenuto conto, peraltro, delle frequenti fluttuazioni dei prezzi e delle speculazioni che ne conseguono ai danni degli operatori e dei consumatori finali, le novità normative, introdotte dall'articolo 3, **comma 7**, hanno la finalità di garantire il funzionamento della segreteria di ciascuna delle sette Commissioni Uniche Nazionali attive (scrofe da macello, suinetti, suini vivi da macello, grasso e strutto, tagli di carne suina fresca, conigli vivi e uova). Pertanto si prevede un incremento di 600.000 euro annui a decorrere dal 2024 della dotazione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al fine di giustificare le ragioni sottese al suddetto incremento finanziario, si specificano le voci di spesa di cui alla seguente tabella ricognitiva.

COSTI ANNUALI SOSTENUTI DA BMTI SCPA RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DELLE 7 CUN E DELLA CSN GRANO DURO			
	gg/uomo	tariffa	totale
A1) Personale			
Dirigenti	50,00	€ 962,70	€ 48.135,00
Senior	630,00	€ 420,45	€ 264.883,50
Junior	750,00	€ 207,40	€ 155.550,00
Collaboratori	630,00	€ 103,64	€ 65.293,20



A2) Missioni			
Missioni (*)			€ 11.500,00
TOTALE COSTI DIRETTI (A)			€ 545.361,70
TOTALE COSTI INDIRETTI (10% di A = B)			€ 54.536,17
TOTALE COSTI (A+B)			€ 600.000

LEGENDA:
A1) Personale: La tariffa previsionale giornaliera per i profili Dirigenti, Senior, Junior e Collaboratori è calcolata sulla base dei costi consuntivi del 2023. I collaboratori sono inseriti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per svolgere attività su espressa indicazione del personale dipendente e senza alcun vincolo di orario e di sede di lavoro
A2) Missioni (*): L'importo è una stima basata sul totale delle spese di missione sostenute nel 2023 per l'attività di Segreteria CUN
B) COSTI INDIRETTI: Sono stati quantificati in base alla percentuale del 10% del totale dei costi diretti, in linea con le progettualità pregresse e inferiore alla forchetta 13%-17% prevista dall'art. 32 comma 2 lettera b) del DPR 207/2010.

Comma 8. La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 7 pari a 600.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Comma 8-bis; la disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2024 per sostenere le aziende agricole danneggiate dalla diffusione della xilella fastidiosa mediante l'attuazione di misure di investimento per i reinpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti. La copertura è indicata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, (fondo distretti del cibo) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 128.

Comma 8-ter, comma 8-quater: la disposizione prevede che le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024 e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possano accedere, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5.



Al riguardo si fa presente che tra il mese di luglio del 2023 e il mese di maggio del 2024, molte imprese agricole operanti in Sicilia hanno subito danni significativi a causa della siccità. Si stima che circa il 70 per cento degli agricoltori della regione abbia subito perdite significative nella produzione. In particolare, le ondate di calore e la mancanza di precipitazioni hanno influito negativamente su svariate colture: segnatamente, è stata registrata una diminuzione fino al 45 per cento della produzione di mais e foraggi, una riduzione del 20 per cento per il latte e del 30 per cento per il frumento duro.

Sulla base di dati ISTAT, censimento 2020, emerge che le aziende agricole siciliane sono 143.809.

Per quanto riguarda le aziende zootecniche, dalla Banca dati del Ministero della Salute, emerge il seguente numero di allevamenti, per un totale di 36.650:

- 10.305 bovini;
- 5 bufalini;
- 9.073 ovicapri;
- 1.488 suini;
- 13.035 equidi;
- 240 avicoli;
- 121 cunicoli;
- 2.373 n. apicoltori.

Sono dati indicativi che illustrano la situazione emergenziale determinatasi, nell'ultimo anno, in Sicilia e che giustificano l'urgenza di ammettere, in deroga all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole della regione, che abbiano riportato danni alle produzioni per effetto della siccità, alle misure indennizzatorie previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, del suddetto decreto legislativo. All'uopo, è stabilito che la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale sia incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo emergenze.

Sul punto si forniscono rassicurazioni sulla circostanza che l'ulteriore riduzione del Fondo emergenze, di cui all'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato alla copertura dell'onere della proposta non pregiudica la realizzazione delle finalità allo stesso assegnate dalla legge.

Quanto alla quantificazione dell'importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si precisa che lo stesso assicura alle imprese potenzialmente beneficiarie l'importo ritenuto congruo sulla base delle valutazioni di competenza di questo Ministero.

Articolo 3-bis

(Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli)

La disposizione prevede il collegamento, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e lo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, con modalità attuative definite dal MASAF con proprio decreto, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.



Con il decreto ministeriale n. 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.”, è stata introdotta, a decorrere dalla campagna 2023-2024, la procedura di identificazione delle superfici vitate sulla base della parcella di riferimento, unità elementare e univocamente identificata del SIPA con il conseguente allineamento delle superfici afferenti lo schedario con quelle presenti nel fascicolo aziendale grafico.

L’implementazione dei sistemi digitali favorirebbe sia le attività in capo ai produttori sia le attività delle amministrazioni. L’effettuazione del collegamento tra lo schedario viticolo e i registri dematerializzati è un’attività che può essere ricompresa nell’ambito dei sistemi informatici già operativi all’interno del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dunque con le risorse umane, strumentali e finanziaria disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

Comma 1: la disposizione prevede, tra l’altro, di inserire, tra le definizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, la nozione di “costo di produzione” e di “costo medio di produzione”, intendendosi, per quest’ultimo, il valore determinato dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA sulla base di una metodologia preventivamente adottata dall’Istituto stesso e comunicata al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si precisa che, con riferimento all’accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 198/2021 ed all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, l’autorità nazionale di contrasto deputata a tali attività è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, designata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, decreto legislativo 198/2021. Quindi l’attività di controllo esercitata nell’ambito dei mercati all’ingrosso, prevista ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell’articolo 3 dello schema di decreto-legge in esame, è già attuata dagli ispettori dell’ICQRF.

L’ICQRF provvede pertanto all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si precisa ulteriormente che il ravvedimento operoso introdotto dal comma 12-bis dell’articolo 10 del d. lgs. 198 del 2021 ha, da un lato, la finalità di spingere il trasgressore a rimediare rapidamente alle conseguenze della sua condotta e, dall’altro, di incentivare il pagamento della sanzione; la stessa non comporta oneri a carico del bilancio dello stato trattandosi di sanzioni riassegnate.

Commi 2 e 3:

Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione di ISMEA per lo svolgimento di tali attività, sono assegnati 1,5 milioni di euro per il 2024 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026

Al riguardo, infatti ISMEA, ad oggi, rileva esclusivamente i costi di produzione dei principali prodotti agricoli (cfr. comma 2, dell’art. 10-quater del d.l. 29 marzo 2019, n. 27) e, pertanto, l’ampliamento della rilevazione all’intero comparto agricolo e alle produzioni dell’industria



alimentare richiederà lo sviluppo di un'apposita struttura che elabori adeguate metodologie, nonché la realizzazione di una nuova piattaforma informatica, con sezioni specifiche per l'agricoltura biologica e le indicazioni geografiche, nonché ancora l'avvio di un'attività di rilevazione dei prezzi delle materie prime utilizzate dall'industria di trasformazione al momento non incluse nelle reti di rilevazione ISMEA.

A ciò si aggiunga che, a differenza delle produzioni agricole, caratterizzate dalla stagionalità, le produzioni alimentari si svolgono durante tutto l'arco dell'anno o, comunque in periodi di alcuni mesi e, quindi, sarà necessario individuare specifici panel di imprese di trasformazione presso le quali attivare flussi continuativi di monitoraggio.

Il volume di dati che l'Istituto si troverà a raccogliere, elaborare ed aggiornare, l'attivazione di flussi continui di monitoraggio, l'avvio di processi di verifica, controllo e conservazione del dato, nonché la diffusione dei risultati stessi, richiederà un rilevante investimento nell'implementazione delle reti di rilevazione, nello sviluppo di apposite piattaforme informatiche, nella individuazione e fidelizzazione di appositi *panel* di imprese agricole e industriali e nel potenziamento del Data Warehouse.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 3 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo un'autorizzazione di spesa per finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'ISMEA di cui al comma 2, per un importo di euro 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 4-bis

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

La disposizione implementa il sistema di tracciabilità dei cereali attraverso l'obbligatorietà di comunicazione di dati da parte degli operatori. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in qualità di autorità nazionale competente, provvederà all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione sono espressamente esclusi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-ter

(interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare)



Le disposizioni introducono una gradualità delle sanzioni sulla base della dimensione dell'impresa, in particolare prevedendo aumenti se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa. Non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

La disposizione di cui all'articolo 5, avendo la funzione di limitare l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, consentendolo esclusivamente nelle aree ivi indicate non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È poi espressamente previsto che la disposizione non incide sulle procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fissati al 2026. **Al comma 2 si prevede una disciplina transitoria con la quale si intende rispondere all'esigenza di intercettare quei casi in cui il proponente ha già ottenuto il provvedimento di VIA ma non ha ancora avviato il procedimento di permitting (prendendosi, ad esempio, del tempo per rivedere il progetto in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA), alla luce dei dati di esperienza che mostrano come spesse volte i soggetti proponenti presentano la PAS o l'istanza di autorizzazione decorso un lasso di tempo dall'ottenimento del provvedimento di VIA, in ragione delle modifiche progettuali che si rendono necessarie al fine di dare seguito alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA. La norma ha lo scopo, oltre che di fugare dubbi interpretativi, di evitare un ingente mole di contenzioso suscettibile di fondarsi se non altro su profili di mancato rispetto del principio del legittimo affidamento dei privati e, più in generale, della libertà di iniziativa economica (si pensi, ancora una volta, al caso di progetti che hanno ottenuto la VIA favorevole e, tuttavia, trovandosi a presentare istanza di autorizzazione solo dopo l'entrata in vigore del presente DL, potrebbero vedersi rigettata l'istanza stessa).**

In relazione a quanto precede, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né sugli oneri generali del sistema elettrico (componente ASOS) in quanto riferita alla possibilità di realizzare o meno interventi di impianti fotovoltaici a terra ed è altresì volta a evitare situazioni di contenzioso tra i proponenti e la p.a. con conseguenti rischi di ricadute negative sulla finanza pubblica.

La norma di cui al comma 2-bis all'articolo 5, prevede, in linea con la disciplina generale relativa alla concessione in uso di beni immobili, che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni per l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.

La norma disciplina altresì le fasi successive alla seconda scadenza del contratto, per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto.

Infine si prevede espressamente che le disposizioni su indicate si applicano anche ai contratti non ancora scaduti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, fatta opportunamente salva la facoltà di recesso da esercitarsi con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge.



Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la presente proposta emendativa ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-ter prevede che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente i limiti di cui al primo periodo del comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono considerate come attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, c.c. e quindi non sono produttive di reddito agrario, ma di reddito d'impresa determinato analiticamente.

Il comma 2-quater prevede che le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. Le misure introdotte dai suddetti commi, inquadrando le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra, per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal primo periodo del comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del reddito d'impresa determinato nei modi ordinari, determinano potenziali effetti positivi in termini di gettito di difficile quantificazione e prudenzialmente non stimati.

Articolo 5-bis

(Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole)

La modifica di cui al comma 1 è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della misura tutti quegli impianti che alla data di entrata in vigore della disposizione avevano già terminato il periodo di incentivazione e che per come formulata la norma *“in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma”* resterebbero fuori.

Ciò premesso, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli impatti sono relativi alla componente ASOS. Con riguardo ad una valutazione dell'impatto economico, questo non risulta di agevole definizione in assenza di dati certi sull'effettiva applicabilità del meccanismo, che dipende dall'andamento dei costi di mercato delle materie prime rispetto al prezzo dell'energia, dal numero di soggetti per i quali effettivamente troverà applicazione il meccanismo e dal livello di reintegrazione che dovrà valutare ARERA, sottoposto a revisione annuale.

In ogni caso, adeguate e conservative ipotesi relative all'andamento dei prezzi di mercato e ai profili di producibilità dei diversi impianti consentono di individuare un costo addizionale sulle bollette della misura, rispetto a quanto già in essere, che si può stimare come non inferiore a circa 65 milioni di euro annui.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta quanto segue.

Si prevede, per la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive, che per biometano autoconsumato deve intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente



medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine.

È noto il fatto che non esiste ancora un mercato di riferimento delle garanzie di origine per il biometano. Ciò rende molto complesso se non impossibile pervenire ad una formulazione finale dei contratti di fornitura e ad una valutazione certa dei loro esiti con difficoltà di accesso ai finanziamenti.

Il DM 23 luglio 2023 sulle garanzie di origine offre l'opportunità di superare tale problema nel caso dell'autoconsumo prevedendo che in tale assetto le garanzie di origine siano trasferite direttamente al cliente finale e che siano contabilizzate a prezzo nullo al fine della determinazione del premio per i produttori. A tale proposito si rileva che allo stato non esiste, nel settore del gas, una chiara definizione di autoconsumo, al contrario di quanto invece accade nel settore elettrico dove si intende autoconsumo anche una produzione delocalizzata effettuata da parte di un cliente finale e utilizzata per il tramite della rete pubblica. In questo modo un cliente finale può avvalersi di un produttore terzo che sia contrattualmente legato alle esigenze del cliente finale, rientrando tale processo nel concetto di autoconsumo.

La misura proposta ha l'obiettivo di estendere quindi tale concetto anche al settore del gas e, in associazione con le predette disposizioni in materia di garanzie di origine, consente di superare il problema della configurazione dei contratti. Al fine di limitare il più possibile l'effetto sui clienti finali la norma è confinata all'applicazione per i soli clienti per cui l'utilizzo del biometano rappresenta una delle poche possibilità di decarbonizzazione, rientrando la loro produzione nel novero di quelle appartenenti ai cosiddetti settori hard to abate.

Pertanto, con la misura si chiarisce la disciplina dei casi in cui il biometano prodotto sia consumato direttamente da soggetti connessi in via esclusiva con il produttore in ambito nazionale.

In relazione a quanto precede, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II – Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu

Articolo 6

(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)

Il comma 1 prevede una serie di attività volte a contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Comma 1-bis: introduce misure tese a agevolare la caccia ai suidi finalizzata al contenimento e all'eradicamento della peste suina africana (PSA). Le disposizioni di carattere ordinamentale non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2:

In particolare, la **lettera a)** risulta di carattere ordinamentale, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** della proposta normativa in esame, inserisce all'interno del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, il nuovo articolo 2-bis recante misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana.

Il supporto al Commissario straordinario nell'attività di contenimento della Peste Suina Africana (PSA) prevede, per un periodo di attivazione di 12 mesi, un dispositivo che, al massimo della forza, consente l'impiego di 135 unità di personale (per i GOT – in numero di 7 – oltre a 30 unità di “riserva”) e l'impiego di 1 velivolo a pilotaggio remoto ed associate 42 unità di personale complessive - di cui 37 unità quale risultato della media aritmetica scaturita dell'impiego di 35 unità per 2 giorni e 40 unità per 1 giorno, 3 unità LNO e 2 unità team “Rover” -.

Tale dispositivo delle Forze Armate è essenzialmente finalizzato allo svolgimento delle attività di sorveglianza/monitoraggio e di cattura dei cinghiali.

Gli oneri stimati per le Forze Armate ammontano a complessivi euro 7.355.253 (di cui euro 2.792.630 per il dispositivo legato all'impiego del PREDATOR ed euro 4.562.623 per l'impiego dei GOT), qualora fosse utilizzato tutto il personale disponibile (177 unità) per un intero anno. Nelle tabelle che seguono è fornito il dettaglio delle voci ripartite tra “oneri di personale” e “spese di funzionamento” che portano a definire la predetta spesa complessiva.

Le spese di personale e le spese di funzionamento sono a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana.

In considerazione degli oneri come calcolati applicando le voci contenute nelle tabelle, il Commissario potrà impiegare 42 unità per il 2024 e 30 per il 2025, in coerenza con il limite massimo di spesa fissato dalla norma pari ad euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025.

Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di personale:

- indennità di marcia: per il personale impiegato nei GOT è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione. L'indennità è stata calcolata forfettariamente, partendo da un costo unitario medio/giornaliero di € 12,40 (media ponderata delle fasce di costo in base al grado del personale impiegato, di cui la gran parte costituita da graduati e militari di truppa). Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%);
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55h/mese e di 20h/mese, rispettivamente per il personale impiegato nei GOT e per quello legato all'impiego del PREDATOR (per quest'ultimo il calcolo scaturisce considerando l'impiego per 2 giorni feriali - 4h/giorno – e 1 giorno non lavorativo/festivo – 12h/giorno - per un totale di 3 giorni/mese in funzione delle sortite massime previste), di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza corrisposto anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed utilizzato un costo medio orario di € 17,66 in considerazione della categoria del personale impiegato. Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di Funzionamento:



- viveri: per i militari impiegati ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili.
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- funzionamento dei mezzi terrestri in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*, a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
- funzionamento dei mezzi aerei di previsto impiego (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.); per il calcolo dei relativi oneri è presa a riferimento l'onerosità volo/ora di funzionamento per ciascun mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere, pari a 36h/mese;
- *una tantum*:
 - a. indennità di missione/oneri per ricognizioni per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio nelle attività legate all'impiego del team "Rover" per cui è prevista la corresponsione dell'indennità di missione per un onere complessivo di € 10.360;
 - b. acquisto dotazioni individuali straordinarie e adeguamento infrastrutture e servizi correlati per un onere complessivo di circa € 540.000;
 - c. acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 83.640.



LOCALITÀ MISSIONE: VARIE PROVINCE				
MISSIONE: PESTE SUINA				
IMPIEGO PER 1 ANNO				
42 MILITARI <u>PREDATOR</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
Indennità di marcia				
Straordinario	42	€ 17,66	€ 14.834	€ 178.013
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 14.834	€ 178.013
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	42	€ 4,80	€ 605	€ 7.379
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	42	€ 6,25	€ 788	€ 9.608
Equipaggiamento/vestiario	42	€ 1,45	€ 183	€ 2.229
Funzionamento automezzi	1	€ 28,00	€ 84	€ 1.025
Funzionamento mezzi aerei	1		€ 210.605	€ 2.569.376
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 212.264	€ 2.589.617
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di missione/oneri per ricognizioni				€ 10.360
Costi per infrastrutture e servizi correlati				€ 14.640
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 25.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 14.834	€ 178.013
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 212.264	€ 2.589.617
TOTALE ONERI			€ 227.098	€ 2.767.630
ONERI UNA TANTUM				€ 25.000
TOTALE GENERALE			€ 252.098	€ 2.792.630



LOCALITA' MISSIONE: VARIE PROVINCE MISSIONE: PESTE SU INA IMPIEGO PER 1 ANNO 135 MILITARI <u>GOT</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
Indennità di marcia	135	€ 12,40	€ 50.217	€ 612.648
Straordinario	135	€ 17,66	€ 131.126	€ 1.573.506
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 181.343	€ 2.186.154
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	68	€ 4,80	€ 9.792	€ 119.462
Vitto strutture civili	67	€ 15,00	€ 30.150	€ 367.830
Alloggio strutture civili	67	€ 35,00	€ 70.350	€ 858.270
Servizi generali	68	€ 6,25	€ 12.750	€ 155.550
Equipaggiamento/vestiario	135	€ 1,45	€ 5.873	€ 71.645
Funzionamento automezzi	19	€ 28,00	€ 15.960	€ 194.712
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 144.875	€ 1.767.469
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e adeguamento infrastrutture			€	540.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali			€	69.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM			€	609.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 181.343	€ 2.186.154
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 144.875	€ 1.767.469
TOTALE ONERI			€ 326.217	€ 3.953.623
ONERI UNA TANTUM			€	609.000
TOTALE GENERALE			€ 935.217	€ 4.562.623

RIEPILOGO ONERI	costo per 1 anno (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IMPIEGO PREDATOR	€ 2.792.630
SUB TOTALE ONERI GOT	€ 4.562.623
TOTALE	€ 7.355.253

Di seguito, si riporta il **cronoprogramma finanziario** degli interventi programmati dal Commissario straordinario e finalizzati al contrasto della PSA. Dallo stesso, si evince la destinazione di € 3.000.000,00 (tre milioni) per il concorso delle Forze Armate al Piano di eradicazione della PSA.



Prospetto A (Totale importi versati sul conto 6362/348 CSPSA anni 2022 e 2023)			
DATA MOVIMENTO	VERSANTE	CAUSALE	IMPORTO (€)
17/06/2022	Min. Salute	Trasferimento fondi su contabilità speciale	10.000.000,00 €
16/11/2022	ATS di Pavia	Finanziamento Regione Lombardia per lotto 3	1.500.000,00 €
21/12/2022	AZ USL Parma	Finanziamento Regione Emilia Romagna per lotto 7	1.970.000,00 €
18/10/2023	Min. Salute	Trasferimento fondi su contabilità speciale	3.500.000,00 €
20/10/2023	Masaf	Trasferimento fondi su contabilità speciale	3.531.520,00 €
TOTALE			20.501.520,00 €

Prospetto B (Somme utilizzate per installazioni reti - gabbie - espropri)	
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Installazione reti lotti da 1 a 7 bis	6.919.696,88 €
Acquisto n. 50 PiG BRIG	167.822,59 €
Somme impegnate per espropri	4.580.303,12 €
Totale: speso per installazioni, acquisto gabbie e espropri	11.667.822,59 €

Prospetto C (Cronoprogramma Finanziario Risorse impegnate)	
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Acquisto tramite gara: ditta per abbattimenti tramite sparo cinghiali: (Risorse regione Emilia Romagna)	140.000,00 €
Acquisto tramite gara: ditta per catture cinghiali: (Risorse regione Emilia Romagna)	140.000,00 €
Acquisto tramite gara: ditta per sparo - abbattimento - catture e celle frigorifere: (Risorse regione Emilia Romagna)	1.690.000,00 €
Acquisto tramite gara: 200 gabbie PiG BRIG	580.000,00 €
Convenzione ISPRA "Piano catture e abbattimento cinghiali 2023-2028" 3 anni	470.489,40 €
Concorso Difesa al Piano di eradicazione PSA	3.000.000,00 €
Convenzioni con ACT e CA	2.300.000,00 €
Spese di missione e varie (Maggio - Dicembre 2024)	50.000,00 €
Totale	8.370.489,40 €
Residuo da impegnare: Totale tabella A - (Totale tabella B + Totale tabella C)	
	463.208,01 €

Comma 2-bis Si prevede, integrando l'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che dopo il comma 2-bis, venga inserito il comma 2 -ter che dispone che per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale, nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 7

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – *Callinectes sapidus*)

L'articolo 7, al **comma 1**, prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale, che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della proliferazione della specie granchio blu. La disposizione stabilisce il provvedimento e la procedura ai fini della predetta nomina, indicando le Amministrazioni coinvolte. Alle attività di individuazione e di nomina del Commissario attenderanno le amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La retribuzione corrisposta al Commissario sarà, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, composta da una parte fissa, non eccedente i 50 mila euro annui, e una parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico commissariale, che del pari non potrà superare 50 mila euro annui. Considerato che ai sensi del citato articolo 15, il compenso sarà al massimo pari a 100 mila euro annui, cui andranno aggiunti gli oneri a carico dell'amministrazione, si conclude che, nell'eventualità in cui la suddetta nomina decorra dal 1° giugno 2024, la disposizione determinerà oneri pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e pari a 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **comma 2** regola la costituzione e la disciplina della struttura commissariale. Per gli aspetti logistici, relativi alla costituzione e all'insediamento della struttura, la disposizione non comporta oneri, potendo la medesima avvalersi delle strutture del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

I **commi 3 e 4** prevedono che alla struttura commissariale sia assegnato un contingente di personale non dirigenziale, composto di 13 unità provenienti o da amministrazioni centrali o da enti territoriali e collocato in «comando», «distacco», «fuori ruolo» o altro analogo istituto. Pertanto, il suddetto personale conserverà lo stato giuridico e il trattamento economico (sia fondamentale, che accessorio) dell'amministrazione di appartenenza, con oneri a carico di quest'ultima. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e dei buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro **65.841** per l'anno 2024 e di euro **112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026** cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nel dettaglio è stata ipotizzata la corresponsione al predetto personale di un massimo di 30 ore mensili di lavoro straordinario e di un massimo di 20 buoni pasto mensili

Per il calcolo dello straordinario è stata presa a riferimento una tariffa media di 16,31 euro.

Straordinario

Unità	Tariffa media	ore mensili	Mesi	Totale Lordo Dip.	Oneri a carico dello Stato (32,7%)	Totale lordo Stato Annuo	Rateo 2024
13	16,31	30	11	69.969,90	22.880,16	92.850,06	54.162,53



Buoni Pasto

Unità	Valore Buono Pasto	Buoni Pasto Mensili	Mesi	Totale annuo	Rateo 2024
13	7	20	11	20.020,00	11.678,33

TOTALE**112.870,06 65.840,87****Arrotondati****112.871,00 65.841,00**

I **commi 5 e 6** prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento. A tali adempimenti, egli provvederà avvalendosi della struttura di cui al comma 3 e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'eventuale coinvolgimento e il supporto prestato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca – CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA sarà a titolo gratuito.

I **commi 7 e 8** prevedono che il Commissario straordinario attui le misure previste dal piano di cui al comma 5, se del caso avvalendosi, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera sulla base di apposita convenzione. Quest'ultima potrà essere chiamata a collaborare mettendo a disposizione le sue strutture collocate nelle aree marittime maggiormente interessate dal fenomeno ed anche, su specifica richiesta del commissario, a compiere un'azione di monitoraggio dell'andamento delle misure utilizzate per contrastare la diffusione del granchio blu. Si tratta di attività che la Guardia costiera può effettuare senza aggravio di costi, quale attività accessoria delle attività istituzionali continuativamente svolte.

Il **comma 9** reca le disposizioni finanziarie, prevedendo un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano di intervento, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per il 2026. Lo stanziamento di 10 milioni di euro per il triennio considerato è necessario per il recupero di un sistema di grande rilevanza sociale ed economica, che ha subito un repentino ridimensionamento. Sono oltre tremila le persone direttamente coinvolte nell'acquacoltura, cui se ne aggiungono altrettante impiegate nelle strutture a terra (es. centri spedizione molluschi, centri depurazione molluschi, cantieristica, carpenterie, etc.) e nei servizi (trasporti, imballaggi, attrezzature, etc.) necessari al funzionamento di un comparto, il cui giro d'affari si aggira sui 200 milioni di euro annui.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 provvedono il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ciascuno per una quota pari alla metà dell'importo annuo complessivo come di seguito riportato:

- 1) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- 2) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo



parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 10 prevede una relazione periodica delle attività espletate e delle criticità riscontrate. Il comma 11 stabilisce che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

Articolo 8

(Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)

Ai commi 1 e 2 si prevede, quale misura a carattere straordinario e per un periodo di tempo determinato, l'istituzione della figura del "Commissario straordinario per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi e tubercolosi delle specie bovina e bufalina" che opera svolgendo compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere sul territorio nazionale al fine di contrastare e di eradicare nei territori non indenni del territorio nazionale la brucellosi e la tubercolosi delle specie bovina, ovicaprina e bufalina **anche promuovendo processi afferenti alla attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità alla normativa nazionale ed europea.**

Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario può avvalersi di un Sub-commissario da lui stesso designato. Il Commissario straordinario e il Sub-commissario svolgono la loro attività a titolo gratuito e il loro incarico è compatibile con altri incarichi pubblici e, pertanto, l'intervento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede il rimborso spese per il personale assegnato al contingente a supporto del Commissario. Sono stati calcolati gli oneri relativi al compenso per lavoro straordinario e per i buoni pasto per il periodo di 24 mesi totali. In particolare per l'anno 2024 è stato ipotizzato un rateo di spesa parametrato a 7 mesi. Per l'anno 2025 la previsione dello straordinario, come di consueto, è stata calcolata su 11 mesi. Per l'anno 2026 sono stati calcolati gli ulteriori 5 mesi fino al 31 maggio 2026. Di seguito le tabelle riepilogative

Anno 2024 - 7 mesi giugno-dicembre					Anno 2025					Anno 2026 - 5 mesi gennaio-maggio				
Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa	Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa	Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa
15	20	7	7	14.700,00	15	20	12	7	25.200,00	15	20	5	7	10.500,00
Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa	Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa	Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa
15	20	7	21,2	44.520,00	15	20	11	21,2	69.960,00	15	20	5	21,2	31.800,00
TOTALE				59.220,00	TOTALE				95.160,00	TOTALE				42.300,00
Totale previsione 2024-2026				196.680,00										

Per una stima delle possibili missioni, si considera una spesa forfettaria pari a 60.000 euro per i 24 mesi. In particolare € 17.500 per i 7 mesi dell'anno 2024, 30.000 euro per l'anno 2025 e 12.500 euro per i 5 mesi dell'anno 2026.



Stima missioni 24 mesi			
7 mesi anno 2024	12 mesi anno 2025	5 mesi anno 2026	Totale 24 mesi
17.500,00	30.000,00	12.500,00	60.000,00

La previsione di spesa è riportata nella tabella che segue.

Stima costo 24 mesi			
anno 2024 7 mesi	anno 2025 12 mesi	anno 2026 5 mesi	totale 24 mesi
76.720,00	125.160,00	54.800,00	256.680,00

Per il regolare funzionamento della struttura commissariale si provvede, per euro 76.720,00 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 - 2026, e per euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026 mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Capo III – Misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare

Articolo 9

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

La disposizione, al **comma 1**, apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare volte ad assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale.

Il **comma 2** prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziaria disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Capo IV – Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare

Articolo 9-bis

(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

La disposizione introduce sanzioni per violazioni degli obblighi di registrazione delle transazioni. La disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-ter

(Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche)

La disposizione introduce modifiche ordinamentali e procedurali che non comportano nuovi o maggiori oneri in capo alla finanza pubblica. In particolare al primo comma introduce



unicamente un termine, di 30 giorni, entro il quale il soggetto che subisce il controllo deve esibire la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il secondo comma introduce un obbligo di certificazione da parte degli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti biologici) del contributo annuale per la sicurezza alimentare, (pari al 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente). Gli incaricati alla certificazione sono soggetti privati che svolgono tale attività a favore di altri soggetti privati sui quali ultimi, pertanto, insistono gli eventuali oneri per l'attività svolta posto che, comunque, la stessa parrebbe rientrare nell'ambito della ordinaria attività di certificazione dei bilanci da parte dei soggetti certificatori. Ad avvalorare la considerazione circa la sostanziale ordinarietà di tale attività va considerato che la conservazione dei bilanci da parte delle società è, in base alla normativa vigente, di 10 anni. Si sottolinea da ultimo che per la Pubblica amministrazione la possibilità di disporre di documenti "certificati" determina una semplificazione delle procedure amministrative suscettibili di tradursi in economie di spesa. Da tale disposizione pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-quater

(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN Spa nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)

SIN S.p.A. nasce nel 2006 per la gestione del portale informatico S.I.A.N., posseduta al 51% da AGEA e al 49% da un RTI privato. Con il d.lgs. 74/2018 se ne prevedeva la soppressione alla conclusione della procedura di gara CONSIP (bandita nel 2016 e suddivisa in 4 lotti) per l'individuazione dei nuovi fornitori del SIAN.

Tale previsione è stata abrogata con il successivo d.lgs.116/2019, che ha stabilito la trasformazione di SIN in società in house del Ministero e di AGEA e la fusione della stessa con la società AGECONTROL (fusione abrogata con il decreto-legge 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge 112/2023). Al termine della richiamata procedura CONSIP, conclusasi solo nel 2022 con l'aggiudicazione dell'ultimo lotto, in data 8 settembre 2022, AGEA ha acquistato il 49% delle quote di SIN dal RTI privato e ne ha contestualmente ceduto il 51% delle stesse al Ministero. Con l'assemblea del gennaio 2023 è stato approvato il nuovo statuto di SIN quale società in house del MASAF e di AGEA. Alle spese conseguenti ai rimborsi spettanti ai componenti degli organi si fa fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Nel merito, in considerazione del fatto che gli adempimenti necessari all'incorporazione potrebbero svolgersi in poche riunioni anche solo telematiche degli organi in proroga, una stima di 5.000 Euro appare più che sufficiente per coprire i relativi costi.

Per il finanziamento di SIN, trova oggi applicazione l'articolo 3, comma 6 del d.lgs. 116/2019, che stabilisce l'invarianza finanziaria del provvedimento. Ciò viene esplicito nella relazione di accompagnamento al decreto, nella misura in cui "... il MEF viene autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero, a valere su parte delle risorse attualmente previste come trasferimento ad AGEA (cap. 1525/02), non più necessarie alla stessa per la gestione del SIAN, quantificabili in circa 40 milioni di euro ... e che dovrebbero essere appostate in apposito capitolo di nuova istituzione, per il trasferimento alla nuova società SIN S.p.A.".

In considerazione di ciò, il MEF ha istituito, nella tabella 13 del MASAF, un apposito capitolo di bilancio (1982 PG 1 e 2) a decorrere dall'esercizio 2024.



Con la Legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), inoltre, all'articolo 1, commi 863 e 864, sono stati stanziati € 5 milioni l'anno a SIN (ora ridotti a € 4,75 milioni) per l'assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato fino al numero massimo di 50. Risulta che nel corso del 2023 SIN spa abbia assunto complessivamente n. 11 risorse, per una spesa annua lorda a regime, a decorrere dal 2024, di euro 906.000,00. Non constano ulteriori assunzioni nel 2024 ed è da escludere il trasferimento in AGEA di eventuale personale per il quale la procedura di assunzione non si sia completata alla data di entrata in vigore del decreto.

Come indicato nella legge di bilancio 2024-2026 del MASAF (tabella 13), lo stanziamento previsto per AGEA è il seguente:

2024	2025	2026
145.950.469	148.725.114	151.365.933

In queste risorse è ricompreso lo stanziamento di AGEA verso SIN per il proprio 49%, pari a € 5,6 milioni annui.

Parimenti, lo stanziamento previsto per SIN, di competenza del MASAF (51%) è il seguente:

2024	2025	2026
10.615.000	10.615.000	10.615.000

Fino all'esercizio 2023, le spese di funzionamento di SIN (pari a circa € 8 milioni nel 2022 e circa € 11 milioni nel 2023) sono state erogate da AGEA nell'ambito delle risorse che il MASAF le attribuiva annualmente.

La struttura attuale di SIN è composta da 80 risorse dipendenti di cui 5 dirigenti e 24 quadri e 51 impiegati (dato recuperato dell'ultimo bilancio di previsione di SIN per l'esercizio 2024).

PERSONALE SIN S.P.A.			
INQUADRAMENTO (LIVELLO)	TOTALE	PAGA BASE (PRO-CAPITE)	RETRIBUZIONE MEDIA LORDA ANNUA
DIRIGENTE	5	3.302,01	129.060,23
REDATTORE	1	2.814,71	80.503,66
QUADRO	23	2.070,25	69.780,90
1 LIVELLO	21	1.864,88	48.581,46
2 LIVELLO	20	1.613,11	38.913,96
3 LIVELLO	7	1.378,78	31.434,36
4 LIVELLO	2	1.192,46	30.752,12
5 LIVELLO	1	1.077,35	26.625,48



Come si evince, le risorse destinate al funzionamento di SIN provengono sempre dal bilancio dello Stato, sia direttamente, attraverso i capitoli della tabella 13 del MASAF, che indirettamente da AGEA, a sua volta finanziata da risorse MASAF.

Ad integrazione di quanto esposto, si veda la tabella di seguito che contiene il dettaglio del trattamento economico in godimento, con la distinzione tra il trattamento fondamentale e quello accessorio.

Si precisa che per la corresponsione del trattamento retributivo al personale trasferito da Sin s.p.a. ad Agea saranno impiegate le medesime risorse già attualmente stimate e, vivente la società, oggetto di annuale trasferimento, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il personale, si riporta quanto segue. L'inquadramento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la SIN s.p.a. nell'AGEA viene effettuato previo espletamento di una procedura selettiva in quanto le regole per il reclutamento di SIN sono state quelle previste per le società in house, mentre per l'AGEA si applica il quadro previsto per gli enti pubblici. Poiché la procedura andrebbe a configurarsi come una mera selezione per titoli e colloquio effettuabile anche presso la sede AGEA e da parte di personale interno, si ritiene che le relative spese possano essere contenute entro il limite di 10.000 euro e che a tale spesa si potrebbe effettivamente "fare fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", come suggerito dal MEF.

Al fine di escludere impatti negativi sulla finanza pubblica e allo scopo di determinare la sostenibilità finanziaria da parte del soggetto incorporante AGEA, si rimanda al Bilancio della società SIN s.p.a., approvato dalla relativa Assemblea il 20 giugno 2024. Si precisa che dall'analisi del bilancio, redatto secondo i criteri civilistici, non emergono situazioni di criticità potenzialmente foriere di poste fuori bilancio, che potrebbero riversarsi quale peso economico non stimato in capo ad Agea



LIVELLO	CCNL APPLICATO	PAGA BASE	CONTINGENZA	III ELEMENTO	ELEMENTO DISTINTO	INDENNITÀ DI FUNZIONE	SCATTI ANZIANITÀ	SUPERMINIMO ASSORBIBILE	SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	AD PERSONAM	INDENNITÀ DI CASSA	STRADORDINARIA FORFATT	RETRIBUZIONE LORDA MENSILE	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	91,93	-	-	-	3.100,51	43.407,14
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	-	845,96	-	-	-	-	3.000,12	42.001,68
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	259,43	-	-	-	2.280,54	31.907,06
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	76,38	-	4.520,50	-	-	-	7.478,16	104.694,24
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	-	703,30	-	-	-	-	2.857,26	40.001,64
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	1.240,08	-	-	335,00	4.110,96	57.553,44
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	763,96	-	-	335,00	4.633,84	59.873,76
DIRIGENTE	Dirigenti Terziario	3.302,01	727,66	-	-	-	-	5.048,90	-	-	-	-	9.078,57	127.099,58
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	529,90	-	-	-	2.775,38	38.655,32
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	414,13	-	-	-	2.659,61	37.234,54
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	798,77	-	-	-	3.395,31	46.274,34
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	387,04	-	-	-	2.632,52	36.855,28
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	-	667,27	-	-	-	-	2.871,43	39.500,02
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	958,47	-	-	-	3.494,35	48.520,90
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	-	1.763,74	-	-	-	-	4.443,02	65.002,38
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	387,04	-	-	-	2.632,52	36.855,28
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	1.883,11	-	-	-	4.891,69	68.483,66
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	1.154,64	-	-	-	4.137,76	57.928,64
DIRIGENTE	Dirigenti Terziario	3.302,01	727,66	-	-	-	-	-	5.312,87	-	-	-	9.343,54	130.795,56
REDATTORE	Giornalisti	2.814,71	-	-	-	-	1.273,35	438,32	-	1.471,92	-	-	5.998,30	80.503,66
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	690,15	-	-	-	2.958,46	41.418,44
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	1.548,67	-	-	335,00	4.394,71	61.525,94
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	87,80	-	285,72	-	-	-	2.287,99	32.031,86
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	2.226,07	-	-	-	5.234,65	73.285,30
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	97,43	-	-	-	2.121,65	29.703,30
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	817,27	-	-	-	3.890,39	53.900,39
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	-	1.763,74	-	-	-	-	4.643,02	65.002,38
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	1.511,79	-	-	-	4.494,91	62.928,74
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	95,33	-	485,68	-	-	-	2.992,69	41.897,66
DIRIGENTE	Dirigenti Terziario	3.302,01	727,66	-	-	-	-	-	2.724,62	-	-	-	6.754,29	94.560,76
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	118,16	-	690,15	-	-	-	3.219,99	45.079,96
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	97,43	-	-	-	2.121,65	29.703,30
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	1.568,23	-	-	-	4.552,35	63.718,90
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	1.327,26	-	-	-	4.302,38	60.205,32
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	99,36	-	494,65	-	-	-	4.464,29	62.500,06
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	1.905,83	-	-	335,00	4.751,86	66.526,04
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	79,89	-	-	-	2.615,27	36.613,78
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	-	1.404,60	-	-	-	-	4.285,88	60.002,37
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	415,56	-	-	-	2.687,87	37.630,18
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	469,98	-	-	-	2.715,46	38.016,44
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	1.484,28	-	-	-	4.492,86	62.900,04
DIRIGENTE	Dirigenti Terziario	3.302,01	727,66	-	-	-	-	-	5.380,73	-	-	-	9.410,40	131.746,60
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	116,57	-	-	-	2.140,79	29.971,06
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	118,16	-	833,02	-	-	-	3.362,86	47.080,04
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	745,91	-	-	-	3.014,22	42.199,08
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	1.853,11	-	-	-	4.893,69	68.483,66
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	763,96	-	-	-	3.274,00	45.836,00
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	699,96	-	-	-	2.945,44	41.236,16
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	99,36	-	1.213,76	-	-	-	4.294,40	58.861,40
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	1.238,79	-	-	-	3.770,67	52.789,38
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	-	203,11	-	-	-	-	2.357,27	33.003,78
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	390,44	-	63,16	-	2.477,82	34.689,48
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	833,02	-	-	-	2.723,16	38.125,46
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	118,15	-	744,18	-	-	-	3.274,01	45.836,14
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	1.815,35	-	-	-	4.823,93	67.535,02
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	76,38	-	4.299,08	-	-	-	7.256,74	101.594,36
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	811,02	-	-	-	3.101,33	43.418,62
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	259,42	-	-	-	2.283,64	31.970,96
4 LIVELLO	Terziario Commercio	1.192,46	524,22	2,07	5,15	-	103,30	-	330,85	-	-	-	2.158,05	30.212,70
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	485,68	-	-	-	2.732,16	38.236,34
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	286,11	-	-	-	2.566,91	35.536,34
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	76,38	-	4.020,50	-	-	-	6.978,16	97.694,24
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	1.048,68	-	-	-	3.584,56	50.183,84
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	497,72	-	-	-	3.008,76	42.122,84
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	940,08	-	-	-	4.484,96	68.789,44
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	76,38	-	5.299,08	-	-	-	8.256,74	115.594,36
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	-	1.118,88	-	-	-	-	4.000,16	56.002,34
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	79,89	-	-	-	2.615,27	36.613,78
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	-	-	1.017,04	-	-	-	2.426,72	48.002,38
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	414,13	-	-	-	2.659,61	37.234,54
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	1.868,93	-	-	-	4.852,05	67.928,70
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	889,95	-	-	-	3.460,99	47.927,86
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	1.008,36	-	-	-	3.519,60	49.274,40
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	1.091,93	-	-	-	3.627,81	50.789,34
4 LIVELLO	Terziario Commercio	1.192,46	524,22	2,07	5,15	-	82,64	-	428,57	-	-	-	2.235,11	31.291,54
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	744,18	-	-	-	3.012,49	42.174,86
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	114,15	-	1.976,03	-	-	-	4.857,31	68.002,34
DIRIGENTE	Dirigenti Terziario	3.302,01	727,66	-	-	-	-	-	7.477,47	-	-	-	11.507,14	161.099,96
5 LIVELLO	Terziario Commercio	1.077,35	521,94	2,07	4,80	-	101,50	-	194,16	-	-	-	1.903,82	26.625,48
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	485,68	-	-	-	2.733,16	38.236,34

Articolo 10 (Guardie venatorie)

L'articolo modifica l'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di guardie venatorie volontarie. **Viene inoltre inserita (Comma 1-bis) tra le specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio il cinghiale (Sus scrofa).**

La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10-bis (Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo detta disposizioni, limitate al solo anno 2024, circa le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco prevedendo il ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 11

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica,
per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

Comma 1: il comma introduce modificazioni alle disposizioni contenute nel decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 giugno 2023, n. 68 (di seguito decreto-legge n. 39/23).

In particolare, il testo è così di seguito strutturato:

- la lettera a) introduce all'articolo 1 del decreto-legge n. 39/23:
 - il **comma 3-bis**. Tale disposizione prevede che la Cabina di regia approvi la proposta di piano degli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, di seguito «Piano degli interventi urgenti», individuando quelli che possono essere realizzati dal Commissario straordinario, anche avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di una approvazione tecnica e non economica.
 - il **comma 4-bis**. Tale disposizione prevede che le Autorità di bacino distrettuali:
 - trasmettano al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse disponibili, destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico, che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
 - individuino, per il territorio di competenza, sentite le regioni e le province autonome, gli interventi urgenti, selezionati sulla base del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche semplificato. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 - il **comma 4-ter**. Tale disposizione prevede che il Commissario straordinario trasmetta alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di piano degli interventi urgenti, evidenziando quelli già finanziati ma non ancora realizzati, nonché quelli che necessitano di finanziamento totale o parziale, segnalando le relative priorità. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 - **I nuovi commi 5 e 6**. La sostituzione dei commi 5 e 6 del decreto-legge 39/23 prevede l'assegnazione al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023 del compito di realizzare dette opere mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale assegnazione è operata in favore delle opere di cui all'Allegato I e II del decreto-legge in esame (che introducono, rispettivamente, gli Allegati A-bis e A-ter al citato decreto-legge n. 39 del 2023).



In relazione agli interventi di cui ai citati allegati, assegnati al Commissario straordinario per l'urgente realizzazione, si precisa che:

- gli interventi dell'Allegato A-bis sono finanziati integralmente con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della ricognizione effettuata e trasmessa alla Cabina di regia;
- gli interventi dell'Allegato A-ter, ovvero le opere di regolazione del lago d'Idro e dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige, sono finalizzati ad integrare, con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della ricognizione effettuata e trasmessa alla Cabina di regia, programmi di finanziamenti già in essere. Il Commissario, per tali interventi, stipula con i soggetti attuatori un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento.

Di seguito si riportano i dettagli degli interventi di cui ai citati allegati, nonché i CUP e le risorse assegnate a ciascun intervento mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Interventi di cui all'Allegato A-bis (di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2023) integralmente finanziati con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Descrizione dell'intervento	Codice univoco di progetto	Importo complessivo finanziato	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Riqualficazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale	F97H21005170001	5.000.000,00	20.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	980.000,00	/	/	/
Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica	G11D23000020001	6.030.000,00	166.305,64	152.621,47	3.164.837,78	2.546.235,11	/	/	/
Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio	D48B22001590001	27.800.000,00							
		9.950.000,00	2.247.045,47		1.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,0	2.200.000,0	102.954,53
	D38B23001870001	4.200.000,00	1.136.698,39	2.000.000,00	1.063.301,61				
	D38B22002980001	13.650.000,00	3.025.358,61		1.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,0	2.800.000,0	1.224.641,39



idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 1° lotto – 2°, 3° e 4° stralcio funzionale									
Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo	F57H21003720001	8.100.000,00	2.225.667,95	1.963.604,36	1.963.604,36	1.947.123,33	/	/	/

Interventi di cui all'Allegato A-ter (di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2023) finanziati in parte con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in parte con altri programmi di finanziamento.

Descrizione dell'intervento	Codice univoco di progetto	Importo complessivo finanziato	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro (Integrazione finanziamenti)	J93H18000040 001	33.100.000,00	8.780.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	/
Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti)	J93H18000040 001	22.000.000,00	504.401,87	4.160.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00	2.255.598,13	/	/

In relazione ai tempi di realizzazione degli interventi, si evidenzia in particolare quanto segue:

Interventi immediatamente finanziabili					
Regione	Codice Unico di Progetto	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	AVVIO GARA	ESECUZIONE DELLE OPERE



			MLN €	GIORNI	GIORNI
Piemonte	D48B22001590001	Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 1° lotto – 2°, 3° e 4° stralcio funzionale	27,800	475	1.035
	D38B23001870001			230	365
	D38B22002980001			475	1.035
Lombardia	H23H08000010001	Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro (Integrazione finanziamenti)	33,100	100	1875
Veneto	J93H18000040001	Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti)	22,000	355	942
Emilia-Romagna	F97H21005170001	Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale	5,000	113	730
	F57H21003720001	Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo	8,100	35	1.010
Lazio	G11D23000020001	Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica	6,030	500	305
Totale			102,030		

Nota: Le informazioni relative al cronoprogramma procedurale di realizzazione degli interventi si intendono giorni naturali e consecutivi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari della norma, si rappresenta che agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti dal l'introduzione dei nuovi commi 5 e 6 di cui agli allegati I e II dello schema di decreto in esame (che introducono gli Allegati A-bis e A-ter al decreto-legge n. 39 del 2023), si provvede integralmente mediante utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 7281 "Piano Invasi" (M/P/A 14/5/3), allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la disponibilità per gli anni dal 2024 al 2030 delle necessarie risorse stanziare sui seguenti piani gestionali:



CAP.	P.G.	DENOMINAZIONE P.G.	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030
7281	1	FONDO OPERE - PIANO STRAORDINARIO INVASI	18.105.478	14.640.226	23.095.744	22.877.359	12.119.599	0	0
7281	3	FONDO OPERE - ULTERIORI RISORSE PER IL PIANO STRAORDINARIO INVASI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072	0	0	0	0	0	7.793.230	0
7281	4	FONDO OPERE- RIFINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO SEZIONE INVASI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95	0	0	0	0	0	2.070.770	1.327.596

Le risorse stanziare per gli anni dal 2024 al 2030 sul citato capitolo 7281 - piani gestionali 1, 3 e 4 - tenuto anche conto degli utilizzi previsti dalla presente disposizione, assicurano la copertura finanziaria integrale degli oneri previsti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera a), punto 3) pari a 102,030 milioni di euro, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Inoltre, la norma al comma 1, lettera a), punto 3) che introduce il nuovo comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2023, prevede che dette risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario e, per gli interventi di cui all'Allegato A-ter che hanno già ottenuto un parziale contributo a valere su precedenti programmi di finanziamento, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento.

In tale accordo, pertanto, i soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione degli interventi relativi alla "Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro" e ai "Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso" (i cui soggetti attuatori sono, rispettivamente AIPO - attuatore per conto di Regione Lombardia - Commissario governativo per l'attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po), si provvederà a definire puntualmente le modalità di attuazione degli interventi in relazione alle diverse fonti di finanziamento.

- **la lettera b)** introduce seguenti modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 39/23; in particolare si prevede:

- la proroga sino al 31/12/2025 della figura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto.

Gli oneri per il compenso del Commissario per l'annualità 2025 sono pari a euro 132.700; gli oneri della struttura commissariale per l'anno 2025, sono pari a euro 1.497.584. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga, pari a complessivi euro 1.630.284 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



- l’inserimento al comma 2, secondo periodo, dopo la parola “opera” delle parole “anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - l’abrogazione del secondo periodo della lettera f), comma 1, in quanto le azioni da esso derivanti (ricognizione di interventi urgenti su dighe) confluiscono nel piano degli interventi urgenti. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - la modifica del comma 3, lettera g); tale previsione prevede, tra i compiti del Commissario, la ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l’accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, prevedendo che tali interventi siano da finanziare nell’ambito della quota di risorse di cui all’articolo 1, comma 6, secondo periodo; detto secondo periodo del comma 6 destinava precipuamente una quota di risorse per interventi finalizzati al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe; orbene, alla luce delle modifiche introdotte dalla norma in esame al comma 6 dell’articolo 1, si opera il coordinamento della disposizione, sopprimendo la previsione che individua la fonte di finanziamento di tali opere facendo riferimento al comma 6. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024; da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - l’inserimento delle lettere h-bis) e h-ter) che attribuiscono al Commissario ulteriori compiti in coerenza con le modifiche di cui sopra. Da tali disposizioni, trattandosi di compiti ricognitivi e di coordinamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **la lettera c)** introduce all’articolo 3 del decreto-legge n. 39/23:
 - l’abrogazione dell’articolo 4, comma 3, in quanto le azioni da esso derivanti confluiscono nel piano degli interventi urgenti e del comma 4 del medesimo articolo che prevedeva, a valere sulle risorse individuate e messe a disposizione da parte delle amministrazioni competenti, il finanziamento a valere sulle risorse di cui al citato comma 6 degli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024. Dalle disposizioni di cui alla lettera c) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: al decreto-legge n. 39 del 2023, **all’Allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2** di cui agli allegati I e II del decreto in esame, che individuano, rispettivamente, gli interventi relativi alle infrastrutture idriche affidati al Commissario integralmente finanziati con le risorse messe a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quelli che risultano già cofinanziati



anche da precedenti fonti di finanziamento nazionali e regionali e che beneficiano di un ulteriore contributo.

Comma 2-bis: Con le direttive distrettuali per la determinazione dei deflussi ecologici, allegate alle delibere CIP del 14 dicembre 2017 e alle delibere dei distretti insulari, sono stati identificati i metodi per determinare su tutti i distretti italiani i regimi di deflusso ecologico. Tali metodi sono stati congegnati in maniera tale da:

- promuovere l'evoluzione da un unico valore/soglia di deflusso minimo vitale (DMV) ad un insieme di valori temporalmente distribuiti, secondo il principio del “paradigma delle portate naturali”, per cui il mantenimento di un regime, simile a quello naturale, in un dato corso d'acqua, favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso presenti;
- utilizzare adeguatamente gli indicatori biologici o eco-idraulici che risultino efficaci al fine di registrare gli impatti di alterazioni idrologiche ed idromorfologiche sui corpi idrici;
- rendere esplicito, ove possibile, il livello di confidenza atteso per i valori di DMV calcolati con i nuovi metodi, in modo da aggiungere informazioni sull'incertezza associata al processo di determinazione.

Le delibere CIP sui deflussi ecologici hanno tracciato un percorso rigoroso, anche in senso temporale, per la sistematica applicazione dei nuovi valori di deflusso a tutti i corpi idrici distrettuali e, in termine di rilasci, a tutte le derivazioni, sia quelle in essere, sia quelle in rinnovo, sia quelle di nuova formulazione.

A seguito dell'approvazione delle delibere e del percorso applicativo, la procedura Pilot 6011/2014 è stata formalmente chiusa dalla Commissione Europea, nel 2021.

In tale quadro, l'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha dilazionato i tempi di applicazione delle nuove norme tecniche sui rilasci ecologici, procrastinando di fatto la piena applicazione delle direttive distrettuali.

Occorre però notare che alcune sperimentazioni sono state fatte e che, soprattutto, indipendentemente dalle sperimentazioni, su tutti i tratti di corpi idrici non soggetti alle sperimentazioni sono già vigenti i deflussi ecologici definiti con le formule identificate dalle autorità di bacino attraverso le direttive già menzionate. Le regioni, peraltro, stanno già applicando tali deflussi non sperimentali, in alcuni casi attraverso l'adozione di specifiche delibere di giunta regionale.

La disposizione in argomento tiene dunque conto che, sui vari distretti, a parte le sperimentazioni già concluse, vanno tutelati i deflussi ecologici non sperimentali già definiti dalle autorità di bacino e applicati dalle regioni.

Ciò premesso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 434 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici che fornisce una panoramica sullo stato delle risorse idriche, valutando impatti e vulnerabilità, e contiene un elenco di azioni da intraprendere sia a livello di governance che di sviluppo dei servizi ecosistemici, quali riqualificazione fluviale, ripristino e gestione delle zone umide, fasce tampone e barriere vegetate, ma contiene anche misure basate sul potenziamento infrastrutturale, attraverso la conversione dei sistemi di irrigazione, costruzione di opere di



difesa strutturale, sistemi di accumulo e laminazione, manutenzione e miglioramento delle reti di scolo e irrigue, per cercare di ridurre al minimo gli impatti dei cambiamenti climatici e migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali e sociali.

Pertanto, con una specifica linea d'azione, la 2.3.1 prevista nel Piano Operativo Ambiente e finanziata con i fondi FSC 2014-2020 si è provveduto a finanziare circa euro 100 milioni per attività volte alla conoscenza della disponibilità della risorsa idrica, con l'obiettivo di:

- integrare, migliorare e aggiornare gli strumenti per il monitoraggio quali-quantitativo
- fornire un supporto modellistico alle attività degli Osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici per la gestione delle risorse idriche delle Autorità di bacino
- aggiornare il quadro conoscitivo in materia di derivazione con la predisposizione di un vero e proprio catasto delle concessioni, con dati dinamici di prelievo
- potenziare il sistema di monitoraggio e modellazione delle risorse idriche per la verifica della coerenza delle misure individuate dai PGA con gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE
- definire i modelli di bilancio idrico e di supporto alle decisioni e stimare il Deflusso Minimo Vitale/Deflusso ecologico, cioè del regime di portate necessario al raggiungendo degli obiettivi di qualità ambientali fissati dai piani di gestione distrettuali, ai sensi della direttiva quadro 2000/60;
- potenziare la capacità di calcolo del modello BIGBANG di ISPRA per la stima del Bilancio Idrologico Nazionale.

Dall'attuazione della presente disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)

L'istituzione di un nuovo Dipartimento nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine alla quantificazione di tali oneri, occorre distinguere gli oneri per l'anno 2024 – di istituzione del Dipartimento – e gli oneri a regime, a decorrere dal 2025.

Quanto all'anno 2024, si rinvia alle tabelle che seguono per fornire un quadro riepilogativo degli oneri economici per categoria di personale interessato, con decorrenza 1° giugno 2024, ragionevolmente corrispondente al giorno (da indicare nel DPCM di cui al comma 2) a partire dal quale il Dipartimento potrà diventare operativo con la soppressione della struttura di missione e il trasferimento del personale non dirigenziale.

In particolare, risulta che l'onere per il periodo 1.6.2024-31.12.2024 è pari a complessivi euro **1.747.234,95**, di cui:

- euro 198.201,55 in relazione all'incarico di Capo dipartimento;
- euro 344.787,52 in relazione a due incarichi dirigenziali di prima fascia;
- euro 387.801,68 in relazione a quattro incarichi dirigenziali di seconda fascia;
- euro **612.277,53** in relazione al trattamento economico del personale non dirigenziale pari a **26** funzionari, di cui **22** equiparati alla categoria A, posizione economica F1, e **4** equiparati alla categoria B, posizione economica F5, del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in



posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La quantificazione degli oneri tiene conto **del fatto che** l'amministrazione di provenienza del personale interessato **fa parte del comparto Ministeri**;

- euro 204.166,67 in relazione a dieci incarichi di esperto.

Quanto agli oneri annuali a regime, a decorrere dall'anno 2025, risulta che l'onere annuale è pari a complessivi euro **2.995.259,91**, di cui:

- euro 339.774,09 in relazione all'incarico di Capo dipartimento;
- euro 591.064,32 in relazione a due incarichi dirigenziali di prima fascia;
- euro 664.802,88 in relazione a quattro incarichi dirigenziali di seconda fascia;
- euro **1.049.618,62** in relazione al trattamento economico del personale non dirigenziale pari a **26 funzionari, di cui 22** equiparati alla categoria A, posizione economica F1, **e 4 equiparati alla categoria B, posizione economica F5**, del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La quantificazione degli oneri tiene conto **del fatto che** l'amministrazione di provenienza del personale interessato **fa parte del comparto Ministeri**;
- euro 350.000,00 in relazione a dieci incarichi di esperto.

Con riferimento alle fonti di copertura, si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, si provvede:

- a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) quanto a **736.492** euro per l'anno 2024 e a **1.262.557** euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine, si precisa che il differimento della soppressione della struttura di missione a data successiva rispetto a quella di istituzione del Dipartimento, corrisponde ad una soluzione normativa analoga a quella già accolta con l'articolo 22, commi 7-bis e seguenti, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in cui, parimenti, si è differita ad una data successiva, da indicare in apposito decreto, la soppressione della struttura di missione per le procedure di infrazione europee con transito del personale nel Dipartimento per le politiche europee e contestuale incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale soluzione non determina duplicazioni di spese, tenuto conto che, fintantoché la struttura di missione sarà operativa, i costi di personale dalla stessa generati non potranno essere duplicati dalla mera istituzione di un Dipartimento ancora privo di personale.

Difatti, come previsto dal comma 6, il personale non dirigenziale della struttura di missione transita presso il Dipartimento senza soluzione di continuità, ragion per cui le stesse unità di personale verranno retribuite una sola volta, prima presso la struttura di missione, successivamente presso il Dipartimento.

Inoltre, fermo il transito del personale non dirigenziale previsto dal comma 6, il reclutamento del personale dirigenziale e delle ulteriori unità di personale non dirigenziale avverrà con una decorrenza che, in ogni caso, non potrà essere anticipata rispetto alla data definita dal DPCM di cui al comma 2, corrispondente a quella di soppressione della struttura di missione e di transito del personale non dirigenziale in servizio presso la struttura di missione.

In tale modo non potrà aversi alcuna duplicazione di spesa, tenuto conto che:

- per il personale non dirigenziale già in forza alla struttura di missione, è previsto un transito senza soluzione di continuità al Dipartimento;
- per le ulteriori unità di personale non dirigenziale e per il personale dirigenziale, il reclutamento non potrà avere una decorrenza anticipata rispetto alla soppressione della struttura di missione.

Di seguito le tabelle di dettaglio dei costi del personale e degli esperti del nuovo Dipartimento in relazione a quelli attualmente previsti dal DPCM 16/12/2022 istitutivo della Struttura di missione sopprimenda (1 DG, 2 dir. II fascia, 15 funzionari di prestito, 10 esperti).



PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (12 mesi)	Retr. base fissa	Retr. base variabile media	Retr. base risultato massimo	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)	Retr. base prospettive totale lordo stato (A)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO-CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 + 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025		
Capo Dipartimento	57.892,87	37.593,30	95.000,00	34.600,00	84.422,26	309.508,82	11.699,43	18.565,84	339.774,09	1	198.201,55	339.774,09		
Diret. Finanza	57.892,87	37.593,30	70.000,00	35.500,00	75.421,65	289.207,72	10.730,05	16.148,38	295.532,16	2	344.757,52	601.064,23		
DIRIGENTE B finanza	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.089,21	151.296,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	4	387.801,68	664.802,88		
TOTALE											530.760,75	1.605.641,29		

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13° mes.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retr. base necessaria FUP (Presidenza art. 15 CCNL s.l. - Ind. Spec. Org. art. 18 CCNL s.l. - compenso degli ammi.)	Totale retribuzione unitaria lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO-CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 + 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025		
A1	-	7.682,04	7.682	2.948	10.630	26.349	16.979	1.197,82	2.218,20	41.505		22	520.974,68	893.099,45		
B5	-	6.717,24	6.717	2.578	9.295	26.349	15.644	1.347,36	2.138,12	39.130		4	81.302,84	156.519,16		
TOTALE												26	612.277,53	1.049.618,62		

PCM	Compenso complessivo annuo con oneri	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
Esport	350.000,00	10	204.166,67	350.000,00

	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
TOTALE COSTO DIPARTIMENTO	1.747.234,95	2.995.259,91

Struttura di missione

PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (12 mesi)	Retr. base fissa	Retr. base variabile media	Retr. base risultato massimo	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)	Retr. base prospettive totale lordo stato (A)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO-CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 + 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025		
Diret. Finanza	57.892,87	37.593,30	70.000,00	30.500,00	75.421,65	289.207,72	10.730,05	16.148,38	295.532,16	1	172.383,76	295.532,16		
DIRIGENTE B finanza	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.089,21	151.296,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	2	193.900,84	332.401,44		
TOTALE carico PCM										3	366.284,60	627.933,60		
Differenza a carico FEI											364.436,15	567.767,69		

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13° mes.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retr. base necessaria FUP (Presidenza art. 15 CCNL s.l. - Ind. Spec. Org. art. 18 CCNL s.l. - compenso degli ammi.)	Totale retribuzione unitaria lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO-CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 + 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025		
A1	-	7.682,04	7.682	2.948	10.630	26.349	16.979	1.197,82	2.218,20	41.505		12	284.168,01	487.145,10		
A1	29.536,98	2.462	7.682,04	39.681	15.230	54.913	26.349	81.362	3.071,70	4.874,48		3	156.113,91	267.623,85		
TOTALE a carico PCM										15	440.281,92	754.768,95				
Differenza a carico FEI													171.995,61	294.846,61		

PCM	Compenso complessivo annuo con oneri	Unità	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
Esport	350.000,00	10	204.166,67	350.000,00

	Oneri giu-dic 2024	Oneri a regime dal 2025
Totale complessivo a carico PCM	1.010.743,19	1.732.702,61
Totale complessivo a carico FEI	736.491,76	1.262.567,30
	1.747.234,95	2.995.259,91



Articolo 12-bis
(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi)

Il comma 1 dell'articolo 12-bis modifica l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.105 prevedendo che il divieto per la PA di attribuire gli incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, non si applica anche agli incarichi di vice del vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri, dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia. Il comma 2, invece, consente il conferimento di incarichi, in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del DL n. 95 del 2012, agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza che proseguono la loro attività professionale anche in caso di quiescenza. Le disposizioni previste dal presente articolo non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi in argomento, ove conferiti, trovano copertura e limite nelle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione che conferisce l'incarico. Peraltro, il richiamo al rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell'indennità in questione possa comportare il superamento del tetto stipendiale fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 13
(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

L'articolo 13, comma 1 integra l'articolo 39 del D.L. n. 19 del 2024 autorizzando la possibilità di incrementare fino a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse del "patrimonio destinato" di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le risorse che il predetto articolo 39 consente di trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

Come previsto dal citato articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, tali risorse finanziarie sono a oggi utilizzate dalla gestione commissariale di ILVA in A.S. per finanziare interventi di risanamento e bonifica ambientale.

Si rileva in proposito che la Commissione Europea, con la decisione CE n. 1498/2018, rilevando la natura privata delle somme del patrimonio destinato ha escluso che la disciplina italiana circa la forma giuridica del trasferimento di queste somme a favore di Ilva in A.S. potesse configurare un aiuto di Stato.

È poi di recente intervenuto l'articolo 39 del decreto – legge. n.19/2024 che ha disposto il trasferimento, su richiesta del Commissario, di somme fino a un massimo di euro 150.000.000 dall'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. per assicurare "la continuità operativa degli stabilimenti e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti", a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.

La movimentazione delle risorse ha portato a un valore residuo disponibile del Patrimonio destinato di € 464 milioni, in cui sono **altresi** ricomprese le risorse finalizzate alla decarbonizzazione.

Di seguito una tabella riportante le disponibilità, gli utilizzi e gli attuali residui.



ALLOCAZIONE PATRIMONIO DESTINATO	importo
ADI - Decontaminazione	390
ADI - Continuità operativa (ex art.39 d.l. 19/2024)	150
Totale ADI	540
Ilva Decontaminazione	455
Pagamento interessi sul finanziamento statale	12
Totale ILVA	467
Attività di decarbonizzazione (es.art.10 d.l. 21/2022)	150
Totale complessivo	1.157
	valori in euro/milioni
MOVIMENTAZIONE FONDI PATRIMONIO DESTINATO al 31.03.2024	importo
Consistenza iniziale	1.157
Pagamento interessi sul finanziamento statale di cui all'art.1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 (CDP)	(12)
Spese Generali	(6)
Finanziamento gestione ordinaria ILVA per il pagamento del debito Iva	(159)
Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria - ILVA	(112)
Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria - ADI	(201)
Anticipi erogati ad ADI	(42)
Pagamento personale interno utilizzato per attività di tutela ambientale e sanitaria	(10)
Erogazione fondi ad ADI come da art. 39 del d.l. 19/2024	(150)
Crediti IVA verso ILVA gestione ordinaria	(1)
Totale complessivo	464

Il Comma 2 prevede che per l'attuazione del comma 1-sexies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di primarie istituzioni finanziarie a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Dalla disposizione non discendono, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 2-bis e 2-ter introducono interventi ulteriori da realizzare con le risorse indicate al comma 1 senza pertanto prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

(Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)

L'articolo 14 contiene, al primo comma, norme procedurali relative all'approvazione del rapporto di sicurezza ai fini di antincendio. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** comporta un modesto onere, conseguente alla riduzione straordinaria della durata del ciclo formativo considerato.

Al riguardo, più dettagliatamente, si evidenzia che le unità di personale interessate dalla riduzione del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, risultano essere complessivamente 1181, di cui 1157 generici, 4 radioriparatori e 20 AIB. A queste unità si aggiungono altre 88 relative ai ruoli del personale specialista di cui all'art. 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, con decorrenza 1° gennaio 2020, così ripartite: 13 piloti di aeromobili capi squadra, 16 nautici di macchina capo squadra, 22 nautici di coperta capi squadra, 37 sommozzatori capi squadra.

A tale ultimo proposito, si precisa che non essendo stato possibile dare integrale e piena attuazione al disposto di cui alla norma sopra riportata, si è reso necessario ed indispensabile comunque provvedere alla riduzione del corso di formazione suindicato per il personale specialista indicato (qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra), per la decorrenza 1° gennaio 2020, le cui procedure sono in via di ultimazione. Infatti, è imminente la conclusione della selezione riferita alla decorrenza



specificata, con la conseguente necessità di procedere alla fase iniziale della formazione prevista e far fronte alle analoghe criticità, già rilevate anche per il personale non specialista, ed alle difficoltà gestionali legate, oltre alla generale operatività del Corpo nazionale riferita al soccorso tecnico urgente (specialistico) ed alle finalità di prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, anche alle emergenze connesse al periodo della incipiente campagna antincendio boschivo.

Dell'onere cumulativo, derivante dall'attuazione della disposizione in argomento, viene data dimostrazione nel prospetto che segue:

	Unità	Maggior onere
Capo squadra generici	1.157	488.545,14
Radioriparatori	4	
AIB	20	
<i>Totale Capo Squadra</i>	1.181	488.545,14
	Unità	Maggior onere
Capo squadra piloti	13	6.720,59
Capo squadra nautici di macchina	16	8.065,36
Capo squadra nautici di coperta	22	11.089,86
Capo squadra sommozzatori	37	20.751,70
<i>Totale Capo Squadra specialista</i>	88	46.627,51

Le Tabelle sotto riportate evidenziano la quantificazione del suddetto onere conseguente alla riduzione a cinque settimane della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2023 per il numero dei posti sopra indicati, corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022 e delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di capo squadra dei ruoli del personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020 per il numero dei posti sopra citati, corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2019.

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	anni/persona	oneri (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	1181	90	291,21	14.841.244,23

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	anni/persona	oneri (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	1181	35	113,25	5.771.594,98
Capo squadra	1181	55	177,96	9.558.194,39
			291,21	15.329.789,37



Maggiore onere	488.545,14
----------------	------------

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO Decorrenza 01/01/2023

- -

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	48.107,99	5.602,13	53.710,12
Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	5.585,94	50.964,85

	Unità	Maggior onere
Capo squadra piloti	13	6.720,59
Capo squadra nautici di macchina	16	8.065,36
Capo squadra nautici di coperta	22	11.089,86
Capo squadra sommozzatori	37	20.751,70
Totale Capo Squadra specialista	88	46.627,51



Capo squadra piloti				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	13	90	3,21	203.331,74
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	13	35	1,25	79.073,46
Pilota Capo squadra	13	55	1,96	130.978,87
			3,21	210.052,33
Maggior onere:				6.720,59
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Pilota Capo squadra	48.107,99	18.755,35	66.863,34	
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	18.053,64	63.432,55	

Capo squadra nautici di macchina				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	16	90	3,95	215.599,14
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	16	35	1,53	83.844,11
Nautico di macchina Capo squadra	16	55	2,41	139.820,38
			3,95	223.664,49
Maggior onere:				8.065,36
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di macchina Capo squadra	48.107,99	9.885,69	57.993,68	
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	9.269,48	54.648,39	



Capo squadra nautico di coperta				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	22	90	5,42	296.448,81
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	22	35	2,11	115.285,65
Nautico di coperta Capo squadra	22	55	3,32	192.253,03
			5,42	307.538,68
Maggior onere:				11.089,86
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di coperta Capo squadra	48.107,99	9.885,69	57.993,68	
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	9.269,48	54.648,39	

Capo squadra sommozzatori				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	37	90	9,12	528.404,60
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	37	35	3,55	205.490,68
Sommozzatore Capo squadra	37	55	5,58	343.665,62
			9,12	549.156,30
Maggior onere:				20.751,70
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Sommozzatore Capo squadra	48.107,99	13.532,28	61.640,27	
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	12.539,31	57.918,22	

La copertura finanziaria dell'onere complessivo recato dal comma 2, pari a euro 535.173, è garantita quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, già iscritte sul capitolo 3000/3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2024. Per i restanti euro 235.173 si fa ricorso alla riduzione dello stanziamento di spesa del capitolo 1905 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4- *bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77) dello stato di previsione del Ministero dell'Interno - Missione "Soccorso civile" - Programma "Prevenzione



dal rischio e soccorso pubblico” - Azione “Gestione del soccorso pubblico”, che presenta la necessaria disponibilità.

Relativamente alla copertura sul capitolo 1905, si fa presente che lo stesso presenta le sufficienti disponibilità a fronte di una variazione di cassa che integra lo stanziamento per il 2024 di euro 177.143,57.

L'intervento di cui al **comma 3** non comporta oneri aggiuntivi, in quanto le indennità spettanti ai potenziali beneficiari, nel numero massimo 25 unità di personale direttivo, è già finanziata dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 97 del 2017, introdotto dal comma 5 dell'articolo 10 decreto legislativo n. 127 del 2018 e dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n.76 del 2020.

Infatti, nella dotazione organica presa a suo tempo in considerazione per la quantificazione di dette risorse, erano ricomprese anche le citate 25 unità di direttivi ordinari che espletano le funzioni specialistiche di cui trattasi.

Articolo 15

(Termini e procedure in materia di Amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

Il **comma 1** allinea il termine di durata massimo del programma delle amministrazioni straordinarie che siano affittuarie di compendi aziendali di interesse strategico a quello previsto per la società in AS che è proprietaria del compendio. Si prevede nel dettaglio che anche il programma dell'affittuaria potrà essere prorogato sino all'effettiva cessione a terzi del compendio. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** detta una disciplina specifica per il caso in cui sia necessario individuare l'affittuario delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e alle imprese del gruppo, ma ricorra una situazione di somma urgenza. La nuova disposizione consente di derogare alle norme del primo periodo dell'articolo 4, comma 4-ter, d.l. 347/2023, stabilendo, inoltre, che il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza. Le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15-bis

(Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico)

L'articolo detta disposizioni volte a garantire gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico. In particolare viene stabilito che gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti anche in caso di nullità o annullabilità della procedura e che il risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo in forma equivalente.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 15-ter.

(Clausola di salvaguardia)

La norma ha carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari, in quanto precisa che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Autonomie speciali compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Praxotto

09/07/2024



Conversione in Legge del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (milioni di euro)																
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbriscoglio			Indebitamento netto				
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026
1	4		Incremento del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'art. 1, c. 424, della L. 197/2022, in coerenza con l'impulimento delle finalità del Fondo anche ad interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021	S	C	1,0	10,0	10,0		1,0	10,0	10,0		1,0	10,0	10,0
1		4	Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-1,0	-10,0	-10,0		-1,0	-10,0	-10,0		-1,0	-10,0	-10,0
1		4-bis	Contributi in conto interessi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi 2023 relativi a prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle organizzazioni di produttori del settore olivicolo-oleario (5 mln €), agrumicolo (5 mln €) e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino (5 mln €), concessi tramite ISMEA.	S	C	15,0				15,0				15,0		
1		4-quater a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis c. 1, del DL 51/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore olivicolo-oleario per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari	E	EXT	5,0										
1		4-quater a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis c. 1, del DL 51/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore olivicolo-oleario per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari	S	C						-5,0			-5,0		
1		4-quater b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis c. 1, del DL 51/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore agrumicolo per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari	E	EXT	5,0										
1		4-quater b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis c. 1, del DL 51/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore agrumicolo per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari	S	C						-5,0			-5,0		
1		4-quater c)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis c. 1, del DL 51/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari	E	EXT	5,0										
1		4-quater c)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis c. 1, del DL 51/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari	S	C						-5,0			-5,0		
1		5-bis	Contributo a favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione	S	C		4,0								4,0	
1		5-ter	Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-4,0				-4,0				-4,0	
1		6	Effetti derivanti dal rinvio dei termini per il recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti	S	K	90,0				90,0				90,0		
1		7	Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	S	K	40,0				40,0				40,0		
1		8	Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno, di cui all'art. 16, c. 6 del D.L. 124/2023	S	K	-90,0				-90,0				-90,0		



Convenzione in Legge del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	o/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricopio			Indebitamento netto		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	9		Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali a lungo termine e per le attività produttive svolte nelle zone uniche del Mezzogiorno di cui all'art. 18, c. 6 del D.L. 124/2023	S	K	-40,0			-40,0			-40,0		
1-ter	1		Finanziamento di interventi per fronteggiare i danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 12, c. 4, del D.L. 61/2023	S	K	8,0			8,0			8,0		
1-ter	1		Riduzione del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui all'art. 20-quater, c. 1, del D.L. 61/2023	S	K	-8,0			-8,0			-8,0		
2	1		Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del D.L. 61/2023	E	CO				-67,5	-67,5		-67,5	-67,5	
2	1		Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del D.L. 61/2023	S	C	67,5	67,5							
2	2	a)	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000 annui), di cui all'art. 13, c. 9, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C	-67,5			-67,5			-67,5		
2	2	b)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FSPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	S	C		-67,5		-67,5				-67,5	
2-bis	1		Concessione di ricorso alla CISQA prevista nei casi di intertempere stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto - prestazione	S	C	1,5			1,5			1,5		
2-bis	1		Concessione di ricorso alla CISQA prevista nei casi di intertempere stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto - contribuzione figurativa	S	C	0,5								
2-bis	2		Esenzione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, avvenuti tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024, per i lavoratori agricoli e artigiani dell'edilizia e affini, nel computo del numero di settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria - prestazione	S	C	7,1			7,1			7,1		
2-bis	2		Esenzione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, avvenuti tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024, per i lavoratori agricoli e artigiani dell'edilizia e affini, nel computo del numero di settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria - contribuzione figurativa	S	C	3,9								
2-bis	3		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-2,0			-1,4			-1,4		
2-bis	4		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-11,0			-7,7			-7,7		
3	1		Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, destinato a coprire l'accesso agli interventi indennizzatori a favore delle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di km0 e alle piante di acacia	S	K	4,0			4,0			4,0		
3	4		Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, destinato a coprire l'accesso agli interventi indennizzatori a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole di cui all'art. 11, c. 1 e 2, del D.L. 104/2023	S	K	40,0			40,0			40,0		
3	4		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-2,0			-2,0			-2,0		
3	4		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-10,0			-10,0			-10,0		



Conversione in Legge del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 83 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Stido netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2028
3	4		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 1, c. 499 della L. 205/2017 (creazione e consolidamento dei distretti di cibo)	E	EXT	32,0								
3	4		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 1, c. 499 della L. 205/2017 (creazione e consolidamento dei distretti di cibo)	S	K					-32,0				-32,0
3	5		Incremento del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flussescenza dorata della vite di cui all'art. 1, c. 443, della L. 197/2022	S	K	2,0				2,0				2,0
3	5		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-1,0				-1,0				-1,0
3	5		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 1, c. 499 della L. 205/2017 (creazione e consolidamento dei distretti di cibo)	E	EXT	1,0								
3	5		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 1, c. 499 della L. 205/2017 (creazione e consolidamento dei distretti di cibo)	S	K					-1,0				-1,0
3	5-ter		Rideterminazione del Fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto bryophagus di cui all'art.1, c. 655 della L. 234/2021	S	K	3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0		3,0
3	5-quater		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-3,0	-3,0	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0		-3,0
3	6		Incremento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici alle produzioni agricole di cui all'art. 1, c. 515, della L. 234/2021	S	K	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5
3	6		Riduzione delle risorse destinate a contributi in conto interessi attivi durante l'emergenza COVID-19 a favore dei consorzi di bonifica, di cui all'art. 225, c. 4, del D.L. 34/2020	S	C	-2,5	-2,5			-2,5	-2,5			-2,5
3	7		Incremento del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 1, c. 518, della L. 160/2019	S	C	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3	8		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
3	8-bis		Misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite colture di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture	S	K	30,0				30,0				30,0
3	8-bis		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, c. 6 del D. Lgs. 228/2001 (sostegno agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti di cibo)	S	K	-30,0				-30,0				-30,0
3	8-quater		Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, per sostegno alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi	S	K	15,0				15,0				15,0
3	8-quater		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-15,0				-15,0				-15,0
4	2		Potenziamento dei sistemi informativi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA finalizzato al contrasto delle pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare	S	K	1,5	3,0	3,0		1,5	3,0	3,0		3,0
4	2		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-1,5	-3,0	-3,0		-1,5	-3,0	-3,0		-3,0
4	3		Spese di funzionamento dei sistemi informativi a disposizione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	3		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	2		Rifinanziamento del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'art. 26, del D.L. 47/2022 per il contrasto degli effetti derivanti dalla peste suina africana	S	K	5,0	15,0			5,0	15,0			15,0
6	2		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-5,0	-15,0			-5,0	-15,0			-15,0
7	1		Nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu	S	C	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1



Conversione in Legge del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
7	1		Nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1	
7	1		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	
7	4		Costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario - straordinario	S	C	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
7	4		Costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario - straordinario - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
7	4		Costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario - buoni pasto	S	C	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
7	4		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	
7	7		Attuazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu	S	K	1,0	3,0	6,0		1,0	3,0	6,0		1,0	3,0	6,0	
7	7	a)	Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0	
7	7	b)	Riduzione Tabella B - MASE	S	K	-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0	
8	6		Funzionamento della struttura commissariale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (spese di personale)	S	C	0,0	0,1	0,0		0,0	0,1	0,0		0,0	0,1	0,0	
8			Funzionamento della struttura commissariale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (spese di personale) - effetti riflessi	E	TC												
8	6		Funzionamento della struttura commissariale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (spese di personale) - missioni	S	C	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
8	6		Funzionamento della struttura commissariale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (spese di personale) - buoni pasto	S	C	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
8	6		Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenni di cui all'art. 34-ter, della L. 196/2009	S	C	-0,1				-0,1				-0,1			
8	6		Riduzione Tabella A - SALUTE	S	C		-0,1	-0,1			-0,1	-0,1			-0,1	-0,1	
11	1	b.1)	Proroga al 2025 del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarlattina idrica	S	C		0,1				0,1				0,1		
11	1	b.1)	Proroga al 2025 del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarlattina idrica - effetti riflessi	E	TC						0,1				0,1		
11	1	b.1)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,1				-0,1				-0,1		
11	1	b.6)	Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarlattina idrica - personale	S	C		1,2				1,2				1,2		
11	1	b.6)	Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarlattina idrica - effetti riflessi	E	TC						0,6				0,6		
11	1	b.6)	Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarlattina idrica - esperti	S	C		0,3				0,3				0,3		
11	1	b.6)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-1,5				-1,5				-1,5		
12	2		Per memoria: Soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con DPCM del 16 dicembre 2022. Risorse già trasferite al bilancio autonomo della PCM	S	C	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7



Conversione in Legge del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63																	
"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"																	
(milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbriscogito				Indebitamento netto		
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
12	2		Per memoria: Soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con DPCM del 16 dicembre 2022. Risorse già trasferite al bilancio autonomo della PCM - effetti riflessi	E	TC						-0,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
12	3		Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (istituzione della posizione di Capo dipartimento, di 2 posizioni di livello dirigenziale generale e 4 posizioni di livello dirigenziale non generale)	S	C		0,9	1,6	1,6		0,9	1,6	1,6	0,9	1,6	1,6	1,6
12	3		Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (istituzione della posizione di Capo dipartimento, di 2 posizioni di livello dirigenziale generale e 4 posizioni di livello dirigenziale non generale) - effetti riflessi	E	TC						0,5	0,8	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8
12	4		Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della PCM (22 unità di cat. A e 4 unità di cat. B)	S	C		0,6	1,0	1,0		0,6	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0
12	4		Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della PCM (22 unità di cat. A e 4 unità di cat. B) - effetti riflessi	E	TC						0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
12	5		Assegnazione al Dipartimento per le politiche del mare di un contingente di esperti	S	C		0,2	0,4	0,4		0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
12	7	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,7	-1,3	-1,3		-0,7	-1,3	-1,3	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3
14	2		Riduzione della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	S	C		0,5				0,5			0,5			
14	2		Riduzione della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	E	TC						0,3						
14	2		Riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), destinate al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, di cui all'art. 2, c. 7, l. a), del D.L. 143/2008	S	C		-0,3				-0,3			-0,3			
14	2		Riduzione delle risorse destinate al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 7, c. 4-bis, del D.L. 39/2009	S	C		-0,2				-0,2			-0,2			
			Entrate	S			48,0	0,0	0,0			-56,2	0,6	-66,8	-66,2	0,6	0,4
			Spese	S				0,0	0,0			-68,0	0,0	-67,5	-67,5	0,0	0,0
			Salvo				0,0	0,0	0,0		1,1	1,3	0,6	1,1	1,3	0,6	0,4



VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Atto n. 166 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 125

ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dal relatore) 131

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 135

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Atto n. 171 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, e rinvio*) 126

SEDE CONSULTIVA:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 128

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Atto n. 166.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione –

Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 giugno 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 18 luglio 2024. Segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato, e che dunque la Commissione è ora nelle condizioni di esprimere il parere. Invita quindi il relatore,

onorevole De Palma, a formulare una proposta di parere.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con una condizione e alcune osservazioni, di cui illustra nel dettaglio i contenuti (*vedi allegato 1*).

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) chiede alcuni chiarimenti sulla lettera *c*) della condizione apposta alla proposta di parere formulata dal relatore. In particolare, chiede a quali prodotti sia riferito l'articolo 39-*terdecies* del Testo Unico Accise ivi citato.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia che l'articolo 39-*terdecies* del Testo Unico Accise fa riferimento alle imposte gravanti sui tabacchi da inalazione senza combustione.

Laura CAVANDOLI (LEGA) propone di integrare la lettera *d*) della citata condizione, allo scopo di richiamare il tema della salvaguardia della salute e di esplicitare la necessità di specifiche misure a tutela dei minori.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia che la citata lettera *d*), nella formulazione proposta dal relatore, stabilisce che le misure da introdurre devono « tutelare particolari fasce di popolazione », locuzione che sembrerebbe già comprendere i minori di età. Ritiene, in ogni caso, prendendo atto dei rilievi avanzati dell'onorevole Cavadoli, che la richiamata lettera *d*) possa essere riformulata, nel senso di esplicitare che le nuove disposizioni, oltre a prevedere misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato, dovranno garantire la tutela della salute, nonché prevedere il divieto di vendita a minori dei prodotti in questione. Invita il relatore ad esprimersi sul punto.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, concorda con quanto proposto, accogliendo le integrazioni richieste. Formula pertanto una

nuova proposta di parere favorevole, con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO (M5S) interviene per preannunciare l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Atto n. 171.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 1° agosto 2024. Segnala che la prescritta intesa della Conferenza unificata dovrebbe essere a breve trasmessa alla Commissione, consentendo alla Commissione Finanze di esprimersi già nel corso della prossima settimana. Invita quindi la relatrice, onorevole Matera, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, ricorda che schema di decreto legislativo dà attuazione ai principi di cui all'articolo 10 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023) contenente i principi e i criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Esso è composto di 11 articoli.

L'articolo 1 opera una complessiva revisione alla disciplina dell'imposta sulle donazioni e successioni, modificando il Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. Tra i principali interventi segnala: la riconduzione, in seno al Testo unico, delle modalità di determinazione dell'im-

posta, delle aliquote e delle franchigie; ai fini della base imponibile, si prevede che non concorrano a determinare il valore dell'asse ereditario (cosiddetto *relictum*) le donazioni effettuate in vita dal *de cuius* in favore degli eredi e dei legatari (cosiddetto *donatum*), sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell'imposta sulle successioni; l'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da *trust*, con l'introduzione di un'apposita e specifica disciplina; l'esclusione dell'imposta sulle donazioni per le liberalità d'uso di cui all'articolo 770, secondo comma, del codice civile, ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi; la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d'azienda familiare; una generale semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all'invio telematico; l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta con successivo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 2 introduce alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, volte ad aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale, semplificare la registrazione degli atti, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche, facilitare il versamento dell'imposta, anche attraverso l'autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti. Inoltre, in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, viene prevista un'apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo indicata nell'atto o nei suoi allegati.

L'articolo 3 introduce nel testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, due modifiche di coordinamento derivanti dagli interventi normativi di cui agli articoli 1 e 2 dello schema.

L'articolo 4, comma 1, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo, prevede che l'imposta di bollo riferita ad atti da registrare a termine

fisso sia assolta mediante modello F24. Il comma 2 prevede l'esenzione da tale imposta per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari. Reca, inoltre, modifiche all'ammontare di taluni diritti consolari. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 (comma 3).

L'articolo 5 modifica le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali. La principale novità consiste nell'accorpamento delle due categorie di imposte. Per le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni, le ordinarie tasse inerenti ai servizi ipotecari e catastali non saranno dovute.

L'articolo 6 si occupa di tributi speciali, novellando il decreto-legge n. 533 del 1954 nella parte in cui quest'ultimo regola tributi per servizi resi dal Ministero delle Finanze rinviando inoltre all'allegato 3 dello schema di decreto in esame.

L'articolo 7 interviene sulle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali dell'Agenzia delle entrate, rimettendo ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia la definizione delle modalità di consultazione telematica, nonché ampliando la facoltà di accesso a diversi soggetti, quali pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici.

L'articolo 8 modifica le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione. Il compito di aggiornare le suddette intestazioni sarà svolto dall'Agenzia delle entrate. L'eventuale diritto di accrescimento sarà fatto rilevare dai soggetti che ne beneficiano, per mezzo di apposita domanda di voltura. Le inadempienze sono sanzionate.

L'articolo 9 contiene le norme di raccordo e coordinamento tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto in esame. Si prevede inoltre che l'adeguamento delle procedure operative, ricadenti sugli uffici, abbia effetto a partire dal 1° gennaio 2025. Viene infine introdotto un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rap-

porti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 10 incrementa la dotazione del fondo per l'attuazione della delega fiscale e indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo schema di decreto.

L'articolo 11 disciplina infine l'entrata in vigore.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 11.20.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, on. Sala, ad illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Fabrizio SALA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il provvedimento, che si compone di 17 articoli, è suddiviso in 4 capi, ciascuno dedicato alla disciplina di materie diverse.

Il Capo I reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale (articoli 1-5); il Capo II

reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità (articoli 6-9); il Capo III reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25 (articoli 10-14); il Capo IV, infine, reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca (articoli 15-17).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'integrale illustrazione del contenuto del provvedimento, evidenzia le disposizioni di interesse per la Commissione Finanze, tutte contenute nel Capo I del decreto-legge.

In particolare l'articolo 2, composto da un unico comma suddiviso in due lettere, alla lettera a) novella il decreto legislativo n. 36 del 2021 (attuativo dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) introducendo il nuovo articolo 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. La relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge afferma che l'istituzione della Commissione «risponde all'urgenza di riordino della disciplina in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche, ai fini non solo del regolare svolgimento dei relativi campionati sportivi, ma anche per garantirne l'iscrizione agli stessi. L'urgenza è dettata dalla circostanza per la quale, all'esito dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli organismi sportivi saranno chiamati al rinnovo delle cariche e, in tale contesto, è necessario intervenire tempestivamente per far sì che l'organo deputato ai controlli sulle società professionistiche — per l'emissione del parere sull'ammissione di queste ai relativi cam-

pionati – sia indipendente e resti estraneo al Consiglio Federale ».

Il medesimo neo-introdotta articolo 13-*bis* disciplina anche la composizione, le funzioni, l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la dotazione finanziaria e di personale della Commissione. Evidenzia che, prendendo in esame le funzioni esercitate dalla Commissione, tra quelle di particolare interesse per la Commissione Finanze vi è la verifica della correttezza e congruità dei documenti societari, con conseguente indicazione delle misure correttive e riparatrici. In tale ambito, restano ferme le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e la Commissione indipendente è chiamata ad attivare forme di collaborazione con quest'ultima. A tutela della propria indipendenza di giudizio e valutazione, la Commissione è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. In particolare, si prevede che la Commissione deliberi, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del contributo ad essa destinato in base al medesimo articolo 13-*bis*.

Sul piano delle garanzie di indipendenza, ricorda che la Commissione è un organo collegiale, composto da un presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra i sei componenti, ve ne sono due di diritto: il Presidente dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il presidente e gli altri quattro componenti sono, invece, scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da al-

meno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria. Per tutta la durata dell'incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza.

Passando all'esame dell'articolo 3, sottolinea che esso reca modifiche alla disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo svolte da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; consentendo che tali prestazioni, fino al limite di un corrispettivo annuo di 5.000 euro, possano svolgersi sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Al verificarsi dei medesimi presupposti, l'articolo introduce altresì una norma speciale sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi. Di particolare rilievo per la Commissione Finanze è il comma 2 dell'articolo 3, che abroga la lettera a) dell'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, avente ad oggetto la qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l'abrogazione è intesa a far chiarezza in ordine all'inquadramento fiscale delle predette ipotesi di prestazioni di lavoro.

È poi ridefinita, tramite una novella del già richiamato decreto legislativo n. 36 del 2021 – in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici –, la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari. Si prevede, in particolare, che i suddetti rimborsi – da corrispondersi nel limite complessivo di 400 euro mensili – pur non concorrendo a formare il reddito del percipiente, concorrano al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-*bis*, dello stesso decreto per le prestazioni pensionistiche,

nonché – al relativo superamento – costituiscono base imponibile previdenziale.

L'articolo 5, al comma 1, interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio da parte delle società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale. Con l'introduzione di un secondo periodo all'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio 2019, si prevede che, in relazione agli incarichi di revisione dei bilanci delle società calcistiche, il limite di durata di tre esercizi e la previsione che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applichi alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari am-

messi alla negoziazione su mercati regolamentati.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 11.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Atto n. 166.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (Atto n. 166);

tenuto conto della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », che all'articolo 11, lettera a), reca i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale, con particolare riferimento al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

considerato quanto disposto nell'allegato I del Regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio dell'Unione Europea relativo alla Nomenclatura Combinata (NC), recante il recepimento delle definizioni previste dal Sistema Armonizzato (SA) doganale internazionale all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021;

preso atto, in particolare, che le modifiche apportate mediante il richiamato Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 al capitolo 24 del SA 2022, concernenti i prodotti di nuova generazione, sono state recepite nella NC con voci e sottovoci specifiche per consentirne la corretta identificazione e la classificazione;

osservato che il vigente decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504 (« Testo Unico

delle Accise »), che stabilisce le definizioni dei prodotti assoggettati al regime di accisa e di imposta di consumo, non prevede la categoria specifica e separata dei prodotti senza tabacco di cui alle sottovoci 2404.12.00.90 e 2404.19.90.00 della NC, in ciò configurandosi un disallineamento dell'ordinamento italiano con le disposizioni relative alla Nomenclatura Combinata UE, tenuto conto delle disposizioni di rinvio alla normativa unionale recate dall'articolo 3 del Testo Unico delle Accise;

rilevata pertanto la necessità di procedere, anche in linea con le proposte normative recentemente avanzate in tal senso in sede parlamentare, ad una piena armonizzazione delle disposizioni definitorie del Testo Unico delle Accise con quelle statuite dalla Nomenclatura Combinata UE, anche al fine di eliminare i possibili disallineamenti amministrativi in sede di operazioni doganali di *import* ed *export* intracomunitario ed extracomunitario dei prodotti richiamati, e della conseguente applicazione dei regimi normativi e sanzionatori;

ritenuto altresì opportuno provvedere all'introduzione di una contestuale disciplina organica per la circolazione e immissione in consumo dei prodotti richiamati, con riferimento al regime di tassazione, distribuzione ed etichettatura dei prodotti in oggetto;

visto quanto disposto dall'articolo 5 dell'Allegato 1, Titolo I, Capo II, in materia di autorizzazione al compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura degli Uffici dell'Agenzia delle dogane;

tenuto conto della necessità di integrare le disposizioni dello schema di de-

creto, con particolare riferimento agli articoli 13, 107, 108 e 109, in tema di controllo doganale e processi verbali, al fine di precisare in tale ambito le competenze della Procura europea EPPO (*European Public Prosecutor's Office*), in aggiunta alla competenza della Procura nazionale;

visto quanto disposto dagli articoli 41 e 42 dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, che, rispettivamente dispongono in ordine all'esito dei controlli a posteriori e alla procedura di revisione delle dichiarazioni;

preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 43, comma 2, dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di definire con decreto i rapporti tra autorità doganali nazionale ed estere;

alla luce di quanto disposto dall'articolo 71 dell'Allegato 1, Titolo IV, Capo I, che reca disposizioni sui punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste;

tenuto conto dei contenuti dell'articolo 79, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, che disciplina il reato di contrabbando per dichiarazione infedele;

rilevato quanto disposto dall'articolo 86, comma 3, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, in tema di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, composta da dieci o più associati;

considerato il contenuto dell'articolo 93 dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, che reca le condizioni per l'applicazione della libertà vigilata nel caso di delitto di contrabbando;

alla luce dei contenuti dell'articolo 100, comma 2, lettera a), dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo II, che reca una sanzione amministrativa in caso di atterraggio fuori dell'aeroporto doganale;

visto quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo III, in materia di compilazione del processo verbale per le violazioni accertate entro gli spazi doganali;

ritenuta la necessità di prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, e in vista dell'introduzione di una specifica sanzione a presidio degli interessi suindicati, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

preso atto, infine, del fatto che lo schema di decreto in esame non prevede la possibilità per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di esonerare i soggetti obbligati e di notoria solvibilità dall'obbligo di garantire, mediante la prestazione di fidejussioni bancarie, il versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) provveda il Governo ad introdurre nello schema di decreto legislativo in esame un'apposita norma che disponga l'aggiornamento delle disposizioni attualmente vigenti ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 mediante l'introduzione della categoria specifica e separata dei « prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina », in linea con le disposizioni della Nomenclatura Combinata dell'UE come aggiornate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021, definendone altresì specifica disciplina e provvedendo al necessario coordinamento normativo di quanto previsto dall'articolo 39-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995 in conseguenza dell'introduzione della categoria specifica e separata di cui al presente punto; provveda conseguentemente il Governo a introdurre: a) disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura di tali prodotti analoghe a quelle previste dall'ar-

articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995; b) disposizioni in materia di vendita e immissione in consumo di tali prodotti, analoghe, in via esclusiva, a quelle previste dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; c) una imposta di consumo su tali prodotti di entità pari a quella prevista dall'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo n. 504 del 1995; d) tale disposizione dovrà inoltre prevedere misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato nonché a tutelare particolari fasce di popolazione in conformità a quanto previsto per prodotti analoghi,

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) in materia di orario degli uffici dell'Agenzia, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 1, Titolo I, Capo II, specificare puntualmente l'orario ordinario e i giorni di apertura degli uffici;

b) riformulare gli articoli 13, 107, 108 e 109 dell'Allegato 1 al fine di precisare la competenza della Procura europea EPPO (*European Public Prosecutor's Office*), in aggiunta alla competenza della Procura nazionale, per la comunicazione della notizia di reato, nonché di chiarire la competenza per la ricezione del processo verbale in capo all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente sul luogo dove è constatata la violazione;

c) per l'individuazione dell'Ufficio dell'Agenzia competente in materia di revisione dell'accertamento, all'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, agli articoli 41 e 42, precisare che qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell'Agenzia è competente l'Ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte;

d) all'articolo 43, comma 2, dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, precisare che in mancanza di emanazione di disposizioni attuative da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, la competenza a regolare i rapporti tra le autorità nazionali e le autorità doganali di altri Paesi, nonché lo scambio di informazioni, spetti ai vertici

dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza;

e) all'articolo 71 dell'Allegato 1, Titolo IV, Capo I, laddove viene previsto che per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli, eliminare il generico riferimento alla deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli;

f) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, sostituire l'articolo 79 con il seguente: « Salvo quanto previsto dall'articolo 78, chiunque, allo scopo di evitare il pagamento dei diritti di confine dovuti o di ottenere l'indebita restituzione di diritti, dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato, è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione »;

g) all'articolo 86, comma 3, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, stabilire che, nella fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, si applica un aumento di pena pari ad un mezzo nel caso di un numero di associati pari o superiore a dieci;

h) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, articolo 93, sostituire, ai fini della determinazione delle condizioni per l'applicazione della libertà vigilata, il riferimento alla reclusione superiore a un anno, con quello della reclusione inferiore a un anno;

i) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo II, articolo 100, comma 2, integrare la lettera a) al fine di precisare che le condotte sanzionate devono essere poste in essere dal comandante di aeromobili;

l) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo III, articolo 107, riformulare il comma 1 al fine di precisare che la compilazione del processo verbale per le violazioni accertate entro gli spazi doganali spetti al funzionario dell'Agenzia delle dogane all'uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria;

m) prevedere il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

n) prevedere la possibilità per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base di determinati requisiti, di esonerare i soggetti obbligati e di notoria solvibilità dall'obbligo di garantire, mediante la prestazione di fidejussioni bancarie, il versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Atto n. 166.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (Atto n. 166);

tenuto conto della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », che all'articolo 11, lettera a), reca i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale, con particolare riferimento al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

considerato quanto disposto nell'allegato I del Regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio dell'Unione Europea relativo alla Nomenclatura Combinata (NC), recante il recepimento delle definizioni previste dal Sistema Armonizzato (SA) doganale internazionale all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021;

preso atto, in particolare, che le modifiche apportate mediante il richiamato Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 al capitolo 24 del SA 2022, concernenti i prodotti di nuova generazione, sono state recepite nella NC con voci e sottovoci specifiche per consentirne la corretta identificazione e la classificazione;

osservato che il vigente decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504 (« Testo Unico

delle Accise »), che stabilisce le definizioni dei prodotti assoggettati al regime di accisa e di imposta di consumo, non prevede la categoria specifica e separata dei prodotti senza tabacco di cui alle sottovoci 2404.12.00.90 e 2404.19.90.00 della NC, in ciò configurandosi un disallineamento dell'ordinamento italiano con le disposizioni relative alla Nomenclatura Combinata UE, tenuto conto delle disposizioni di rinvio alla normativa unionale recate dall'articolo 3 del Testo Unico delle Accise;

rilevata pertanto la necessità di procedere, anche in linea con le proposte normative recentemente avanzate in tal senso in sede parlamentare, ad una piena armonizzazione delle disposizioni definitorie del Testo Unico delle Accise con quelle statuite dalla Nomenclatura Combinata UE, anche al fine di eliminare i possibili disallineamenti amministrativi in sede di operazioni doganali di *import* ed *export* intracomunitario ed extracomunitario dei prodotti richiamati, e della conseguente applicazione dei regimi normativi e sanzionatori;

ritenuto altresì opportuno provvedere all'introduzione di una contestuale disciplina organica per la circolazione e immissione in consumo dei prodotti richiamati, con riferimento al regime di tassazione, distribuzione ed etichettatura dei prodotti in oggetto;

visto quanto disposto dall'articolo 5 dell'Allegato 1, Titolo I, Capo II, in materia di autorizzazione al compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura degli Uffici dell'Agenzia delle dogane;

tenuto conto della necessità di integrare le disposizioni dello schema di de-

creto, con particolare riferimento agli articoli 13, 107, 108 e 109, in tema di controllo doganale e processi verbali, al fine di precisare in tale ambito le competenze della Procura europea EPPO (*European Public Prosecutor's Office*), in aggiunta alla competenza della Procura nazionale;

visto quanto disposto dagli articoli 41 e 42 dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, che, rispettivamente dispongono in ordine all'esito dei controlli a posteriori e alla procedura di revisione delle dichiarazioni;

preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 43, comma 2, dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di definire con decreto i rapporti tra autorità doganali nazionale ed estere;

alla luce di quanto disposto dall'articolo 71 dell'Allegato 1, Titolo IV, Capo I, che reca disposizioni sui punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste;

tenuto conto dei contenuti dell'articolo 79, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, che disciplina il reato di contrabbando per dichiarazione infedele;

rilevato quanto disposto dall'articolo 86, comma 3, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, in tema di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, composta da dieci o più associati;

considerato il contenuto dell'articolo 93 dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, che reca le condizioni per l'applicazione della libertà vigilata nel caso di delitto di contrabbando;

alla luce dei contenuti dell'articolo 100, comma 2, lettera a), dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo II, che reca una sanzione amministrativa in caso di atterraggio fuori dell'aeroporto doganale;

visto quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo III, in materia di compilazione del processo verbale per le violazioni accertate entro gli spazi doganali;

ritenuta la necessità di prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, e in vista dell'introduzione di una specifica sanzione a presidio degli interessi suindicati, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

preso atto, infine, del fatto che lo schema di decreto in esame non prevede la possibilità per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di esonerare i soggetti obbligati e di notoria solvibilità dall'obbligo di garantire, mediante la prestazione di fidejussioni bancarie, il versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) provveda il Governo ad introdurre nello schema di decreto legislativo in esame un'apposita norma che disponga l'aggiornamento delle disposizioni attualmente vigenti ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 mediante l'introduzione della categoria specifica e separata dei « prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina », in linea con le disposizioni della Nomenclatura Combinata dell'UE come aggiornate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021, definendone altresì specifica disciplina e provvedendo al necessario coordinamento normativo di quanto previsto dall'articolo 39-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995 in conseguenza dell'introduzione della categoria specifica e separata di cui al presente punto; provveda conseguentemente il Governo a introdurre: a) disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura di tali prodotti analoghe a quelle previste dall'ar-

articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995; *b*) disposizioni in materia di vendita e immissione in consumo di tali prodotti, analoghe, in via esclusiva, a quelle previste dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; *c*) una imposta di consumo su tali prodotti di entità pari a quella prevista dall'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo n. 504 del 1995; *d*) tali disposizioni dovranno inoltre prevedere misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato, garantire la tutela della salute, nonché prevedere il divieto di vendita a minori,

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) in materia di orario degli uffici dell'Agenzia, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 1, Titolo I, Capo II, specificare puntualmente l'orario ordinario e i giorni di apertura degli uffici;

b) riformulare gli articoli 13, 107, 108 e 109 dell'Allegato 1 al fine di precisare la competenza della Procura europea EPPO (*European Public Prosecutor's Office*), in aggiunta alla competenza della Procura nazionale, per la comunicazione della notizia di reato, nonché di chiarire la competenza per la ricezione del processo verbale in capo all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente sul luogo dove è constatata la violazione;

c) per l'individuazione dell'Ufficio dell'Agenzia competente in materia di revisione dell'accertamento, all'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, agli articoli 41 e 42, precisare che qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell'Agenzia è competente l'Ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte;

d) all'articolo 43, comma 2, dell'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, precisare che in mancanza di emanazione di disposizioni attuative da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, la competenza a regolare i rapporti tra le autorità nazionali e le autorità doganali di altri Paesi, nonché lo scambio di informazioni, spetti ai vertici

dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza;

e) all'articolo 71 dell'Allegato 1, Titolo IV, Capo I, laddove viene previsto che per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli, eliminare il generico riferimento alla deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli;

f) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, sostituire l'articolo 79 con il seguente: « Salvo quanto previsto dall'articolo 78, chiunque, allo scopo di evitare il pagamento dei diritti di confine dovuti o di ottenere l'indebita restituzione di diritti, dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato, è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione »;

g) all'articolo 86, comma 3, dell'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, stabilire che, nella fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, si applica un aumento di pena pari ad un mezzo nel caso di un numero di associati pari o superiore a dieci;

h) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, articolo 93, sostituire, ai fini della determinazione delle condizioni per l'applicazione della libertà vigilata, il riferimento alla reclusione superiore a un anno, con quello della reclusione inferiore a un anno;

i) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo II, articolo 100, comma 2, integrare la lettera *a*) al fine di precisare che le condotte sanzionate devono essere poste in essere dal comandante di aeromobili;

l) all'Allegato 1, Titolo VI, Capo III, articolo 107, riformulare il comma 1 al fine di precisare che la compilazione del processo verbale per le violazioni accertate entro gli spazi doganali spetti al funzionario dell'Agenzia delle dogane all'uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria;

m) prevedere il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

n) prevedere la possibilità per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base di determinati requisiti, di esonerare i soggetti obbligati e di notoria solvibilità dall'obbligo di garantire, mediante la prestazione di fidejussioni bancarie, il versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati.

ALLEGATO 3

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 1902 di conversione in legge del DL 71/2024 recante « Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico

agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	151
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	161
ERRATA CORRIGE	150

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza della presidente Federico MOLLICONE. Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Manzi 1.42 a pagina 8 del fascicolo (*vedi allegato 1*), su cui è stato espresso un invito al ritiro.

Irene MANZI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.42, ribadisce che il proprio gruppo non intende ritirare le proposte emendative presentate – tutte finalizzate a correggere e migliorare l'impostazione complessiva del provvedimento – e sottolinea l'importanza di dare rilievo alla dimensione formativa dello studente e della studentessa, anche nell'ambito dell'istituto dell'allontanamento dalla scuola.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Manzi 1.42 e gli identici Manzi 1.43 e Piccolotti 1.44.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.45, sottolineando che il MoVimento 5 Stelle, in una logica opposta rispetto a quella del provvedimento in esame, intende promuovere percorsi di assistenza e di *counseling*, mediante l'istituzione di sportelli dedicati all'interno delle istituzioni scolastiche, di supporto sia alle famiglie, sia agli studenti. Il principio ispiratore è quello della riparazione del danno, che favorirebbe anche il ripristino dei rapporti all'interno della comunità scolastica, mentre la contraria impostazione – di cui il provvedimento è espressione – secondo cui l'inasprimento della pena costituisce un valido deterrente è ampiamente smentita, tra gli altri, dagli studi specifici condotti nel campo della giustizia.

Sostiene, quindi, la concezione della scuola come un luogo in cui possa svilupparsi la personalità dei discenti e non, diversamente, come un ambiente permeato da paura e incapace di sviluppare un'analisi sul contributo e il percorso del singolo studente o studentessa.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.45.

Irene MANZI (PD-IDP), ritenendo la proposta emendativa illustrata dalla collega Orrico in sintonia con le modifiche richieste dal proprio gruppo, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.45.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 1.45, Manzi 1.46, 1.47 e 1.48, gli identici Manzi 1.49 e Piccolotti 1.50, nonché l'emendamento Manzi 1.51.

Antonio CASO (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.53, afferma che il voto in condotta inferiore a sei decimi dovrebbe condurre non a forme punitive, bensì a rafforzare l'insegnamento dell'educazione civica. Quest'ultima da materia considerata « secondaria », dovrebbe divenire lo strumento attraverso cui alimentare il senso civico degli studenti e superare la dimensione eccessivamente in-

dividualistica e competitiva che troppo spesso caratterizza gli ambienti scolastici.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.53.

Gaetano AMATO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.54, sottolinea che l'orientamento delle forze di maggioranza nei confronti dei ragazzi che manifestano maggiori difficoltà – riportando, ad esempio, un voto di comportamento inferiore a sei decimi – esprime un'ottica punitiva e non di recupero. Evidenza, quindi, l'assenza di previsioni che consentano l'instaurarsi di un dialogo con il discente.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.54.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.55, valuta errato l'approccio delle forze di maggioranza, volto a definire i contenuti del provvedimento in assenza di un accordo preventivo con le associazioni dei genitori e studentesche. Sottolinea, quindi, la necessità di riconsiderare il *deficit* di rappresentanza e di dialogo con i destinatari del provvedimento, prevedendo apposite consultazioni.

Antonio CASO (M5S), dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 1.55.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.55, 1.56 e 1.57.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.58, evidenziando la necessità di rafforzare e consolidare i presupposti utili alla realizzazione di un'idea di scuola come comunità educante, in grado di veicolare il rispetto delle regole, il rispetto del prossimo e delle diversità. Osserva che, a tale fine, si prospetta la creazione di un organico aggiuntivo, a supporto delle condizioni di disagio degli studenti e delle studentesse, volendo

promuovere non solo l'apprendimento, ma anche il benessere psicofisico degli stessi.

Il raggiungimento di tali obiettivi è consentito dalla previsione di uno stanziamento di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Irene MANZI (PD-IDP), nel condividere la necessità di destinare stabilmente risorse al rafforzamento dell'organico – esplicitata dal proprio gruppo di appartenenza in un successivo emendamento all'articolo 2 –, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.58.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara, parimenti, di sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.58.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.58.

Antonio CASO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.59, ribadendo l'importanza di adottare un'ottica preventiva, anziché successiva e punitiva. Osserva che la introduzione di uno stanziamento, a partire dall'anno corrente, pari a 15 milioni di euro consentirebbe: la realizzazione di gruppi di lavoro composti da diverse professionalità, in grado di intervenire con anticipo sui disagi psicologici degli studenti; l'istituzione di programmi di educazione affettiva e sessuale; l'organizzazione di corsi di formazione per la gestione delle situazioni di conflitto, da destinarsi al personale scolastico; il monitoraggio del personale scolastico e ATA, al fine di evidenziare situazioni di pericolo sul lavoro; l'implementazione dell'uso delle nuove tecnologie; il rafforzamento della formazione sportiva, culturale, musicale.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.59.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.01, si ricollega a quanto testé esposto dall'onorevole Caso in merito alla istituzione di un centro di ascolto psicologico presso le istituzioni scolastiche, sottoline-

ando l'importanza di aderire a questa impostazione e creare punti fermi all'interno delle scuole, che possano essere un riferimento sia per i genitori, sia per gli alunni. Ricorda – facendo specifico riferimento a quanto accaduto a Caivano, dove sono state riaperte palestre e piscine scolastiche – che nelle zone particolarmente disagiate la scuola si costituisce anche come sostitutiva rispetto al ruolo svolto dalle famiglie.

Contrariamente a quanto osservato informalmente dall'onorevole Sasso, ritiene – anche grazie ad una esperienza diretta ultra quarantennale nel mondo dell'istruzione – che l'uso di « ceffoni » non sia utile all'ottenimento di risultati educativi. Valuta, invece, positivamente l'apertura alle diverse realtà formative in cui incanalare le energie creative e volitive dei ragazzi. Un esempio, in tal senso, è il caso di Torre Annunziata, zona disagiata, dove si è registrato un elevato tasso di successi sportivi tra i molti giovani che si sono avvicinati allo sport.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Amato 1.01 e stigmatizza le parole che avrebbe sentito pronunciare dall'onorevole Sasso, il quale avrebbe fatto riferimento alla possibilità di ricorrere ai « ceffoni ».

Ritiene che l'uso della violenza fisica sui minori come strumento di punizione possa generare la riproduzione, nella vita adulta, di gesti di rabbia e violenza anche nelle dinamiche dei rapporti tra uomini e donne. Sottolinea come il riferimento ai « ceffoni » apra un dibattito delicato, legato a forme di violenza altamente tollerate che normalizzano l'utilizzo della violenza fisica come forma punitiva.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE) nel dichiararsi in perfetto accordo con le considerazioni svolte dalla collega Piccolotti, desidera tuttavia precisare che l'onorevole Sasso ha utilizzato il termine « ceffoni » durante uno scambio colloquiale, estraneo alla materia del provvedimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Amato 1.01.

Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, esprime invito al ritiro su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il Sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 2.1.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.2, evidenzia la necessità di aumentare gli stanziamenti in favore della scuola pubblica, ravvisandosi, al contrario, la tendenza del Governo a favorire la scuola privata, a scapito di quella pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 2.2.

Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, esprime invito al ritiro su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 3.1, 3.2 e 3.3.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che sono state ritirate le proposte emendative Steger 3.6 e gli articoli aggiuntivi Mollicone 5.017 e 5.018.

Avverte quindi che l'esame del provvedimento riprende dall'emendamento Ciani 9.1, a pagina 39 del fascicolo, su cui è stato espresso un parere contrario.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, propone di sospendere per il momento l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9 e di accantonare i relativi emendamenti.

Il sottosegretario Matilde Siracusano concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 9 e invita il relatore e il Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Piccolotti 10.1 e Manzi 10.2, propone l'accantonamento dell'emendamento Panizzut 10.4, invita al ritiro dell'emendamento Messina 10.5, esprime parere contrario sull'emendamento Grippo 10.6, propone l'accantonamento dell'emendamento Latini 10.7, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Grippo 10.11 e Orfini 10.12 nonché sull'emendamento Grippo 10.3, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Latini 10.01 e 10.02, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Latini 10.05, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Piccolotti 10.06, Caso 10.07 e Orrico 10.08

Il sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 10.1 e Manzi 10.2.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Paniz-zut 10.4.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ritira l'emendamento Messina 10.5 di cui è co-firmatario.

Constata, quindi, l'assenza del presentatore degli emendamenti Grippo 10.6 e 10.11: si intende vi abbia rinunciato.

Concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Latini 10.7.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 10.12 Orfini, di cui è cofirmataria, evidenzia come la proposta emendativa tenda a riattivare, sino al 30 giugno 2025, i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis* e comma 4-*bis*.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 113. Ritene, infatti, che il Legislatore, piuttosto che rincorrere il susseguirsi degli eventi, come avvenuto nel caso dei contratti cui l'emendamento si riferisce, dovrebbe programmare in anticipo la strategia di assunzione del personale scolastico.

La Commissione respinge l'emendamento Orfini 10.12.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grippo 10.13: si intende vi abbia rinunciato.

Giorgia LATINI (LEGA), ritira gli articoli aggiuntivi a sua firma 10.01 e 10.02.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Latini 10.05.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 10.06, evidenzia come la proposta emendativa sia diretta a incrementare il tetto di spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario. Ritene, infatti, che suddetto tetto potrebbe avere l'effetto di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi europei per i servizi dalla nascita ai sei anni. Sottolinea, peraltro, come i servizi in oggetto, tra cui quelli offerti dagli asili nido comunali, siano fondamentali per la crescita cognitiva e relazionale dei bambini che, dunque, sarebbero pregiudicati dalle limitazioni di spesa che la proposta emendativa intende superare sino al 31 dicembre 2027.

Irene MANZI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Piccolotti 10.06, sottolinea come la proposta emendativa abbia il merito di raccogliere il grido d'allarme lanciato dai comuni e dal personale scolastico cercando di superare quelle limitazioni, attualmente imposte dalla normativa in vigore, che pregiudicano la corretta erogazione di servizi fondamentali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Piccolotti 10.06.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 10.07, evidenzia come la proposta emendativa sia volta a permettere l'aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali di supplenza con cadenza annuale, anziché biennale. Ritene infatti che, in ragione del numero limitato dei posti messi a concorso con le procedure di reclutamento, salvaguardare i cosiddetti «idonei non vincitori» sia fondamentale per non pregiudicare le opportunità di molti aspiranti docenti. Invita, pertanto, il Governo e il relatore a un'ulteriore riflessione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caso 10.07 e Orrico 10.08.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere

il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sugli emendamenti Orfini 11.1 e Piccolotti 11.2, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Manzi 11.3, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 11.4 e Manzi 11.5, propone l'accantonamento dell'emendamento Manzi 11.6 e invita al ritiro dell'emendamento Manzi 11.7, esprime parere contrario sugli emendamenti Orrico 11.8, Manzi 11.9 e 11.10, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Berruto 11.11 e Piccolotti 11.12, esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 11.13.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori ad eccezione dell'emendamento Manzi 11.7 di cui propone l'accantonamento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Manzi 11.7.

La Commissione respinge l'emendamento Orfini 11.1.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 11.2, sottolinea come il decreto-legge, proponendosi di potenziare esclusivamente lo studio della lingua italiana per gli studenti con *background* migratorio, rivolga uno sguardo miope agli effettivi problemi di questa particolare categoria di studenti. Sottolinea, pertanto, come la proposta emendativa si proponga di non limitare le opportunità degli studenti con *background* migratorio prevedendo progetti educativi con finalità più ampie e inclusive.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 11.2.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 11.3, sottolinea come la soglia del 20 per cento

per l'attivazione del supporto di un docente aggiuntivo dedicato all'apprendimento della lingua italiana per gli studenti stranieri non sia idoneo a far fronte alle effettive necessità degli studenti con *background* migratorio e, pertanto, potrebbe pregiudicarne le prospettive di integrazione. Ritiene, invece, come prospettato dall'emendamento, che sia a tale fine fondamentale prevedere test standardizzati per accertare le competenze linguistiche secondo una strategia efficace rispetto all'integrazione, nonché prevedere percorsi di formazione extra-scolastici capaci di favorire l'inclusione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 11.3, 11.4 e 11.5.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento degli emendamenti Manzi 11.6.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 11.8, evidenzia come la proposta emendativa sia diretta alla riduzione della percentuale di alunni prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge per l'inserimento di un docente dedicato al supporto linguistico degli alunni stranieri. Giudica, infatti, la percentuale del 5 per cento, da sostituirsi a quella del 20 per cento prevista dalla norma che si intende emendare, più in linea con le esigenze dell'integrazione, nonché idonea a evitare il rischio che si formino classi « ghetto » composte esclusivamente, o quasi, da studenti stranieri. Ritiene, dunque, che il voto sull'emendamento a sua prima firma, possa svelare le vere intenzioni del Ministro Valditara e del Governo circa la volontà di rendere la scuola un luogo di integrazione o differenziazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 11.8, Manzi 11.9, Manzi 11.10, Berruto 11.11, Piccolotti 11.12 e Piccolotti 11.13.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere

il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 12.1, sugli identici emendamenti Orfini 12.2 e Grippo 12.3, invita al ritiro dell'emendamento Miele 12.4 e propone l'accantonamento dell'emendamento Latini 12.5.

Il sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 12.1 e Orfini 12.2.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grippo 12.3: si intende vi abbia rinunciato.

Giovanna MIELE (LEGA), ritira l'emendamento 12.4 a sua firma.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Latini 12.5.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 13.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Grippo 13.2 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Grippo 13.01.

Il Sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 13.1.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Grippo 13.2

La Commissione approva l'emendamento Grippo 13.2 (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Grippo 13.01: si intende vi abbia rinunciato.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sull'emendamento Caso 14.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Porta 14.2, Cangiano 14.3, Toni Ricciardi 14.4, Piccolotti 14.5 e Toni Ricciardi 14.6 a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 14.7, Pisano 14.8, Di Sanzo 14.9, Grippo 14.10, sugli identici emendamenti Gatta 14.12 e Ricciardi Toni 14.13 nonché sull'emendamento Piccolotti 14.14; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Latini 14.15 e Ricciardi Toni 14.16, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Latini 14.02, Panizzut 14.03 e Latini 14.04, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Orrico 14.05 e 14.06, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Latini 14.07 e Panizzut 14.08, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Orrico 14.014 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Caso 14.018.

Il sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dai relatori ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Orrico 14.05 del quale chiede l'accantonamento.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 14.1, evidenzia come la proposta emendativa si proponga di sostituire il testo dell'articolo 14 del decreto-legge al fine di prevedere che il personale che risulta in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee possa permanere all'e-

stero per un unico periodo di nove anni consecutivi nel corso della propria carriera. Ritiene, infatti, che la proposta emendativa abbia il merito di chiarire meglio i confini applicativi della norma rispetto al testo che questa intende sostituire.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 14.1.

Gerolamo CANGIANO (FDI) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 14.3.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara di non accogliere la riformulazione proposta degli emendamenti Porta 14.2, Toni Ricciardi 14.4 e 14.6.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di non accogliere la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 14.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Porta 14.2, approva l'emendamento Cangiano 14.3 come riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge gli identici emendamenti Toni Ricciardi 14.4 e Piccolotti 14.5 nonché gli emendamenti Toni Ricciardi 14.6, Piccolotti 14.7, Di Sanzo 14.9.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pisano 14.8, Grippo 14.10 e Pisano 14.11: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gatta 14.12 e Toni Ricciardi 14.13 nonché l'emendamento Piccolotti 14.14.

Giorgia LATINI (LEGA), ritira l'emendamento a sua firma 14.15

La Commissione respinge l'emendamento Toni Ricciardi 14.16.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Latini 14.02, Panizzut 14.03, Latini 14.04.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.05 volto all'istituzione della dote educativa, quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a sostenere le famiglie nell'acquisto del materiale scolastico, tecnologico e di cancelleria oltre che per supportare lo svolgimento di attività extrascolastiche, rappresentando che, per fare fronte a tali spese, le famiglie italiane, in media, spendono ogni anno circa 1200 euro.

Rileva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo in esame corrisponde al contenuto di una proposta di legge che non è stata ancora incardinata, auspicandone la prossima calendarizzazione al fine di consentire alla Commissione di discuterne il contenuto.

Irene MANZI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Orrico 14.05, condividendone le finalità.

Il Sottosegretario Matilde SIRACUSANO propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Orrico 14.05 in esame ai fini di un'ulteriore riflessione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Orrico 14.05.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.06, ne illustra la finalità, volta alla graduale implementazione del tempo prolungato nelle scuole al fine di consentire agli studenti di svolgere, nei pomeriggi, attività di approfondimento didattico nonché attività extrascolastiche.

Sottolinea che l'incremento del tempo prolungato, oltre ad essere coerente con la visione della scuola quale comunità educante, costituisce sia uno strumento di contrasto alla dispersione scolastica che un incentivo al lavoro femminile.

Auspica, in conclusione, che siano reperate le risorse per finanziare tale misura, pur essendo consapevole della difficoltà di rinvenirle e della mancanza di volontà po-

litica della maggioranza di accogliere la presente proposta emendativa.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Orrico 14.06.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Latini 14.07 e Panizzut 14.08.

Anna Laura ORRICO (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.014, rappresenta come esso si ricolleggi all'articolo aggiuntivo Orrico 14.06. Invero, l'emendamento in esame si pone l'obiettivo di fare in modo che le comunità educanti divengano realtà in tutt'Italia e, a tal fine, propone l'istituzione di un apposito fondo che riesca a sostenere e sviluppare le citate comunità in maniera strutturale.

Sottolinea, infine, l'opportunità di istituire il fondo dal momento che le comunità educanti svolgono un'importante funzione di orientamento degli studenti rispetto alle opportunità di studio, di lavoro, di crescita personale che provengono dal territorio in cui esse sono situate.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Orrico 14.014.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Caso 14.018 rilevando come esso sia sostanzialmente identico all'emendamento Orfini 10.12 precedentemente respinto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Caso 14.018.

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 15.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 15.2, Manzi 15.3, propone l'accantonamento dell'emendamento Tassinari 15.4, esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 15.5, Piccolotti 15.6, Manzi 15.7,

Manzi 15.8, Berruto 15.9, invita al ritiro dell'emendamento Amorese 15.10, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 15.11, 15.12, 15.13, Amato 15.14, invita al ritiro dell'emendamento Loizzo 15.15, esprime parere contrario sull'emendamento Roggiani 15.17, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tassinari 15.03 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zinzi 15.07, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caso 15.010, Caso 15.011 e Amato 15.014 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Congedo 15.015.

Il Sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 15.2 e 15.3.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Tassinari 15.4.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 15.5, nel ricordare di aver chiesto al Ministro dell'Università e della ricerca Bernini di riferire in Commissione circa le modifiche che ella ha preannunciato di voler proporre al Consiglio dei Ministri, osserva che la finalità della proposta emendativa è quella di incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Reputa, infatti, che l'incremento del Fondo citato agevolerebbe la stipula dei contratti di ricerca e ne eviterebbe l'eliminazione da parte del Governo nel disegno di legge di riforma del settore che il Ministro Bernini ha anticipato di voler presentare in Consiglio dei Ministri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 15.5, Piccolotti 15.6, Manzi 15.7 e 15.8 nonché l'emendamento Berruto 15.9.

Alessandro AMORESE (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 15.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 15.11, 15.12, 15.13 e Amato 15.14.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Loizzo 15.15.

La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 15.17

Vito DE PALMA (FI-PPE) dichiara, in qualità di cofirmatario, di accogliere la riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Tassinari 15.03.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tassinari 15.03 come riformulato (*vedi allegato 2*)

Simona LOIZZO, intervenendo in qualità di cofirmataria, ritira l'articolo aggiuntivo Zinzi 15.07.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.010, rileva che esso ha l'obiettivo di accelerare la stabilizzazione del personale di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ricordando che troppi ricercatori continuano ad abbandonare l'Italia per altri paesi, primi tra tutti quelli facenti parte dell'Unione Europea, perché sottopagati e precari.

Sottolinea che la somma prevista dall'articolo aggiuntivo, pari a cinque milioni di euro, non è impossibile da rinvenire e, pertanto, ne auspica l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caso 15.010, 15.011, Amato 15.014.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Congedo 15.015.

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 16.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zingaretti 16.1 e Caso 16.2, sugli emendamenti Caso 16.3, Zingaretti 16.4, Caso 16.5 e Grippo 16.6, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tassinari 16.01 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caso 16.04 e 16.05. propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Amorese 16.07.

Il Sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zingaretti 16.1 e Caso 16.2.

Antonio CASO (M5S), illustra la finalità dell'emendamento a sua prima firma 16.3, consistente nella promozione dell'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio, mediante la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 16.3 e l'emendamento Zingaretti 16.4.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 16.5, richiama l'attenzione sulla necessità di attuare l'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 favorendo il più ampio coinvolgimento possibile delle parti sociali, ad iniziare da quelle rappresentative degli studenti, che ad oggi lamenta essere invece assente.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 16.5.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emen-

damento Grippo 16.6: si intende vi abbiano rinunciato.

Vito DE PALMA (FI-PPE), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'articolo aggiuntivo Tassinari 16.01, dichiara di accettare la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tassinari 16.01 come riformulato (*vedi allegato 2*)

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 16.04 a sua prima firma, osserva che esso è volto a incrementare la capienza del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, anche al fine di garantire che dal 2026 in avanti, dopo la chiusura della stagione del PNRR, sia assicurato agli studenti universitari adeguato sostegno da parte dello Stato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caso 16.04.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 16.05, evidenzia il collegamento con l'articolo aggiuntivo precedente, in quanto volto a garantire il diritto allo studio universitario. In particolare, osserva che l'emendamento in esame incrementa il fondo di sostegno degli

studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, lamentando il taglio delle risorse operato dal Governo in carica rispetto a quelle stanziato dall'esecutivo precedente.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caso 16.05.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Amorese 16.07.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata nella giornata di domani in base all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 12.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 339 del 9 luglio 2024, a pagina 66, prima colonna, alla ventiduesima riga *sostituire le parole*: « all'ultimo intervento » *con le seguenti*: « all'emendamento 1.1 ».

ALLEGATO 1

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**ART. 1.**

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

*** 1.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*** 1.2.** Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 172 del 2020 al fine di valutare l'andamento delle scelte organizzative e didattiche delle istituzioni scolastiche in merito all'introduzione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e trasmette una relazione al Parlamento sui relativi esiti »

1.3. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: le parole fino a: primo grado e

1.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: e sono aggiunti fino alla fine del numero.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.5. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dall'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026

1.6. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove un monitoraggio nazionale circa gli esiti e le risultanze della valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria, di cui l'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che coinvolga famiglie, docenti e dirigenti scolastici, al fine di individuare i correttivi necessari a intervenire in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.

1.7. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.8. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: in decimi con le seguenti: con un giudizio sintetico.

1.9. Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)

1.10. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

* **1.11.** Amato, Orrico, Caso.

* **1.12.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.13.** Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: delibera con le seguenti: può deliberare.

1.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

1.15. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1)

1.16. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il consiglio di classe, nel caso in cui abbia rilevato comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, assegna lo svolgimento di specifiche attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale sul cui esito esprime una valutazione riguardo all'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi con le seguenti: se il comportamento delle studentesse e degli studenti non abbia determinato l'assegnazione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo.

1.17. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel caso in cui il consiglio di classe abbia valutato la necessità di rilevare comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, lo stesso consiglio prevede la realizzazione di specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale da riportare ed approfondire in un elaborato critico da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo ».

1.18. Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: pari con la seguente: inferiore

1.19. Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: pari inserire le seguenti: o inferiore.

1.20. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)

* **1.21.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.22.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.23.** Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire la parola: delibera con le seguenti: può deliberare.

1.24. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

1.25. Amato, Orrico, Caso.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: nove con la seguente: otto.

1.26. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Sopprimere il comma 2.

* **1.27.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.28.** Piccolotti.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Al fine di evidenziare la funzione della scuola quale agenzia educativa, in cui si investe in strumenti di prevenzione e di supporto alla crescita delle studentesse e degli studenti per garantire un ambiente formativo e dialogante come modello di sociale convivenza democratica e al fine di favorire la formazione di una coscienza morale e civile e, quindi, sviluppare in tutte le studentesse e in tutti gli studenti comportamenti di cittadinanza attiva e democratica ispirati ai valori della partecipazione e della responsabilità, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto del temporaneo allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, non deve essere previsto in casi di forme di occupazione o autogestione dell'istituto scolastico in cui non si evidenzino danni a persone o cose;

2) il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, non deve in alcun modo essere utilizzato per ledere la libertà di pensiero e di espressione dello studente;

3) il temporaneo allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di quindici

giorni, non deve essere motivo di diniego alla partecipazione dello studente ai viaggi di istruzione previsti dal consiglio di istituto;

4) le forme di occupazione o di autogestione dell'istituto scolastico fino ad un massimo di sette giorni, nel caso in cui non si verifichino danni a persone o cose, non devono essere considerate interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 340 del codice penale;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di due giorni, non incida sul voto di comportamento;

2) prevedere che il voto di comportamento inferiore a sei decimi, conseguito a seguito di occupazione o autogestione dell'istituto scolastico, non implichi la mancata ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo.

1.29. Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: di istruzione e formazione, *inserire le seguenti:* di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,

Conseguentemente dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e

coordinamento con gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente.

4-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.30. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 4, sostituire le parole da: con uno o più regolamenti fino alla fine del comma, con le seguenti: con successivi provvedimenti si provvederà alla copertura dei

posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti, di favorire il miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e di promuovere la comunità educante.

1.31. Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge, inserire le seguenti: sentite le associazioni studentesche rappresentative delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado

1.32. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione, di cui al primo periodo, si tiene conto dei risultati di un monitoraggio, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle esperienze messe in atto dalle scuole sulla valutazione formativa e dell'impatto pedagogico delle azioni svolte sull'apprendimento delle studentesse e degli studenti.

1.33. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche tenendo nella dovuta considerazione studentesse e studenti diversamente abili.

1.34. Orrico, Caso, Amato.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, comportamenti violenti, aggressivi e antisociali, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, presso ogni istituto comprensivo è istituito un ser-

vizio di consulenza con uno psicologo con il compito di individuare i percorsi di recupero più opportuni e di assistere il consiglio di classe nell'individuazione degli strumenti e dei percorsi educativi di contrasto e di prevenzione dei suddetti fenomeni e comportamenti.

4-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

4-quater. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.35. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, alinea, dopo le parole: nel rispetto dell'autonomia scolastica inserire le seguenti: e delle competenze dei consigli di classe che ne valutano l'applicazione,.

* **1.36.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.37.** Piccolotti.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.38. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 5, lettera a), alinea, dopo le parole: apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, *inserire le seguenti:* a seguito di un ampio confronto con le rappresentanze scolastiche e nel rispetto delle loro prerogative,.

* **1.39.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.40.** Piccolotti.

Al comma 5, lettera a), numero 1), dopo la parola: comporti, *inserire le seguenti:* , nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere,

1.41. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 5, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in attività formative

1.42. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **1.43.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.44.** Piccolotti.

Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: di attività di cittadinanza solidale *fino alla fine del numero, con le seguenti:* di un percorso di assistenza e *counseling*, erogato in presenza, per tramite di uno sportello dedicato, che preveda l'adozione di provvedimenti ispirati al « principio della riparazione del danno », con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.45. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: attività *inserire la seguente:* extrascolastiche, di concerto con le famiglie,

1.46. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: solidale inserire le seguenti: presso la stessa istituzione scolastica o, in casi particolarmente gravi,

Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: sulla base di una programmazione delle stesse attività condivisa dal Consiglio di classe e approvata dalla famiglia.

1.47. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito con le seguenti: dalle stesse

1.48. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

* **1.49.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.50.** Piccolotti.

Al comma 5, lettera b), numero 1), dopo le parole: mancanze disciplinari gravi e reiterate inserire le seguenti: consistenti in atti violenti e offensivi verso le persone.

1.51. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 2)

1.53. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 4)

1.54. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) prevedere che, al fine di stimolare le studentesse e gli studenti alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità nei confronti della comunità scola-

stica intesa come comunità educante, il Ministro dell'istruzione e del merito adotti linee guida sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previa consultazione del Forum delle associazioni studentesche e delle rappresentanze degli studenti.

1.55. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera b), numero 4), sostituire le parole: prima dell'inizio scolastico successivo con le seguenti: , alla conclusione dell'anno scolastico.

1.56. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 5).

1.57. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, che possono determinare comportamenti a rischio, i regolamenti di cui al comma 4, devono altresì prevedere interventi che consentano una progettualità educativa forte ed efficace, attraverso il consolidamento della comunità educante, a partire dalla stabilizzazione dei posti vacanti e disponibili e dalla creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il supporto alle situazioni di disagio e alle difficoltà di studentesse e studenti oltre che alla creazione di ambienti di apprendimento generatori di benessere in un contesto di promozione del bene comune.

5-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.58. Orrico, Caso, Amato.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, secondo le seguenti finalità:

1. promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

2. promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

3. istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e

formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

4. monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA;

5. sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

6. incrementare e rafforzare, a cominciare dalla Scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolare attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

5-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.59. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la

formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling*, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle

dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario

(ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190.

1.01. Amato, Caso, Orrico.

ART. 2.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente *con le seguenti:* prevedendo l'assegnazione dell'organico necessario all'attivazione dei percorsi, aggiuntivo rispetto alle dotazioni organiche complessive,

2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 9, sopprimere le parole: da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

Conseguentemente, al medesimo comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'organico aggiuntivo necessario all'attivazione e al proseguimento dei percorsi; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.2. Orrico, Caso, Amato.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole

di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164" ».

3.1. Amato, Caso, Orrico.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo do-

vuto per il risarcimento del danno alla persona offesa" ».

3.2. Amato, Caso, Orrico.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 3.

(Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico)

1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 ».

3.3. Amato, Caso, Orrico.

ALLEGATO 2

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 13.

Al comma 1, dopo le parole: specificità delle funzioni e sulla base aggiungere le seguenti: degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché.

13.2. Grippo.

Art. 14.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni in materia di inserire le seguenti: selezione e di

14.3. (Nuova formulazione) Cangiano, Varchi, Mollicone.

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima)

1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in

condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *d)* o *f)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione, in favore degli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie, delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15.03. *(Nuova formulazione)* Tassinari, De Palma.

Art. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

è incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

16.01. *(Nuova formulazione)* Tassinari, De Palma.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	167
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	168
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento cinque Stelle</i>)	169

SEDE REFERENTE:

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2024.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

C. 1930 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2024.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è pervenuta una proposta di parere alternativa da parte del gruppo Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la proposta di parere del relatore ed esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle, evidenziando le criticità del provvedimento in esame. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendo altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

C. 1896 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come, nel corso della riunione odierna della Conferenza dei presidenti di Gruppo, è stato stabilito, nell'ambito di una complessiva riarticolazione dei tempi d'esame dei diversi argomenti in calendario, che la discussione in Assemblea sul provvedimento in esame, inizialmente prevista per lunedì 15 luglio, sia posticipata alla giornata di mercoledì 17 luglio 2024. Al riguardo, propone, pertanto, di rinviare la votazione delle proposte emendative, anche considerato che è stata testé posta la questione di fiducia sul disegno di legge n. 1946, e di dedicare la prosecuzione della seduta odierna esclusivamente all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo, onde consentire poi alla Commissione di poter procedere alla discussione e alla votazione delle stesse nella giornata di domani.

Agostino SANTILLO (M5S), nel concordare con la proposta dell'onorevole Braga, ritiene che, stante il maggiore tempo a disposizione per la discussione del provvedimento in Commissione, sia opportuno riorganizzare i lavori al fine di consentire un dibattito quanto più ampio.

Mauro ROTELLI, *presidente*, evidenzia l'opportunità di convocare l'ufficio di presidenza al fine di discutere di una possibile riarticolazione dei lavori della Commissione.

Aldo MATTIA (FDI) ritiene, al riguardo, che si possa procedere nel senso auspicato dai colleghi, procedendo quindi a ridefinire i tempi per la discussione e la votazione degli emendamenti.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE) aderisce alle proposte avanzate in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Gianpiero ZINZI (LEGA) concorda con le posizioni testé espresse, auspicando, peraltro, che, in tal modo, si possa pervenire ad un più rapido e razionale esame delle proposte emendative.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in considerazione dell'orientamento manifestato dai gruppi, propone, concorde la Commissione, di sospendere brevemente la seduta per anticipare lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine dell'odierna seduta.

La seduta sospesa alle 15.35, è ripresa alle 16.20.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti 1.6 Mattia, 1.20 Rotelli, 1.38 Fabrizio Rossi, 1.41 Mattia, 1.65 Ciaburro, 1.72 Ferrari e 1.77 Ciaburro sono stati ritirati prima della seduta. Invita quindi la relatrice, onorevole Mazzetti, a formulare i pareri relativi alle proposte emendative.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, propone l'accantonamento degli emendamenti Pierro 1.1 e Pastorella 1.3; invita al ritiro dell'emendamento Testa 1.4; esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 1.5, Bonelli 1.7, Morfino 1.9, sugli identici emendamenti Morfino 1.10 e Braga 1.12, nonché sugli identici emendamenti Pavanelli 1.14 e Cortelazzo 1.15; esprime parere favorevole sull'emendamento Bof 1.16 e sugli identici emendamenti Simiani 1.17, Mattia 1.18, Ruffino 1.21, Manes 1.23 e Ilaria Fontana 1.24, a condizione che siano riformulati nello stesso testo dell'emendamento Bof 1.16 (*vedi allegato 4*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manes 1.25, Ruffino 1.26, Simiani 1.27; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Montemagni 1.28 e Simiani 1.29, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.32, Bonelli 1.34 e 1.35, nonché sugli identici emendamenti Benzoni 1.42 e Boschi 1.43; esprime parere

contrario sugli emendamenti Montemagni 1.39, Bonelli 1.45 e L'Abbate 1.46; invita al ritiro dell'emendamento Tosi 1.48; esprime parere contrario sull'emendamento Ruffino 1.49; esprime parere favorevole sull'emendamento Zinzi 1.53, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), nonché sull'emendamento Ciaburro 1.50 e sugli identici emendamenti Manes 1.51 e Ruffino 1.52, a condizione che siano riformulati nei medesimi termini dell'emendamento Zinzi 1.53 come riformulato (*vedi allegato 4*); esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 1.54; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cortelazzo 1.55 e Zinzi 1.56, a condizione che siano riformulati nei medesimi termini dell'emendamento Zinzi 1.53 come riformulato (*vedi allegato 4*); esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 1.59; invita al ritiro dell'emendamento Gusmeroli 1.61; esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 1.63; propone l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 1.64; esprime parere contrario sugli emendamenti Santillo 1.66 e Ilaria Fontana 1.67; propone l'accantonamento degli emendamenti Zinzi 1.69 e Cortelazzo 1.70; invita al ritiro degli identici emendamenti Bicchelli 1.74 e Manes 1.75; propone l'accantonamento dell'emendamento Coppo 1.76; esprime parere favorevole sugli emendamenti Santillo 1.79 e sugli identici emendamenti Manes 1.84 e Curti 1.85, a condizione che siano riformulati nei medesimi termini dell'emendamento Zinzi 1.53 riportati in allegato (*vedi allegato 4*); propone l'accantonamento dell'emendamento Montemagni 1.86; invita al ritiro degli emendamenti Cortelazzo 1.87, nonché degli identici emendamenti Cortelazzo 1.91 e Pietrella 1.92; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Cortelazzo 1.95 e Lupi 1.96 nonché degli identici emendamenti Montemagni 1.98 e Lupi 1.99 e degli identici emendamenti Manes 1.101, Ruffino 1.102 e Montemagni 1.103; propone l'accantonamento degli emendamenti Romano 1.104, degli identici emendamenti Lupi 1.105 e Gadda 1.106, degli emendamenti Manes 1.111, Traversi 1.100, Schiano di Visconti 1.113, Cattaneo 1.114, degli identici emen-

damenti Bicchielli 1.115 e Manes 1.116, degli emendamenti Scarpa 1.117, Bonelli 1.118, Alfonso Colucci 1.120, Scarpa 1.121, Braga 1.123, Ferrari 1.124, Benvenuti Gostoli 1.125, Rampelli 1.126, 1.127 e 1.128, Patriarca 1.132, Zinzi 1.133, Tosi 1.134, Bonelli 1.137, Manes 1.138, Rotelli 1.139, Traversi 1.141, Cortelazzo 1.142, Manes 1.131, Alfonso Colucci 1.143, L'Abbate 1.147, Simiani 1.148, Bonelli 1.149, Manes 1.150, Bonelli 1.152, degli identici emendamenti Squeri 1.154 e Simiani 1.155, degli emendamenti Simiani 1.151, Bonelli 1.157, 1.158 e 1.159, Iaria 1.160, degli identici emendamenti L'Abbate 1.165, Bonelli 1.166 e Scarpa 1.167, degli emendamenti 1.169 Del Barba, Montemagni 1.170, Cortelazzo 1.171, Zinzi 1.172; esprime parere favorevole sull'emendamento Pizzimenti 1.173; propone l'accantonamento degli emendamenti Bonelli 1.174 e Santillo 1.175; esprime parere favorevole sull'emendamento Morfino 1.176, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) ritiene che la Commissione possa procedere alla votazione delle proposte emendative su cui la relatrice ha testé espresso parere.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ritiene preferibile che si proceda alle votazioni nella seduta convocata per domani, quando saranno espressi i pareri sulle ulteriori proposte emendative presentate.

Agostino SANTILLO (M5S) reputa opportuno, anche alla luce delle riformulazioni proposte, rinviare il seguito dell'esame per consentire un'adeguata valutazione e riflessione in merito.

Gianpiero ZINZI (LEGA) concorda sull'opportunità di rinviare il prosieguo dell'esame nella seduta convocata per la giornata di domani.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1902, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca;

considerato che il comma 2 dell'articolo 5 attribuisce all'amministratore dele-

gato della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» ulteriori funzioni per la realizzazione di alcune opere complementari in ambito sportivo elencate nell'allegato A, al fine di fronteggiare le difficoltà emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1930, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

premesso che il provvedimento definisce misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche, anche in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione della transizione verde;

considerato che l'articolo 2 reca disposizioni per il riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, al fine di garantire lo sviluppo di

tali progetti riconoscendone il rilevante interesse pubblico;

rilevato che gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione di punti unici nazionali di contatto per il rilascio, rispettivamente, dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche nonché delle autorizzazioni alla realizzazione di progetti di riciclaggio delle medesime materie prime critiche strategiche;

evidenziato che l'articolo 7 reca una disciplina volta ad accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche strategiche;

valutato che l'articolo 9 promuove il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, anche attraverso la previsione di un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti estrattivi storici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La Commissione VIII,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico »;

premesso che:

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza appaiono riconducibili, anche sulla base del preambolo, all'obiettivo di superare la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria, ad oggi di competenza regionale, stabilendo il preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1252;

a tale fine, viene predisposta una normativa che incentra in capo allo Stato il potere autorizzativo e concessorio in ordine ai progetti di interesse « strategici », previsti dal Regolamento, lasciando all'ordinario riparto di competenza tra Stato e Regione i rimanenti progetti, non riconosciuti come strategici, e dunque autorizzati dalle Regioni, ove insistano sulla terra ferma;

considerato che:

il provvedimento in esame appare prevalentemente incentrato sulla definizione di un apparato tecnico-amministrativo *ad hoc*, deputato al rilascio delle autorizzazioni dei progetti riconosciuti come « strategici », mediante l'istituzione di « Punti di contatto unici nazionali » presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quali referenti della proce-

dura per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'estrazione, il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche e i progetti aventi ad oggetto la trasformazione delle stesse, nonché mediante l'istituzione di un « Comitato per le materie prime critiche strategiche » presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento e funzioni di coordinamento;

anche prescindendo dall'analisi dell'efficacia del complessivo sistema di *governance* e del regime di semplificazione delle procedure autorizzative introdotto, rispetto al quale non risulta presentata un'analisi di impatto della regolamentazione, il provvedimento non appare definire misure significative ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dal Regolamento(UE) 2024/1252, con particolare riferimento, per quanto di competenza della Commissione VIII, ai rilevanti profili attinenti alla sostenibilità sociale e ambientale del settore delle materie prime critiche strategiche e all'opportunità di dotarsi di adeguati strumenti tecnici e normativi volti a perseguire un modello di economia realmente circolare nel contesto della transizione verde e del Green Deal europeo, che contempli criteri e requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana;

sarebbe stato auspicabile che, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti ai soggetti preposti alla gestione delle procedure volte al riconoscimento dei progetti come strategici, venisse fornito un quadro di riferimento anche in merito alla valutazione di tutte le dimensioni della sostenibilità delle materie prime critiche, con particolare riferimento ai rischi con-

nessi all'impatto sulle matrici ambientali, alla biodiversità e alla gestione dei rifiuti, al fine di garantire un livello elevato di protezione sociale e ambientale e un approvvigionamento sicuro e sostenibile;

come evidenziato nel corso delle audizioni, il provvedimento in esame, risulta prevalentemente impostato per rispondere agli obiettivi europei limitatamente all'aspetto dell'estrazione primaria, mentre non prevede misure per l'approvvigionamento di materie prime critiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sull'economia circolare, mediante, ad esempio, il riciclo da rifiuti e scarti produttivi o il rafforzamento di iniziative in materia di *ecodesign* e *urban mining* previsti anche dal PNRR;

sotto il profilo delle procedure autorizzative sono inoltre omessi i richiami normativi riferiti alle valutazioni ambientali, nonostante lo stesso Regolamento UE 2024/1252 preveda precisi obblighi in materia, precisando, ad esempio, che la fase della valutazione di impatto ambientale non è inclusa nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni, che il punto di contatto unico deve a fornire al promotore del progetto un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e che l'autorità competente è tenuta a seguire una procedura coordinata nel caso di progetti strategici per i quali l'obbligo di effettuare valutazioni degli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/

CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE o 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

sarebbe stato inoltre auspicabile un richiamo espresso ai meccanismi di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, da attuarsi anche mediante il coinvolgimento della società civile e delle associazioni ambientaliste nella redazione del Piano nazionale delle materie prime critiche, considerati i significativi problemi di accettabilità sociale connessi alle attività estrattive;

l'inidoneità del provvedimento in esame ad esplicare effetti significativi è reso evidente, ai sensi dell'articolo 1, dal necessario rinvio ad una futura disciplina organica del settore delle materie prime critiche, a cui si aggiunge la circostanza che nel medesimo Regolamento UE 2024/1252 molti profili e contenuti della materia sono rinviati all'adozione di atti di esecuzione con scadenze temporali non ravvicinate;

quanto sopra affievolisce le ragioni di necessità e urgenza annunciate nel preambolo al provvedimento che, nella sua genesi, avrebbe ben potuto essere sottratto al flusso della decretazione d'urgenza che caratterizza, senza soluzione di continuità, la recente attività legislativa per essere riportato nei canoni del dialogo e del confronto parlamentare ordinario,

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

ALLEGATO 4

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE****ART. 1.**

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) alla lettera *b-bis*), primo periodo, le parole: « o di logge o di porticati rientranti all'interno dell'edificio » sono sostituite dalle seguenti: « , di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche ».

* **1.17.** (Nuova formulazione) Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.

* **1.18.** (Nuova formulazione) Mattia.

* **1.21.** (Nuova formulazione) Ruffino.

* **1.23.** (Nuova formulazione) Manes, Steger.

* **1.24.** (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), sostituire le parole: tende a pergola con telo retrattile con le seguenti: tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, e sostituire le parole: tende a pergola con elementi con le seguenti: ovvero con elementi.

** **1.28.** (Nuova formulazione) Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

** **1.29.** (Nuova formulazione) Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: la stessa o da quello inserire le seguenti: , rilasciato o assentito,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1,

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa con le seguenti: a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi;

b) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6 con le seguenti: 37, commi 1, 3, 5 e 6;

c) alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: « non sia disponibile copia » sono sostituite dalle seguenti: « non siano disponibili la copia o gli estremi »;

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità incidenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità incidenti sulle singole unità immobiliari dello stesso ».

* **1.53.** (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

* **1.50.** (Nuova formulazione) Ciaburro, Carretta, Mattia.

* **1.51.** (Nuova formulazione) Manes, Steger.

* **1.52.** (Nuova formulazione) Ruffino.

* **1.55.** *(Nuova formulazione)* Cortelazzo, Battistoni.

* **1.56.** *(Nuova formulazione)* Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

* **1.79.** *(Nuova formulazione)* Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.

* **1.84.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger.

* **1.85.** *(Nuova formulazione)* Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.

Al comma 1, lettera d), al numero 1), sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati;

Conseguentemente, al numero 2), sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati.

1.176. *(Nuova formulazione)* Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	174
Sull'ordine dei lavori	174
7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.	
7-00176 Ghirra: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per la regione Sardegna.	
7-00226 Iaria: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.	
7-00230 Barbagallo: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per le isole (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00061 e n. 8-00062</i>)	174
ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato)	180
ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato)	184

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	186

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Sindacato italiano lavoratori polizia locale (SILPOL) (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo, recanti disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo	178
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	178
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di ALIS, Assologistica (in videoconferenza), Confetra (in videoconferenza) e Confrtrasporto, nell'ambito dell'esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (atto n. 161)	179
---	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 11.10.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la deputata Maria Paola Boscaini, appartenente al Gruppo Forza Italia–Berlusconi Presidente–PPE, è entrata a far parte della Commissione. Ricorda altresì che il deputato Flavio Tosi, appartenente al medesimo Gruppo, è cessato dal mandato parlamentare a seguito dell'opzione per la carica di parlamentare europeo.

Sull'ordine dei lavori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta antimeridiana odierna, nel senso di procedere prima al seguito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00114 Deidda, 7-00176 Ghirra, 7-00226 Iaria e 7-00230 Barbagallo e al seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1930, quindi all'audizione informale dei rappresentanti del Sindacato italiano lavoratori polizia locale (SILPOL), al seguito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo e, infine, alla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.

7-00176 Ghirra: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per la regione Sardegna.

7-00226 Iaria: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.

7-00230 Barbagallo: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per le isole.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00061 e n. 8-00062).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 26 giugno 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che la risoluzione Deidda 7-00114 è stata sottoscritta dalla deputata Longi e la risoluzione Barbagallo 7-00230 è stata sottoscritta dal deputato Pastorino.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI, con riferimento alla nuova formulazione della risoluzione Deidda 7-00114, esprime parere favorevole, relativamente alla premessa, sui capoversi dal primo all'undicesimo, dal tredicesimo al diciottesimo, dal ventunesimo al ventitreesimo e dal ventiseiesimo al trentaseiesimo, nonché sul capoverso diciannovesimo a condizione che le parole da « degli strumenti di vantaggio » fino alla fine del capoverso siano sostituite dalle seguenti: « il riconoscimento di incentivi per l'effettuazione dei collegamenti tra le province insulari e il territorio nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai pertinenti regolamenti europei e della disciplina in materia di aiuti di Stato », sul capoverso ventesimo a condizione che sia soppressa la parola « infatti », sul capoverso ventiquattresimo a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « i fondi dedicati alle politiche di coesione rientrano tra gli strumenti finanziari che possono contribuire a favorire investimenti a livello territoriale per lo sviluppo delle zone insulari », e sul capoverso venticinquesimo a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « per lo sviluppo dei territori insulari, è di fondamentale importanza assicurare un maggiore coordinamento tra gli strumenti di programmazione già previsti dall'ordinamento nazionale con le iniziative assunte a livello europeo » nonché, relativamente al dispositivo, sul primo impegno, sul terzo impegno a condizione che siano soppresses le parole « nel quadro di politiche di coesione » e sul quarto impegno a condizione

che sia riformulato nei seguenti termini: « compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con i regolamenti di settore e con la disciplina in materia di aiuti di Stato a valutare l'opportunità di promuovere iniziative legislative e regolamentari per sostenere le imprese che si impegnano a mantenere invariate per 24/36 mesi le tratte da e per le isole ». Esprime parere contrario sul dodicesimo capoverso della premessa e sul secondo impegno del dispositivo.

Con riferimento alla risoluzione Ghirra 7-00176, esprime parere favorevole, relativamente alla premessa, sui capoversi dal primo al decimo, ventitreesimo, ventiquattresimo, ventisettesimo, dal trentaquattresimo al trentaseiesimo, trentanovesimo, dal quarantunesimo al quarantatreesimo e cinquantesimo e, relativamente al dispositivo, sul quinto impegno a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a predisporre ogni opportuna iniziativa legislativa e regolamentare per dare piena applicazione al principio di insularità con riferimento alle criticità segnalate in premessa ». Esprime invece parere contrario sui restanti capoversi della premessa e sui restanti impegni del dispositivo.

Con riferimento alla risoluzione Iaria 7-00226, esprime parere favorevole sul primo e sul secondo capoverso della premessa e sul secondo impegno del dispositivo a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a promuovere le modifiche, all'uopo necessarie, della normativa comunitaria in tema di trasporti aerei e marittimi volte alla mitigazione del divario economico-sociale che la condizione di insularità implica, con specifico riguardo all'ambito dei trasporti, in piena attuazione del principio di insularità di cui all'articolo 119 della Costituzione, nonché della risoluzione Omarjee del Parlamento europeo ». Esprime parere contrario sui restanti capoversi della premessa e sul restante impegno del dispositivo.

Con riferimento alla risoluzione Barbagallo 7-00230, esprime parere favorevole, relativamente alla premessa, sui capoversi dal primo al quinto, settimo, dal nono al quattordicesimo, ventesimo e ventunesimo,

e, relativamente al dispositivo, sul primo impegno a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a predisporre ogni opportuna iniziativa legislativa e regolamentare per dare piena applicazione al principio di insularità con riferimento alle criticità segnalate in premessa ». Esprime parere contrario sui restanti capoversi della premessa e sui restanti impegni del dispositivo.

Antonino IARIA (M5S), con riferimento alla risoluzione Deidda 7-00114, esprime una forte disapprovazione per il parere espresso dal viceministro Bignami, che di fatto vanifica buona parte del contenuto della risoluzione, riducendola ad una mera ripetizione di quanto di fatto già vigente. In particolare, giudica negativamente la riformulazione degli impegni al Governo, ritenendo che vincolarli alla disponibilità di risorse finanziarie sostanzialmente li privi di contenuto. Fa presente, inoltre, che la mancata assunzione di impegni seri da parte del Governo danneggerà soprattutto gli abitanti delle isole e, in particolare, della Sardegna.

Con riferimento alla sua risoluzione 7-00226, dichiara di comprendere il parere contrario del Governo su alcuni impegni molto caratterizzati politicamente e, nello specifico, su quello concernente la differente destinazione di un ingente quantità di risorse pubbliche attualmente impegnate per la realizzazione del ponte sullo Stretto.

Manifesta invece forti perplessità in ordine al parere contrario espresso sugli altri impegni della risoluzione, che apparivano coerenti con le politiche intraprese dal Governo sul trasporto marittimo, sulle infrastrutture e sull'utilizzo dei fondi pubblici.

Esprime delusione in merito alla circostanza che le iniziali aspettative, relative all'accoglimento della risoluzione, siano state invece disattese. Per questo motivo, giudica positivamente il fatto di non essere divenuti ad un testo unificato, perché soltanto in questo modo gli indirizzi proposti dalla propria forza politica al Governo rimarranno agli atti.

Preannuncia dunque il voto favorevole sulle risoluzioni Ghirra 7-00176 e Barbagallo 7-00230 e il voto contrario sulla ri-

soluzione Deidda 7-00114 nella riformulazione proposta dal Governo.

Francesca GHIRRA (AVS), con riferimento alla sua risoluzione 7-00176, manifesta la propria delusione per i pareri contrari espressi dal Governo. In particolare, ritiene che, soprattutto alla luce dei dati emersi a seguito del percorso di audizioni svolto in Commissione, il comportamento del Governo contrasti con le intenzioni, condivise da tutte le forze politiche, di fornire delle soluzioni concrete ed efficaci ai cittadini.

Manifesta forti perplessità in ordine al mancato accoglimento dei capoversi della premessa all'interno dei quali vengono richiamati i dati emersi da studi scientifici e i provvedimenti adottati.

In relazione al dispositivo, inoltre, giudica negativamente il mancato accoglimento degli impegni relativi alle questioni concernenti le assegnazioni delle tratte aeree e marittime, l'incremento delle risorse economiche attualmente investite e il rafforzamento della rete trasportistica interna alla regione Sardegna.

Infine, dichiara che il suo gruppo non accoglie le riformulazioni proposte dal Governo, sottolineando come la riformulazione degli impegni di fatto si limiti a riprodurre quanto già previsto dalla Costituzione, e chiede che la sua risoluzione venga posta ai voti nella formulazione originaria.

Elia Longi (FDI) ringrazia il viceministro Bignami per l'accoglimento della risoluzione Deidda 7-00114, da lei sottoscritta.

Contesta il comportamento dei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, perché non riconoscono l'importanza e l'efficacia delle azioni che l'attuale Governo sta, in concreto, portando avanti per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno e per colmare il divario che ha sempre caratterizzato le regioni del Nord e del Sud del Paese. Si tratta infatti di obiettivi che i precedenti Governi sostenuti dal Movimento 5 Stelle avevano clamorosamente fallito.

Fa presente in proposito che la conferma dell'efficacia delle iniziative intra-

prese dal Governo emerge chiaramente dai dati relativi alla crescita delle esportazioni nel Sud e, in particolare, in Sicilia. Tra tali iniziative richiama, nello specifico, le risorse messe a disposizione dal decreto-legge « Coesione », che sono specificamente volte a favorire lo sviluppo, anche digitale, delle isole maggiori e minori, e la ZES unica.

In conclusione, annuncia che la propria forza politica accoglie le riformulazioni proposte dal Governo sulla risoluzione Deidda 7-00114, mentre preannuncia il voto contrario sulle altre risoluzioni ove non fossero accettate le riformulazioni proposte dal Governo.

Anthony Emanuele Barbagallo (PD-IDP) si rammarica dei pareri espressi dal Governo sulla sua risoluzione 7-00230, ritenendo che vanifichi l'attività svolta dalla Commissione, che ha dedicato gran parte del suo tempo ai temi dell'insularità e della continuità territoriale. Ritiene infatti che i pareri contrari non tengano adeguatamente conto dei risultati emersi nel corso del ciclo di audizioni, che hanno messo in luce le molteplici e irrisolte problematiche in materia di continuità territoriale. Al riguardo, sottolinea la necessità che la Commissione intervenga, con i mezzi che ha a disposizione, per cercare di risolvere tali problemi e per fornire un contributo, soprattutto a sostegno dei cittadini del Mezzogiorno.

Ricorda che alcuni punti erano stati condivisi da tutte le forze politiche e, di conseguenza, inseriti nelle rispettive risoluzioni. In particolare, tra questi richiama il tema della valorizzazione delle tratte che collegano le isole. Al riguardo, chiede al viceministro Bignami di chiarire i motivi sottesi al parere contrario del Governo, ritenendo che un confronto politico sul tema possa risultare utile all'individuazione di soluzioni efficaci.

Per quanto riguarda il tema delle risorse, trattato nel terzo impegno della sua risoluzione, richiama la propria precedente esperienza di assessore regionale al turismo per affermare che un lavoro congiunto tra Governo e Commissione consentirebbe di individuare quali rotte effettivamente

necessitano di finanziamenti pubblici e quali invece siano in grado di autofinanziarsi.

Manifesta inoltre perplessità in ordine al parere contrario del Governo sul quarto impegno della sua risoluzione. Peraltro, trattandosi di un impegno che non genera costi a carico dello Stato, chiede al viceministro Bignami di approfondire i motivi che ne hanno determinato il non accoglimento.

Infine, auspica che il dibattito in Commissione sulla continuità territoriale non si concluda nella seduta odierna, ma che, al contrario, la votazione delle risoluzioni costituisca un punto di partenza e alimenti le riflessioni sul tema.

In conclusione, dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal Governo del primo impegno della sua risoluzione e di accogliere il parere favorevole del Governo sulle restanti parti. Chiede, pertanto, che la sua risoluzione venga votata per parti separate.

Preannuncia il voto favorevole sulle risoluzioni Ghirra 7-00176 e Iaria 7-00226, presentate dai colleghi appartenenti alle forze politiche di opposizione.

Con riferimento alla risoluzione Deidda 7-00114, preannuncia il voto favorevole della propria forza politica, ad eccezione del quarto impegno del dispositivo come riformulato dal Governo; chiede pertanto la votazione per parti separate del predetto quarto impegno.

Antonino IARIA (M5S) interviene per chiarire che il suo gruppo non intende accogliere le riformulazioni proposte dal Governo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la nuova formulazione della risoluzione Deidda 7-00114 sarà posta in votazione limitatamente alle parti su cui il Governo ha espresso parere favorevole, votando inoltre per parti separate il quarto impegno del dispositivo, secondo la richiesta avanzata dal gruppo del Partito Democratico.

Comunica che le risoluzioni 7-00176 Ghirra e 7-00226 Iaria saranno poste in votazione nel testo originario.

Avverte infine che la risoluzione 7-00230 Barbagallo sarà posta in votazione per parti

separate, procedendo dapprima alla votazione delle parti su cui il Governo ha espresso parere favorevole e successivamente alla votazione delle restanti parti.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione 7-00114 Deidda, limitatamente alle parti su cui il Governo ha espresso parere favorevole, ad eccezione del quarto impegno del dispositivo, e, con distinta votazione, approva il predetto quarto impegno; la risoluzione assume il nuovo numero 8-00061 (*vedi allegato 1*).

Respinge le risoluzioni 7-00176 Ghirra e 7-00226 Iaria.

Approva la risoluzione 7-00230 Barbagallo, limitatamente alle parti su cui il Governo ha espresso parere favorevole, risoluzione che assume il nuovo numero 8-00062 (*vedi allegato 2*), e, con distinta votazione, respinge le restanti parti della risoluzione.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

C. 1930 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.

Ricorda che nella regione Liguria è attualmente in corso una discussione riguardante le attività estrattive del titanio presente all'interno di un parco naturale. Fa presente che il provvedimento in esame è diretto ad agevolare lo svolgimento di tale attività, la quale è stata per diversi anni ostacolata proprio in ragione della particolarità dei luoghi interessati, in quanto compresi all'interno di un parco naturale. Di conseguenza, esprime le proprie riserve sul parere favorevole, ribadendo che il proprio punto di vista è legato alle necessità proprie del territorio dal quale proviene, ossia la regione Liguria e, nello specifico, la provincia di Genova.

Maria Grazia FRIJIA (FDI) fa presente che il parere favorevole riguarda esclusivamente le parti del provvedimento di competenza della Commissione, che non entra nel merito di questioni legate ad aspetti estranei ai punti di proprio interesse. Suggerisce pertanto al collega Pastorino di far presente il proprio punto di vista presso la Commissione competente per il merito, eventualmente presentando in quella sede osservazioni o emendamenti.

Giorgio FEDE (M5S) preannuncia il voto contrario della propria forza politica. Fa presente che, sebbene sia condivisibile la volontà di valorizzare la ricerca delle materie prime strategiche per il Paese, non possa non tenersi conto del fatto che tali attività siano state dismesse da anni in quanto economicamente non convenienti.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2024.

Audizione informale di rappresentanti del Sindacato italiano lavoratori polizia locale (SILPOL) (in video-conferenza), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo, recanti disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica di aver conferito le funzioni di relatore all'onorevole Casu.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Andrea CASU (PD-IDP), *relatore*, propone di adottare come testo base il testo della proposta di legge C. 805 Gaetana Russo.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 805 Gaetana Russo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2024.

Audizione informale di rappresentanti di ALIS, Assologistica (in videoconferenza), Confetra (in videoconferenza) e Confrtrasporto, nell'ambito dell'esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (atto n. 161).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.20.

ALLEGATO 1

7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.**NUOVO TESTO APPROVATO**

La IX Commissione,

premesso che:

l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione stabilisce l'impegno della Repubblica affinché, nel concreto, vengano rimosse le disuguaglianze di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini ed impediscono il pieno sviluppo della persona umana, nonché l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

tale impegno trova una più precisa declinazione nell'articolo 119 della Costituzione, ove si stabilisce che la Repubblica « riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità »;

tale riconoscimento va inteso nella più ampia accezione, inclusiva della promozione delle specificità di carattere culturale, storico e naturalistico di tali territori;

la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità dipende, infatti, non solo dalla collocazione geografica, ma anche da altri fattori, quali la demografia, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e la disponibilità di collegamenti marittimi e aerei, che costituiscono una condizione imprescindibile per garantire effettività alla libertà di circolazione tutelata dall'articolo 16 della Costituzione;

si tratta chiaramente di un riconoscimento, a livello costituzionale, delle peculiarità della condizione insulare e dell'esigenza di garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di fruizione dei diritti fondamentali, così attenuando gli svantaggi derivanti dalle difficoltà di connessione;

quanto appena affermato concretizza, evidentemente, un'ulteriore e puntuale specificazione del principio di uguaglianza sostanziale, sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, là dove si impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

le nuove disposizioni, oltretutto, si pongono in linea con le misure europee sulla continuità territoriale che trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;

lo svantaggio insulare è rappresentato, primariamente, dalla difficoltà di connessione tra il territorio nazionale con quello delle isole, queste ultime sono spesso periferiche rispetto al baricentro geografico del relativo Stato di appartenenza (ad esempio, la Sardegna, la Corsica, l'arcipelago greco e le isole Canarie);

la carenza infrastrutturale interna e in uscita (porti e aeroporti), di cui spesso le isole italiane soffrono, non permette un pieno sviluppo del tessuto imprenditoriale ed economico, con conseguenti ripercussioni sui livelli occupazionali;

i vettori aerei e marittimi operanti sul territorio italiano, considerati gli ingenti costi logistici e di gestione, nonché l'elasticità della domanda tra i vari periodi dell'anno, non ritengono conveniente attivare o mantenere le tratte da e per le isole, considerata altresì la scarsa densità di popolazione ivi residente;

altri Paesi membri dell'Unione europea hanno previsto nelle loro Costitu-

zioni delle norme di vantaggio per le isole, come la Spagna che garantisce una specifica rappresentanza al Senato per le province insulari di Gran Canaria, Maiorca e Tenerife, Ibiza, Formentera, Minorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma (articolo 69, comma 3);

la condizione insulare comporta evidentemente notevoli svantaggi. In termini economici, la distanza dai mercati di riferimento e, potenzialmente, la scarsa accessibilità implicano un maggiore costo degli input produttivi e una maggiore difficoltà nella circolazione di persone, merci e – in parte – servizi;

è dunque chiaro che, in assenza di interventi compensativi, l'insularità rappresenta un ostacolo alla piena realizzazione delle quattro libertà europee (la libera circolazione degli individui, dei beni, dei capitali e dei servizi);

in base all'indice di competitività regionale dell'Unione europea (RCI), che misura i principali fattori di competitività per tutte le regioni di livello Nuts-2 in tutta l'Unione europea, nonché la capacità di una regione di offrire un ambiente attraente per le imprese e i residenti per vivere e lavorare, le regioni insulari si trovano al di sotto della media europea (e dei relativi Stati) in quasi tutti gli indicatori adottati dalla Commissione europea;

la normativa comunitaria, all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), assurge a proprio principio cardine quello della libera circolazione delle persone all'interno di tutti i Paesi membri. L'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, stabilisce che «Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»;

la libertà di circolazione è estesa anche alle merci e, più in generale, è rivolta alla creazione di un mercato unico europeo tra gli Stati membri;

la predisposizione e l'adozione di apposite misure volte a garantire l'effettiva realizzazione dei principi di libertà di cir-

colazione, di persone e merci, costituisce un obiettivo primario dell'Italia in quanto Stato membro dell'Unione europea;

le condizioni di effettiva parità potranno essere raggiunte, tra i vari modi, anche attraverso il riconoscimento di incentivi per l'effettuazione dei collegamenti tra le province insulari e il territorio nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai pertinenti regolamenti europei e della disciplina in materia di aiuti di Stato;

l'articolo 349 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) già prevede una fattispecie derogativa per alcuni territori, in ragione della «situazione socio economica strutturale [...] aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo»;

qualsiasi provvedimento normativo volto a garantire la concreta applicazione del principio di insularità stabilito dall'articolo 119 della Costituzione deve essere necessariamente coerente con la normativa europea;

altri Stati membri presentano situazioni insulari simili a quella italiana e, all'interno delle relative Carte costituzionali, è sancito un principio simile a quello espresso nell'articolo 119 della Costituzione;

al fine di promuovere e realizzare la politica di coesione economica, sociale e territoriale, l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) statuisce l'importanza di prestare una particolare attenzione «alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;

i fondi dedicati alle politiche di coesione rientrano tra gli strumenti finanziari che possono contribuire a favorire

investimenti a livello territoriale per lo sviluppo delle zone insulari;

per lo sviluppo dei territori insulari è di fondamentale importanza assicurare un maggiore coordinamento tra gli strumenti di programmazione già previsti dall'ordinamento nazionale con le iniziative assunte a livello europeo;

lo stesso Parlamento europeo, in data 7 giugno 2022, ha approvato la cosiddetta risoluzione Omarjee (doc. A9-0144/2022) con la quale espressamente si « chiede la creazione di una dotazione supplementare destinata ad aiutare le isole europee ad affrontare le loro sfide e disparità specifiche e a coprire i costi aggiuntivi dell'insularità nel quadro della futura politica di coesione; (...) di ampliare il punto di contatto insulare istituendo una *task force* insulare in seno alla direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione »; e al contempo si « invita la Commissione a prendere in considerazione l'assegnazione del bilancio sulla base del PIL pro capite al fine di colmare tutte le disparità tra le isole » nonché « a effettuare una valutazione dinamica dell'articolo 174 TFUE e a basarsi su tale articolo con una vera e propria agenda per le isole europee e a creare una strategia europea per le isole basata su tale relazione, che sia in linea con le esigenze locali e le realtà sul campo e tenga conto delle specificità di ciascuno dei bacini marittimi dell'Unione europea » invitando « la Commissione a realizzare uno studio sulle diverse situazioni dei territori insulari e a prendere in considerazione una strategia per le isole corredata di proposte concrete »;

con la medesima risoluzione Omarjee veniva invitata la Commissione europea a fare del 2024 l'« Anno europeo delle isole », con l'obiettivo specifico di creare un'agenda contenente politiche e misure concrete da attuarsi nell'ambito della politica di coesione;

le isole italiane, e in particolar modo la Sardegna, risentono profondamente dei disservizi legati agli spostamenti da e per l'Italia dovuti a un aumento esponenziale

del costo dei biglietti aerei e marittimi a cui, tuttavia, corrisponde una significativa riduzione del numero di collegamenti;

per i residenti, costretti sempre più frequentemente a spostarsi dalle isole per motivi di lavoro, familiari o di salute, è spesso difficile reperire biglietti e altrettanto frequentemente i prezzi degli stessi sono assai elevati;

occorre evidenziare che, notoriamente, le isole sono territori soggetti a forti fenomeni migratori. Si pensi alle migliaia di studenti universitari o di lavoratori che tornerebbero più spesso dalle loro famiglie e che, al contrario, non possono farlo a causa dell'assenza di biglietti o dei costi troppo elevati;

di non secondaria importanza è, inoltre, l'impatto che tali problematiche hanno sul settore terziario;

considerato, infatti, che l'economia delle isole maggiori si fonda in gran parte sul turismo, è evidente che i notevoli problemi e costi di trasporto costituiscono un deterrente per i viaggiatori che, a fronte di prezzi elevati, virano su destinazioni oggettivamente più economiche, oltretutto al di fuori dei confini nazionali (ad esempio, le isole Baleari o le isole Canarie);

è evidente che il fenomeno del cosiddetto caro biglietti sia strettamente legato alla anti-economicità delle tratte, unitamente alla circostanza che, soprattutto nei mesi invernali, i flussi passeggeri sono ridotti in gran parte a quelli dei residenti e lavoratori;

è altrettanto evidente che per le compagnie aeree e marittime non vi sia, a causa dei flussi attuali e dei costi da sostenere, una convenienza in termini di profitto e che appare, pertanto, imprescindibile un sistema di contribuzioni che ponga rimedio a un problema atavico;

le condizioni di svantaggio delle isole, riconosciute sia dall'Unione europea sia dalla Carta costituzionale, si materializzano proprio in quanto appena detto, implicando una grave compromissione della

libertà di spostamento con gravissime ricadute negative in termini socio-economici;

è, dunque, imprescindibile l'assunzione di provvedimenti volti alla mitigazione delle suindicate problematiche al fine di eliminare il divario causato dalla condizione di insularità e che al contempo consenta alle compagnie aeree e marittime di operare a condizioni economicamente non svantaggiose,

impegna il Governo:

a predisporre ogni opportuna iniziativa legislativa e regolamentare per dare piena applicazione al principio di insularità con riferimento alle criticità segnalate in premessa;

a promuovere le modifiche, all'uopo necessarie, della normativa comunitaria in

tema di trasporti aerei e marittimi, volte alla mitigazione del divario economico-sociale che la condizione di insularità implica, con specifico riguardo all'ambito dei trasporti, in piena attuazione del principio di insularità di cui all'articolo 119 della Costituzione, nonché della risoluzione Omarjee del Parlamento europeo;

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con i regolamenti di settore e con la disciplina in materia di aiuti di Stato, a valutare l'opportunità di promuovere iniziative legislative e regolamentari per sostenere le imprese che si impegnano a mantenere invariate per 24/36 mesi le tratte da e per le isole.

(8-00061) « Deidda, Lampis, Polo, Frijia, Raimondo, Giagoni, Longi ».

ALLEGATO 2

7-00230 Barbagallo: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per le isole.**NUOVO TESTO APPROVATO**

La IX Commissione,

premesso che:

l'Italia per la sua conformazione geografica è contraddistinta da un'ampia parte di popolazione che vive lontana dai grandi centri urbani e, più nello specifico, circa sette milioni di abitanti vive nelle isole, comprese quelle minori. Come confermano i dati Istat, dopo la *Brexit*, l'Italia è diventata il primo Paese europeo per numero di cittadini insulari;

il tema, anche a seguito della modifica dell'articolo 119 della Costituzione per il riconoscimento della peculiarità delle isole e per il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità (legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2), rafforza la propria rilevanza per il diritto costituzionale – nazionale e comparato – in relazione ai principi di libertà di movimento e di uguaglianza sostanziale, quali principi fondamentali della « continuità territoriale »;

la normativa sulla cosiddetta « continuità territoriale » – espressione con la quale si intende l'insieme delle misure volte a facilitare collegamenti adeguati tra territori, nel caso in cui l'attività del libero mercato non fosse sufficiente a soddisfarli – ha, infatti, da sempre trovato la propria base costituzionale nel combinato disposto delle norme sulla libertà di movimento e sull'eguaglianza sostanziale, in quanto finalizzata a garantire ai cittadini che abitano in zone d'Italia fortemente svantaggiate il collegamento con i grandi centri urbani ed economici;

il ragionamento di base è che tutti possano utilizzare i servizi di collegamento in condizioni ragionevolmente equivalenti, perché diversamente questo sarebbe riser-

vato a pochi in condizioni economiche privilegiate;

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea espressamente prevede all'articolo 174 un trattamento distinto per le isole, sancendo che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a « ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari »;

dunque, viene ancora in rilievo la considerazione costituzionale per cui il mezzo di trasporto e la sua disciplina divengono strumenti imprescindibili per la reale garanzia e godimento della libertà di circolazione;

pertanto appare fuori dubbio la connessione sistematica tra il novellato articolo 119 della Costituzione e l'articolo 16 della Costituzione, come già ampiamente ricavabile anche dall'articolo 782 del codice della navigazione, nel testo riformato nel 2005 e a tenore del quale « nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione » il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico;

l'argomento assume rilievo, quindi, non solo in relazione al bisogno di garantire lo sviluppo economico di un territorio, ma principalmente per assicurare dei collegamenti a coloro i quali potrebbero essere oggetto di politiche discriminatorie, per motivi economici, da parte delle società commerciali di trasporto perché residenti in territori situati in aree periferiche rispetto ai maggiori centri produttivi-decisionali e senza altre possibilità di collegamento;

l'evoluzione socioeconomica del Paese ha determinato una pluralità di motivazioni alla base degli spostamenti, che pone in primo piano anche la questione dell'applicazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale. La sfida a cui i costituzionalisti richiamano è se dinanzi a queste fattispecie di svantaggio e debolezza la Repubblica possa esimersi dall'attuare misure di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale come sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;

alla luce di quanto emerso è evidente che, avendo riguardo alle peculiari condizioni dell'insularità, sia necessario proporre un impegno incisivo per superare le situazioni di svantaggio ad essa connesse che riguardi specifici interventi sui settori del trasporto marittimo e aereo in relazione alle isole, comprese quelle minori;

nell'accezione del nuovo articolo 119 della Costituzione è compito della Repubblica – intesa come l'insieme degli enti territoriali e non più solo dello Stato – di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

la questione dell'insularità è stata spesso oggetto di argomentazione nei giudizi dinanzi la Corte costituzionale. In particolare, la regione Sardegna ha più volte proposto dinanzi alla Corte costituzionale la questione per cui l'insularità rappresenta una delle cause del ritardo socioeconomico del tessuto regionale, chiamando in causa l'inadeguatezza delle risorse statali destinate alla continuità territoriale;

con la risoluzione del Parlamento europeo denominata « Patto per le Isole » del 7 giugno 2022, adottata su proposta del Comitato per le regioni, il Parlamento europeo ha condotto un'analisi approfondita dei fattori che contribuiscono allo svantag-

gio territoriale permanente e strutturale delle isole, identificandone le principali vulnerabilità e sottolineando l'importanza di applicare in modo flessibile l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tali territori. Inoltre, il Parlamento europeo ha raccomandato alla Commissione europea di svolgere un'indagine sugli aiuti di Stato forniti alle isole, valutando se e come siano stati effettivamente utilizzati e in quale misura e di considerare l'eventuale revisione del regime di aiuti con l'istituzione di un sistema di raccolta dati per i territori svantaggiati;

la specificità delle isole viene riconosciuta e tutelata dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche se specificamente come regioni ultra periferiche, all'articolo 349 con l'obiettivo di garantire speciale protezione ad alcune enclave territoriali eccezionalmente distanti dal Paese europeo cui appartengono e che presentano chiare e ovvie differenze rispetto alle altre regioni europee (Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Martin, le Azzorre, Madera e le Canarie), rendendole destinatarie di misure *ad hoc* in forza di taluni fattori come « la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti », fattori questi che « recano grave danno al loro sviluppo »;

impegna il Governo:

a predisporre ogni opportuna iniziativa legislativa e regolamentare per dare piena applicazione al principio di insularità con riferimento alle criticità segnalate in premessa.

(8-00062) « Barbagallo, Lai, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Pastorino ».

ALLEGATO 3

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico » (C. 1930 Governo);

condiviso l'obiettivo di tutelare l'interesse nazionale nell'approvvigionamento si-

curo e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche in ragione del ruolo fondamentale che le stesse ricoprono nella realizzazione delle transizioni verde e digitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	188
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	190
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	193
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	194
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02589 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a garantire condizioni lavorative dignitose ai lavoratori immigrati impiegati nel settore della macellazione del pollame	191
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	195
5-02590 Scotto: Iniziative urgenti volte ad assicurare agli ex lavoratori Alitalia gli ammortizzatori sociali e le condizioni per il loro reinserimento lavorativo	191
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	197
5-02591 Barzotti: Dati in possesso dell'INPS in merito al pagamento del TFS e del TFR ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche	191
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti della Federazione sindacale Co.S.P. – Coordinamento sindacale penitenziario, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria	192

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza
del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VIII (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1937, di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 13 articoli – con particolare riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali.

L'articolo 2 reca delle disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cosiddetto Ponte sullo Stretto).

L'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, nonché a quelli individuati nell'Allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.

L'articolo 4 consente al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia di conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la laguna di Venezia. Il medesimo Presidente può inoltre avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche. Si prevede inoltre un contributo straordinario di 750.000

euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

L'articolo 5 reca disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali, tra cui il collegamento autostradale Cisterna-Valmontone e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

L'articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale.

L'articolo 7 reca diverse misure dirette ad accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani.

L'articolo 8 provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO₂.

L'articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027, per il completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della Regione Liguria.

L'articolo 10 reca misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel Continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'articolo 11 reca modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale.

L'articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo). Il suddetto differimento è operato dal presente articolo 12 mediante novelle all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni; il precedente termine del 1° luglio 2024 derivava anch'esso da un differimento posto in forma di novella. Si ricorda che, per gli atleti non rientranti nella suddetta fattispecie di tesseramento già in atto o rinnovato senza

soluzione di continuità, il vincolo sportivo è stato abolito – ai sensi del medesimo articolo 31 – con decorrenza dal 1° luglio 2023. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge osserva che l'ulteriore differimento, disposto dall'articolo 12, appare necessario al fine di consentire la verifica dell'impatto derivante dal completamento dell'eliminazione del vincolo sportivo, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i vivai giovanili e gli investimenti, ad essi relativi, operati dalle associazioni e società sportive.

L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge in esame al 30 giugno 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

C. 1930 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'au-

torevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1830, approvato in prima lettura dal Senato il 17 aprile 2024, recante revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 3 articoli, soffermandosi in particolare sulle parti di competenza della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.

L'articolo 2 reca disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato.

L'articolo 3, infine, reca misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici. Nello specifico, esso prevede che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 11.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 11.15.

Tiziana NISINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02589 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a garantire condizioni lavorative dignitose ai lavoratori immigrati impiegati nel settore della macellazione del pollame.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, si ritiene insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che non è stata fornita alcuna risposta convincente in relazione alle attività di contrasto al caporalato, né in relazione alla situazione di disagio dei lavoratori immigrati e alle loro difficoltà nell'inserimento nel mercato del lavoro, soprattutto nell'ambito della grande distribuzione composta dalla filiera agroalimentare.

5-02590 Scotto: Iniziative urgenti volte ad assicurare agli ex lavoratori Alitalia gli ammortizzatori sociali e le condizioni per il loro reinserimento lavorativo.

Emiliano FOSSI (PD-IDP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emiliano FOSSI (PD-IDP), replicando, si ritiene insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, lamentando una disparità di trattamento nei confronti degli ex lavoratori Alitalia. Fa notare che la disposizione introdotta al Senato, nel decreto-legge n. 60 del 2024, finalizzata ad incrementare le risorse del Fondo di solidarietà del trasporto aereo per assicurare il trattamento integrativo rispetto all'intervento straordinario di integrazione salariale previsto, per i suddetti lavoratori, pari al 60 per cento della retribuzione, per quanto positiva appare tardiva e non suscettibile di superare l'incongruenza che vede, invece, una copertura dell'80 per cento della retribuzione per il restante personale del comparto aeroportuale. Fa notare, inoltre, che in caso di licenziamento illegittimo ai lavoratori reintegrati in giudizio è riconosciuto un indennizzo massimo di 12 mensilità e che l'INPS ha richiesto loro la restituzione della Naspi. Rileva inoltre che, con una successione di circolari Inps, la Naspi è stata negata ai lavoratori Alitalia in CIGS.

5-02591 Barzotti: Dati in possesso dell'INPS in merito al pagamento del TFS e del TFR ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), facendo notare che l'Esecutivo si è rivolto all'INPS che ha rappresentato che l'elaborazione dei suddetti dati, ulteriori rispetto a quelli già forniti, richiede tempi più lunghi, non compatibili con le tempistiche di risposta del presente *question-time*, e che li fornirà non appena disponibili. Si impegna dunque a trasmetterli alla Commissione non appena verranno comunicati, sottolineando che la questione in oggetto è annosa e che il Governo è impegnato nell'in-

individuazione di soluzioni efficaci, che peraltro potrebbero richiedere costi non indifferenti. Ricorda, in ogni caso, alla deputata Barzotti che, durante la XVIII legislatura, con il Governo « giallo-verde » in carica, un analogo meccanismo di differimento della liquidazione dei trattamenti venne previsto anche in relazione a quota 100, con la possibilità di avere in anticipo una parte del TFS e del TFR tramite finanziamento agevolato.

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si ritiene insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che la questione in oggetto era già stata posta in un precedente atto di sindacato ispettivo e che si sarebbe già aspettata, dunque, la trasmissione dei dati. Ricorda che sulla questione si è già pronunciata la Corte costituzionale dichiarando illegittimo il termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione, richiamando a ricondurre a ragionevolezza la disciplina in materia di TFS e TFR ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A fronte dell'impegno assunto nell'odierna seduta dal rappresentante del Governo, auspica che

tali dati siano trasmessi quanto prima, auspicando che l'Esecutivo possa sollecitare l'INPS in tal senso.

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2024.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione sindacale Co.S.P. – Coordinamento sindacale penitenziario, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45.

ALLEGATO 1

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1930, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

osservato che il provvedimento definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche », in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica;

preso atto, con particolare riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 6, istituendo il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, prevede che le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* competente per le materie prime critiche, prevedendo, a tal fine, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito

della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

osservato poi che il medesimo articolo 6, nelle more della conclusione delle richiamate procedure concorsuali, prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche;

preso atto che l'articolo 9, recante norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, modificando il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, indicando le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste, anche al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1930 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1830, approvato in prima lettura dal Senato il 17 aprile 2024, recante revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati;

osservato che il provvedimento all'articolo 1 reca disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti e all'articolo 2 reca disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato;

preso atto in particolare che l'articolo 3 reca misure a tutela dell'autorevolezza e

del decoro delle istituzioni e del personale scolastici, prevedendo che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-02589 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a garantire condizioni lavorative dignitose ai lavoratori immigrati impiegati nel settore della macellazione del pollame.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente l'attività di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, un tema prioritario per il Governo che ha messo in atto importanti misure per cercare di debellare questo annoso fenomeno che rappresenta una vera e propria piaga della società.

In particolare, con riferimento alla vicenda segnalata, da informazioni acquisite attraverso il Ministero dell'interno, la Questura di Asti ha comunicato che lo scorso 27 giugno il quotidiano «*La Repubblica*» ha reso note le prime informazioni relative a quanto segnalato dall'onorevole interrogante. Secondo quanto riportato dalla predetta testata giornalistica, nel mese di giugno 2023, quattro cittadini di nazionalità bengalese hanno denunciato, presso la sede della CGIL di Asti, episodi di sfruttamento lavorativo posti in essere nei loro confronti da un cittadino di nazionalità egiziana, titolare di una ditta di pollame situata in quella provincia.

A seguito di tale segnalazione, con l'assistenza della segretaria della Flai CGIL e del segretario provinciale, nel mese di agosto dello scorso anno, è stata formalizzata la denuncia al locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza che cura le indagini, coordinate dalla Procura di Asti.

Al riguardo, la Guardia di Finanza ha rappresentato che non dispone, allo stato, di utili elementi informativi da fornire al riguardo.

Ciò premesso, con riferimento al tema generale del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori, ricordare che con il decreto-legge n. 19 del 2024 il Governo ha già introdotto misure volte a prevenire il fenomeno dell'illecito sfruttamento di manodopera, e a potenziare l'azione di con-

trasto e repressione delle condotte datoriali intese a privare i lavoratori delle tutele giuridiche ed economiche assicurate dalla legge.

Il decreto, infatti, mira anche a rafforzare le attività di accertamento e di contrasto delle violazioni contributive, nonché l'attività di vigilanza svolta dal Ministero. Evidenzio che l'ispettorato del lavoro supporta altresì le iniziative a tutela dei lavoratori irregolari, volte a favorire l'emersione dei fenomeni di sfruttamento e, a tal fine, segnalo anche la collaborazione, nell'ambito di un progetto, con l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni, oggetto di un protocollo d'intesa stipulato nel 2023. Quest'ultimo, tra l'altro, ha previsto l'attivazione di sportelli multilingue per la ricezione delle denunce di irregolarità e sfruttamento lavorativo dei cittadini stranieri, alla presenza di ispettorati del lavoro e di mediatori culturali.

In continuità con le predette misure, voglio ricordare l'adozione del decreto ministeriale n. 50 del 2024, con cui è stata costituita, presso l'ispettorato, la *task-force* «lavoro sommerso», che opera in continuità con le attività già previste nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso del 2023-2025.

Da ultimo, segnalo anche che, nell'ambito dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 63 in materia di agricoltura, già approvato al Senato e attualmente all'esame della Camera, è stata inserita la previsione di un sistema informativo per il contrasto al caporalato, che consente l'interoperabilità delle banche dati dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, di Inps, Inail, Inl, Istat. Agea.

Concludo, pertanto, ribadendo, ancora una volta, che il Governo dispiega il massimo impegno e determinazione nel contrasto al fenomeno del caporalato e continuerà deciso in linea con le azioni già

intraprese per porre fine a pratiche illegali e disumane e tutelare i diritti e la dignità delle persone e del loro lavoro garantendo la massima sicurezza sui luoghi di lavoro.

ALLEGATO 4

5-02590 Scotto: Iniziative urgenti volte ad assicurare agli ex lavoratori Alitalia gli ammortizzatori sociali e le condizioni per il loro reinserimento lavorativo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. L'atto di sindacato ispettivo presentato dagli Onorevoli interroganti chiede di conoscere quali iniziative il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare al fine di verificare lo stato di gestione del personale *ex* Alitalia.

Sul punto, dopo aver acquisito informazioni dalle Direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

In ordine alla situazione occupazionale all'interno della Società Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, si rappresenta che con il decreto direttoriale n. 1775 del 29 novembre 2023 è stata autorizzata la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della Società per un numero medio di lavoratori sospesi a zero ore con rotazione pari a n. 172 (Personale Navigante Tecnico con grado di Comandante), n. 142 (Personale Navigante Tecnico con grado di Pilota), n. 1.364 (Personale Navigante di Cabina), e n. 998 (Personale di Terra appartenente a determinate aree organizzative) per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Tale provvedimento è stato oggetto di due diverse integrazioni volte ad ampliare il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di CIGS in parola a seguito della richiesta dei commissari di dover considerare ulteriori risorse, che sono entrate a far parte dell'organico in esecuzione dei provvedimenti giudiziali.

Complessivamente, a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia è stato riconosciuto il trattamento di CIGS ininterrottamente dal 2 maggio 2017 al 31 ottobre 2024.

Con il successivo decreto direttoriale n. 1777 del 29 novembre 2023, è stata da

ultimo autorizzata la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti di Alitalia Cityliner S.p.A. in Amministrazione Straordinaria per un numero medio di lavoratori sospesi a zero ore con rotazione pari a n. 10 (Personale Navigante Tecnico con grado di Comandante), n. 7 (Personale Navigante Tecnico con grado di Pilota), n. 37 (Personale Navigante di Cabina) e n. 1 (Personale di Terra) per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Complessivamente, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Cityliner S.p.A. in Amministrazione Straordinaria è stato riconosciuto il trattamento di CIGS ininterrottamente per il periodo dal 23 aprile 2020 al 31 ottobre 2024.

Concludo segnalando che in data 8 luglio 2024, le Società sopra menzionate hanno trasmesso all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle Organizzazioni sindacali le note di avvio di procedure di licenziamento collettivo.

Le lettere di avvio delle procedure di licenziamento riguardano complessivamente 2.198 unità lavorative in forza alla società Alitalia Spa in A.s. e n. 47 unità lavorative in forza alla società Alitalia Cityliner Spa in A.S.

Pertanto, fermo restando lo svolgimento della fase sindacale per ciascuna delle procedure di licenziamento collettivo, sarà poi cura di questo Ministero acquisire le informazioni sugli esiti del confronto in sede sindacale per verificare l'eventuale necessità di attivare la successiva fase amministrativa presso questo Ministero.

ALLEGATO 5

5-02591 Barzotti: Dati in possesso dell'INPS in merito al pagamento del TFS e del TFR ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti richiedono ulteriori dati oltre quelli già forniti in occasione dell'interrogazione svolta il 29 maggio scorso. Si trattava di tabelle concernenti la disciplina delle diverse possibili casistiche elaborate dall'INPS.

Nel rammentare che la disciplina sui termini di pagamento dei TFS/TFR è contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha coinvolto gli uffici tecnici dell'INPS che, sulla scorta dei dati raccolti, ha precisato che i termini di pagamento delle prestazioni di TFS e

TFR sono differenziati in base alla causale di cessazione dell'iscritto.

In merito alla richiesta di dati con specifico riguardo alle annualità 2024, 2025 e 2026, nonché con riferimento al decennio 2024-2033, del numero di pratiche e dell'importo medio della liquidazione al lordo e al netto degli effetti fiscali, distinti per causa di cessazione dal servizio, si rappresenta che l'INPS ha comunicato che l'elaborazione dei suddetti dati, ulteriori rispetto a quelli già forniti, richiede tempi più lunghi, non compatibili con le tempistiche di risposta dei *question time* e che li fornirà non appena disponibili.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	203
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	204
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Caregiver familiari (CARER), di Cittadinanzattiva, del Coordinamento nazionale famiglie con disabilità (CONFAD), dell'Associazione Nessuno è escluso, dell'Osservatorio permanente sulla disabilità (Osperdi), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare »	202
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

C. 1930 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dà la parola al relatore, deputato Benigni, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione Attività produttive si compone di 17 arti-

coli, che introducono disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche » ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

Segnala che le competenze della Commissione Affari sociali sono molto limitate, essendo sostanzialmente circoscritte ai richiami alla normativa volta a garantire la tutela della salute, in particolare dei lavoratori. In tal senso, richiama l'articolo 3, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche. In tale contesto, si prevede che siano fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 13, comma, 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il successivo articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili. L'autorizzazione unica è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, con la partecipazione di tutte le amministrazioni competenti, comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

L'articolo 9 è volto ad incrementare il recupero di risorse minerarie, prevedendo, tra l'altro, la redazione di un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici. In proposito, si dispone che il Piano deve essere aggiornato con le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti riguardo alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, al fine di operare in

condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea QUARTINI (M5S) annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, perlomeno in questa fase dell'esame del provvedimento. Segnala che il suo gruppo ha presentato emendamenti presso la Commissione competente in sede referente; qualora questi fossero accolti, l'orientamento potrebbe conseguentemente mutare.

Esprime l'avviso che nell'atto in esame manchi l'impostazione che tutti i gruppi della Commissione Affari sociali hanno sempre condiviso, ovvero l'assoluta e trasversale priorità della tutela della salute in ogni ambito della legislazione. Evidenzia come, invece, non siano previsti requisiti ambientali né tantomeno un coinvolgimento del Ministero della salute. Non ci sono criteri di accreditamento seri, strutturali e rigorosi, mentre quelli relativi alla valutazione dell'impatto ambientale e sulla salute non sono stringenti e cogenti come sarebbe auspicabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dà la parola al relatore, deputato Panizzut, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, fa presente che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VIII

Commissione si compone di 13 articoli. Le competenze della Commissione Affari sociali si limitano ad alcune disposizioni recate dall'articolo 8, che provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO₂. Sono istituiti due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese *Carbon Capture and Storage*) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi.

In particolare, la Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dei quali è designato dall'Istituto superiore di sanità.

Si dispone inoltre che, nelle more dell'effettiva implementazione della riorganizzazione delle strutture le funzioni di Comitato CCS, sono svolte dal Comitato ETS – organismo che viene sostituito dal primo dalla disposizione in esame – e che il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indrizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, presidente Cappelacci, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VII Commissione si compone di tre articoli, recanti, rispettivamente, disposizione in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato, misure a tutela dell'autorevolezza del personale scolastico.

Osserva che le competenze della Commissione Affari sociali si limitano ad alcune disposizioni previste all'articolo 1. Il comma 1 di tale articolo modifica, tra l'altro, il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di requisiti per l'ammissione dei candidati interni all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado («esame di maturità»).

Al riguardo, si prevede che, in caso di votazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegni allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame. Nel caso, invece, di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame dello studente.

Il comma 3 integra la legge n. 92 del 2019, relativa all'insegnamento scolastico dell'educazione civica. In particolare, nell'ambito di tale insegnamento, la tematica della «cittadinanza attiva» diventa «cittadinanza attiva e solidale».

Infine, il comma 5 dispone che i regolamenti governativi adottati sulla base del comma 4, in materia di valutazione del comportamento degli studenti, devono prevedere, tra l'altro, che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle con-

sequenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

Illustra, quindi, la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Caregiver familiari (CAREGIVER), di Cittadinanzattiva, del Coordinamento nazionale famiglie con disabilità (CONFAD), dell'Associazione Nessuno è escluso, dell'Osservatorio permanente sulla disabilità (Osperdi), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.05.

ALLEGATO 1

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge di conversione del decreto-
legge 25 giugno 2024, n. 84, recante dispo-
sizioni urgenti sulle materie prime critiche
di interesse strategico (C. 1930 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (C. 1937 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati » (C. 1830 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 207

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 207

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 214

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/24: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (*Parere alla VIII Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 207

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 215

DL 89/24: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (*Parere alla VIII Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 208

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 216

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2022 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2023)640 final) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 210

ALLEGATO 4 (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 217

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 212

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 212

Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (*Svolgimento e conclusione*) 212

Audizione di rappresentanti di SVIMEZ (*Svolgimento e conclusione*) 212

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 11.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, a decorrere dal 9 luglio scorso, per il gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista, il deputato Nicola Zingaretti ha cessato di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, è entrata a far parte della Commissione la deputata Patrizia Prestipino.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Atto n. 157.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 giugno scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Di Maggio, impossibilitata a prendere parte alla seduta, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 69/24: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

C. 1896 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza all'VIII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Il provvedimento, composto da quattro articoli, appare riconducibile a quattro distinte finalità: 1) provvedere all'introduzione di disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, anche al fine di consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili; 2) far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; 3) rilanciare il mercato della compravendita immobiliare; 4) superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva.

Venendo ai contenuti dell'articolato, l'articolo 1 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia – TUE) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera; definizione dello stato legittimo degli immobili; mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari; opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; interventi eseguiti in par-

ziale difformità dal permesso di costruire; tolleranze costruttive.

L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. Sono a tale fine disciplinati i requisiti per il mantenimento e la procedura da seguire da parte degli interessati per ottenerlo. Viene inoltre stabilito che l'applicazione delle predette disposizioni non può comportare limitazione dei diritti dei terzi e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che l'articolo 3 prevede che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati (entro il 24 maggio 2024) che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva – introdotti nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge – relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari.

Conclude specificando che l'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 maggio 2024.

Poiché non si ravvisano elementi di contrasto rispetto all'ordinamento dell'UE, preannuncia l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 89/24: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra il decreto-legge all'esame della Commissione recante una serie di rilevanti disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di investimenti di interesse strategico, nonché per garantire l'efficienza del procedimento penale e tutelare gli investimenti delle associazioni e delle società sportive.

Venendo al contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1, al comma 1, introduce una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie autostradali con periodo regolatorio in scadenza nel corso dell'anno 2024, al fine di prevedere che l'aggiornamento dei piani, sulla base delle proposte presentate entro il termine del 31 luglio 2024, sia perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Il comma 2 prevede invece alcune modifiche normative volte a ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi.

L'articolo 2 reca delle disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cosiddetto Ponte sullo Stretto).

L'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo (al comma 1) l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari. Il comma 2 disciplina i criteri nel rispetto dei quali è predisposto il piano di razionalizzazione, consistenti nella riduzione del numero dei commissari, l'individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi, la revoca dei commissari nominati tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, e la nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari. Inoltre, vengono dettate disposizioni in ma-

teria di modifiche al D.P.C.M. di cui al comma 1 (comma 3) e invarianza finanziaria (comma 4). Il comma 5 demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, il compito di individuare le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023, attuativo della direttiva (UE) 2021/1187 (realizzazione delle opere della rete TEN-T). I commi 6, 7 e 8 prevedono l'istituzione presso il MIT e la disciplina dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

L'articolo 4 contiene disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la laguna di Venezia. Al comma 4 si prevede inoltre un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Tetrari di Bari.

L'articolo 5 autorizza, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, un finanziamento complessivo di 393 milioni per il periodo 2024-2034, per consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Al comma 3 prevede l'apertura di una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ed una autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata alla realizzazione dell'intervento « Livorno – Caserma Tuscania – Sede del Gruppo intervento speciale ».

Precisa inoltre che vengono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po (comma 4).

L'articolo 6 prevede che, al ricorrere di determinate circostanze, sia possibile autorizzare l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa.

L'articolo 7 reca diverse misure dirette ad accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani.

L'articolo 8 provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO₂. Sono istituiti due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese Carbon Capture and Storage) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi.

L'articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027, per il completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

L'articolo 10 reca misure urgenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a sostenerne la presenza nel continente africano, tenuto conto dell'esigenza di costruire partenariati stabili e di lungo periodo. In particolare, ai commi da 1 a 4, si introduce un nuovo strumento finanziario, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, specificamente dedicato alle imprese che operano in Africa. Ai commi da 5 a 12 dell'articolo 10, si dettano disposizioni concernenti il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del cosiddetto Piano Mattei.

L'articolo 11 reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso.

L'articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti, costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale, per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità, anche mediante rinnovo, al fine precisato nelle relazioni di accompagnamento del decreto di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive.

In conclusione, poiché non si ravvisano elementi di contrasto rispetto all'ordinamento dell'UE, preannuncia l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 11.10.

Relazione annuale 2022 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali.
(COM(2023)640 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, nell'evidenziare i passaggi cruciali della proposta di documento finale, sottolinea in primo luogo l'esigenza di rafforzare, sul piano qualitativo e quantitativo, il raccordo tra la Commissione europea ed i Parlamenti nazionali nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'UE.

Pone altresì in rilievo l'esigenza che le proposte legislative della Commissione e le proposte emendative del Parlamento europeo siano adeguatamente motivate sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Richiama inoltre l'importanza di circostanziare accuratamente, da parte dei servizi della Commissione europea, le ragioni che hanno indotto a privilegiare lo strumento del regolamento e ribadisce il principio di proporzionalità possa ritenersi tanto più soddisfatto quanto più si prediliga la scelta per la direttiva quale strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Sottolinea la necessità che gli atti normativi che introducono nuove discipline particolarmente onerose e restrittive, soprattutto in relazione a nuove tecnologie e parametri legati alle transizioni verde e digitale, definiscano periodi transitori adeguati ed effettivi, commisurati alle peculiarità di ogni Stato in modo da consentire l'adattamento graduale delle Amministrazioni pubbliche e del settore produttivo e da evitare squilibri socio-economici marcati tra i Paesi membri.

Rimarca altresì la necessità di migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto delle proposte legislative, ad oggi assolutamente generiche ed approssimative, in relazione alla sussidiarietà ed alla proporzionalità, così come occorre debitamente valutare l'adottabilità di soluzioni normative meno onerose sul piano economico-sociale e degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

Sottolinea l'importanza di sviluppare un approccio collaborativo tra Parlamenti nazionali ed istituzioni europee, alternativo rispetto a quello finora invalso con la definizione dall'alto di *standard* regolatori uniformi.

Richiama come l'esigenza di una maggiore trasparenza delle attività del Consiglio dell'UE sia propedeutica ad un ruolo più incisivo dei Parlamenti nazionali. A questo riguardo è necessario garantire l'accesso regolare e sistematico dei Parlamenti nazionali agli atti e ai lavori preparatori del Consiglio.

Conclusivamente invita il Governo ad incrementare, compatibilmente con le disponibilità, la qualità e sistematicità delle relazioni in materia di obblighi d'informazione alle Camere previste dall'art. 6 della legge 234 del 2012; ed a promuovere la disponibilità dei ministri di riferimento ad avviare un confronto con le sedi parlamentari non solo in vista delle riunioni di Consiglio di settore, ma anche già nella fase pre-legislativa del procedimento legislativo europeo, al fine della definizione di una posizione nazionale pienamente informata degli elementi in gioco.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), preannuncia l'espressione di un voto di astensione del suo gruppo: pur ritenendo condivisibili alcune osservazioni formulate nel documento finale, esprime la sua contrarietà alla proposta, espressa nel testo, di ricorrere allo strumento del regolamento unionale in modo limitato circostanziato: richiama, a sostegno della sua posizione, l'annoso problema rappresentato dalla tempestiva applicazione delle direttive europee, come nel caso della direttiva direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE, cosiddetta « Bolkenstein ».

Piero DE LUCA (PD-IDP) si associa alle considerazioni espresse dalla deputata De Monte, segnalando come il regolamento possa rappresentare lo strumento legislativo più adeguato per promuovere un rafforzamento del mercato unico europeo in alcuni settori strategici, assicurando la necessaria omogeneità e armonizzazione delle legislazioni nazionali che non potrebbero essere efficacemente perseguite con il ricorso alla direttiva, anche alla luce della necessità di sostenere la competitività delle imprese nazionali, come stanno facendo attualmente le nazioni che possono avvalersi di una maggiore capacità fiscale. Annuncia pertanto il voto di astensione del suo Gruppo.

Stefano CANDIANI (LEGA) sottolinea in primo luogo che l'Unione Europea è fatta da popoli e da persone, non da consumatori. In relazione all'applicazione del

principio di eguaglianza, rileva che esso può opera in presenza di fattispecie simili e non di fronte a realtà completamente differenti. Ritene che andrebbe svolta una riflessione sulla progressiva perdita di competitività che l'Unione Europea ha vissuto negli ultimi venticinque anni, così come è mancata un'analisi della situazione economica del Regno Unito in seguito alla *Brexit*. Richiama la necessità di assicurare, in coerenza con il principio di proporzionalità e sussidiarietà, la preferenza per lo strumento regolativo più appropriato a livello europeo che abbia l'impatto minimo necessario sui destinatari, con particolare riguardo alle persone oltre che alle imprese. Conclusivamente rileva che il ruolo dei Parlamenti nazionali è attualmente fortemente compresso dal sistema istituzionale dell'Unione europea e che ciò è ulteriormente testimoniato dalla scarsa attenzione che le istituzioni riservano ai pareri motivati adottati dalle Assemblee legislative degli Stati membri: in questa cornice istituzionale e a fronte delle richiamate tendenze macroeconomiche, è difficile pensare che l'Unione europea possa sottrarsi ad una prospettiva di declino.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), nell'annunciare l'espressione di un voto di astensione del suo gruppo, ribadisce l'importanza di rafforzare il coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali nell'ambito dei procedimenti legislativi e d'intensificarne gli strumenti di iniziativa e di controllo, per un rafforzamento della democrazia nell'UE.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, precisa come il documento finale ponga l'attenzione sulla necessità di costruire un compiuto sistema di valutazione d'impatto delle proposte legislative dell'UE, ad oggi carente, che consenta al Parlamento europeo ed ai Parlamenti nazionali di attivarsi tempestivamente ed efficacemente nella valutazione circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Concorda con le osservazioni svolte da deputato De Luca circa l'esigenza di ricorrere allo strumento regolamentare, nelle materie in cui

esso sia preferibile: ma non vi è un atteggiamento di chiusura preconcepita nei riguardi di questa tipologia di atto legislativo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda come nel corso della LXXI riunione della COSAC, svoltasi a Bruxelles dal 24 al 26 marzo scorsi il tema relativo alla scelta dello strumento legislativo più idoneo nel campo della normativa europea sia stato al centro delle discussioni: la proposta emendativa al contributo finale di circostanziare il ricorso allo strumento del regolamento per tenere in debita considerazione le specificità giuridiche, politiche, economiche, sociali e culturali di ogni Stato membro, avanzata dall'Italia, pur non raggiungendo la maggioranza dei tre quarti richiesta, ha comunque ottenuto il sostegno della maggioranza assoluta dei voti delle delegazioni nazionali. Precisa che l'utilizzo del regolamento può rivelarsi efficace per disciplinare settori ad alto impatto tecnologico, quali la cybersicurezza e l'aerospazio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)* e Fiorenzo FUMANTI, *responsabile della struttura di missione « Gestione sostenibile delle georisorse minerarie » di ISPRA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Stefano CANDIANI (LEGA).

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*, e Fiorenzo FUMANTI, *responsabile della struttura di missione « Gestione sostenibile delle georisorse minerarie » di ISPRA*, rispondono ai quesiti posti.

Interviene quindi il deputato Stefano CANDIANI (LEGA) per formulare una ulteriore osservazione.

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*, fornisce pertanto ulteriori precisazioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di SVIMEZ.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, introduce l'audizione.

Carmelo PETRAGLIA, *consigliere economico di SVIMEZ*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Stefano CANDIANI (LEGA).

Luca BIANCHI, *direttore generale di SVIMEZ*, risponde ai quesiti posti.

Interviene quindi il deputato Stefano CANDIANI (LEGA) per porre quesiti e formulare ulteriori osservazioni.

Carmelo PETRAGLIA, *consigliere economico di SVIMEZ*, fornisce ulteriori spiegazioni e risponde ai quesiti posti.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, dopo avere espresso alcune considerazioni, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (157);

vista la delega per il recepimento della direttiva in riferimento contenuta nella legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

rilevato che tali modifiche si rendono necessarie al fine di disporre l'attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, estendendone l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 69/24: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,
esaminato per i profili di competenza il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (C. 1896 Governo);

condivisa l'esigenza di adottare disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno

abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;

ritenuto che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**DL 89/24: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (C. 1937 Governo);

condiviso l'obiettivo del presente provvedimento, volto a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture e degli investimenti di interesse strategico, nonché a garantire l'efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti delle associazioni e delle società sportive;

richiamato, in particolare, quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, che demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito d'individuare le opere relative ai progetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2021/1187, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari;

richiamate le previsioni dell'articolo 8, comma 1, istitutive di un nuovo Comitato, denominato Comitato CCS (*Carbon Capture and Storage*), operante presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, attuata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;

evidenziato inoltre che, in forza di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, gli interventi afferenti al nuovo strumento finanziario a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a sostegno delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano in Africa, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, sono concessi o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore «de minimis» di cui al regolamento (UE) 2023/2831;

sottolineato altresì che, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 6, i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti concessi prioritariamente a favore d'imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano siano assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni per l'anno 2024, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

valutato che complessivamente il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2022 (COM(2023) 640 final).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata la relazione della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali per il 2022(COM(2023)640);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della relazione;

premesso che:

in base all'articolo 10, paragrafo 2, del TUE la funzione primaria dei Parlamenti nazionali nel sistema costituzionale dell'Unione europea è quella di assicurare – attraverso i meccanismi d'indirizzo e controllo previsti in ciascun ordinamento – la responsabilità dei rispettivi Governi per l'azione condotta nel Consiglio e nel Consiglio europeo. Rispetto a questa funzione primaria, assumono carattere ancillare le prerogative d'intervento diretto dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo elencate dall'art. 12 del TUE e/o disciplinate da norme specifiche dei Protocolli e dei Trattati. Esse costituiscono, al fine di rafforzare la legittimazione democratica dell'UE, un canale di azione aggiuntivo e complementare, ma non sostitutivo del raccordo tra ciascun parlamento ed il rispettivo governo;

in base al primo capoverso del preambolo del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati « *il modo in cui i Parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro* ». L'affermazione

dell'autonomia istituzionale di ciascun ordinamento – che declina la più generale previsione dell'art. 4, par. 2, del TUE, per cui l'UE rispetta l'identità nazionale e la struttura costituzionale degli Stati membri – preclude la fissazione, anche nelle sedi di cooperazione interparlamentare, di regole vincolanti in merito alle procedure, agli organi o agli strumenti con i quali intervengono in materia europea, inclusa la rispettiva organizzazione amministrativa;

i principi dei Trattati relativi alle competenze dell'Unione e al rispetto dell'identità costituzionale degli Stati membri sono uno dei cardini della costruzione europea e richiedono pertanto meccanismi effettivi, verificabili e rigorosi di applicazione e di controllo;

osservato con riferimento ai contenuti ed alla struttura della relazione in esame:

in via generale, la relazione riporta una sintesi delle argomentazioni delle risposte della Commissione europea ai pareri dei Parlamenti nazionali, ma non contiene una analisi e dati riepilogativi e/o statistici in merito alle risposte della Commissione europea ed alla loro qualità, che pure costituisce una parte qualificante e comunque conclusiva della procedura sia nell'ambito del controllo di sussidiarietà sia per quanto riguarda il dialogo politico;

la relazione omette di fornire indicazioni sull'eventuale rispetto della tempistica (3 mesi) nell'invio delle risposte ad ogni documento approvato dai Parlamenti nazionali, che la Commissione, nella scorsa legislatura, si era impegnata ad osservare;

occorre confutare la valutazione formulata nella relazione per la quale nel

2022 non si sono registrati nel complesso cambiamenti di rilievo, rispetto agli anni precedenti, né per quanto riguarda l'intensità dell'attività svolta dai Parlamenti nazionali per controllare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, né per quanto concerne il dialogo politico, sulla base dei dati riportati dalla Commissione nella relazione stessa in base ai quali anche se il numero totale dei pareri (considerati cumulativamente nell'ambito del controllo di sussidiarietà e del dialogo politico) è rimasto costante, il numero relativo di pareri motivato registrati nel 2022 è raddoppiato rispetto al 2021, evidenziando così un aumentato ricorso alla procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

nel 2022 l'attività del Parlamento ha risentito della pausa fisiologica dovuta alle adempienze collegate al passaggio dalla XVIII alla XIX legislatura, avvenuto il 13 ottobre 2022 e che nel 2023 la Camera ha trasmesso alla Commissione (nonché al Parlamento e al Consiglio) 34 contributi, di cui 21 valutazioni di conformità al principio di sussidiarietà, e 6 pareri motivati per violazione del principio di sussidiarietà e nel 2024, sino al 1° luglio 20 contributi di cui 16 valutazioni di sussidiarietà e 3 pareri motivati per violazione del principio di sussidiarietà;

sempre nel corso del 2022 i Parlamenti nazionali hanno suggerito soluzioni per accrescere la propria influenza nell'UE attraverso un coinvolgimento più ampio e più precoce nel ciclo di elaborazione delle politiche, richiamate nel corso di alcune audizioni. Tali suggerimenti sono stati formulati nelle conclusioni di uno specifico gruppo di lavoro della COSAC ed in un contributo nell'ambito di una riunione plenaria, e trovano riscontro anche nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, che nella proposta n. 40 ha invitato l'UE a rivedere il meccanismo che consente ai Parlamenti nazionali di valutare se le nuove proposte legislative a livello europeo non interferiscano con le loro competenze giuridiche; a conferire ai Parlamenti nazionali il potere di proporre un'iniziativa legislativa a livello europeo; a

promuovere l'uso sistematico di una definizione di sussidiarietà concordata tra tutte le istituzioni dell'UE;

l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che i parlamenti nazionali contribuiscano attivamente al buon funzionamento dell'Unione, in particolare: *a)* venendo informati dalle Istituzioni dell'Unione; *b)* ricevendo di progetti di atti legislativi; *c)* vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) ribadita la priorità di un effettivo esercizio delle funzioni d'indirizzo e controllo di ciascuna Assemblea sull'azione europea del rispettivo Governo, occorre rafforzare, sul piano qualitativo e quantitativo, il raccordo tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione. Ciò sia avvalendosi del « dialogo politico » e del meccanismo di allerta precoce per il controllo del principio di sussidiarietà, sia attraverso incontri più mirati e frequenti dei Commissari europei con i Parlamenti nazionali, con particolare riferimento alle proposte legislative di maggior impatto, tenuto conto anche delle peculiarità dei singoli Stati membri ed alle loro possibilità di garantirne una loro effettiva e non eccessivamente onerosa applicazione. È auspicabile a questo scopo, tra le altre cose, che le risposte della Commissione europea alle pronunce dei Parlamenti nazionali offrano una replica circostanziata e puntuale alle singole osservazioni, critiche o richieste formulate dai parlamenti stessi;

b) si esprime apprezzamento per la disponibilità espressa dalla Commissione europea uscente, in attesa di un'eventuale futura revisione dei Trattati, di rafforzare, anche in vista di un prossimo allargamento dell'UE, il dialogo con i Parlamenti nazionali attraverso i canali di comunicazione e cooperazione consolidati, affinché essi possano più facilmente fornire il proprio contributo alle sue iniziative politiche e legislative e formulare osservazioni in merito e si auspica che tale impegno sia ripreso e se possibile ulteriormente rafforzata dalla prossima Commissione europea in via di formazione;

c) è necessario che le proposte legislative della Commissione, come pure gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo e Consiglio, siano motivati più puntualmente ed adeguatamente sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. A questo scopo andrebbero forniti appositi indicatori qualitativi e quantitativi per motivare la scelta dello strumento normativo e per evidenziare la necessità ed il valore aggiunto dell'intervento legislativo a livello unionale;

d) siano tenute in debita considerazione, nella scelta delle forme e dei contenuti dell'intervento regolativo europeo, le specificità giuridiche, politiche, economiche, sociali e culturali di ogni Paese nonché l'impatto che la normativa proposta può produrre su ciascuno di essi;

e) alla luce di tali indicazioni, sia valutata e giustificata in modo circostanziato ed accurato la scelta del regolamento anziché della direttiva quale strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali. La motivazione della preferenza per il regolamento non può infatti ridursi ad un tautologico richiamo all'esigenza di prevenire il rischio di forti divergenze nelle normative nazionali di recepimento;

f) siano fissati negli atti normativi che introducono nuove discipline particolarmente onerose e restrittive, soprattutto in relazione a nuove tecnologie e parametri legati alle transizioni verde e digitale, periodi transitori adeguati ed effettivi, com-

misurati alle peculiarità di ogni Stato – che tengano anche conto dell'eventuale adozione di atti delegati – in modo da consentire l'adattamento graduale delle Amministrazioni pubbliche e del settore produttivo e da evitare squilibri socio-economici marcati tra i Paesi membri;

g) sia assicurata sistematicamente, in coerenza con il principio di proporzionalità, la preferenza per la scelta regolativa che abbia l'impatto minimo necessario sui destinatari, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

h) sia migliorata la qualità delle valutazioni d'impatto riguardanti la sussidiarietà, la proporzionalità, l'impatto territoriale, la verifica rurale e l'impatto sulle piccole e medie imprese, includendo in esse maggiori dati ed elementi fattuali in grado di consentire un'adeguata ed informata ponderazione dell'impatto delle varie opzioni regolative sugli ordinamenti nazionali e sui destinatari ed essere aggiornate o riviste nel corso del processo legislativo, a seguito di modifiche da parte dei colegislatori, incoraggiando questi ultimi a valutare l'impatto delle loro modifiche, in linea con l'accordo interistituzionale « Legiferare meglio » (AII) tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea del 13 aprile 2016;

i) si ritiene che la Commissione europea dovrebbe sfruttare meglio le tecniche legislative volte a razionalizzare e semplificare la legislazione, quali: una legislazione che consenta di prendere in considerazione soluzioni alternative meno onerose; una legislazione incentrata sui risultati, piuttosto che sulla prescrizione dei meccanismi esatti attraverso i quali ottenere la conformità;

j) si rileva, al proposito che il crescente ricorso al regolamento anziché alla direttiva quale strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali dettato dalla esigenza di assicurare una attuazione rapida ed uniforme della normativa europea negli ordinamenti nazionali, finisce in alcuni settori per pregiudicare gravemente la possibilità che legislatori statali e regio-

nali di adottare norme di attuazione che tengano conto delle specificità giuridiche, economiche e sociali di ciascuno Stato membro e del rispettivo territorio. Il ricorso sistematico al regolamento – in assenza di una puntuale e non tautologica motivazione – appare inoltre di dubbia compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come più volte evidenziato nelle pronunce approvate dalla Camera in merito a specifici progetti legislativi dell'Unione europea, relativi in particolare al pacchetto « Pronti per il 55% »;

k) s'invita il Governo a promuovere nelle varie sedi dell'Unione europea il rispetto, già a partire dai prossimi documenti di programmazione legislativa del Consiglio e della Commissione, dell'impegno rivolto dall'Agenda strategica 2024-2029, approvata dal Consiglio europeo del 27 e 28 giugno scorso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione a mettere in atto le priorità indicate dall'Agenda strategica per la prossima legislatura europea nel rispetto, oltre che dell'equilibrio istituzionale dei poteri stabilito nei trattati, anche dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità;

l) si auspica che, nel contesto dei lavori promossi dal Consiglio europeo per le riforme interne dell'UE, che dovrebbero avanzare in parallelo con il processo di allargamento, si colga l'occasione per avviare un dibattito e individuare iniziative volte a promuovere – come previsto dalla lettera dell'art. 12 del TUE – il contributo « attivo » dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione. Ciò con particolare riferimento al concetto di « sussidiarietà attiva » che si dovrebbe configurare come un maggior coinvolgimento dei Parlamenti degli Stati membri nel processo di elaborazione delle politiche europee, ed in particolare nella fase pre-legislativa, da conseguire attraverso una sistematica e dedicata partecipazione dei medesimi Parlamenti nazionali alle ai processi di consultazioni promosse dalla Commissione europea;

m) si sottolinea che una maggiore trasparenza delle attività del Consiglio del-

l'UE è propedeutico ad un ruolo più incisivo dei Parlamenti nazionali. A questo riguardo è necessario garantire l'accesso regolare e sistematico dei Parlamenti nazionali agli atti e ai lavori preparatori del Consiglio, in particolare attraverso il mantenimento della possibilità di consultare la banca dati *Delegates*;

n) s'invita la Commissione europea a dare la priorità alla collaborazione con gli enti regionali e locali, specie quelli con poteri legislativi, associandoli meglio durante tutto il ciclo politico e legislativo, con particolare attenzione alla fase pre-legislativa relativa alle proposte di regolamento dell'UE, che avendo portata generale, essendo vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione, rischiano di livellare in modo indiscriminatamente uniforme le peculiarità degli ordinamenti nazionali, senza rispetto delle specificità territoriale e in diretto contrasto con il rispetto del principio di sussidiarietà;

o) si esprime l'auspicio, quindi, anche in vista di un prossimo futuro allargamento dell'UE, – il quale comporterà l'esigenza per l'Unione di confrontarsi con un aumento esponenziale dalla diversità degli ordinamenti nazionali e con differenti gradi di capacità di ottemperare all'ordinamento normativo europeo – che si dia avvio ad un dibattito su metodi e fini della legislazione europea. In particolare va considerato un maggior ricorso allo strumento della direttiva che tenga conto delle peculiarità degli ordinamenti nazionali e sub-nazionali, sulla base di un approccio cooperativo volto al raggiungimento di obiettivi comuni. Un approccio alternativo a quello finora seguito della definizione dall'alto di standard regolatori uniformi ed omogenei, volto essenzialmente a livellare le differenze e articolazioni nazionali, che oltre a non essere un fine a se stesso, rischia di snaturare la ricchezza della complessità del tessuto democratico dell'Unione;

p) si richiama il Governo a rafforzare e migliorare la cooperazione con il Parlamento nella valutazione del processo decisionale e normativo dell'UE, al fine di co-

stituire un compiuto sistema nazionale integrato di valutazione e impatto delle proposte di atti legislative dell'UE, in grado di attivarsi già nella fase pre-legislativa del processo decisionale dell'UE;

q) in particolare s'invita il Governo a: incrementare, compatibilmente con le disponibilità, la qualità e sistematicità delle relazioni in materia di obblighi d'informazione alle Camere previste dall'art. 6 della legge 234 del 2012; trasmettere al Parla-

mento tutti i documenti di posizione e *non paper* presentati dal Governo nelle sedi europee; promuovere la disponibilità del Ministro di riferimento ad avviare un confronto con le sedi parlamentari non solo in vista delle riunioni di Consiglio di settore, ma anche già nella fase pre-legislativa del procedimento legislativo europeo, al fine della definizione di una posizione nazionale pienamente informata degli elementi in gioco.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per la semplificazione****S O M M A R I O****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:**

Sulla trasmissione alla Commissione della Relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e <i>x-leges</i> e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013	222
<i>ALLEGATO (Relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013)</i>	<i>223</i>
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla trasmissione alla Commissione della Relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nella convocazione, i componenti della Commissione possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento della Camera.

Comunica che, in data 11 giugno 2024, è stata trasmessa alla Commissione la Relazione annuale sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo,

aggiornata al 30 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013 (*vedi allegato*). Fa presente che tale previsione normativa prevede che il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisca alla Commissione parlamentare per la semplificazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo. Ricorda che la Relazione trasmessa dal Governo è già stata messa a disposizione per le vie brevi a tutti i membri della Commissione.

Avverte che, se non vi sono obiezioni, la Relazione sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 8.50.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

ALLEGATO

Relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013.

PROGETTI NORMATTIVA E X – LEGES

RELAZIONE

**SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI
NORMATTIVA E X-LEGES E SULLE LORO PROSPETTIVE DI SVILUPPO
(articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

MAGGIO 2023 - APRILE 2024

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014), la presente relazione fornisce elementi informativi sulla gestione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, dando conto delle rispettive fasi progettuali nel periodo intercorrente da maggio 2023 ad aprile 2024.

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2023, grazie all'intensa attività del Comitato di gestione del portale Normattiva (istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2015), riunitosi dodici volte nel periodo di riferimento, è stata data attuazione alla Convenzione quadro 2022-2024, sottoscritta digitalmente il 14 novembre 2022 dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e dall'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-IPZS, previa acquisizione delle intese da parte dei Segretari Generali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

PROGETTO NORMATTIVA

1. ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO

La citata Convenzione quadro, registrata dalla Corte dei conti il 15 dicembre 2022, ha effetti fino al 7 dicembre 2024 per un costo complessivo pari a euro 1.673.890,22 (euro 1.372.041,16 più IVA al 22%), di cui euro 625.380,00 (euro 512.606,56 più IVA al 22%), corrispondenti a circa al 37% della somma complessiva, destinati alle attività di realizzazione degli sviluppi evolutivi del portale, da attuare mediante specifici Accordi esecutivi, di cui si dirà in seguito.

La scelta di destinare euro 625.380,00 a tali attività denota la volontà del menzionato Comitato di gestione di rendere più fruibile e accessibile il servizio reso, nonché contestualmente di attuare ogni utile iniziativa volta a fornire ai fruitori del portale *Normattiva* ulteriori servizi innovativi.

La Convenzione assicura, da un lato, la gestione e la manutenzione delle attività correnti (art. 2, paragrafo 2.1, lett. *a*), *b*), *c*)), con l'aggiornamento dei contenuti informativi della banca dati mediante, ad esempio, l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi, la marcatura degli atti nel formato OASIS AKOMA NTOSO e l'aggiornamento dei dizionari alla base del funzionamento del nuovo motore di ricerca e, dall'altro, l'evoluzione dell'omonimo portale (art. 2, paragrafo 2.1, lett. *d*) ed *e*))¹.

Per quanto riguarda la realizzazione della attività evolutive, l'art. 2, paragrafo 2.4. della Convenzione quadro demanda alla stipula di specifici Accordi esecutivi la realizzazione delle stesse.

Premesso quanto sopra, nel rammentare che in data 22 marzo 2023, come già illustrato nella relazione al Parlamento maggio 2022 - aprile 2023, è stato sottoscritto digitalmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) - per un importo pari ad euro 70.093,05 (settantamilanovantatrè/05) comprensivo di I.V.A. al 22% - l'“*Accordo esecutivo per il superamento della visualizzazione a “80 Colonne” e l'adozione della modalità di visualizzazione responsive del portale Normattiva*”, si fa presente quanto segue.

2. ACCORDO ESECUTIVO PER IL SUPERAMENTO DELLA VISUALIZZAZIONE A “80 COLONNE”

Ai fini dell'attuazione dell'Accordo esecutivo in esame – secondo quanto previsto dal relativo art. 4 – si è provveduto, in data 21 luglio 2023, a designare la

¹ Per aggiornamento dei dizionari alla base del funzionamento del nuovo motore di ricerca, si intende l'attività di analisi condotta dalla Redazione nell'individuazione delle parole-chiave (es. *superbonus*, *taglia-leggi*, *codice civile*, ecc.), necessario a facilitare la ricerca degli utenti, da inserire nel dizionario utilizzato dal motore di ricerca e nell'individuazione degli atti normativi, pubblicati nella Banca dati, da associare alle suddette parole chiave.

Commissione di collaudo, riunitasi nelle date 26 luglio 2023, 1° agosto 2023 e 18 settembre 2023.

Conclusi i lavori di collaudo da parte della citata Commissione, IPZS ha provveduto alla messa in linea del sito *responsive*. Nel prendere atto di alcune criticità emerse (sono stati rilevati errori nelle funzionalità di consultazione del testo degli articoli e di visualizzazione dell'atto intero), si è provveduto a richiedere a IPZS una dettagliata relazione riguardante il malfunzionamento del sito verificatosi dal 16 al 22 ottobre 2023, unitamente al calcolo delle penali da applicare.

Preso atto del calcolo delle penali, effettuato anche tramite il coinvolgimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), ammontanti a euro 1.981,30, il Comitato ha approvato la relazione sul malfunzionamento e ha conferito mandato all'Ufficio competente della PCM per dare corso agli adempimenti relativi al pagamento delle spettanze dovute all'Istituto Poligrafico per la realizzazione dell'Accordo esecutivo “80 colonne”, pari a euro 68.111,75 (sessantottomilacentoundicimila/75) comprensivo di I.V.A. al 22%.

Tra le nuove funzionalità collegate alla visualizzazione “80 colonne” (c.d. *responsive*) si evidenzia:

- l'utilizzo di un nuovo *font*;
- la visualizzazione in modalità *responsive* sia del testo normativo e sia degli eventuali formati non testuali allegati al testo stesso (es. tabelle, elenchi, formule, ecc.). Tale modalità consente di adattare graficamente, in maniera automatica, testo e allegati, a qualsiasi dispositivo dal quale si effettua l'accesso sulla banca dati *Normattiva* (*pc, tablet, smartphone*);
- la presenza di una nuova funzione che permette, cliccando sulla voce “*visualizza atto intero*”, di visualizzare direttamente l'intero atto normativo (attualmente accessibile solo dalla funzione “*esporta*”, selezionando uno dei vari formati disponibili);

- la possibilità di ottenere un testo stampabile “pulito” (ossia privo di collegamenti ipertestuali);
- la visualizzazione corretta delle vocali accentate (che fino ad allora risultavano apostrofate);
- la possibilità per l’utente di selezionare il formato di *export* del documento e di avviare il *download* degli stessi in diversi formati (XML; HTML; EPUB; RTF);
- la presenza nel menu “*Approfondimenti*” della sezione “*Atti parlamentari*” che consente il collegamento ai siti di Camera e Senato, anche con riferimento ai decreti legislativi;
- la presenza nel menu “*Approfondimenti*” di un collegamento diretto ai decreti attuativi delle norme primarie, con l’indicazione degli articoli/commi interessati nella descrizione, realizzato grazie alla collaborazione del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio, che gestisce il portale istituzionale *Monitor*.

3. ULTERIORI ACCORDI ESECUTIVI IN FASE DI PERFEZIONAMENTO

- **Accordo esecutivo relativo alla creazione del portale “OPEN DATA”**
Normattiva

Parallelamente alle sopra descritte attività, il menzionato Comitato di gestione del portale *Normattiva* ha proseguito i propri lavori al fine di porre in essere ulteriori attività evolutive, da declinarsi con la predisposizione e approvazione di specifici Accordi esecutivi (art. 2, punto 2.1, lett. *d*)).

Tra le attività evolutive previste dalla nuova Convenzione, particolare rilevanza riveste lo sviluppo di un’apposita funzionalità che consenta il *download* di collezioni di atti normativi nelle varie versioni vigenti anche in vista della realizzazione di un nuovo portale *open data* (art. 2. Paragrafo 2.1, lett. *d*.), punto *d.3*)).

Al riguardo, si rappresenta che in data 18 gennaio 2024, il Comitato di gestione ha approvato l'Accordo Esecutivo per la creazione del portale *open data Normattiva*, trasmettendolo successivamente ad AgID, con nota del 12 ottobre 2023, ai sensi del paragrafo 3.3 della menzionata Convenzione quadro, al fine di acquisire il prescritto parere di congruità economica e tecnica di cui all'art. 14-*bis*, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Più in dettaglio si evidenzia che l'Accordo in parola è volto alla creazione di un portale *open data* in grado di rendere disponibili, in formato aperto e riutilizzabile, gli atti normativi pubblicati in multivigenza su *www.normattiva.it*, attraverso la realizzazione di un sistema di interrogazione ed esportazione dei dati contenuti nella banca dati *Normattiva*. Esso mira a consentire l'estrazione di collezioni di atti con testo in formato "originale", vigente ad una data e in multivigenza. Si persegue, così, l'obiettivo di offrire ai cittadini un servizio più completo, più efficiente in termini di ricerca e visualizzazione dei contenuti e a garantire il riuso e la valorizzazione dei dati contenuti sul portale, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200.

Il progetto alla base del citato Accordo prevede il potenziamento del portale *Normattiva* attraverso strumenti di diffusione di dati giuridici nel rispetto delle linee guida AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici e sulle regole tecniche sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Il rilascio su collaudo degli sviluppi realizzati dovrà avvenire entro sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del menzionato Accordo, il cui *iter* di perfezionamento è in fase di conclusione.

Il costo complessivo è di euro 151.674,20 (euro 185.042,52 più IVA al 22%). A tale importo andranno ad aggiungersi i costi relativi alla conduzione del primo anno pari a euro 37.594,50 (euro 45.865,29 più IVA al 22%) e i costi annuali dell'infrastruttura pari a euro 19.060,90 (euro 23.254,30 più IVA al 22 %). Tali

voci rappresentano massimali di spesa che saranno determinati all'esito dell'effettivo rilascio delle nuove funzionalità.

- **Accordo esecutivo per la creazione dell'APP *Normattiva*.**

Nel corso della riunione del 18 gennaio 2024 il Comitato di gestione del portale *Normattiva* ha provveduto ad approvare, in via preliminare, l'Accordo relativo alla creazione dell'APP *Normattiva* per un importo complessivo pari a euro 93.185,20 (euro 113.685,94 più IVA al 22%).

L'Accordo, in fase di perfezionamento, prevede l'erogazione di servizi professionali finalizzati alla realizzazione di:

- un'APP per *smartphone* iOS e Android, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android, che consente di:
 - consultare gli atti normativi in multivigenza presenti nella banca dati del portale *Normattiva* (www.normattiva.it/), sia integralmente che parzialmente, potendo accedere anche alle relative funzionalità di navigazione attualmente disponibili (es. “*Approfondimenti*”);
 - effettuare operazioni di ricerca sugli atti pubblicati;
 - salvare ed eventualmente condividere gli atti consultati;
- un sistema di API (*Application Programming Interface*) di interrogazione ed esportazione dei documenti contenuti nella banca dati *Normattiva*, progettate al fine di fornire atti o collezioni di essi, selezionati attraverso opportuni criteri, con testo in formato “originale”, vigente ad una data (anche detti *point-in-time*) o in multivigenza.

Tali API saranno utilizzate esclusivamente dall'app *Normattiva* per garantirne il funzionamento e costituiranno di fatto il “*backend*” dell'APP stessa.

In sede di Comitato si è convenuto sull'opportunità di elaborare una prima versione base dell'APP e delle sue funzionalità; successive evoluzioni dell'APP medesima e ulteriori caratteristiche, nonché i costi e i tempi di realizzazione potranno essere definiti e regolamentati con futuri accordi esecutivi.

- **Accordo esecutivo relativo alla classificazione degli atti normativi**

Un ulteriore Accordo esecutivo in fase di definizione riguarda la classificazione a livello di atto normativo e di articolo utilizzando il *thesaurus EuroVoc*², *standard* di riferimento dell'Unione Europea.

Tale progettualità, che vede il coinvolgimento anche del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, è finalizzata ad arricchire l'esperienza dell'utente di *Normattiva*, semplificando la ricerca normativa e la consultazione delle informazioni attraverso l'impiego di cataloghi di materie.

In tale contesto, peraltro, nel solco della collaborazione già avviata con il suddetto Dipartimento per le riforme istituzionali e che ha coinvolto il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) in qualità di partner all'interno del PON *governance*, si inserisce un'ulteriore iniziativa discussa in sede di Comitato di gestione del portale *Normattiva* nelle riunioni del 23 febbraio 2024 e del 20 marzo 2024, volta a realizzare all'interno della *homepage* del portale *Normattiva* delle seguenti sezioni o aree tematiche:

- un archivio storico che consenta di individuare i provvedimenti prerepubblicani la cui abrogazione è all'esame del Parlamento;
- una sezione di ricerca semplificata e guidata attraverso icone selezionabili che consenta di visualizzare gli elenchi delle norme aggregate che hanno costituito oggetto delle attività di classificazione nell'ambito del menzionato PON *governance* (quali, ad esempio, la disabilità e le energie rinnovabili).

4. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PORTALE *NORMATTIVA*

Parallelamente alle suddette attività è stata assicurata, nel periodo di riferimento, la gestione in via ordinaria del Portale *Normattiva*.

In particolare, il Poligrafico per il periodo aprile 2023 - maggio 2024 ha garantito l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi con le modifiche

² EuroVoc è il *thesaurus* multilingue e multidisciplinare dell'Unione Europea.

apportate da atti numerati e non numerati pubblicati quotidianamente; l'attività di "correlazione" tra gli atti normativi e altri atti ad essi collegati; la marcatura degli atti nel formato OASIS AKOMA NTOSO; la verifica e l'integrazione della marcatura dei nuovi atti pubblicati, sia in originale che in multivigenza; la marcatura in OASIS AKOMA NTOSO delle novelle introdotte dagli atti aggiornanti pubblicati e delle modifiche introdotte negli atti aggiornati.

Al riguardo, si precisa che le attività di verifica di competenza del Comitato di gestione sulle attività svolte dal Poligrafico si sono concluse con la presentazione, da parte di quest'ultimo, dei relativi rapporti di riepilogo, contenenti la consuntivazione dei livelli di prestazione dei servizi erogati nel periodo di riferimento. Conseguentemente, previa approvazione della relazione di verifica da parte del Comitato di gestione del portale *Normattiva*, si è provveduto a dare corso agli adempimenti relativi al pagamento delle spettanze dovute all'IPZS.

5. SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAPITOLO 119 DEDICATO AL PORTALE *NORMATTIVA*

Il progetto *Normattiva* è finanziato a valere sul Capitolo n. 119 "*Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente*" della PCM.

Le somme complessivamente assegnate nell'anno 2023 per gli interventi di cui al capitolo 119, sono state pari a euro 656.522,00, quale somma oggetto dello stanziamento iniziale in conto competenza.

Ciò premesso, si è provveduto al pagamento all'IPZS delle seguenti spettanze:

- decreto di pagamento del 7 giugno 2023, per un importo complessivo pari a euro 80.654,63 relativo alla Convenzione quadro per l'aggiornamento dei contenuti in multivigenza, la manutenzione correttiva e gli sviluppi evolutivi del portale *Normattiva* - periodo di attività 8 ottobre 2022 – 7 dicembre 2022);
- decreto di pagamento del 16 ottobre 2023, per un importo complessivo pari a euro 218.048,37, relativo alla sopra citata Convenzione quadro per

l'aggiornamento dei contenuti in multivigenza, la manutenzione correttiva e gli sviluppi evolutivi del portale *Normattiva*- periodo di attività 8 dicembre 2022 – 7 giugno 2023);

- decreto di pagamento del 15 dicembre 2023, per un importo complessivo di euro 68.288,70 per il pagamento dell'attuazione del citato *Accordo esecutivo per il superamento della visualizzazione a "80 colonne" e l'adozione della modalità di visualizzazione "responsive" del portale Normattiva*, nell'ambito della sopra menzionata Convenzione quadro, sottoscritto in data 21 marzo 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'IPZS.

Il totale degli ordini di pagamento in conto competenza, nel periodo maggio 2023- aprile 2024 è stato di euro 366.991,07.

6. PROGETTO X-LEGES - STATO DI ATTUAZIONE E POSSIBILI PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Il progetto *x-leges* era previsto dall'articolo 1, comma 312, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ed era finalizzato a realizzare la trasmissione telematica tra organi costituzionali degli atti normativi, la completa informatizzazione del procedimento di formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri nonché l'alimentazione automatica della Gazzetta Ufficiale.

Gli obiettivi, in particolare, erano i seguenti:

- il tracciamento dell'*iter* di approvazione dei provvedimenti;
- la gestione della documentazione e le informazioni relative all'*iter*;
- l'informatizzazione delle fasi di invio dei provvedimenti normativi;
- la garanzia della trasparenza del fascicolo informatico dei provvedimenti.

Ciò detto, si segnala che la suddetta norma ha istituito un fondo apposito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con dotazione complessiva pari ad euro

1.500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2014, euro 400.000,00 per l'anno 2015, euro 300.000,00 per l'anno 2016, euro 200.000,00 per l'anno 2017, euro 200.000,00 per l'anno 2018 ed euro 200.000,00 per l'anno 2019.

Sotto il profilo finanziario/contabile si fa presente che il capitolo 182 dedicato al progetto *x-leges*, denominato “*Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto x-leges*”, non è stato rifinanziato né con la legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) né con la legge di bilancio per l'anno 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022), né con la legge di bilancio per l'anno 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023). Ad oggi, pertanto, non vi sono risorse finanziarie disponibili ai fini dell'implementazione del progetto di cui trattasi, che deve quindi considerarsi esaurito.

Ciò nonostante, ferme restando le necessarie valutazioni e conseguenti decisioni politiche sul punto, sono allo studio nuove funzionalità della piattaforma finalizzate a proporre un aggiornamento del progetto *x-leges*, anche con il supporto e il coinvolgimento degli altri attori istituzionali interessati (in particolare, Senato della Repubblica e Camera dei deputati) attualizzandolo alla luce delle intervenute evoluzioni dello sviluppo tecnologico.

Al riguardo, sono allo studio diverse opzioni per il rilancio dell'idea che era alla base del progetto originario, avvalendosi anche del supporto del Dipartimento dei servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La realizzazione di un flusso interamente digitale consentirebbe di semplificare e rendere più efficiente il processo di elaborazione e di trasmissione dei flussi documentali sia all'interno del DAGL sia tra le diverse Amministrazioni interessate. Tale progetto si inserirebbe, poi, nel più ampio processo di digitalizzazione dell'attività normativa promosso dal Governo. Per dar vita al progetto si renderà necessario il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali interessati, onde assicurarne l'effettiva attuazione, fermo restando che la fase di studio delle ipotesi di rilancio del progetto *x-leges* si concluderà improrogabilmente il 31 dicembre 2024, data alla quale, in assenza di accordi con gli altri attori istituzionali interessati, il progetto stesso dovrà considerarsi concluso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per l'attuazione del federalismo fiscale****S O M M A R I O****AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione*) 234

AUDIZIONI

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Vincenza ALOISIO (M5S) e Daniele MANCA (PD-IDP).

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	235
Audizione di Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e di Ilaria Calò, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235

AUDIZIONI

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e di Ilaria Calò, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e di Ilaria Calò, Procuratore

Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Ilaria CALÒ, *Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, svolgono una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Walter VERINI (PD-IDP), Dafne MUSOLINO (IV-C-RE), e Vincenza RANDO (PD-IDP), i deputati Saverio CONGEDO (FdI), Mauro D'ATTIS (FI-PPE), e Alfredo ANTONIOZZI (FdI).

Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Ilaria CALÒ, *Procuratore Aggiunto della Re-*

pubblica presso il Tribunale di Roma, rispondono ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone, su richiesta del Procuratore Francesco LO VOI, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Variazione nella composizione del Comitato	237
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Esame e rinvio</i>)	237
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
Comunicazioni del presidente	238

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione del Comitato.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, comunica che in data 3 luglio 2024 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in sostituzione del senatore Andrea Augello, la senatrice Ester Mieli, cui dà la benvenuta.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, con riferimento al primo schema di decreto, dà la parola al deputato Angelo Rossi, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Angelo ROSSI, *relatore*, svolge una relazione sul provvedimento all'ordine del giorno. Intervengono per formulare osservazioni e richieste di chiarimento, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e, con riferimento al secondo schema di decreto, dà la parola al deputato Rosato, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Ettore ROSATO, *relatore*, svolge una relazione sul provvedimento all'ordine del giorno. Intervengono per formulare osservazioni e richieste di chiarimento, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) e Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI

Mercoledì 10 luglio 2024.

La seduta comincia alle 15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna*

(AISE), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, la senatrice Ester MIELI (FDI), i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.50.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 16.50.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su altri illeciti ambientali e agroalimentari****S O M M A R I O****AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	239
Audizione del direttore generale dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) della regione Piemonte, Secondo Barbero, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)	239
Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Enrico Cieri, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)	240
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	240
Comunicazioni del presidente	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

AUDIZIONI

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 14.55.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del direttore generale dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) della regione Piemonte, Secondo Barbero, nell'ambito del filone

d'inchiesta relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del direttore generale dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) della regione Piemonte, Secondo Barbero.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Secondo BARBERO, *direttore generale dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) della regione Piemonte*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Simona PETRUCCI (FDI), Pietro LOREFICE (M5S), Barbara GUIDOLIN (M5S), collegata in videoconferenza, nonché Jacopo MORRONE, *presidente*, e la deputata Carmela AURIEMMA (M5S).

Secondo BARBERO, *direttore generale dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) della regione Piemonte*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.40 è ripresa alle 15.45.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Enrico Cieri, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Enrico Cieri. Il procuratore è accompagnato dalla dottoressa Eleonora Guerra, *sostituto procuratore*.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Enrico CIERI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Interviene inoltre Eleonora GUERRA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, le deputate Maria Stefania MARINO (PD-IDP) e Carmela AURIEMMA (M5S), nonché i senatori Simona PETRUCCI (FDI) e Pietro LOREFICE (M5S).

Enrico CIERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione. Interviene inoltre Eleonora GUERRA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 16.50 è ripresa alle 17.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che una delegazione della Commissione si rechi in missione in Sicilia nelle giornate dal 21 al 23 luglio prossimi. Tale missione, che fa seguito a quella già svolta in Sicilia da una delegazione della Commissione dal 26 al 28 marzo scorsi, si colloca nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante il sistema di smaltimento dei rifiuti in tale regione, nonché il monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella medesima regione.

Il termine per i Gruppi per comunicare la presenza di tre commissari per la maggioranza e tre per l'opposizione è fissato per le ore 13 di lunedì 15 luglio.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di richiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere alla Commissione, ai fini della relativa acquisizione, copia degli atti giudiziari relativi ai seguenti procedimenti penali:

il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina a carico di Antonello Lovato, a seguito del decesso del bracciante indiano Satnam Singh, e gli altri procedimenti a carico del padre, Renzo Lovato, per il reato di caporalato, nonché per violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e per altre eventuali ipotesi di reato, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro; analoga richiesta verrà trasmessa alle varie Procure della Repubblica che stanno conducendo indagini di rilievo in relazione a episodi che sono manifestazione del medesimo fenomeno oggetto d'inchiesta;

il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Napoli con riferimento all'ex cava Suarez, presso Chianiano – ove sarebbero stati sversati e smaltiti illegalmente, per diversi anni, ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi –, che ha recentemente condotto al sequestro dell'area, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché al monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di accadimenti di natura criminale nella medesima regione, incluso il fenomeno dei roghi;

il procedimento penale a carico di Manlio Cerroni per il reato di disastro ambientale con riferimento all'ex discarica di Malagrotta, in particolare il dispositivo della sentenza di condanna recentemente emessa dalla Corte di Assise di Roma, nel-

l'ambito del filone d'inchiesta relativo al sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale, con particolare riferimento all'ex discarica di Malagrotta. Parallelamente e nell'ambito dello stesso filone d'inchiesta, si procederà ad acquisire anche, dal Comune di Roma, la documentazione amministrativa supportante le scelte tecniche relative all'impianto di termovalorizzazione di Santa Palomba.

Infine, con riguardo al filone d'inchiesta relativo al sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione Siciliana, nonché al monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella medesima regione, anche in preparazione della missione che una delegazione della Commissione svolgerà proprio in Sicilia, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di richiedere alle Procure della Repubblica competenti di comunicare alla Commissione se vi siano procedimenti penali pendenti con riguardo alle due discariche di Bellolampo, a Palermo, e di Mazzarrà Sant'Andrea, in provincia di Messina, ovvero con riguardo ad altre discariche situate nel territorio regionale e, in caso di risposta affermativa, di trasmettere copia dei relativi atti d'indagine. Tali informazioni saranno utili al fine del prosieguo dell'attività d'inchiesta.

Comunica inoltre che, nell'ambito del già menzionato filone di inchiesta riguardante le attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro, parallelamente all'acquisizione degli atti d'indagine già citati, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che una delegazione della Commissione effettui, nella giornata di giovedì 25 luglio prossimo, una missione conoscitiva a Latina, luogo ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale cui si è prima fatto riferimento, al fine di verificare lo stato della situazione e acquisire elementi conoscitivi utili al prosieguo dell'attività d'inchiesta, anche tramite l'audizione delle autorità locali e delle istituzioni coinvolte nella lotta al caporalato.

Il termine per i Gruppi per comunicare la presenza di tre commissari per la maggioranza e tre per l'opposizione è fissato per le ore 13 di giovedì 18 luglio.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante il sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Marche e, in particolare, la discarica di Riceci, ubicata nella provincia di Pesaro-Urbino, ha convenuto, sulla base delle informazioni raccolte, dei riscontri effettuati, della documentazione finora acquisita e degli elementi emersi dalle diverse audizioni svolte, di compiere degli accertamenti circa le posizioni bancarie di alcuni soggetti coinvolti nei fatti oggetto d'indagine.

Comunica inoltre che, a seguito del convegno organizzato dalla Commissione la scorsa settimana a Ravenna, sul tema del progresso tecnologico e della sostenibilità ambientale nel settore marittimo e portuale, in connessione ai lavori del G7 università e ricerca, una rappresentanza della Commissione intende recarsi a Bologna, per prendere parte a una conferenza di alto livello che tratterà i temi della salute del Mar Mediterraneo e dell'Oceano Atlantico, nonché della resilienza costiera, in particolare sotto i profili della biodiversità marina, della resilienza climatica, e della mitigazione dell'impatto di eventi climatici estremi sulle comunità costiere. L'evento, che si svolgerà a margine della riunione ministeriale del G7, vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Ministri e rappresentanti di istituzioni internazionali ed enti di ricerca, e sarà l'occasione per condividere e mettere a frutto il lavoro fatto in occasione del citato convegno.

Avverte, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione, ha altresì convenuto che la Commissione si possa avvalere della collaborazione di un ulteriore militare appartenente al Nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della

Guardia di finanza, per la gestione e tenuta dell'Archivio della Commissione, con specifica indicazione del luogotenente carica speciale Daniele Ranucci, in considerazione dell'esperienza maturata nella gestione degli archivi di commissioni d'inchiesta nelle precedenti legislature.

Comunica che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione, l'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, della dottoressa Sabrina Cicala, magistrato, in modo da garantire il necessario supporto tecnico all'attività della Commissione, in collegamento con i singoli filoni d'inchiesta.

La presidenza avvierà per questa collaborazione la procedura prevista per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

Comunica infine che il medesimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che, entro la pausa estiva, i gruppi individuino un relatore di maggioranza e un relatore di opposizione per i filoni di inchiesta già avviati dalla Commissione e per i quali tali relatori non sono ancora stati individuati.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 17.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 17 alle 17.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per l'infanzia e l'adolescenza****S O M M A R I O****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	243
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con <i>focus</i> sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	
Audizione del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	243

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.35.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.

Audizione del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che il Ministro Sangiuliano

è accompagnato dal Capo di Gabinetto, Francesco Gilioli, dal Capo dell'Ufficio Legislativo, Donato Luciano, e da altri componenti della sua segreteria. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Gennaro SANGIULIANO, *Ministro della cultura*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le deputate Patty L'ABBATE (M5S), Valentina D'ORSO (M5S), e Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI) e, a più riprese, la senatrice Simona Flavia MALPEZZI (PD-IDP).

Gennaro SANGIULIANO, *Ministro della cultura*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il Ministro della cultura per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	244
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Giovanna Volo, Assessore alla Salute della Regione Siciliana (Svolgimento e conclusione)	244

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Giovanna Volo, Assessore alla Salute della Regione Siciliana.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Giovanna VOLO, *Assessore alla Salute della Regione Siciliana*, collegata in videoconferenza, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Antonio NICITA (PD-IDP), e Raoul RUSSO (FDI), in videoconferenza, la senatrice Dafne MUSOLINO (IV-C-RE), e, a più riprese, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Giovanna VOLO, *Assessore alla Salute della Regione Siciliana*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, ringrazia l'Assessore Volo per la sua partecipazione all'odierna seduta, chiedendole di far pervenire alla Commissione una relazione dettagliata sulla situazione della sanità nella Regione Siciliana, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Seguito e conclusione dell'esame di un'istanza inviata dal legale dell'On. Vittorio Sgarbi	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	16

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposi- zione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	18
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
---	----

DL 89/24: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
---	----

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Sulla pubblicità dei lavori	28
Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica delle Filippine in Italia, Nathaniel Imperial (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.	
Sulla pubblicità dei lavori	29
Audizione di rappresentanti di <i>Innovery S.p.A.</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	70
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	55
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026. Atto n. 167 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per	

l'adeguamento della normativa nazionale. Atto n. 160 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	69
--	----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Atto n. 166 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	125
ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dal relatore)	131
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	135

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Atto n. 171 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, e rinvio)	126
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)	128
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio)	140
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	151
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Seguito esame e rinvio)	143
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	161
ERRATA CORRIGE	150

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	163
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	167
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	163
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	168

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento cinque Stelle)	169
SEDE REFERENTE:	
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	164
ALLEGATO 4 (Proposte di riformulazione)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	174
Sull'ordine dei lavori	174
7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.	
7-00176 Ghirra: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per la regione Sardegna.	
7-00226 Iaria: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.	
7-00230 Barbagallo: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per le isole (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00061 e n. 8- 00062)	174
ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato)	180
ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato)	184

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	177
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	186

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Sindacato italiano lavoratori polizia locale (SILPOL) (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo, recanti disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo	178
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di ALIS, Assologistica (in videoconferenza), Confetra (in videoconferenza) e Confrtrasporto, nell'ambito dell'esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (atto n. 161)	179
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	188
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	190
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	193
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	194

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02589 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a garantire condizioni lavorative dignitose ai lavoratori immigrati impiegati nel settore della macellazione del pollame	191
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	195
5-02590 Scotto: Iniziative urgenti volte ad assicurare agli ex lavoratori Alitalia gli ammortizzatori sociali e le condizioni per il loro reinserimento lavorativo	191
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	197
5-02591 Barzotti: Dati in possesso dell'INPS in merito al pagamento del TFS e del TFR ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche	191
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	198

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione sindacale Co.S.P. – Coordinamento sindacale penitenziario, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria	192
---	-----

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	204
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Caregiver familiari (CARER), di Cittadinanzattiva, del Coordinamento nazionale famiglie con disabilità

(CONFAD), dell'Associazione Nessuno è escluso, dell'Osservatorio permanente sulla disabilità (Osperdi), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare »	202
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	207
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	207
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	214
SEDE CONSULTIVA:	
DL 69/24: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (<i>Parere alla VIII Commissione (Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>)	207
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	215
DL 89/24: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (<i>Parere alla VIII Commissione (Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>)	208
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	216
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione annuale 2022 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2023)640 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	210
<i>ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	212
Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212
Audizione di rappresentanti di SVIMEZ (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla trasmissione alla Commissione della Relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e <i>x-leges</i> e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013	222
<i>ALLEGATO (Relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313 della legge n. 147 del 2013)</i>	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	234
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	235
Audizione di Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e di Ilaria Calò, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Variazione nella composizione del Comitato	237
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Esame e rinvio</i>)	237

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
Comunicazioni del presidente	238

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI**AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	239
Audizione del direttore generale dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) della regione Piemonte, Secondo Barbero, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)	239
Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Enrico Cieri, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)	240

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	240
Comunicazioni del presidente	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	243
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	

Audizione del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	243
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	244
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità
e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Giovanna Volo, Assessore alla Salute della Regione Siciliana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	244
--	-----

PAGINA BIANCA



19SMC0098860